



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di laurea Magistrale  
in Relazioni Internazionali Comparate

Tesi di Laurea

**Una visione europea al problema della tratta di esseri umani.**

**L'Azione dell'Unione Europea in materia di politiche di contrasto.**

**Relatore**

Ch. Prof. Antonio Trampus

**Correlatore**

Ch. Prof. Barbirotto Patricio Ignacio

**Laureando**

Cignolini Eleonora

Matricola 864035

**Anno Accademico**

2021/2022



## INDICE

1. Executive summary.....	1
2. Introduzione .....	14

### Capitolo 1 - CONTESTUALIZZAZIONE DELLA PROBLEMATICAZIONE

1. Il traffico di esseri umani nel passato: il caso della tratta degli schiavi africani	
1.1. <i>Schiavitù e tratta di schiavi. Definizioni a confronto</i> .....	18
1.2 <i>La tratta negriera: la nascita</i> .....	21
1.3 <i>Le rotte negriere più antiche: orientali, trans-sahariane e interne</i> .....	23
2. Il ruolo degli europei nella tratta atlantica. Da persecutori a risolutori.	
2.1. <i>L'arrivo degli europei nei territori africani</i> .....	27
2.2 <i>La tratta atlantica: sviluppi e possibili finalità delle popolazioni europee</i> .....	30
2.3 <i>il movimento abolizionista: nascita e sviluppi all'interno delle popolazioni europee</i> .....	36
3. Il problema della tratta di esseri umani nell'Unione Europea	
3.1 <i>tra immigrazione e globalizzazione</i> .....	40
3.2 <i>La tratta di esseri umani: la prospettiva dell'Unione Europea</i> .....	45

### Capitolo 2- POLITICHE DI CONTRASTO, SICUREZZA E PREVENZIONE ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA.

1. Quadro giuridico e politico per il contrasto alla tratta di esseri umani	
1.1 <i>l'Azione comune del 24 febbraio 1997 per la lotta alla tratta di esseri umani e lo sfruttamento dei bambini (97/154/GAI) e la Decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani</i> .....	57
1.2. <i>La Direttiva anti-tratta 2011/36/UE</i> .....	62
1.3 <i>La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016: quadro politico e principali studi come risultato della strategia</i> .....	69
1.4 <i>Prima relazione della Commissione Europea 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani</i> .....	81
1.5 <i>Segnali di miglioramento: la Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete (2017) e Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018)</i> .....	83
1.6 <i>Ulteriori sviluppi: terza relazione della Commissione Europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020)</i> .....	87

1.7 *Strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025...* 89

2. Le problematiche aperte risultato dell'inefficienza al contrasto della tratta di esseri umani

2.1 *Contesto generale* ..... 92

2.2 *La cultura dell'impunità in seno all'azione penale* ..... 94

2.3 *Adozione delle disposizioni, monitoraggio dei dati e cooperazione in seno a stati membri ed agenzie UE.* ..... 99

2.4 *La pandemia COVID-19: l'aumento della tratta di esseri umani e l'utilizzo di internet* ..... 105

Capitolo 3- POLITICHE DI RICONOSCIMENTO, ASSISTENZA E PROTEZIONE PER LE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA

1. Quadro giuridico e politico per il riconoscimento, la protezione e l'accoglienza delle vittime

1.1 *l'Azione comune 1997, la Decisione quadro 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani e la Direttiva 2004/81/CE* ..... 109

1.2 *La Direttiva anti-tratta 2011/36/UE* ..... 113

1.3 *La Strategia UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016* ..... 120

1.4 *Prima relazione della Commissione Europea 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani* ..... 130

1.5 *la Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete (2017) e Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018)* ..... 133

1.6 *Ricerca e innovazione: terza relazione della Commissione Europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020)* .. 136

1.7 *Strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025* ..... 140

2. Le problematiche aperte rispetto alla precaria efficienza verso le vittime di tratta di esseri umani

2.1 *Contesto generale* ..... 144

2.2 *La mancata identificazione delle vittime e le sue conseguenze in materia di diritti umani negati* ..... 145

2.3 *La non punibilità delle vittime di tratta di esseri umani* ..... 150

2.4 *le vittime di tratta nel contesto dell'immigrazione* ..... 154

Bibliografia ..... 159

# **Una visione europea al problema della tratta di esseri umani.**

## **L’Azione dell’Unione Europea in materia di politiche di contrasto.**

### **Executive summary**

The issue of human trafficking continues to be a challenge for the European Union in its attempt to fight it, prevent it and provide protection and assistance to the victims of such abuse. The first definition of the phenomenon of trafficking in human beings can be attributed to the Palermo Protocol elaborated not by the European Union, but by the Convention against Transnational Crime ratified by the United Nations in the year 2000: is defined as an action in which a subject is a victim of transportation and recruitment, through the use of force, physical or psychological coercion, and is used to gain money and remuneration for the benefit of his or her traffickers; it therefore differs from the definition of 'smuggling', which refers purely to illicit migrant smuggling in which the financial benefit comes only from the illegal entry of a subject into another country. Nowadays, slavery and the slave trade seem to be very remote events, but in the European Union, where human rights and individual freedoms are constantly being fought for, the issue is still persistent, caused by a methodological development triggered by globalisation and illegal immigration, despite the European law enforcement policies implemented in this field. For this reason, my paper has attempted to expose the main law enforcement and victim protection policies, analysing them and reporting on their progress and/or recesses achieved, proving their effectiveness and ineffectiveness and discussing, for each of them, the main problems that are still unresolved. The sources used are principally directives, strategies and studies published by the European Union in order to propose a study in the field that serves both as a source of information and as a main point for reflections that continue to remain open.

The first part of this project will act as a background; the case study of the black slave trade, with a focus on the Atlantic slave trade, will be exposed, and used as a vehicle to understand one of the historical cases of human trafficking in which Europe was involved both as a trafficker and as one of the first territories to be characterized by its abolitionist

principles. In this regard, the interpretation of 'slave' within the slave trade can be compared to what is currently referred to as 'new slavery', with the difference that in those days slaves were recruited through wars, raids or because they did not belong to the same society and assumed a hereditary and private property status; These days it is denoted that in human trafficking, private property does not exist, but the trafficker exercises power over the person due to the use of both physical and psychological violence, the *modi operandi* in recruitment has changed due to globalization and illegal immigration by identifying people considered more vulnerable to be recruited, the scope however still remains economic profit. In terms of definitions, when referring to 'trafficking', in the modern era this term was used to refer to 'trade'; therefore, at the basis must be a demand by consumers and a supply by traders, likewise in modern human trafficking, one of the factors that causes the development and the impossibility of an effective contrast is the demand by consumers. Giving a specific date for the origin of the black slave trade system is nearly impossible, nevertheless, the actor is clear, Muslim expansionism, which began its expansionist activities, found a growing needs for primarily servile workforce, which made it export slaves from the sub-Saharan coasts of Africa. The methodology of recruitment followed two main criteria, the first being racial, considering the Black man as weaker, and the second being religious, considering the recruited subject as a sinner and liable to prosecution due to his hostility to Islam. The main focus of this case study is the Atlantic slave trade. Before getting to that, it is essential to mention the preceding far older slave trade routes, still considered by most historians as being lacking in information due to the innumerable studies on the Atlantic slave trade. Those were the domain of many more trafficked actors: the Oriental slave trade provided for the transfer of slaves from the Trans-Saharan regions into the Orient; the Trans-Saharan routes, in addition to the slave trade also include salt, gold and cloth, were routed to North Africa; and the Intra-African Slave Trade routes were involved with the transport of prisoners who had not yet become slaves internally to Africa, the trading and bartering of slaves for domestic use only, and increased when the export of slaves was prohibited during the abolitionist era, healing the demand for slave workers on the agricultural plantations internally to African countries.

Approximately in 15th century, the earliest arrivals of European populations in African countries is reported, due to the ideas of King Henry, known as 'the navigator', in Ceuta in 1415, in which the discovery of the gold raw material was discovered; the second voyage between 1434 and 1446 was to the discovery of Senegal and Sierra Leone in

where, in addition, the first slave trade towards the settlements of the Portuguese Crown was established. Originally, the main aim was to establish trade relations to obtaining gold, silver and copper. The slave trade, therefore, was initially a mechanism to provide evidence that other peoples existed and to confirm the conquests made, who would later be destined for servile labour. Solo dopo il 1444 iniziarono le vere e proprie tratte di schiavi verso l'Europa, nelle quali gli schiavi erano visti come una potenziale mano d'opera nel territorio per la sfera lavorativa, servile e sessuale. The slave trade was nurtured by the discoveries and coastal trading bases built by the Portuguese, allowing greater transport of slaves across the land by trading them for gold. The beginning of the Atlantic trade occurred with the discovery of America by Christopher Columbus in 1492, completing the famous triangle structure typical of these Atlantic trade routes; once European bases were established in America, more workforces began to be required for cultivation, linking the geographical routes where the Atlantic trade was to develop. The period of this trafficking is dated between the beginning of the 16th century and the end of the 19th century. At the origin, approximately 12.8 million human beings were trafficked and boarded mostly in the areas of Luanda, Cabinda, Benguela, Bay of Benin and Biafra. The method of purchase was a standardised one, the Europeans traded their goods in African territory, the tribal chiefs analysing the materials estimated how much material had to be bartered for each slave. After arriving in the Americas, the slaves were bartered for money or other commodities, usually the prevalence was to exchange them for products made by the slaves that would later be destined for European territories and later resold; thus, the trade triangle would be complete. The principal reasons that led the European populations to this trade in human beings are explained through three concrete elements, economic, political and racial: economically speaking, the main goal was to obtain gold and metals to take to the Crown's territories, later, after discovery of the Americas, the emphasis was placed on profits deriving from that territory, which could be achieved by transporting slaves; the political element was essentially derived from the intentions of the Crown, which derived benefits from this 'trade triangle' both in money and in conquered territories, increasing the political-economic strength of the kingdom; finally, the racist ideology, not as currently perceived, was essentially based around the inferiority of the 'different' in physical, cultural and linguistic characteristics. In addition, As still occurs nowadays in the same European territory traffickers and solvers can be found, including during the Atlantic slave trade, the same populations that started this mechanism of the slave trade, in particular Denmark, England and France around the 18th

century, promoted their respective abolitionist aspirations. Motivations for this change of thinking are highly variegated in historiography, but the principal can be attributed to the Enlightenment background, Christianity and the emergence of the ideas of equality, fraternity and individual freedom as fundamental human rights. England was the first to be identified as having the capability to propagate this ideal among the other European peoples and the Americas, a primary motivation could be found in the issue of free labour or in the rejection of slavery in an attempt to deflect attention away from the issue of labour exploitation or mechanical industrialisation; Christianity played its role by perceiving slavery as a moral injustice in the presence of God; whereas, politics aimed the abolitionist ideals of public opinion in its own direction, thus necessarily to support the social consensus. France, on the other hand, based its abolitionist ideals on a merely Enlightenment view focusing on human rights, equality of man and social contract in which men were equal in terms of association, the turning point came when these ideals would have to override profits. In opposition to both, Denmark was distinguished by its radical and uncompromising abolitionism. However, trafficking did not stop in illegal ways for a long time after the beginning of these abolitionist principles due to its high profitability; rooted historically, the issue of trafficking, as proved, is an aspect that has never completely gone out of existence despite the political principles previously abolitionist and now promoted by the European Union. The Atlantic and current trafficking is based on economic principles and profit towards routes which were previously legal and now illegal. These days, however, two elements are known to be causing the inexorable increase of this problem, immigration and globalization: the first one leads to the precarious submission of migrants to be identified as possible trafficking victims, it is currently difficult to differentiate the intention or not of the person involved in the intersection of these two events by illicitly evading entrance into another territory; globalization has reduced the complexity of trafficking in human beings, if one compares this to the Atlantic trafficking, in terms of commercial business and the internationalization of money flows, the technological interconnection has facilitated the coordination of criminal networks and the approach of recruiting victims and their buyers of services through the web. The European perspective on trafficking in human beings in order to identify a trafficking crime is based on three key elements: the scope of the operation, the mechanisms used to recruit and control the victims, and the roles played by traffickers. The EU's view of trafficking is highly articulated; apart from promulgating measures to fight against it, it still remains conscious of being the first to unintentionally

supply the tools that lead to the increase of this phenomenon: the demand for sexual services, in member states where prostitution is legal, and the exploitation of low-cost labour used by criminal organisations in order to gain profit. People involved in trafficking are operating in organised crime, using places where their actions are considered to be more permissive, and can be divided in two groups: limited organisations rooted locally performing only specific activities in the process and more extensive organisations in which the complete trafficking mechanism is developed without the help of third actors. The European Union is highly aware of these criminal organisations defined as being specialised and perfected on the supply and demand marketing, on the growth of technological systems and on the internalisation of their illegal profits, making it all invisible to law enforcement authorities. Concerning victims of trafficking, the EU defines trafficking victims in the anti-trafficking directive as vulnerable subjects, a condition in which the person has no alternative than to surrender themselves to the abusers, with a percentage of 72% women and girls and 23% boys and men. Trafficking is considered by the EU as a crime against humanity, in itself the victims are recruited through deception or coercion, deprived of human rights through physical abuse by violence, psychological and power abuse by traffickers and becoming commodities to be sold for profit. The modus operandi of traffickers is recruitment, transportation and abuse for all kinds of exploitation: sexual, labour and servile, forced crime and forced begging, organ sales, surrogacy and sham marriages. The main actors in the EU's fight against trafficking are first and foremost its bodies, such as the European Commission, the European Council, the Council of the European Union, the European Parliament and, although an international institution in itself, the Council of Europe in which the 27 EU members participate. Significant are also the EU projects and Agencies involved in the fight towards the eradication of trafficking both at the European and global level. Furthermore, the Anti-Trafficking Coordinator (Diane Schmitt as of 1 July 2021), established in 2009, has the mandate to increase the effectiveness of the coordination between European institutions, European agencies, international actors and member states in order to achieve more constructive strategies against human trafficking; the 'EU Network of National Rapporteurs or Equivalent Mechanisms on Trafficking in Human Beings' (NREM) and the 'EU Civil Society Platform' with the task of monitoring progress, play an active role in cooperation against trafficking eradication and victim identification.

The second chapter moves into the depths of my analysis, with the examination of the main legislative documents, strategies and directives concerning the fight against,

security and prevention of trafficking in human beings promulgated by the European Union; only articles and issues related to the contrast and prevention of trafficking in human beings will be exposed. Progress and changes in the implementation of the several policy strategies will be highlighted, and finally, the main open challenges causing difficulties in the eradication of the trafficking problem will be exposed, a method also used in the next chapter. In order to provide a clearer comprehension of the chapter, it must be specified that an effective legislative and policy framework is crucial in achieving this aim: legislation is one of the most effective tools for the suppression of trafficking. The first document under analysis is the Joint Action of 24 February 1997 concerning measures to fight trafficking in human beings, which is characterised as one of the first documents on the subject, provides a proposal for criminal law enforcement against trafficking for each member state by subdividing its text into four main sections: objectives, measures to be taken at national level, cooperation between member states and commitment and control. The definition of trafficking is mainly in the field of sexual exploitation, the actions noted to establish this offence are entry, transit, stay and exit imposed on potential victims for financial gain involving coercion violence and abuse of power towards certain individuals. The four above-mentioned objectives contain provisions only on law enforcement and cooperation to combat trafficking in human beings, requiring each member state to change or adapt their respective legislation. This joint action ended in the year 2000, when the Council Framework Decision on trafficking in human beings (2002/629/JHA) was promulgated, the differentiation with respect to the previous document concerns the introduction of a framework of legislative initiatives in order to reduce the differences in legal and criminal law at national level, this document is therefore characterised by its more specificity in the field of combating and preventing trafficking: this is demonstrated, first of all, by the addition of other forms of exploitation without placing the focus purely in the sexual sphere; the concept of vulnerability defined as a situation in which a subject does not reach sexual maturity is introduced, although as will be seen incorrectly, placing the focus only on underage victims; a legal person is mentioned as a subject potentially guilty of trafficking, including the legal sanctions paid to them; Regarding extraterritoriality, member states are permitted to operate when the victim is a citizen of a member state abused externally under prior notice to the European Commission, while criminal prosecution is mandatory when offences are committed in the same territory, when the offender is a resident of a given member state or when legal persons are established in the territory of a member state. Over the years, therefore, there

is more and more specificity in the previous provisions and the inclusion of regulations that have proved useful in combating human trafficking. A few years in the year 2010, Directive 2011/36/EU, still considered to be the main instrument against human trafficking at the European level, came into force. The innovative approach established by this document differs from the Joint Action and the Framework Decision by a method of intervention that covers all possible mechanisms to eradicate trafficking, based on a principle of subsidiarity and proportionality. Therefore, in addition to providing disposition, the directive is intended as an instrument of innovation and information: analysing the articles, the position of vulnerability is clarified, different from the Framework Decision 2002/629/JHA, in which is presented as a condition where a potential victim has no alternative but to accept the abuse, and does not refer to a precise type of trafficking or age specification; the prevention and awareness-raising methods to be implemented require adequate tools; criminal prosecution including the reduction of demand and penalties designed to be dissuasive and consistent with respect to the offence in question, including a minimum of ten years' imprisonment and the addition of aggravating circumstances for public officials; and finally, the incorporation of the question regarding data monitoring, cooperation between all European and national entities, effectiveness with respect to the adoption and achievement of the proposed measures, and reporting to the Commission and the anti-trafficking coordinator by facilitating their work in the promulgation of biennial reports. Due to the ineffectiveness of the enunciated provisions, in 2012 the European Commission published the EU Strategy for the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016, with the main objective to establish and facilitate mechanisms for a better implementation of the provisions of the Anti-Trafficking Directive to set priorities in order to enhance cooperation cohesion for the eradication of human trafficking. There are four priorities in this strategy concerning the combating, prevention and suppression of trafficking: to intensify prevention and awareness-raising of trafficking also considering the public-private sphere; to strengthen punishment of traffickers; to outline coordination, cooperation and coherence in anti-trafficking actions; and lastly, to highlight knowledge of all emerging forms of trafficking in order to shape effective and innovative law enforcement mechanisms. A further innovation in this document is to specifically enumerate a diversification of actors never before identified: officials inherent to the police, courts, border, immigration, asylum; lawyers, magistrates and actors involved in public administration; building, health, social, security and labour inspectors; trade

unions, labour agencies, assistance services and consulates. Following this publication, the EU Strategy to Combat Trafficking in Human Beings 2021-2025 is promulgated in 2021 with the aim of achieving globally effective policy, legislative and social initiatives to combat trafficking. Compared to the first strategy, it denotes an awareness of the difficulties faced, which means that the provisions of the anti-trafficking legislation could not be completely effective with respect to the new criminal standards, suggests a link with the EU Strategy to Fight Organised Crime in order to achieve an effective and multilevel operational tool; Secondly, with the awareness that the mechanism of trafficking is embedded within financial situations between public and private entities, the importance of the association of this strategy with the new EU trade policy is denoted, in which, the objective remains to discourage alleged situations in which trafficking activities might take place; and thirdly, due to the increasing victimisation due to COVID-19 and the incessant use of the internet by traffickers. Innovation, in compared to the first strategy, therefore does not consist in progress but rather in linking trafficking situations to other possible offences by attempting to introduce innovations in law enforcement and prevention with respect to these three issues. In order to give more awareness with respect to the progress or regression caused by the analysed measures, my elaboration decides to analyse the three reports of the European Commission on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016, 2018, 2020), and by adding the report on the follow-up of the 2016 EU Strategy for the Eradication of Trafficking in Human Beings. To the first report, following my analysis, a presumed finding of no progress can be made, the effectiveness that should be noted from this document is not detected due to the lack of consciousness of the member states about this issue, which is why it was the European Commission that requested for updated data that was not received for this report; compliance with trafficking provisions is not consistent and not measurable due to gaps in the specificity of the elements to be monitored and of the tracking itself; furthermore, investigations and prosecutions remain weak due to ineffective tools and limited competences belonging to the relevant authorities. The second report in question is the 2017 report, which focuses its work on measuring the efficacy of the 2012 -2016 strategy, highlighting an increased understanding of the specific challenges, resulting from the positive work of the guidelines implemented by the strategy; just two challenges and two issues were noted as important discrepancies to be remedied, which are closely linked to traffickers and the alleged tolerance in trafficking actions by some member states; traffickers operate in countries where it is more convenient and lower risk due to the

acceptance of certain practices almost in line with illegality actions. The third report of 2018 is innovative with respect to the awareness of the interrelationship between the phenomenon of trafficking and other connected crimes. Despite this, the numbers of victims detected are increasing and the number of sentences continues to decrease on a general level. Comparing the first report in 2016 and this one in 2018, the latest one exposes sophisticatedly more targeted models for each specific aspect of trafficking. The latest report in 2020 reflects many innovations, especially in the introduction of issues related to COVID-19 and new Internet technologies by focusing on new changes in the modus operandi of traffickers. Begging, sham marriages and child trafficking are described in more detail with the aim of reporting relevant information for law enforcement and awareness-raising. Developments are strongly emphasised and guidelines are provided to stop the problem of trafficking as efficient investigations and urgent training for trafficking personnel. The result of my analysis leads, therefore, to a conclusion, the measures analysed present a double characteristic: they increase their effectiveness at European level with the course of time; however, there still remain open issues described in each report and never resolved. The need to have a global vision remains fundamental, but the problem lies mainly in not having a coherent and equal vision for each of these activities, therefore permitting the development of some regulations over others and not putting the fight against trafficking in human beings on the same level as organised crime or illegal immigration. The impunity of traffickers continues to be an open issue caused by the high imperceptibility of the criminal modus operandi, the elusive position and knowledge regarding trafficking in human beings and the structural gaps of functioning and monitoring of law enforcement policies at European level in each Member State, causing a lack of concretisation in the implementation of strategies and directives that are essential to achieve the objectives proposed by the European Union. Tolerance plays a key role in this context in the fact that some EU member states legalise and still regulate prostitution, which is the reason why traffickers do not face hostile conditions for their activities; furthermore, gender remains an unresolved issue at the societal level as social conditions and ideals of the population can have a major influence in reporting trafficking for sexual and labour exploitation. A further open issue concerns monitoring and cooperation at the European level, the first cause is found in the non-specificity of directives and strategies with regard to how they should be implemented; secondly, member states are imprecise and superficial with regard to the breakdown of data by age gender and type of exploitation; furthermore, with

regard to the number of traffickers who came into contact with law enforcement authorities without specifying if it was related to investigations, prosecutions or complaints. European agencies such as Europol, Frontex or Eurojust also prove to be insufficient in cooperation and exchange of information material regarding the combating, effectiveness and growth of different types of trafficking, not allowing cross-analysis in order to help in the eradication of trafficking. Lastly, the effect caused by the COVID-19 pandemic has been disastrous, so the greatest obstacle caused by the pandemic has been not allowing justice to do its job against trafficking in human beings, the restrictions have affected judicial capacities by causing shortcomings in investigations and the timing of criminal trials, and automatically leads to an increase in impunity for traffickers; moreover, the internet has allowed criminals to maintain a low profile that is becoming less and less detectable. As cybercrime has expanded, it has increased the gap in the capabilities of the use of the internet to combat trafficking in human beings, the level of knowledge among law enforcement authorities about the web tool does not appear to be in line with how traffickers use it, increasing the gap between efficiency and open issues.

The last chapter of my report analyses the similar strategies, reports and directives of the previous chapter focusing on the identification, assistance and protection of victims of human trafficking by linking it to human rights and illegal immigration. Starting from the analysis of the Joint Action 97/154/JHA, enacted to outline common provisions for the eradication of trafficking, it appears that there is no consideration of the protection of human rights towards victims as they are being used as witnesses in criminal trials, which mechanism could guarantee a temporary residence permit or a possibility of return to their country of origin. The Framework Decision 2002/629/JHA towards victims presents a definition of their possible vulnerability, as already mentioned above, which is erroneous in that only subjects who have not reached sexual maturity are taken into account; Article 7 of this Framework Decision focuses on the protection and assistance of victims, proposing that the denunciation by the victim is irrelevant in criminal proceedings, the vulnerability of minors is highlighted and assistance should also be given to the families of these subjects. Thus, both are lacking in providing clear requirements in line with an effective mechanism of protecting victims and preserving their violated rights. Directive 2004/81/EC is analysed in this context as it still remains essential in the field of the residence permit issued to third-country nationals regarding trafficking in human beings; briefly the situation in which the directive can be applied according to national legislation

is made explicit, subsequently a 'reflection period' is granted in which the victim must distance him/herself from the influence of their traffickers and decide whether to cooperate with the authorities, the residence permit is only granted as a clear intention to cooperate in judicial and criminal matters; if this directive appears to be an innovative instrument with regard to the consideration of trafficking victims, the aim is not to protect, provide safety and asylum for them, but to request cooperation in order to facilitate the fight against trafficking. Therefore, violated human rights appear to be positioned in the background and subordinated to the purely criminal objective. In contrast to all these dispositions, the Anti-Trafficking Directive 2011/36/EU differs in the way that assistance and protection of victims do not depend on the victim's cooperation in criminal investigations or trials, but rather focus on the social and human aspects of the subjects, thus reflecting the will to protect and ensure respect for human rights; this statement is evident in the concept of vulnerability, in a situation where the victim has no alternative but to submit to the abuse, the attention to each individual human victim of trafficking therefore requires a comprehensive analysis of the situations that led to victimisation. This directive is reflected in its multidisciplinary and comprehensive nature and assumes a methodology that appears clear and balanced with regard to all the actions to be taken towards the victims: briefly, the foundations are laid for mechanisms favourable to the rapid identification of victims and subsequent assistance, standards are set with regard to medical, psychological care and legal and social assistance and counselling, not forgetting specific provisions for minors. In the field of criminal proceedings, a protection programme is highlighted with regard to the elimination of second victimisation and the sanctioning of trafficking victims. Continuing with the analysis of the two strategies for the eradication of human trafficking at the European level, the first is the one focused on the period 2012-2016, for the protection of victims in this document only one specific point is reported on the subject; it differs from the Anti-Trafficking Directive in the explication in order to correctly interpret the directives explained in the document. An innovative character in the explicative sense has been reported by exposing the main damages within the victims, i.e. deprivation and injury of personal freedoms, human dignity and therefore human rights, which individual member states hardly recognise and deal with in a coherent manner. Furthermore, the topic of transnationality in protecting, supporting and securing victims is pointed out, as opposed to the Anti-Trafficking Directive. Discussing progress, the 'five needs of victims' are laid out explicitly: recognition and respect for the subject, assistance, protection, and the possibility of access

to justice for criminal proceedings and compensation for the abuse to which victims have been involuntarily subjected. For this reason, the Commission is committed to a project that sets out the gender and vulnerability characteristics of women, men and children to simplify identification and makes it easier and more responsive. The last strategy is referring to the period 2021-2025, in which it is ultimately questioned, after ten years since the publication of the Anti-Trafficking Directive, that the present anti-trafficking provisions are not effective in the long term due to the changes in the global context, especially the COVID-19 pandemic and the increase in illegal immigration. Victim protection takes priority at all phases of law enforcement, in which women and children must receive more attention as the most vulnerable victims. According to my study, there has been a marked change from the previous strategy, the comprehensive scope is left out in order to expose dispositions and challenges that need to be improved by taking a comprehensive and multidisciplinary view on the subject. The European Commission's progress reports on combating trafficking in human beings are more representative of the challenges accumulated over the years. The first one, 2016, five years after the provisions enacted by Directive 2011/36/EU, does not allow for equal treatment of victims due to unequal gender consideration, does not permit adequate identification and assistance due to incompetent staff and insufficient funding, and does not provide for effective victim protection. The subsequent testimony of the European Commission in 2017 and in comparison, to the progress of the 2012-2016 strategy, reports that the victim-related actions seek to be more focused in a limited number of objectives to be considered as challenges for the future, however comparing with the previous documents, there is no difference except less specificity and a simple list of priorities regarding victims, without explicit requirements that would help to achieve greater efficiency. However, the second progress report dated 2018 notes, for the first time, progress in the effectiveness of the measures: in the increased cooperation between authorities and sectors involved with the addition of one more notion, the attention for border guards regarding the arrival of illegal immigrants and persons who are possibly victims of trafficking and the reference mechanisms both transnational and national; Proceeding with the analysis, however, gaps still persist, when it comes to human rights, victims during assistance do not have full access to their rights due to a lack of training, updating, preparation, in the harmonisation of provisions, compensation and sanctioning. The latest report, from 2020, the most recent one, presents massive progress in innovation and research, mainly taking into account two current features such as pandemic COVID-19 and internet technologies.

Almost all member states have reported specific measures to safeguard victims through their immediate identification and assistance with social support, integration and health and medical care programmes for this type of subject; the main problems remain with regard to the identification of victims in immigration flows, especially mixed flows, where the difficult distinction between illegal immigration and trafficking victims becomes unclear. In spite of all efforts, there are still open gaps between the operations that should be carried out in this area and the verifiable nature of their application and effectiveness. In conclusion, the open issue within the victim identification of trafficked persons remains as a challenge, evidence through which the provisions of the anti-trafficking directive have unresolved deficiencies: identification depends on the provisions of each individual member state, there is no minimum standardisation of the anti-trafficking regulations; the principle is confirmed by which victims are perceived as an instrument of criminal processes, identification assumes only and exclusively a practical aspect preventing effective assistance and protection; some member states perceive the exploitation afflicting such persons as unlawful by discouraging reporting to the competent personnel and, moreover, are unable to establish an almost necessary distinction between exploited and abused persons within or outside the phenomenon of trafficking in human beings, compromising their safety. Although at the basis of this recognition there should be some characteristics to establish that such a person should be identified as a victim, on the opposite, it is not made explicit in a reasonable and specific manner which characteristics must be found in such a person, this is because trafficking in human beings is still interpreted more as a threat than as an abuse of fundamental human rights. A further obstacle is reflected in the obligation of non-punishment of victims, the principle of non-punishment towards victims of trafficking is enshrined in Article 8 of Directive 2011/36/EU, which highlights the characteristic of discretionality, meaning not the obligation of non-prosecution of such victims, rather, the possible right to do so on the basis of a subjective judgement could lead to a risk for the victim by afflicting a punishment that is incoherent with the reported situation. Especially if the problem consists in the consideration of the level of autonomy that a given victim applies when committing such offences. The issue of the intersection between trafficking in human beings and mixed migration flows is still an open challenge within the European Union in the context of victims, where anti-trafficking mechanisms and provisions are not effectively integrated within the reception and asylum systems, thus leading to the inability of trafficking practitioners to identify and guide different types of subjects

towards the most suitable mechanisms for their situation. The analysis revealed two levels of situations that make this problem still open: the first concerns the mechanisms implemented by the European Union and the competent authorities for the recognition and assistance of trafficked persons, they concern the systemic level and are disconnected from member state to member state; the second focuses on the personal barrier that trafficked persons themselves have to denounce their rights. In the field of migration and trafficking, the abuse and disregard for the rights of trafficking victims also takes place inside the Hotspots, in Greece and in Italy, when disembarking, the screening modules that are carried out only serve to collect data on identity without focusing attention on a possible vulnerability attributable to trafficking abuse; furthermore, if identified, the subject does not have the possibility to follow an explicit protection trajectory.

In conclusion, this work provides evidence of a lack of effectiveness in provisions and strategies implemented for the eradication of trafficking, persistent and repetitive the problems have not been solved but rather only increased their dimensions and complexity.

## INTRODUZIONE

La tratta di esseri umani resta un tema molto dibattuto e ricco di sfaccettature, soprattutto nell'Unione Europea. L'analisi e lo studio di questa problematica rivelano un'ampia crescita nonostante le svariate disposizioni in materia di contrasto adottate sia a livello internazionale che europeo. Dagli anni 2000 si può affermare di essere giunti ad una vera e propria definizione di tratta di esseri umani grazie al Protocollo di Palermo sancito dalla Convenzione contro il crimine transnazionale con l'appoggio delle Nazioni Unite; più nello specifico grazie al "*Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolare donne e bambini*"<sup>1</sup>, detto anche protocollo UN TIP, nel quale il suddetto articolo 3 definisce questa problematica come la costrizione al trasferimento o al trasporto, attraverso l'inganno o il rapimento, di persone utilizzando l'uso della forza e di altre forme di coercizione per

---

<sup>1</sup> Vedi articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini, ONU, 15/11/2000. Accessibile On-Line: [https://www.unodc.org/pdf/crime/a\\_res\\_55/res5525e.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf) (Ultimo accesso: 28/02/2022).

scopi di sfruttamento, denaro o vantaggio. Vengono, inoltre, inserite delle terminologie per definire le varie forme di abuso dei soggetti come sfruttamento sessuale, lavoro forzato, asportazione di organi e qualsiasi altra pratica che preveda l'abuso di potere verso il soggetto sfruttato. Per tratta di esseri umani appare opportuno utilizzare la parola *trafficking* con una netta distinzione rispetto alla parola *smuggling*, ove quest'ultima intende porre l'attenzione sul traffico irregolare di migranti al fine di ricavare un vantaggio in termini finanziari all'entrata illegale della persona in un altro territorio. Tuttavia, per quanto riguarda il trafficking, viene preso in considerazione anche lo sfruttamento e l'abuso del soggetto implicato in questo contesto, attraverso favoreggiamento della prostituzione, traffico illegale di organi oppure costrizione a qualsiasi tipo di azione. È per questo che per molti studiosi il trafficking è considerato, appunto, come una “nuova schiavitù” non più basata sulla proprietà dell'individuo, ma piuttosto sullo sfruttamento e sull'abuso degli individui e dei diritti umani attraverso manipolazioni o truffe; provocando un crimine contro l'umanità nel quale il soggetto viene privato delle proprie libertà, viene privato dei propri diritti fondamentali subendo innumerevoli violenze fisiche e psicologiche. La tratta di esseri umani riduce l'individuo all'impotenza, diventa una vera e propria merce di scambio, utilizzata e poi gettata nel momento in cui non apporta più guadagno. Nel nostro secolo la schiavitù e la tratta schiavistica appaiono molto lontane, quasi inesistenti, in un mondo in cui si combatte tutti i giorni per i diritti umani e per la libertà, ciò nonostante, non si detiene la consapevolezza di quanto questa problematica, relativamente antica, si sia sviluppata attraverso la questione migratoria e la globalizzazione al giorno d'oggi; ci sono persone che vivono senza una dignità, sfruttati e impossibilitati nel chiedere quella giustizia che per la nostra cultura, per le nostre normative è patrimonio di tutti gli esseri umani che ne necessitano.

Rilevante per la mia ricerca, dopo aver fornito questa breve definizione riguardo alla tratta di esseri umani, è l'azione l'Unione Europea nell'affrontare tale illecito. Prima di tutto, è necessario affermare che secondo l'UE la tratta di persone è un reato che provoca la violazione dei diritti fondamentali degli esseri umani ed è proibito rispettivamente nella *Carta dei diritti fondamentali dell'UE* e nel *Trattato sul funzionamento dell'UE*<sup>2</sup>. Il primo documento menziona la tratta di esseri umani nell'articolo 5, nel quale viene sancita “la proibizione qualsiasi forma di schiavitù e di sfruttamento delle attività lavorative e,

---

<sup>2</sup> Per maggiori informazioni [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legal-and-policy-framework\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legal-and-policy-framework_en) (Ultimo accesso 28/02/2022)

soprattutto, la tratta di esseri umani”<sup>3</sup>; il secondo documento in questione ne parla all’articolo 83 (ex articolo 31 del TUE), ove viene decretato che sia il Consiglio Europeo che il Parlamento possono deliberare normative in relazione a reati e sanzioni verso le sfere di criminalità ritenute necessarie da combattere, tra queste viene segnalato la tratta di esseri umani<sup>4</sup>. Gli ultimi dati concreti, redatti dalle statistiche della Commissione Europea, con data settembre 2020, risalgono al periodo complessivo del 2017-2018: 14 145 vittime sono state registrate negli Stati membri dell’UE-27<sup>5</sup>, il 60% di questi è implicato nello sfruttamento sessuale, mentre il 15% nel lavoro forzato e, un altro 15% in altre tipologie di sfruttamento. Per quanto riguarda il sesso, i soggetti maggiormente sfruttati sono donne con il 72%, seguiti dal 23% di sesso maschile e, ultimi ma non per importanza, dai bambini sfiorando il 22%<sup>6</sup>.

Data questa premessa, il presente lavoro si concentrerà sul tema del contrasto alla tratta di esseri umani, cercando di mettere in luce la visione europea al problema. Verrà preso in considerazione il contesto europeo, in quanto il contrasto e l’eliminazione di questa problematica è una delle priorità principali dell’UE; nonostante rimanga una tematica molto controversa, questa tesi fornirà in primo luogo informazioni riguardo alle origini e allo sviluppo del traffico di esseri umani a livello europeo in modo da rendere più comprensibile l’analisi delle politiche di prevenzione e contrasto alla tratta. Verranno analizzate le disposizioni politiche emanate dall’Unione Europea e dai suoi enti correlati, più nello specifico verranno divise in due poli principali: il primo inerente alle politiche di contrasto, prevenzione e sicurezza verso la criminalità organizzata ai fini di tratta; il secondo riguardante le politiche di assistenza, protezione ed asilo delle vittime correlate alle tematiche dei flussi migratori misti e dei diritti umani. Per ogni tematica verranno esposti anche i principali problemi riscontrati in modo da fornire ulteriori spunti per una riflessione futura sull’incapacità di contrastare e fermare definitivamente questo fenomeno che ogni giorno causa nuove vittime. Il mio lavoro di studio, quindi, oltre a fornire e raccogliere una sequenza di dati riguardo alla tratta di esseri umani nell’Unione

---

<sup>3</sup> *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, articolo 5, (2000/C 364/01). Accessibile On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf) (Ultimo accesso: 28/02/2022).

<sup>4</sup> *Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea*, versione consolidata, articolo 83 (2016/C 202/01). Accessibile On-Line: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0013.01/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0013.01/DOC_1&format=PDF) (Ultimo accesso: 28/02/2022).

<sup>5</sup> I dati sono stati aggiornati dopo l’uscita della Gran Bretagna, infatti nell’ UE-28 sarebbero state registrate 26 268 vittime di tratta.

<sup>6</sup> Commissione Europea, “*Data collection on trafficking in human beings in the EU*”, Lussemburgo, Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea, September 2020. On-Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b93c49f-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1> . (Ultimo accesso: 01/03/2022).

Europea cercherà di esporre la visione, di analizzare i cambiamenti, i progressi e l'efficacia delle politiche di contrasto che sono state emanate negli anni.

Il piano di lavoro è diviso in tre capitoli: il primo capitolo è di contestualizzazione, funge come strumento di informazione partendo dalla storia ed arrivando all'attualità. Un caso esemplare riguardo al fenomeno del traffico di esseri umani in passato è la tratta degli schiavi africani, sarà descritto e analizzato come questo fenomeno veniva utilizzato nel contesto europeo dell'epoca moderna, le principali rotte europee per il traffico di schiavi e le principali funzioni che avevano gli schiavi secondo la visione della popolazione europea, inoltre si concentrerà sulla fase abolizionista. Per finire verranno puntualizzate le caratteristiche principali della tratta di esseri umani spiegandone il funzionamento, il modus operandi criminalità organizzata e le principali forme di sfruttamento nocive per le vittime, con l'inserimento delle statistiche europee in modo da porre le basi per i capitoli successivi. Conseguentemente si passerà alla problematica in sé: il secondo capitolo analizzerà le politiche di difesa, contrasto e prevenzione ai fini della tratta e saranno indagate le problematiche aperte causa del non funzionamento delle stesse disposizioni. Il terzo ed ultimo capitolo analizzerà le politiche di riconoscimento, protezione ed assistenza europee verso le vittime di tratta, verranno messe in rilievo le potenziali risoluzioni adottate, e i problemi che hanno portato all'inconcludenza o al parziale funzionamento delle stesse.

La mia decisione di trattare questo argomento, pressoché delicato, deriva principalmente dalla voglia di approfondire questa problematica che forse nel continuo della storia non ha mai smesso di esistere. Dalla schiavitù ai giorni nostri la tratta di esseri umani e il reclutamento di persone private delle proprie libertà e dei propri diritti umani fondamentali non ha mai cessato di esistere; l'unica differenza con il passato è che, forse, si è meno consapevoli della vera e propria portata di questo fenomeno, della gravità e delle conseguenze che subiscono le vittime. Il motivo nella scelta di trattare il traffico di schiavi africani deriva dal voler porre l'Europa da "carnefice", come vedremo nella tratta Atlantica, a "risolutore" della stessa problematica da essa creata incentrata sulla fase abolizionista. Successivamente, il fatto di analizzare le varie azioni europee di contrasto in materia deriva del fatto che la lotta contro la tratta rimane ancora una problematica aperta per l'Unione Europea, il motivo concreto è ancora del tutto sconosciuto, e le problematiche ancora infinite. Se i principali obiettivi dell'UE sono la pace, la libertà, la giustizia e l'avversità alla criminalità, bisogna allo stesso tempo anche porsi delle domande inerenti all'impossibilità di contrastare questo problema che annulla tutti i

principi decretati a livello europeo. Questi sono i motivi principali che mi hanno portato a studiare e analizzare le politiche di contrasto, i presunti problemi che impediscono di dare il 100% per queste vittime, queste persone private dei loro diritti, della loro vita stessa, a volte anche non individuate e non tutelate adeguatamente. I risultati raggiunti da questa tesi saranno improntati sulla ricerca nel campo con il fine di fornire informazione e percettibilità della gravità del problema inerente all'incapacità di rendere concrete le aspettative sancite nelle svariate politiche di contrasto al problema. Le fonti di ricerca utilizzate sono principalmente ricercate nei siti dell'Unione Europea, nel sito delle pubblicazione europee, vengono analizzati i vari decreti e i vari dati della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e le varie statistiche pubblicate. Inoltre, si ritengono utili i documenti promulgati dalle principali agenzie europee operanti nel contrasto alla tratta quali Europol, Eurojust e Frontex.

## **CAPITOLO 1**

### **CONTESTUALIZZAZIONE DELLA PROBLEMATICIA**

#### **1. Il traffico di esseri umani nel passato: il caso della tratta degli schiavi africani.**

##### ***1.1 Schiavitù e tratta di schiavi. Definizioni a confronto.***

Il traffico di esseri umani, al tempo di schiavi, era ed è considerato tutt'ora come un crimine indegno. Come ricorda Grenouilleau, il traffico di schiavi nero non è l'unico evento nel passato che potrebbe essere ricollegato al tema che si affronterà in questa ricerca, infatti, ricorda la diaspora ebraica, l'esilio dei francesi ugonotti, oppure lo sterminio e la deportazione di ebrei, zingari e altre minoranze etniche nel periodo Nazista<sup>7</sup>, la stessa crisi umanitaria ucraina può essere analoga a queste migrazioni forzate. Per la mia ricerca, in questo primo capitolo, ho deciso di trattare il tema del traffico di schiavi africani, si tratta infatti di utilizzarlo come strumento di comprensione di ciò che avviene nel presente, cioè di comprendere il presente utilizzando eventi nel passato in cui venivano utilizzati traffici umani. Per tanto, al fine del mio elaborato, concettualizzare questo fenomeno, nel quale l'Europa riscontrò una notevole partecipazione sia come

---

<sup>7</sup>Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale.*, Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 15.

paese trafficante sia come paese abolizionista, servirà a porre le basi di un'analisi delle politiche di contrasto a livello europeo esposte nei capitoli successivi.

Grenouilleau afferma appunto che “in assenza di un sistema schiavistico la tratta non avrebbe avuto ragion d’essere”<sup>8</sup>, perciò è utile dare una breve definizione di schiavismo e di ciò che ora viene chiamato “schiavitù moderna” da molti studiosi. Lo storico Lovejoy afferma che il commercio schiavistico e la stessa schiavitù in Africa vengono classificate nella loro espansione in tre fasi principali: dal 1350 al 1600, dal 1600 al 1800 e successivamente dal 1800 al 1900; in questa successione periodica, come vedremo, le dinamiche schiavistiche riuscirono ad espandersi, anche in aree non coinvolte nel traffico di schiavi, portando automaticamente ad uno sviluppo politico ed economico delle stesse popolazioni africane. Questi due fattori, in ultima istanza, consentirono lo sviluppo delle tratte schiavistiche a livello internazionale. A seguire, l’autore ci fornisce una definizione di ciò che era la schiavitù, una forma di sfruttamento, in Africa gli schiavi erano considerati come una proprietà privata, ovvero, attraverso il controllo di un umano su un altro essere umano attuando un potere assoluto nei loro confronti. Il reclutamento avveniva quasi sempre tramite violenza, attraverso guerre, razzie o addirittura rapimenti, ma anche come una pena da pagare, o come riscossione di debiti. Lo schiavo assumeva un valore ereditabile, doveva essere sfruttato, quindi, per fini economici, per il potere politico o per i servizi domestici. Questo dominio legalmente riconosciuto da parte degli schiavisti non è analogo alla moderna tratta di esseri umani, gli addetti al reclutamento, infatti, non possiedono la proprietà legale delle vittime, esse non sono riconosciute in base a chi le possiede e la loro personalità viene svanendo attraverso la disumanizzazione del loro essere, privandole di tutti quei diritti appartenenti ad ogni essere umano. Ugualmente, per quanto riguarda il reclutamento, in modo da porre le differenze, è utile affermare che nello schiavismo Africano “l’Altro” era considerato già schiavo; Lovejoy ci spiega che il fatto di essere considerato uno straniero implicava allo stesso tempo che esso potesse essere schiavizzato senza indugi, privandolo dei benefici e dei diritti sanciti dalla società<sup>9</sup>. Nel moderno sistema di tratta, come vedremo nell’ultima parte di questo capitolo, il reclutamento non proviene direttamente da guerre o razzie, ma esclusivamente da una situazione di precarietà, che sia data dallo stato in cui si vive o dal proprio status economico, oppure da problemi fisici e psichici appartenenti alla potenziale vittima. La

---

<sup>8</sup> Ibidem, pp. 18.

<sup>9</sup> Paul E. Lovejoy, *Storia della schiavitù in Africa*, Giunti Editore S.p.A./Bompiani, Firenze, 2019, pp. 20-25, pp.32.

speranza, comunque, è quella di raggiungere altri paesi con la consapevolezza che la propria vita cambi, ma con l'inganno, ci si trova in una realtà che non è quella sperata; mentre gli schiavi sapevano benissimo ciò che gli aspettava una volta trasportati nel paese d'arrivo. La “nuova schiavitù” attraverso la tratta di esseri umani è ben distinta, i fattori economici si mischiano a quelli di genere e a quelli razziali, mentre nell'antichità gli schiavi venivano scelti solo attraverso ideali razzisti.

Per quando riguarda la definizione di tratta, rispetto alle vicissitudini avvenute in Africa, l'antica tratta di schiavi negriera e la contemporanea di esseri umani presentano allo stesso tempo differenze e similitudini; tuttavia, occorre puntualizzare che il termine “tratta” in età moderna equivaleva a “commercio”, per cui alludeva ad azioni che implicavano la negoziazione, l'acquisto o la vendita di un determinato prodotto. Forse potrebbe essere una possibile similitudine con la tratta di esseri umani moderna: a livello economico entrambi si basano su una domanda di lavoro e i venditori cercano di soddisfarla, nel caso della tratta negriera la domanda era considerata legale ed era quella di schiavi, al contrario nel caso di quella attuale di esseri umani la domanda è illegale quanto l'approvvigionamento di tali persone. Nella tratta atlantica soprattutto, come vedremo, la richiesta di schiavi fu scaturita dal bisogno di manodopera nei territori delle Americhe; perciò, la tratta era in funzione dello sviluppo economico e inerente alle azioni commerciali internazionali dell'epoca; nei sistemi di traffico umani al giorno d'oggi la situazione non cambia, la domanda di vittime è in funzione alle economie del mercato illegittimo nelle quali verranno reclutate<sup>10</sup>.

In questo capitolo, seguendo le distinzioni che adotta Grenouilleau<sup>11</sup>, per descrivere la tratta di schiavi sarebbe più opportuno parlare di “tratta negriera” e non di “slave trade”, in quanto alcuni studiosi affermano che non tutti gli Africani venivano caricati già con l'appellativo di schiavi; tuttavia, non si possono in alcun caso considerare liberi in quanto erano già privati dei loro diritti. Il secondo appellativo sembra dare la definizione corretta in quanto sia gli schiavi che i negrieri<sup>12</sup> vengono definiti secondo la loro compito storico. Le rispettive affinità e differenze che ho riscontrato rispetto al contemporaneo traffico di

---

<sup>10</sup> Karen E. Bravo, *Exploring the Analogy between Modern Trafficking in Humans and the Trans-Atlantic Slave Trade* in Boston University International Law Journal, 2007, Vol. 25, No. 2, pp. 218. On-Line: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=996455](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=996455). (Ultimo accesso 01/03/2022).

<sup>11</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 19

<sup>12</sup> Negrieri vengono chiamati mercanti di schiavi africani, ovvero coloro che si occupavano dell'approvvigionamento di schiavi.

esseri umani vengono esposte, sempre dallo studioso<sup>13</sup>, suddivise in cinque caratteristiche principali: in primo luogo viene ipotizzato che esistevano già dei meccanismi procedurali volti a stabilire il luogo e il modo in cui gli schiavi potessero essere catturati. Questo si avvicina molto alla tratta di esseri umani, nel quale la legittimità di ricercare le vittime è velata, usando l'inganno o la stessa vulnerabilità dei soggetti presi in causa; la seconda e la terza motivazione possono fornire un piano di riflessione differente rispetto ai due fenomeni, la tratta negriera non fu capace di crescere in maniera naturale (ovvero attraverso l'asservimento di nascita) in quanto gli schiavi venivano condotti in un luogo diverso da quello di cattura. Questo implica infatti una similitudine per quanto riguarda il sistema di tratta contemporaneo, sono poche le vittime che operano nel paese di reclutamento, in modo da non avere la possibilità di chiedere aiuto. Secondo, le vittime di questo fenomeno contemporaneo comunque non sono assoggettate all'asservimento per nascita, perché le organizzazioni criminali non permettono di avere contatti estranei e controllano le loro vittime; il quarto elemento puntualizzato è il fatto che la produzione di schiavi poteva derivare anche da territori nei quali questi soggetti venivano già utilizzati a livello schiavistico, allo stesso modo la tratta di esseri umani è un fenomeno globale nel quale è possibile trovare, nella stessa area, sia persone sfruttate che persone reclutate da diverse cellule criminali; ultimo, ma non meno importante, è l'elemento che si differenzia di più dai nuovi standard della tratta di esseri umani e che è essenzialmente alla base della mia ricerca: la tratta negriera si basava su un compromesso tra diverse istituzioni politiche legate da interessi comuni, quella odierna, al contrario, presume che le entità politiche si impieghino nel contrasto di questo fenomeno appartenente alla sfera dell'illegalità e dell'abuso di diritti umani. A livello internazionale il "*Global report on trafficking on person*"<sup>14</sup> dell'UNDOC ci fornisce la testimonianza di come la tratta sia connessa in territori culturalmente molto differenti: partendo dall'Europa, punto centrale della mia ricerca, i dati rivelano il 65% delle vittime rilevate nella zona occidentale e sud; mentre il 50% di esse nell' Europa centro e sudorientale; il 25% in nord America ed il 60% e 55% rispettivamente in Medio Oriente, Asia orientale e Pacifico. Come vedremo, similmente, la tratta negriera congiungeva diverse aree molto distanti territorialmente e culturalmente come il territorio europeo, l'America, l'Africa e lo spazio mussulmano.

---

<sup>13</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 20-22

<sup>14</sup> UNDOC, "*Global report on trafficking on person*", United Nation, New York, 2020, pp.10. On-line: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf). (Ultimo Accesso: 14/03/2022).

## ***1.2 la tratta negriera: la nascita.***

Date le modalità funzionali e le cinque caratteristiche proprie del termine “tratta”, passiamo ora alle modalità storiche, forse le più studiate e sviluppate dalla vasta letteratura precedente. La conoscenza, molte volte superficiale, della tratta negriera porta alla più forte consapevolezza dell’esistenza della tratta atlantica, nella quale gli europei ebbero di certo un ruolo fondamentale nel traffico di schiavi e per quanto riguarda il periodo abolizionista. Tuttavia, la nascita del traffico di esseri umani nel sistema schiavista africano è ben più antica rispetto alla tratta Atlantica, in questa sezione verrà fornito un breve cenno storico a riguardo. C’è da sostenere, come ultima cosa, che lo schiavismo, il fatto di detenere e possedere schiavi, era già una pratica utilizzata in tutto il mondo prima della nascita delle tratte africane.

Il risultato dei miei studi conduce alla possibile principale causa di questo fenomeno di tratta negriera; infatti, è importante sottolineare come la funzione dello stesso territorio africano influì nel sistema schiavistico e nelle varie rotte che nel tempo furono adottate per il trasporto degli schiavi stessi verso le Americhe, l’Europa, il Medio Oriente; occorre sfatare il mito dell’uomo africano fonte di prigionieri per costrizione o allo stesso tempo per assecondare i mercanti esteri. Procurare schiavi per l’approvvigionamento delle tratte era per le potenze locali africane un meccanismo che dipendeva da un obiettivo principale: affermare per le élite locali la propria supremazia sia in campo economico, politico o simbolico risultò importante per contrastare la frammentazione sociale e politica presente in quei territori; detenere una vasta quantità di schiavi portava le società africane a scambiare questi con prodotti europei che simboleggiavano lusso e potere come vestiti, ornamenti, armi, tabacco o alcol. Nello specifico, la vendita di persone scambiandole con beni da ostentare consentiva a chi le usava di possedere sempre più persone all’interno della società, aumentando automaticamente il proprio potere politico<sup>15</sup>. L’Africa non concepiva un sentimento di umanità e tantomeno di comunità, per cui i prigionieri non appartenenti alla propria etnia sarebbero stati catturati; anche nel nostro mondo contemporaneo i sentimenti non cambiano, nonostante questi siano alla base del rispetto reciproco, l’essere umano viene reclutato, venduto e sfruttato senza alcun risentimento, per questo lo schiavo era visto come “l’Altro”. Questo ideale era inserito

---

<sup>15</sup> Lisa A. Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 80-82

già in un pensiero più antico, di conseguenza, lo stesso schema di funzionamento nel tempo veniva ripetuto nella cultura africana, come afferma Grenouilleau<sup>16</sup>.

L'origine della tratta negriera essenzialmente viene ricondotta all'espansionismo mussulmano basato prevalentemente su scopi e meccanismi variegati, dare un dato prettamente cronologico quindi sarebbe errato, tanto che in maniere differenti il traffico di schiavi, anche se non si "osa qualificare come tratta" risale ad un periodo precedente al medioevo<sup>17</sup>. A conferma di questo Lovejoy spiega che il traffico di esportazione degli schiavi attraverso l'oceano Indiano, il Mar Rosso e il deserto del Sahara incorporava uno spostamento tra i 5000 e i 10.000 schiavi annuali nel periodo precedente al Seicento<sup>18</sup>. Il motivo di questa espansione della tratta fu la difficoltà di procurarsi schiavi all'interno dell'impero mussulmano; infatti, l'impero in questo periodo (VII secolo) cominciò la propria attività espansionistica ed il bisogno costante di manodopera lo costrinse ad esportare schiavi dall'Africa. Per di più, le razzie di esseri umani conquistati nelle loro guerre d'espansione territoriale non erano sufficienti a colmare la domanda servile, dato che, una volta conquistati i territori, la popolazione passava direttamente alla religione mussulmana, senza quindi poter divenire schiava<sup>19</sup>. Da questa situazione l'impero mussulmano iniziò a sviluppare il traffico negriero procurandosi schiavi attraverso l'acquisto o il tributo, questi eventi, perciò, possono essere ricondotti all'origine della tratta prevalentemente nelle coste subsahariane dell'Africa. Con la nascita precoce del fenomeno della tratta nacquero anche i primi preconcetti razziali, come afferma Grenouilleau, ed allo stesso tempo giustificazioni per questa ingiustizia commessa: il razzismo fu una conseguenza della nascita del traffico di schiavi mussulmano innescata dal vedere l'uomo di colore, considerato debole, in una posizione inferiore e svalutata; il tema religioso invece conferì un alibi di ferro in quanto lo schiavo non credente nell'Islam era considerato peccatore e, per questo, perseguibile di punizione attraverso la schiavitù<sup>20</sup>.

### ***1.3 Le rotte negriere più antiche: orientali, trans-sahariane e interne.***

---

<sup>16</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 73-86

<sup>17</sup> Ibidem, pp. 25

<sup>18</sup> Paul E. Lovejoy, *Storia della schiavitù in Africa*, op.cit., pp. 56

<sup>19</sup> Nella legge islamica, l'attività servile apparteneva solo tramite discendenza familiare o prigionia in guerra. Una volta che le popolazioni venivano conquistate e rese parte dell'impero, automaticamente erano assoggettate alla legge islamica. Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit.

<sup>20</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 29-33

Arrivati a questo punto, è opportuno dare delle informazioni di contesto, se pur in maniera generale, ai fini dello sviluppo della mia ricerca, si parlerà delle due più antiche che videro come protagonisti gli schiavi neri; per questo motivo le informazioni in questo paragrafo sono riportate a scopo conoscitivo. Dagli studi effettuati, si denota che la storiografia è molto variegata, riguardo alle rotte, ai loro nomi, alla loro densità, soprattutto per le più antiche. Molti storici evidenziano che il problema derivi principalmente dall'ampio studio della tratta atlantica, dimenticando che le tratte orientali e interne all'Africa nacquero molto prima e spostarono un sostanziale numero di vittime relativamente maggiore rispetto alla tratta occidentale. Gli eventi storici e le informazioni riguardanti queste tratte si iniziarono a studiare più tardi rispetto a quelle della tratta atlantica<sup>21</sup> e per questo molte domande e molti punti sono ancora aperti e discussi ampiamente ai giorni nostri.

Le tratte orientali, essenzialmente, si concentrano maggiormente nel trasferimento di schiavi dalle regioni subsahariane verso l'Oriente; mentre le tratte transahariane (o settentrionali) erano dirette verso l'Africa del nord, punto più strategico per il commercio mediterraneo. Attraverso la rotta transahariana, considerata la più antica nel momento in cui si parla di traffico di schiavi, oltre al commercio e al trasporto di questi ultimi, venivano commerciati prodotti come sale, oro oppure stoffe trasportati da carovane; il maggior rifornimento di schiavi per questa tratta proveniva dall'Africa subsahariana. I mercanti in questione più importanti per queste rotte furono gli arabi-musulmani, che raggiunsero queste zone grazie ai precedenti insediamenti berberi, e successivamente gli europei, i quali consentirono lo sviluppo di questa tratta schiavistica utilizzandola per l'approvvigionamento di schiavi rispettivamente per le rotte orientali e atlantiche. Inizialmente questo traffico si esauriva all'arrivo in Magreb ove gli schiavi venivano venduti per servire famiglie, per essere arruolati nell'apparato militare oppure molte donne finivano come schiave negli harem<sup>22</sup>. È proprio nel Magreb che si svilupparono queste prime rotte, precedentemente già conosciute, attraverso le quali i cacciatori di schiavi si addentrarono verso sud sviluppando quella che oggi conosciamo come tratta negriera già nel VIII secolo. Effettivamente, la principale tratta transahariana fu scoperta grazie all'arrivo degli ibaditi<sup>23</sup> in Algeria, i quali fondarono Tiaret e Ouargla si spinsero

---

<sup>21</sup> Alla fine del Settecento, ovvero dieci anni dopo l'inizio degli studi riguardo alla tratta atlantica; Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp 148.

<sup>22</sup> Gli harem erano parti di casa nella quale stavano le donne (anche più di una) e i bambini, deriva dalla religione musulmana nel quale la poligamia era concepita la poligamia.

<sup>23</sup> Gli ibaditi erano una delle prime sette religiose islamiche.

verso il Niger. Le cifre dello spostamento di questi schiavi rimangono tutt'ora incerte, presumibilmente Lovejoy riporta 4,82 milioni di schiavi trafficati in questa tratta tra il 650 d.C. e il 1600; le rotte transahariane inizialmente più esposte alla tratta schiavistica (XVI secolo) furono sei: da Timbuctù all'Algeria, dalla valle del Niger al Ghat, dall'antico Ghana fino al Marocco, un'altra attraversava la Libia, dalla valle del Nilo all'Egitto e un'altra sempre in questa zona collegava l'Egitto dai territori del Nilo Bianco e Azzurro. Successivamente, a causa di adattamenti climatici e cambi politici nei territori africani le rotte principali divennero quattro: la prima aveva come punto di approvvigionamento Timbuctu ed era quella dell'Africa Occidentale, una era quella dei territori haoussa e le ultime due erano quella del Bornu e dell'Ouadai. Prevalentemente furono gli arabi- mussulmani che si occuparono anche delle tratte orientali, inerenti al Mar Rosso e l'Oceano indiano (Costa Swahili) per raggiungere con gli schiavi le isole indiane e l'Asia e procurandosi la merce schiava lungo le coste dell'Africa orientale (Mozambico e Somalia). Già nel X secolo vediamo come le rotte orientali furono stabilite, in particolare nella valle del Nilo e tra Fezzan e Kanem. Le esportazioni verso l'oriente presero il sopravvento dal Quattrocento al Cinquecento verso India, Asia e Malesia. Per fornire dei dati generali, in queste rotte orientali tra il VII e XIV all'incirca 6.000 vittime furono trafficate, in questo periodo l'influenza islamica era già presente nella savana del nord, in alcune regioni dell'Africa orientale e dell'Etiopia sviluppando l'importanza dell'esportazione degli schiavi come fonte principale di commercio. Tra XV e XVI 5.690 furono soggetti furono trafficati ogni anno dai mussulmani, i quali estesero i loro domini e la loro influenza lungo le rive del Mar Rosso e nel Sahara meridionale, da qui in poi si sostenne una crescita costante di queste tratte grazie all'espansione mussulmana nell'entro terra di questi territori fino alle zone più a sud. Queste precoci tratte, di conseguenza, funzionarono come punti strategici nel quale venivano importati gli schiavi, ovvero Nord Africa e Medio Oriente; pertanto, nei due secoli successivi rispettivamente vennero trafficati 8.960 e 9.040 esseri umani. Con il successivo arrivo degli europei queste tratte orientali si espansero a causa dell'approvvigionamento di schiavi da queste coste verso gli insediamenti olandesi a Città del Capo e quelli francesi delle Mascarene<sup>24</sup>. Nell' XVIII il numero di persone trafficate ammontò a circa 400.000<sup>25</sup>. Nel XIX secolo, come la tratta transahariana, anche le altre tratte orientali ebbero un notevole sviluppo

---

<sup>24</sup> c'è da ricordare che queste rotte vennero intensificate e si accavallarono anche con gli europei, i quali da questo territorio prelevarono schiavi africani per dirigerli nelle isole dell'oceano Indiano.

<sup>25</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 106

conseguentemente al calo della tratta atlantica. I luoghi maggiormente proficui in questo secolo furono la tratta verso L'india, la Persia e l'Arabia, una verso le Mascarene e l'America e una tratta lungo la costa orientale che collegava i principali porti di Zanzibar e Pemba situati dinanzi alle due nominate precedentemente. L'aumento della tratta di schiavi e, allo stesso tempo, delle attività commerciali fu dovuto allo sviluppo di attività di piantagione di chiodi di Garofano in questi ultimi due porti principali e nelle zone del Malindi e Mombasa. Rispetto ai periodi precedenti la ricerca di Lovejoy ci fornisce dei dati importanti per spiegare l'enorme espansione di questo secolo: partendo dal numero più basso, 10.000 schiavi furono trasportati verso le Americhe, 25.000 rispettivamente verso Arabia, Persia, India e nelle isole Mascarene mentre 30.000 furono trattenuti negli insediamenti costieri come lavoratori<sup>26</sup>. Partendo da quest'ultimo dato, un punto al quanto trascurato quando si parla di traffico di schiavi furono le rotte interne<sup>27</sup> nelle regioni africane, la grande analisi delle rotte schiavistiche esterne portò, come afferma Grenouilleau, ad un "gigantesco buco nero" per ciò che concerne le informazioni<sup>28</sup>. Il commercio di schiavi dall'XIX sembrò cambiare radicalmente, dopo il 1850 si riscontra un aumento della tratta interna rispetto a quelle Orientali e Occidentali verso l'estero; complessivamente il traffico di schiavi interno va considerato globalmente e i dati forniti dallo storico Grenouilleau riscontrano 14 milioni di persone schiave trafficate all'interno del territorio africano. Negli anni delle tratte orientali ed atlantiche viene riscontrato comunque il fruire delle tratte interne allo scopo di fornire merce schiavistica nelle regioni in cui la maggior parte degli schiavi veniva trafficata all'estero; infatti, le vittime non erano commerciate dal punto in cui venivano catturate. Inoltre, un'ulteriore elemento favorevole alla crescita di questi traffici interni di schiavi furono i cambiamenti politici ed economici nelle società africane, maggiore era l'interesse dei negrieri di scambiare schiavi con merci utili per la crescita della loro potenza, maggiore era l'organizzazione e la crescita della tratta interna. Successivamente al 1850 in seguito alla diminuzione della tratta atlantica, il problema della reperibilità schiavistica si spostò dalle zone atlantiche verso l'Africa orientale e l'Etiopia. Lo sviluppo di piantagioni nelle coste dell'Africa orientale fu il fattore che spinse la crescita della richiesta interna di schiavi concentrandosi nelle economie locali e non più all'estero causa dell'abolizione della tratta atlantica. Automaticamente, a causa delle correnti abolizioniste, si svilupparono basi di produzione

---

<sup>26</sup> Paul E. Lovejoy, *Storia della schiavitù in Africa*, op.cit., pp. 234

<sup>27</sup> Con tratte interne si intende il traffico di schiavi all'interno del continente.

<sup>28</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 187

agricola all'interno del territorio africano divenendo via via sempre più profittevoli e convenienti a livello economico, l'approvvigionamento di forza lavoro provocò la nascita di nuove tratte interne, maggiormente nella Savana, per l'approvvigionamento di una maggiore mano d'opera<sup>29</sup>. Ma il fenomeno abolizionista, in questo contesto, deve essere meglio preso in considerazione: infatti, cercando di rendere lecite le merci trasportate nel commercio estero, gli europei offrirono un pretesto in più per l'aumento della tratta interna e della stessa pratica della schiavitù all'interno del continente africano; un esempio ci viene fornito dallo studioso Lovejoy<sup>30</sup>, non potendo più sostenere il commercio con il traffico di schiavi, aumentarono le materie d'esportazione, quali olio di palma, noccioli o prodotti agricoli, sollecitando un maggior numero di schiavi nelle produzioni locali e nel trasporto delle suddette merci verso i porti commerciali.

## **2. Il ruolo degli europei nella tratta atlantica. Da persecutori a risolutori.**

### ***2.1 L'arrivo degli europei nei territori africani***

Il primo sbarco da parte degli europei in territorio africano fu opera dei portoghesi nel XV secolo. La prima fase che consentì al Portogallo di intraprendere nuove scoperte marittime fu la conquista di Ceuta nel 1415, permise il primo contatto gli europei con il commercio carovaniero dell'oro attraverso il Sahara, ovvero il capolinea di alcune rotte della tratta commerciale transahariana. Successivamente la seconda tappa delle scoperte portoghesi si diresse nelle coste di Senegal e Sierra Leone tra il 1434 e il 1446, fu questo il periodo in cui nacque il primo traffico di schiavi dall'Africa verso gli insediamenti portoghesi europei. Si noti, tuttavia, che il principale obiettivo portoghese in terra africana fu quello di cercare materie favorevoli per i propri rapporti commerciali quali oro, argento e rame; l'Africa per gli europei fu sempre un punto strategico per i propri profitti commerciali, a maggior ragione dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, i mercanti portoghesi per resistere all'espansionismo mussulmano necessitavano di abbondanti risorse d'oro ricavabili solo dal commercio in territorio africano. Gli schiavi nella visione europea, almeno all'inizio di questi traffici, furono catturati per scopi servili ma maggiormente per dare prova, tornati in territorio europeo, di nuove conquiste, oppure per essere venduti ottenendo oro allo scopo di finanziare altre spedizioni nell'Africa

---

<sup>29</sup> Paul E. Lovejoy, *Storia della schiavitù in Africa*, op.cit., pp. 243.

<sup>30</sup> *Ibidem*, pp. 238-247.

occidentale<sup>31</sup>. Lançarote de Freitas fu il protagonista della prima spedizione attraverso il fiume Senegal, provocò il rapimento di 235 schiavi trasportati in Portogallo; al suo arrivo l'8 agosto del 1444 a Lagos. Nonostante gli obiettivi prettamente commerciali dei portoghesi, da questa prima spedizione Salvatore Bono afferma che nei territori europei gli schiavi neri arrivarono in numero sostenuto attraverso la tratta, il 1444 viene definito come l'evento iniziale di questa tratta europea, da non confondere con la tratta atlantica, esportando tra i 140-150 mila esseri umani fino al primo Cinquecento; in questo arco di tempo però la visione degli schiavi cambiò da semplice "trofeo di esplorazione" a potenziale "risorsa per la manodopera" in diversi ambiti, dalla sfera lavorativa a quella sessuale, aumentando il portamento della tratta e diventando una vera e propria rotta commerciale in grado di soddisfare le domande di schiavi per i possedimenti spagnoli e italiani<sup>32</sup>. Alla prima spedizione ne seguirono altre, tuttavia, inizialmente gli europei in Africa non trovarono subito una popolazione favorevole alle razzie, ai saccheggi e alla cattura di esseri umani; infatti, molti attacchi venivano sferrati nei loro confronti fino al momento in cui i portoghesi, dopo le svariate uccisioni dei propri avventurieri, non decisero di rendere il loro meccanismi commerciali più giusti consentendo lo sviluppo di tecniche funzionali che furono alla base del traffico di schiavi<sup>33</sup>; questo compito fu affidato a Diogo Gomes, inviato nei territori africani per assicurare ai governatori che non ci sarebbero state più razzie di schiavi e che sarebbero stati barattati in modo regolare con l'oro<sup>34</sup>. Nel primo periodo di esplorazioni i portoghesi comunque riuscirono ad estendere le tratte commerciali transahariane attraverso il mare garantendo che i profitti arrivassero direttamente nelle loro mani, solo successivamente, iniziarono ad avere contatti anche all'interno del commercio stesso africano. Gli scambi interni consentivano di ricevere oro grazie alla tratta degli schiavi trasportati da un luogo all'altro dei territori, spingendosi sempre più verso sud scambiavano merci con schiavi riportandoli nella Costa d'Oro ricevendo denaro in cambio. Tra il 1460 e 1480 le spedizioni continuarono lungo le coste dell'Africa occidentale e, data l'iniziale espansione dei mercati portoghesi le prime stazioni commerciali a Elmina (1482), Fernando Poo (1483) e Accra (1482), territori nella

---

<sup>31</sup> Thomas Hug, *The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870*, Weidenfeld & Nicolson, 2015, pp. 27

<sup>32</sup> Salvatore Bono, *Neri africani schiavi in Europa: dalla circumnavigazione dell'Africa alla proibizione della tratta (1444-1815)* in *Il Politico*, Rubbettino Editore, Maggio-Agosto 2013, Vol. 78, No. 2, pp. 207-208

<sup>33</sup> Lisa A. Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, op. cit., pp. 28

<sup>34</sup> Thomas Hug, *The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870*, op.cit., pp. 83

costa fra Camerun e Senegal<sup>35</sup>. L'area maggiormente utilizzata per l'acquisto di schiavi si situò presso il fiume Gambia nel 1456, in quegli anni questo traffico di schiavi fu garantito da parecchie Bolle papali insieme alla concessione della prerogativa di colonizzare le isole dell'Atlantico e la creazione di città al fine di diventare basi commerciali, come afferma Grenouilleau queste aumentarono il traffico di schiavi a São Tomé, nelle isole atlantiche e verso i territori portoghesi e non verso le Americhe, in quanto dovevano ancora essere scoperte. Il finanziatore di tutte queste scoperte fu il re Enrico grande precursore per gli sviluppi della tratta atlantica, chiamato per questo "il navigatore", alla sua morte i commerci e il traffico di schiavi continuarono, come le stesse spedizioni dovute all'interesse dei commercianti privati portoghesi. La ricercatrice Lindsay riporta il nome di un importante commerciante Fernão Gomes, il quale ricevette la concessione per l'esplorazione delle coste africane (ogni anno 300 miglia) in cambio dell'esclusiva commerciale nei territori da lui scoperti; grazie a questo vennero scoperte l'isola di São Tomé e Madera<sup>36</sup> proseguendo in direzione del Senegal, della Costa d'Oro e del Benin, Angola, Congo e Mozambico, tutti territori dal quale i portoghesi riuscirono a commerciare oro, ma furono soprattutto aree principali per l'approvvigionamento di schiavi nello sviluppo della tratta atlantica.

Anche nel territorio europeo la domanda di schiavi cominciò ad essere attiva, soprattutto in Spagna. Un esempio fornito dal libro che racconta la storia della tratta atlantica di Hug Thomas, riportando un esempio di un mercante portoghese, il quale nel 1462 ottenne il permesso di vendere schiavi a Siviglia; questo fatto, tuttavia, non fu approvato nel complesso dal territorio portoghese per paura di perdere il controllo nella forza lavoro degli schiavi impiegati soprattutto in quel periodo nelle piantagioni da zucchero nell'Algarve. Un altro esempio è peculiare nel meccanismo della tratta degli schiavi, il re di Spagna invitò un sovrano impiegato nel traffico di schiavi a cenare nella propria imbarcazione e successivamente fu catturato e portato in Spagna. Carlos de Valera fu un altro navigatore castigliano che sempre in quegli anni riuscì a trafficare dall'Africa 400 schiavi, portati successivamente nel territorio spagnolo; come queste, altre spedizioni alla fine del Quattrocento riuscirono a portare altri schiavi in Spagna, senza passare per il mercato portoghese. A seguire, queste diatribe tra i regni di Portogallo e Spagna furono risolte con un accordo, essenziale per lo sviluppo della tratta atlantica, nel quale venne

---

<sup>35</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 36

<sup>36</sup> Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, op.cit., pp. 30

riconosciuto al Portogallo il monopolio in Africa accettando il controllo portoghese in quei territori. Da questo momento a seguire le caravelle spagnole non avevano la possibilità di partire verso l’Africa se non con l’approvazione della corona portoghese, ciononostante il controllo delle Isole Canarie, un tratto costiero tra Aguer e Cape e Cape Bojador fu lasciato sotto il controllo castigliano per essere utilizzato a fini commerciali<sup>37</sup>.

Con la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo nel 1492 si pone la fine di questo periodo di scoperte portoghesi in Africa, la famosa forma a “triangolo” rappresentata dalla tratta atlantica fu al completo. Il presunto fatto iniziale di questo traffico nell’Atlantico dalle Americhe, secondo Hug, fu attuato dallo stesso Colombo quando mandò verso Siviglia il primo carico di schiavi da Santo Domingo<sup>38</sup>. Alla fine del Quattrocento quindi l’Africa e i principali porti utili della più grande tratta dei neri furono stabiliti dai Portoghesi e, in maniera minore, dagli Spagnoli, l’America, il Nuovo Mondo, fu scoperto e pronto per ricevere la forza lavoro procurata dalla tratta, queste furono le basi geografiche dello sviluppo della tratta atlantica di schiavi in cui gli europei non furono “risolutori” ma “oppressori”. Ricapitolando, perciò, l’intenzione da parte dei popoli europei di procurarsi la maggior parte degli schiavi dalle coste dell’Africa occidentale non fu, di fatto, una scelta attuata dagli stessi, ma ci furono vari meccanismi collegati; si nota che prima di tutto la loro volontà era quella di esportare materie di bisogno quali oro e metalli, solo con la crescita della domanda servile e con lo svilupparsi delle piantagioni agricole l’opzione maggiormente favorevole a livello economico era quella di esportare un abbondante numero di schiavi situati nelle coste africane, poiché in altre zone del mondo sarebbe stato maggiormente dispendioso. I popoli europei quindi in cambio dei loro manufatti da commerciare in territorio africano richiedevano, a lungo andare, dei materiali in vasta quantità utili ai loro profitti commerciali; l’oro e l’avorio come materie primarie furono accettate fino al momento in cui la produzione si limitò a determinate aree geografiche e ad una produzione pressoché scarsa. L’unico modo per risolvere questa discrepanza fu quindi scambiare gli schiavi come merci<sup>39</sup>, pratica come già detto in uso nei territori africani, la conseguenza fu lo sviluppò della tratta atlantica, la quale viene ancora ricordata come la più grande attività spregevole e tragica del traffico di esseri umani dell’età moderna.

---

<sup>37</sup> Thomas Hug, *The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870*, op.cit., pp. 95-97

<sup>38</sup> *Ibidem*, pp. 113

<sup>39</sup> Luis Angeles, *On the causes of the African Slave Trade*, in « *Kyklos* », vol. 66, 2013, pp. 1-26.

## ***2.2 La tratta atlantica: sviluppi e possibili finalità delle popolazioni europee.***

La tratta atlantica è riconosciuta come un più vasto commercio di esseri umani a livello internazionale tra l'inizio del XVI e la fine del secolo XIX. Si tratta di un traffico di persone che comprende uomini, donne e bambini trasportati attraverso l'oceano Atlantico allo scopo di raggiungere le Americhe, al tempo considerato un territorio ignoto dal popolo africano, a bordo delle così dette navi negriere in condizioni pessime e disumane dove gli esseri umani venivano trattati e considerati come merci allo stesso livello di quelle che potevano fruttare profitti come oro, stoffe o metalli. Le fonti usate per studiare questa tratta sono essenzialmente riassunte dagli storici attraverso inventari commerciali o registi d'imbarco dell'epoca; oggi, il modo migliore per ottenere informazioni e dati numerici a riguardo proviene dal "*Trans-Atlantic Slave Trade – Database*"<sup>40</sup> consultabile in internet. Lovejoy afferma che il trasporto di esseri umani iniziò ad incrementare nei primi secoli della tratta, quindi tra XV e XVI, riconosciuta come fenomeno maggiormente ampio a livello numerico rispetto alle altre esportazioni di schiavi, con un numero pari a 12,8 milioni di esseri umani trafficati. In linea generale, nella tratta atlantica, erano 192 i luoghi in cui venivano imbarcati gli schiavi complessivamente nel territorio africano; tuttavia, a detta di Lovejoy le zone d'imbarco principali erano prevalentemente cinque situate in Luanda (2.826.000 persone imbarcate), Cabinda, Benguela, la baia del Benin e la baia del Biafra<sup>41</sup>. L'acquisto di schiavi, nel periodo della tratta atlantica, derivava principalmente da un bisogno di manodopera nelle Americhe; la metodologia di acquisto era pressoché standardizzata, gli schiavi venivano barattati in base alle merci che gli europei commerciavano in territorio africano, i capi africani essenzialmente analizzavano la merce in base all'utilità, spesso erano stoffe, ornamenti, prodotti alcolici o armi, e successivamente stimavano quanto materiale dovesse essere scambiato per ogni schiavo. I luoghi nel quale avvenivano questi scambi erano, per questo, principalmente le fortezze europee situate nei territori dell'Africa occidentale principalmente in luoghi costieri come Guinea, Senegambia, Costa d'Oro, Costa degli schiavi, le baie del Benin e del Biafra, in quanto il desiderio dei popoli europei era quello avere delle stazioni commerciali nei vari punti strategici della tratta atlantica<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> <https://www.slavevoyages.org/voyage/database>

<sup>41</sup> Paul E. Lovejoy, *Storia della schiavitù in Africa*, op.cit., pp. 46-48

<sup>42</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 119

Siamo quindi agli inizi della costruzione del famoso «triangolo commerciale», il quale costituì la principale rotta della tratta atlantica e la principale modalità di funzionamento della stessa; c'è da porre in evidenza che il trasporto di schiavi però non fu solo lungo questa zona triangolare; infatti, la tratta dall'Africa al Brasile non passava per questo dato luogo. Il secondo meccanismo di tratta, una volta acquistato il carico schiavistico, verteva nel trasporto verso le Americhe, nelle quali erano già situati insediamenti europei: nelle isole portoghesi, spagnole e inglesi dei Caraibi in cui nelle piantagioni di canna da zucchero, nell'America settentrionale dove prevalentemente si situarono gli inglesi, nell'America meridionale di dominio spagnolo (Messico e Perù) nella quale gli schiavi venivano sfruttati in miniere e in zone agricole, nel Brasile portoghese e nelle Indie occidentali<sup>43</sup> sotto le popolazioni olandesi, francesi e inglesi con piantagioni di canna da zucchero<sup>44</sup>. Il fattore mortalità in questo tratto risulta alto in quanto, il crudele traffico di questi esseri umani avveniva in maniera brutale e del tutto disumana; la traversata principalmente aveva la durata di alcuni mesi, cibo e acqua scarseggiavano inevitabilmente, malnutrizione e scarso igiene furono fattori destabilizzanti per la vita degli schiavi a bordo delle navi negriere. La percentuale di mortalità nel periodo dell'intera tratta atlantica si riscontra tra l'11,9 % e il 13,25%, nella maggioranza delle varie tratte i dati riscontrano una percentuale tra il 10 e 20% di mortalità, tolti i casi eccezionali che comprendono il 40 o addirittura il 100%<sup>45</sup>. Una volta raggiunti i territori delle Americhe gli schiavi venivano o scambiati con altre merci o venduti ricevendo denaro, nella maggior parte dei casi venivano scambiati con prodotti delle piantagioni tropicali, le quali a loro volta venivano trasportate nei paesi europei e vendute, così il profitto si sarebbe rivelato maggiore.

Prima di descrivere brevemente le fasi della tratta atlantica, nella quale le popolazioni europee furono i carnefici di questo traffico di esseri umani, è plausibile porre in evidenza l'entrata nei commerci atlantici delle popolazioni dei paesi europei del nord, in quanto non furono solamente i territori iberici i protagonisti di questa traffico. Infatti, furono gli olandesi i primi che si opposero al monopolio del traffico negriero portoghese, nel 1619 a Jamestown, insediamento in territorio americano costruito dagli inglesi, questi

---

<sup>43</sup> Questi territori si espandevano dalla Florida al Venezuela, è un arcipelago situato fra oceano Atlantico, Mar dei Caraibi e Golfo del Messico, colonizzato prima da spagnoli e in seguito da olandesi, inglesi e francesi. [https://www.treccani.it/enciclopedia/indie-occidentali\\_%28Dizionario-di-Storia%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/indie-occidentali_%28Dizionario-di-Storia%29/).

<sup>44</sup> Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, op.cit., pp. 12

<sup>45</sup> Per maggiori informazioni sulla tratta consultare Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 138-140.

protagonisti erano pirati e si procurarono questi schiavi da un'imbarcazione portoghese impiegata nell'attraversamento dell'Atlantico. Gli olandesi ebbero una funzione essenziale per lo sviluppo della tratta atlantica, e fu la loro capacità di diffusione delle piantagioni da zucchero ad influenzare anche le colonie inglesi e francesi dei Caraibi. Fu prevalentemente a partire dal 1600 che, a discapito del monopolio del commercio di schiavi portoghese, gli olandesi iniziarono ad essere presenti nella tratta soprattutto nell'anno 1637 con la presa della fortezza portoghese di Elmina e successivamente quella in Angola, diventando la maggiore potenza per l'approvvigionamento di schiavi negli insediamenti spagnoli in territorio americano e creando la Compagnia delle Indie Occidentali. Francesi e inglesi, grazie alle imprese di conquista di alcuni territori dei Caraibi spagnoli, svilupparono in quegli insediamenti la coltivazione della canna da zucchero e tabacco, con l'assenza di manodopera si approvvigionarono di schiavi africani alimentando la tratta atlantica<sup>46</sup>. Prova della partecipazione delle varie popolazioni europee nella tratta Atlantica sono fornite anche da Thomas Hug; infatti, riporta i nomi delle principali compagnie fondate per il trasporto degli schiavi stabilendo il numero di schiavi da trafficare e i prezzi di vendita come la Compagnia Cacheu, Maranhão e Pernambuco fondate dai portoghesi; la Royal Adventurers, la Royal African Company e la South Sea Company<sup>47</sup>.

Per riproporre brevemente le fasi della tratta atlantica ho rielaborato il magnifico lavoro dello storico Grenouilleau<sup>48</sup>, il quale suddivide prevalentemente in tre fasi la tratta atlantica. La prima fase si situa tra il 1519 e gli ultimi anni del Seicento e il volume complessivo di esseri umani trafficati viene riportato con un numero totale di 1.009.400, questa prima fase della tratta atlantica si caratterizza per il minor numero di schiavi trasportati attraverso l'Atlantico attraverso il monopolio della tratta in mano a Spagna e Portogallo. Il minor volume di schiavi deriva anche dal fatto che ci troviamo in una fase di assestamento, dove si nota principalmente che le popolazioni europee nordoccidentali presenziavano in un numero molto minore e che le potenze europee erano implicate in guerre, in conquiste e stipule di trattati alla base dello sviluppo essenziale della tratta atlantica nella fase successiva. La seconda fase (1676-1800), appunto come ho accennato pocanzi, denota uno spostamento di esseri umani dall'Africa alle colonie americane caratterizzato da un numero maggiore rispetto alla prima e alla terza, ovvero di 6.606.000

---

<sup>46</sup> Paul E. Lovejoy, *Storia della schiavitù in Africa*, op.cit., pp. 46-53

<sup>47</sup> Thomas Hug, *The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870*, op.cit., pp. 375

<sup>48</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 164-187

schiavi, questo sviluppo fu dovuto principalmente all'entrata delle popolazioni europee nordoccidentali (principalmente Provincie Unite, Francia ed Inghilterra) nel commercio negriero e nello sviluppo di piantagioni nelle terre dell'America; nonostante questo comunque i portoghesi rimasero i più grandi trafficanti di schiavi fino al 1730. L'Inghilterra rimaneva dominante in questa fase e le sue navi alla metà del Settecento trasportarono verso i propri insediamenti americani circa 200.000 schiavi<sup>49</sup>. Lo sviluppo di questa fase della tratta fu dovuto allo sviluppo di un regolamento commerciale favorevole in base ad una concezione di libero mercato. La terza fase, possiamo affermare quella finale, si sviluppa tra il 1801 e il 1867 e vede un abbassamento netto nell'esportazione di schiavi verso le Americhe con un numero pari a 3.447.000. Grenouilleau evidenzia una tendenza in calo, soprattutto a causa della proibizione della tratta da parte dei paesi occidentali; in base a questo la terza fase rispecchia un traffico prevalentemente illegale di schiavi, che non sancisce quindi la fine della tratta, ma una sorta di adattamento al periodo abolizionista in arrivo, inoltre, l'offerta di schiavi in africa era ancora molto alta per cui il modo migliore per gli europei sarebbe stato raggiungerla e non eliminarla, in quanto il commercio illegale consentiva di ricavare un guadagno soddisfacente in ogni caso.

Ai fini della mia ricerca ritengo opportuno, dopo aver brevemente descritto la tratta atlantica, analizzare il ruolo degli europei e la loro visione rispetto a quest'ultima, successivamente mutata agli albori dell'abolizionismo. Se è vero che gli africani furono impiegati per buona parte delle loro funzioni nella tratta atlantica procurando e commerciando schiavi, è anche vero che i maggiori carnefici nel trafficare questi ultimi furono le popolazioni europee. Quali furono, perciò, le motivazioni e le cause di questo traffico di schiavi per le popolazioni europee? Dall'analisi comparata effettuata nei testi già citati in precedenza, essenzialmente ho riscontrato tre principali motivazioni, economica, politica e razziale. Come già spiegato sopra è noto che la schiavitù nei popoli europei, come in altri, era già conosciuta e non interpretata come un'azione indegna; altrettanto importante puntualizzare il fatto che in assenza di una rivoluzione nelle capacità marittime europee, questo capitolo della tratta atlantica non si sarebbe mai visto nella storia. Il fattore economico implica sicuramente la scoperta delle Americhe, secondo le popolazioni europee erano commerci molto profittevoli, per cui l'intenzione di sviluppo era inerente alla loro ideologia, provocando l'inesorabile un aumento del

---

<sup>49</sup> Thomas Hug, *The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870*, op.cit., pp. 341

bisogno di manodopera; sinteticamente, gli schiavi africani nella visione europea erano principalmente uno strumento ai fini del commercio, riuscirono a ricavare talmente tanti beni materiali da poter arricchirsi sfruttando la vita degli schiavi, non tenendo in considerazione il valore di essere umano. Porre la nascita delle colonie americane come causa della tratta atlantica sarebbe errato, in quanto ne fu solo una conseguenza dettata da molti meccanismi, la diversificazione delle varie produzioni, come piantagioni di zucchero o estrazioni di metalli, furono i precursori di un maggior numero di forza lavoro sia per aumentare il livello di persone sia per aumentare la produzione. Un esempio ci viene fornito dalla storica Lindsay, la quale trattando questo argomento pone un esempio riguardo ai coloni spagnoli: la loro idea fu quella di procurarsi manodopera africana sia per il loro aspetto fisico, molto più prestante a livello di sforzo fisico, sia per il fatto di poter assumere un maggiore controllo su di loro<sup>50</sup>. Prevalentemente, quindi, l'idea degli europei nello sfruttamento africano approda nella sfera della pura praticità. Anche l'ideologia razzista giocò il suo ruolo importante nell'avvio della tratta; infatti, sebbene il razzismo non fosse come lo intendiamo noi oggi, era bastato sulla diversità della lingua, della conformazione fisica, della cultura e addirittura della religione. Per le popolazioni europee questo fu un meccanismo di giustificazione alle atrocità in atto, considerando gli africani automaticamente come popolazione inferiore<sup>51</sup>. Questo senso di superiorità degli europei rispetto alle popolazioni africane sicuramente deriva dall'aumento della loro influenza in questo territorio, il razzismo è probabile che abbia solo influenzato questa sensazione, in ogni caso ricordiamo che il loro commercio era essenziale per l'Africa, le stoffe e i prodotti importati erano quasi un bisogno necessario; perciò, la loro sensazione di superiorità è probabile che fosse dovuta anche a questo. L'ultima motivazione auspicabile al pensiero della tratta è quella politica, c'è da puntualizzare che tutto il guadagno proveniente dal "triangolo commerciale" della tratta doveva rispondere in primis ai bisogni e al volere della Corona; questi interessi, ci spiega Grenouilleau erano principalmente di matrice geopolitica collegata con il futuro colonialismo. Spagnoli e portoghesi arrivarono per primi a stanziare le loro basi in territori sconosciuti, ed è per questo che i territori nordoccidentali europei si resero conto di avere un'ampia possibilità di perdere materiali come oro e argento, per questo iniziarono a sottrarre loro territori e di dare valore a territori sconosciuti come quelli americani<sup>52</sup>. Perciò, il fatto di conquistare

---

<sup>50</sup> Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, op.cit., pp. 44

<sup>51</sup> Angeles, *On the causes of the African Slave Trade*, op.cit., pp.1-26

<sup>52</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 51

territori in cui le produzioni agricole e minerarie erano già attive fu strettamente collegato all'approvvigionamenti sempre costante di schiavi proveniente dalla tratta attraverso l'oceano Atlantico, maggiori erano i numeri di schiavi importati, maggiori divenivano i prodotti esportati nuovamente in Europa e venduti permettendo un maggiore profitto e, di conseguenza, una maggiore potenza politico-economica. Tutto quello che gli europei fecero, dalla ricerca dell'oro e dei materiali alla vera e propria tratta, e le produzioni nelle Americhe si basavano su un progetto pressoché di stampo capitalista; i profitti ricavati dal mercato triangolare riuscirono in Inghilterra, ad esempio, a supportare una parte della rivoluzione industriale<sup>53</sup>. Per concludere, dalle mie analisi, rimane un punto di discussione aperto per ciò che concerne il ruolo che ha avuto la tratta, quelle elencate sono le motivazioni più plausibili ricavate dal lavoro di molti storici nel corso degli anni, tuttavia, le discussioni rimangono aperte al futuro vedendo la complessità dei meccanismi riguardo alla tratta atlantica e ai presumibili scopi delle popolazioni europee.

### ***2.3 il movimento abolizionista: nascita e sviluppi all'interno delle popolazioni europee.***

È interessante, per ciò che sarà il mio lavoro di ricerca, sapere che essenzialmente le origini risolutorie al problema della tratta di schiavi e, solo successivamente, alla lenta abolizione della schiavitù, siano state attuate prevalentemente dalle popolazioni europee, in particolare Danimarca, Inghilterra e Francia. Il movimento abolizionista, come lo conosciamo nella storia, si sviluppò intorno al XVIII secolo dalle stesse potenze capaci di mettere in atto il più conosciuto e studiato traffico di esseri umani a livello internazionale nell'età moderna, la tratta atlantica. In questo arco di periodo nacquero, perciò degli ideali contrari a quelli attuati negli stessi anni, da carnefici passarono ad essere risolutori di un fenomeno creato da loro stessi. Prima di concentrarci sugli eventi essenziali in territorio europeo a riguardo del movimento abolizionista è importante spiegare le motivazioni di questo cambio di ideali. Il dibattito storiografico è ricco di molte sfaccettature a riguardo, cioè che segue sono delle possibili motivazioni rielaborate dalle fonti analizzate. È fondamentale, seguendo il ragionamento dello storico Grenouilleau porre in evidenza il fatto che “abolizionismo” e “abolizione” furono dei termini utilizzati in ambito della tratta atlantica e della schiavitù nei territori delle Americhe<sup>54</sup>. Lindsay e Grenouilleau fondano le loro motivazioni in due capi saldi

---

<sup>53</sup> Ibidem, pp. 333

<sup>54</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 218

importanti, religione e illuminismo; queste sfere di ragionamento ebbero un effetto destabilizzante per quanto riguarda il cambio di ideologia riguardo alla tratta e alla sua legittimità. La cristianità ebbe una doppia valenza nell'ideale europeo della tratta e della schiavitù, in quanto le appoggiò nel momento in cui il bisogno di manodopera fu alto, consentendo l'utilizzo della schiavitù nera, in quanto non cristiana e, perciò, sottoponibile a schiavitù; tuttavia, alla nascita del pensiero abolizionista venne usata come espediente promulgando "l'eguaglianza degli uomini davanti a Dio"<sup>55</sup>. L'accentuarsi e il radicarsi di questo movimento abolizionista, tuttavia, si mosse a favore dell'era dei Lumi; l'analisi ricavata dalla spiegazione di ambedue gli autori menzionati precedentemente rivela che quest'epoca poneva in risalto la ragione come unica risorsa umana nella realizzazione di azioni ritenute opportune ponendo l'accento nella libertà in sé, nell'eguaglianza di fronte alla legge, nella fratellanza e nelle libertà individuali. Agli albori del movimento abolizionista erano due i gruppi che, anche se in modi differenti, concepivano ideali anti-schiavistici e anti-tratta: gradualismo, nel quale le azioni di eliminazione della tratta e della schiavitù dovevano seguire un corso graduale e immediatismo, nel quale subito spiccarono gli abolizionisti più convinti procedendo alla proibizione della tratta e della schiavitù in modo immediato<sup>56</sup>. Nonostante si possa affermare che idee anti-tratta e anti-schiavistiche siano esistite già in precedenza, all'epoca dell'apogeo della tratta atlantica furono lasciate da parte.

Come primo elemento di analisi procederò con l'Inghilterra, non fu di certo la prima Corona europea a riconoscersi come immediatamente efficace nell'eliminazione della tratta e della schiavitù; tuttavia, viene riconosciuta la sua capacità di diffusione delle idee abolizioniste a livello europeo e nelle Americhe, capaci per l'appunto di plasmare gli ideali delle altre aree europee. Il problema della nascita di questo ideale nei territori inglesi viene tutt'ora analizzato e dibattuto nella storiografia attuale, il punto su cui rimane una certa sicurezza è che non esista una motivazione univoca a spiegarne l'origine, ma un insieme di ideali sociali, economici, morali e politici che presi singolarmente non potrebbero portare ad una risposta concreta. Lisa Lindsay, nella sua opera, ricorda Eric Williams, il quale elaborò la prima teoria della nascita dell'ideale abolizionista improntata nella sfera economica, quella capitalistica; l'idea generale di Williams era quella di porre la tratta come principale risorsa capitalistica inglese, fino ad arrivare al XVIII, momento

---

<sup>55</sup> Ibidem, pp. 212

<sup>56</sup> Ibidem, pp. 220-221

in cui non iniziò il suo declino<sup>57</sup>. In effetti, come affermato anche in precedenza, in questo periodo è constatato che il sistema triangolare della tratta, sempre riguardo l'Inghilterra, si trovò nel suo periodo maggiormente fiorente. In risposta a questa tesi, Grenouilleau afferma che una probabile motivazione potrebbe essere quella dell'ideologia del lavoro libero, nata con il capitalismo e molto in voga in quegli anni, oppure come movimento per la difesa del capitalismo nascente nella maniera in cui denunciando la schiavitù si potesse distogliere il pensiero verso le cause capitalistiche, come sfruttamento del lavoro o introduzione di macchinari specializzati<sup>58</sup>. Non mi soffermerò molto sul campo religioso, in quanto molto simile a quello descritto in precedenza, furono i cristiani evangelici protagonisti di questo cambio di pensiero in atto in Inghilterra, considerando lo schiavismo e la tratta come qualcosa di moralmente ingiusto, non voluto da Dio e la privazione dell'eguaglianza di ogni essere umano di fronte al culto della religione. Il fattore, a mio parere, più trainante fu quello della morale all'interno della società, perché appunto, come sostenuto sia da Lindsay che Grenouilleau, l'opinione pubblica fu il motore d'azione dell'abolizionismo sia per quanto riguarda il consenso sociale, sia per quanto riguarda le attività politiche. Più nello specifico, furono tutti gli agganci agli ideali descritti in precedenza che consentirono alla società di mobilitarsi in seno all'abolizionismo e, di conseguenza, la matrice politica non poteva restare da parte senza appoggiare gli ideali sociali. Con la rivoluzione industriale la popolazione si introdusse in un meccanismo di lavoro libero e salariato, capendo che la tratta e lo schiavismo non fossero necessari per la ricchezza dei loro territori; l'illuminismo e la religione cristiano-evangelica portarono la società ad una concezione di libertà ed eguaglianza aumentando l'idea di opporsi a schiavitù e tratta ed è proprio per questo motivo che si consideravano parte di un sentimento di libertà rappresentato dalla propria nazione<sup>59</sup>. L'opinione pubblica, in effetti, servì anche come agente di diffusione di ideali abolizionisti attraverso caffè, riviste o pamphlet, incontri di massa all'interno di associazioni o chiese, raccontando le terribili vicissitudini della tratta, procurandone un'ulteriore diffusione sociale all'interno di ogni livello della società britannica; a prova di questo Hug afferma che, oltretutto, anche la stampa fu una matrice fondamentale dell'ampliamento della circolazione delle idee, la libertà di espressione nei paesi anglosassoni fu il motivo

---

<sup>57</sup> Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, op.cit., pp. 163

<sup>58</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp. 239-241

<sup>59</sup> Giustificazioni riscontrate in: Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, pp. 246-7; Paul E. Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, op.cit., pp. 165-6

attraverso il quale l'abolizionismo prosperò per primo in questi territori<sup>60</sup>. Le prime associazioni antischiavistiche inglesi sorsero già alla fine del 1700 grazie ai quaccheri situati sia in Pennsylvania che nel territorio della corona inglese: rispetto alla prima fu creata la "Società della Pennsylvania per la promozione dell'abolizione della schiavitù"; mentre in Inghilterra fu creata la stessa associazione, la quale unendosi con altre istituì la "Società per l'abolizione della tratta di schiavi", da qui iniziò la sensibilizzazione abolizionista da parte dei membri verso la società stessa. La grande svolta avvenne nel momento in cui il parlamento subentrò in maniera efficace in supporto ai decreti stipulati dai movimenti abolizionistici, in particolare dopo che la Francia cercò di rimettere in atto la tratta di schiavi e la schiavitù nei territori di Haiti<sup>61</sup>. Nel 1811 il commercio e trasporto di schiavi venne definito reato, precedentemente nel 1807 la maggioranza all'interno della camera dei Comuni e dei Lord votò per l'abolizione della tratta. Da questo momento in poi, ed è qui che si vede la grande grandezza abolizionista inglese, si lottò per l'abolizione a livello internazionale in quanto l'idea era quella che le altre nazioni continuassero con la tratta schiavistica attraverso l'Atlantico. Lo sforzo britannico fu attuato anche a livello concreto, non solo diplomatico, in quanto furono attuate perlustrazioni marittime lungo le coste atlantiche sia nelle coste africane che in quelle delle colonie americane allo scopo di intercettare qualsiasi tipo di tratta illegale. Maggiormente turbolenta fu la questione francese, l'influenza abolizionista era presente in Francia già dal XVIII, tuttavia l'abolizione della tratta e della schiavitù non fu promulgata fino a dopo il 1814. L'interesse francese per l'abolizione della tratta e della schiavitù principalmente, a differenza di quello inglese, non dipendeva da ragioni di matrice cattolica, ma puramente illuministe. Ricordiamo che in Francia a quell'epoca si parlava di diritti naturali e dell'uomo, di contratto sociale in cui gli individui ritenevano opportuno associarsi. Nonostante questi elementi a lungo andare siano risultati contraddittori, seguendo il ragionamento di Grenouilleau, sono nel 1770 la causa abolizionista prese piede grazie al rinnovamento degli ideali illuministi, a causa delle grosse contraddizioni tra principi filosofici e tratta, di conseguenza i principi sanciti dai diritti naturali sarebbero dovuti prevalere di fronte alla ricchezza portata dalla tratta atlantica. Nel 1788 venne fondata la società degli amici dei neri a Parigi con il compito di promulgare i discorsi inglesi sull'abolizionismo; tuttavia, non si rivelò abbastanza influente all'interno dell'opinione

---

<sup>60</sup> Thomas Hug, *The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870*, op.cit., pp. 606

<sup>61</sup> Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, op.cit., pp. 156

pubblica, a differenza di quella inglese. La diversità tra Francia ed Inghilterra fu proprio questa, la mancanza di risonanza a livello sociale; sempre seguendo Grenouilleau, con la Rivoluzione Francese l'abolizionismo iniziò a prendere piede attraverso il maggior interesse nel commercio degli schiavi; tuttavia, quando l'idea di fermare la tratta fu votata all'interno dell'Assemblea generale non ebbe successo. La Rivoluzione Francese mise in campo altri problemi a livello politico e quindi, l'argomento tratta fu abbandonato o, meglio, utilizzato per le dispute politiche a livello interno<sup>62</sup>. La Danimarca fu l'unico stato-nazione europeo che si differenziò da Francia ed Inghilterra in quanto l'abolizione della tratta avvenne in modo radicale, senza contraddizioni e senza incertezza. Nel 1792 promulgò l'abolizione della tratta, seguendo anche le vicende inglesi, le motivazioni non furono né morali, né religiose, forse economiche in quanto non procurava un grande afflusso di ricchezza e le perdite a livello umano si constatavano alte<sup>63</sup>. Il motivo per il quale, nonostante sia il primo territorio a livello europeo ad adottare decreti abolizionisti, a non essere considerato come la Gran Bretagna risiede, a mio parere, nel suo metodo d'azione: infatti si nota come, a livello interno, non vengano riscontrati movimenti sociali impegnati nella diffusione di questi ideali verso la popolazione; e in aggiunta, l'abolizionismo danese non fu influente per quanto riguarda l'internazionale, all'opposto fu esso influenzato dai movimenti anglosassoni.

La tratta, in qualsiasi caso, non smise di esistere attraverso circuiti illegali per molto tempo dopo la proibizione vera e propria di questo abominio tra il 1826 e 1830; serviva tempo, ma egualmente servivano misure di repressione, controllo non della stessa tratta ma del sistema schiavistico in sé. Questo sistema di schiavi non scomparso con l'abolizionismo in quanto, soprattutto a livello coloniale era ancora molto proficuo per la produzione di materie prime da poter commerciare. La difficoltà nell'eliminare questa schiavitù e il traffico stesso si rispecchia anche ai giorni nostri, dove ora si parla di "nuova schiavitù" e si parla di tratta di esseri umani. È constatato che l'evoluzione dalla politica abolizionista europea contro la tratta atlantica di schiavi e quella attuale contro il moderno traffico di esseri umani sia chiara, infatti, la tratta atlantica potrebbe essere uno dei motivi dello sviluppo del concetto di diritti umani universali, ora le leggi, la legislazione fanno il suo corso maggiormente rispetto all'abolizionismo trattato in precedenza.; forse, tuttavia, anche nella nostra contemporaneità l'Europa potrebbe essere la prima a cambiare

---

<sup>62</sup> Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi*, op.cit., pp.230-232

<sup>63</sup> Ibidem, pp. 222

il corso degli eventi, probabilmente senza permettere che queste schiavitù e questi traffici si insedino così velocemente nel territorio, trasportando esseri umani come merci proprio come all'epoca della tratta negriera, la storia dovrebbe essere utilizzata come strumento da cui imparare, come strumento da cui partire per riuscire a fermare chi sta dietro questa problematica, le politiche di contrasto dovrebbero lavorare sulla prevenzione al problema e non solo sulla risoluzione, dovrebbero, forse, attuare delle leggi talmente repressive in modo da bloccare definitivamente la tratta di esseri umani.

### **3. il problema della tratta di esseri umani nell'Unione Europea.**

#### **3.1 tra immigrazione e globalizzazione.**

È impossibile, al giorno d'oggi, cercare di intraprendere un discorso verso l'origine di questo crimine contro i diritti umani. Il mio caso-studio esposto in precedenza rende possibile affermare che il commercio di esseri umani comunque non fu un fenomeno solo scoperto al giorno d'oggi ma, al contrario, è una problematica radicata nella storia. Se le origini non ci sono per cui note, dato l'intersecarsi di eventi storici nel commercio di persone ci sono noti però due elementi fondamentali causa della crescita e della presenza ogni giorno sempre maggiore della tratta di esseri umani: immigrazione e globalizzazione.

È doveroso affermare prima di tutto, come accennato nell'introduzione, che solo alla fine degli anni 90 ed inizio anni 2000, grazie al Protocollo di Palermo, la tratta di esseri umani (*trafficking*) ebbe una prima contestualizzazione rispetto alla nozione di traffico di esseri umani o, meglio immigrazione clandestina (*smuggling*). La presa di posizione nei rispettivi significati fu in un primo momento dovuta dal bisogno di distinguerli in base alle diversità di illeciti commessi, in quanto la prima commetteva reato verso l'essere umano mentre la seconda verso lo Stato. In sintesi, quindi la distinzione veniva effettuata allo scopo di riconoscere e punire le due differenti situazioni che, automaticamente, si collegavano ad attività proficue di tipo criminale con scopi e competenze differenti<sup>64</sup>: lo *smuggling* si attua con lo scopo di ricevere denaro attraverso l'infiltrazione illegale di migranti in un dato stato; mentre il *trafficking*, si basa sull'entrata illegale della vittima ma si amplia in uno spazio più variegato in seno allo sfruttamento dello stesso essere

---

<sup>64</sup> P. Degani, C. Donadel, *Movimenti migratori e nuove vulnerabilità. Scenari di politiche pubbliche*, CLEUP, Padova, 2011, pp.35. On-Line: <https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/quaedernon21.pdf> (Ultimo accesso: 27/03/2022)

umano nel lavoro forzato, nel favoreggiamento della prostituzione o nella vendita di organi, agisce perciò nella sfera dei crimini contro l'essere umano. Il concetto di immigrazione al giorno d'oggi è un concetto molto complesso, risulta quasi impossibile attualmente distinguere immigrazioni di origine volontaria e forzata partendo da ragioni inerenti a situazioni economiche e/o umanitarie vulnerabili; l'assoggettamento del migrante ad una situazione sociale precaria lo porta ad essere identificato come soggetto debole, perseguibile e persuasibile di inganno, motivo per il quale la tratta di esseri umani si inserisce in questo contesto. Il fenomeno del *trafficking* non è un fenomeno a sé ma può essere interconnesso con il discorso migratorio, soprattutto sulla piano illegale. Se pensiamo all'immigrazione come un fenomeno che vede lo spostamento di uno o più esseri umani verso un altro stato, dall'altra parte della medaglia si posiziona il governo dello stesso stato che detiene la funzione di controllo delle frontiere, accoglimento e concessione della cittadinanza. La connessione essenzialmente evidente tra tratta e immigrazione illegale risiede nei metodi di eludere l'entrata legale dei migranti all'interno di un dato territorio; successivamente alla crisi migratoria affrontata dall'Europa intorno al 2015, le stringenti politiche migratorie europee hanno fatto sì che il flusso di immigrazione clandestina aumentasse insieme a quello di tratta, cercando sempre metodi più complessi per aggirare l'intensità delle politiche migratorie<sup>65</sup>. Perciò, invece di affrontare le problematiche legate alla migrazione, molti governi hanno preferito attuare delle politiche migratorie restrittive, riducendo la possibilità di attuare un flusso di migrazioni legali, lasciando ai trafficanti la possibilità usufruire di flussi illeciti. Ne deriva che, più l'immigrazione è lasciata libera e regolare, meno si notano queste attività illegali di trafficanti, appunto per questo più le regole si fanno restrittive maggiore è la possibilità di riscontrare attività criminali pronte a aggirare le leggi e trarne profitto. La tratta di esseri umani può comprendere la nozione di "contrabbando" in quanto, nella maggior parte delle esportazioni di vittime da paesi non Ue, utilizza le stesse rotte, lo stesso *modus operandi* di contraffazione di documenti d'identità e, talvolta, le stesse modalità organizzative dei trafficanti di migranti<sup>66</sup>; per questo l'immigrazione può solo essere un fattore di crescita in relazione tratta di esseri umani. A volte, infatti, l'interconnessione velata delle problematiche esposte si concentra nella possibilità delle

---

<sup>65</sup> R. Väyrynen, *Illegal Immigration, Human Trafficking and Organized Crime*, in Borjas, G.J., Crisp, J, Poverty, International Migration and Asylum, Studies in Development Economics and Policy, 2005. On-Line: [https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230522534\\_7](https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230522534_7) (Ultimo accesso:27/03/2022)

<sup>66</sup> Ibidem

persone, che accettano di essere trasportate per vie illegali, di essere sfruttate lungo la rotta di transito e dopo l'arrivo, sia sessualmente che lavorativamente, in quanto impossibilitati a saldare il prezzo del viaggio o ritenute vulnerabili. In sintesi, perciò, date le caratteristiche differenti di questi due traffici di esseri umani, al giorno d'oggi, con l'aumento della richiesta d'immigrazione clandestina, con l'intensificarsi delle rotte illegali e con l'aumento dei meccanismi più sofisticati, si rivela pressoché difficile distinguere il fenomeno della tratta di esseri umani e il fenomeno del traffico illecito di migranti. Collegandomi a questo, per concludere il mio ragionamento riguardo all'intersezione fra migrazione e tratta di esseri umani, vengono riscontrate anche motivazioni accumulanti nei fattori "push" and "pull"<sup>67</sup>: spesso un individuo, o un gruppo di individui è spinto a migrare dal proprio paese d'origine a causa di precarietà nel lavoro o nelle condizioni di vita, a causa di crisi economiche, guerre o disastri ambientali causando aumenti nel costo della vita o disoccupazioni catastrofiche. Automaticamente sono i fattori "pull", di attrazione, date le situazioni già precarie, fungono da maggior interesse per il migrante soprattutto a livello economico con maggiori possibilità lavorative e stipendiali, maggiore benessere di vita e di sanità. È sicuramente la disuguaglianza nella ricchezza, tra paese d'origine e paese di destinazione, che spinge l'essere umano a migrare, come abbiamo già detto però la possibilità di essere soggetto involontario di sfruttamento attraverso la tratta di esseri umani è un fenomeno sempre più in aumento soprattutto a livello delle rotte migratorie, legali o illegali che siano.

Il secondo elemento causa della crescita e dello stesso sviluppo della tratta di esseri umani è la globalizzazione. Anche se ad oggi risulta ancora difficile dare una concreta definizione di globalizzazione, non rilevante per il mio lavoro, a livello generico possiamo dire che sia il raggruppamento di molti eventi dati dalla crescita sociale, economica e culturale intersecatasi tra vari territori mondiali<sup>68</sup>. Per ciò che concerne la tratta di esseri umani la sfera economica sviluppatasi con la globalizzazione è la causa maggiore, l'interconnessione tra le varie parti del mondo è data anche da internet, come vedremo altra causa dello sviluppo della tratta e in particolare dell'incapacità di risalire alle società criminali implicate in questo fenomeno, terzo, ma non meno importante, è forse il punto finale dei due meccanismi elencati, quindi l'incertezza e l'incapacità nel

---

<sup>67</sup> Con fattori "push and pull" si intendono rispettivamente i meccanismi di spinta ed attrazione, ovvero le motivazioni che spingono ed attraggono gli individui a migrare in paesi con condizioni di vita migliori.

<sup>68</sup> Per una definizione completa: <https://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione>

controllo da parte delle istituzioni statali e internazionali in seno alla tratta di esseri umani. A livello economico, è constatato, che la globalizzazione ha avuto un forte impatto nell'espansione del commercio e delle finanze mettendo in rilievo l'importanza del *business* attraverso l'internazionalizzazione di investimenti, ricchezze e capitali grazie all'espandersi della tecnologia favorendo il contatto e la vendita interconnessa a livello mondiale. La globalizzazione spesso viene interpretata come la garante di un mondo omogeneo, piatto, in cui i confini vengono sempre più scomparendo; tuttavia, questo fenomeno non si muove in ogni direzione con la stessa velocità di processi, anzi creano fratture molto profonde e divergenti. È nella sfera economica che una di queste divergenze viene a coincidere con lo sviluppo della tratta di esseri umani: il divario povertà-ricchezza è, forse, uno dei motori d'azione in cui si innesta questo crimine contro l'umanità, le popolazioni con una povertà maggiore sono da una parte spinte a raggiungere i paesi più ricchi per possibilità di vita migliori, maggiori posti di lavoro essenziali per esigenze umane possono essere un'attrattiva per molte vittime, ed è qui che la criminalità organizzata interviene per ingaggiare soggetti in situazioni precarie sfruttando la loro vulnerabilità<sup>69</sup>. Väyrynen nel suo articolo ci spiega come la criminalità organizzata sia interconnessa con l'economia globale illecita e che, essenzialmente, la tratta di esseri umani funge da elemento fondamentale per il loro profitto operando esternamente alla legge, dando vita ad un commercio internazionale, se pur illegale<sup>70</sup>; allo stesso modo anche Salt conferma la tratta come un'impresa che cerca ricchezza, appunto per questo le reti di tali trafficanti sono comparate a delle imprese nelle quali l'essenziale è rendere l'essere umano una merce ai fini di trarre profitto<sup>71</sup>. Analogamente ai mercati globalizzati anche la tratta di esseri umani, essendo comparata ad un'impresa, si basa essenzialmente nell'analisi della domanda-offerta inerente al bisogno di vittime da sfruttare: richieste da parte di lavoratori, consumatori o enti coinvolti nel mercato della prostituzione, ma allo stesso tempo imprese per lo sfruttamento lavorativo o da soggetti coinvolti nel funzionamento della tratta<sup>72</sup>. Come in un'economia globalizzata legale la

---

<sup>69</sup> Davide Recanati, "Siamo davvero liberi?" *effetti socio-giuridici della globalizzazione sul traffico di persone e sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo* in «I volti della giustizia», Società e diritti-rivista telematica, Università di Milano, V. 5 N. 9, 4 aprile 2020, pp. 40. On-Line: <https://riviste.unimi.it/index.php/SED/article/view/13270> (Ultimo accesso: 27/03/2022)

<sup>70</sup> R. Väyrynen, *Illegal Immigration, Human Trafficking and Organized Crime*, op. cit.

<sup>71</sup> J. Salt, *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*, in «International Migration», 38: 31-56, 2000, pp. 35. On-Line: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2435.00114> (Ultimo accesso: 27/03/2022)

<sup>72</sup> Davide Recanati, "Siamo davvero liberi?" *effetti socio-giuridici della globalizzazione sul traffico di persone e sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo*, op.cit., pp. 39

criminalità organizzata valuterà costi e benefici di tale azione, tenendo conto dei profitti che dovranno essere più alti di qualsiasi altra operazione di tipo legale. In questo contesto, se pur molto simile, vediamo come la differenza fra tratta di esseri umani e il caso-studio esposto inerente alla tratta di schiavi sia molto differente: con l'era della globalizzazione è il *business* a fare la differenza, ad oggi non c'è nessun tipo di bisogno per giustificare la tratta, a differenza di quella transatlantica puntando il dito sull'elemento razziale. Precedentemente gli schiavi erano sinonimo di ricchezza, rappresentavano la capacità delle nazioni europee di avere il monopolio delle ricchezze nelle Americhe, nella tratta contemporanea invece le vittime vengono eliminate non appena cessano di essere elementi proficui, non vengono trafficate per dimostrare la potenza e la ricchezza della criminalità organizzata. Altro fattore importante nell'era globalizzata per la tratta è la tecnologia, permettendo di raggiungere una situazione di connettività nella quale i territori, gli eventi e i fatti sono interrelati a livello mondiale. La criminalità organizzata, i trafficanti stessi, i reclutatori, hanno ricevuto un particolare aiuto soprattutto dallo sviluppo del web: i social media e apposite pagine internet sono utilizzati come un business dei trafficanti per l'identificazione e il reclutamento di esseri umani tramite l'inganno pubblicando offerte di lavoro false, costruendo pagine web fasulle; allo stesso tempo i trafficanti sono stati capaci di usare Internet come nuova forma di sfruttamento attraverso webcam e streaming in diretta riducendo il trasporto delle vittime<sup>73</sup>. Per questo, grazie ad internet la tratta a fini di sfruttamento sessuale ha avuto un maggior incentivo aumentando i luoghi virtuali dove gli esseri umani vengono catalogati come merce in base alle loro caratteristiche corporative e ai servizi disposti a fornire<sup>74</sup>. La tecnologia ha permesso una maggiore coordinazione delle reti criminali, dall'organizzazione al trasferimento di persone, soldi e profitti, allo scambio di informazioni. L'era di internet, come vedremo nei capitoli successivi, si è rivelata un problema nel riconoscimento e nell'intercettazioni di queste reti criminali impiegate nella tratta, Recanati nel suo saggio spiega, appunto, che oltre ad essere favorevole per i venditori, il web risulta favorevole anche ai compratori traendo vantaggio dalla possibilità di scegliere la propria merce

---

<sup>73</sup> UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, United Nations publication, gennaio 2021, pp. 119-120. On-Line: <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html> (Ultimo accesso 27/03/2022)

<sup>74</sup> Cécile Quéval, *A comparative report Czech Republic, France, Ireland and Italy*, TRIPS Project, 2018. On-line: [https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/trips-project-publishes-toolbox-and-report-integration-trafficked-refugees\\_en#:~:text=TRIPS%20is%20a%20%2Dyear,the%20EU%20and%20national%20level](https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/trips-project-publishes-toolbox-and-report-integration-trafficked-refugees_en#:~:text=TRIPS%20is%20a%20%2Dyear,the%20EU%20and%20national%20level). (Ultimo accesso:27/03/2022)

visualizzando tramite immagine ed acquistarla nello stesso momento; secondo, la possibilità di rimanere nell'anonimato è molto alta e favorevole in queste attività illegali, impossibilitando il proprio tracciamento e la reperibilità dei messaggi e dei pagamenti attuati attraverso il web<sup>75</sup>. In sintesi, la tecnologia globale ha reso meno complesso il lavoro della tratta, aumentando l'impatto dei trafficanti a livello internazionale, sfruttato questo strumento per rendersi meno visibile abbassando la possibilità di essere rintracciati dalla giustizia.

### ***3.2 La tratta di esseri umani: la prospettiva dell'Unione Europea.***

Secondo l'Unione Europea la tratta di esseri umani si caratterizza come un fenomeno molto spinoso, composto da una varietà di organizzazioni criminali, le quali operano in modi differenti su una varietà di vittime sottoposte a sfruttamento; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta la definisce come una violazione contro la dignità umana e contro la qualità della vita minacciando i diritti umani fondamentali<sup>76</sup>. Come abbiamo detto precedentemente, anche secondo l'UE il Protocollo di Palermo sottoscritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite nel 2000 è l'elemento che permette una definizione di tratta approvata a livello internazionale. Come spiegato in uno studio dell'EPRS, il servizio ricerca del Parlamento Europeo, sono tre gli elementi presenti nel momento in cui il reato viene riconosciuto come tratta di persone: lo scopo dell'operazione, cioè lo sfruttamento di persone a fini di lucro; i procedimenti utilizzati, quali inganno, potere, coercizione e le varie mansioni adottate dai trafficanti quali reclutamento, il tipo di viaggio, la maniera in cui vengono accolte le vittime<sup>77</sup>. Come si vedrà, questi elementi vengono attuati in maniere molto differenti, soprattutto dal livello di vulnerabilità della vittima, dalla posizione in cui si trova in un determinato territorio e dalla mansione ritenuta più adatta al tipo di persona reclutata. Il fenomeno della tratta è in estrema crescita all'interno dell'Unione Europea nonostante le politiche adottate volte all'eradicazione del problema, però è noto come l'UE sia uno tra i maggiori territori di

---

<sup>75</sup> Davide Recanati, *"Siamo davvero liberi?" effetti socio-giuridici della globalizzazione sul traffico di persone e sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo*", op.cit., pp. 42

<sup>76</sup> Parlamento Europeo, Servizio di ricerca del Parlamento Europeo, Alina Ileana Dinu, *Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues*, Think Tank del Parlamento Europeo, 2020, pp. 1. On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_STU\(2020\)654176](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)654176) (Ultimo accesso: 27/03/2022)

<sup>77</sup> Piotr Bąkowski, *The problem of human trafficking in the European Union*, servizio ricerca del Parlamento Europeo, 2014, pp. 2

arrivo; infatti, il 45% delle vittime registrate in UE risulta non cittadino di uno stato membro<sup>78</sup>. Le motivazioni per questo alto tasso di arrivi sono sicuramente rappresentate dal fattore economico e dalla stabilità politica di questo territorio, molte vittime vengono reclutate per questo motivo, come abbiamo già visto, la speranza di avere una vita migliore e di riuscire ad entrare in modo illegale nell'Unione Europea a causa delle restrizioni del fenomeno migratorio, sono elementi che aumentano la capienza della tratta all'interno dell'area europea. Sempre seguendo la visione dello studio dell'EPRS, si nota che non sono solo i fattori “push” e “pull” ad aumentare il volume della tratta, ma è la stessa Unione Europea che fornisce gli strumenti per l'accrescimento del fenomeno, due fattori importanti sono la richiesta di servizi sessuali e sicuramente lo sfruttamento di forza-lavoro sottopagata e alterata sotto la sfera dell'illegalità ai fini di tratte maggiori profitti<sup>79</sup>. Oltre a questo, l'UE si caratterizza anche per creare, involontariamente, delle situazioni che facilitano la tratta di persone: se, come si è affermato, questa problematica è molto più ampia e profittevole nel momento in cui le restrizioni alle migrazioni si fanno più limitative, è anche vero che le attività criminali tendono a spostarsi in luoghi dove alcune normative sono maggiormente tolleranti rispetto alle azioni illecite che devono essere compiute. Più nello specifico, i dati esposti da Europol forniscono alcuni esempi di legislazioni maggiormente permissive con un presunti difetti nella sfera legislativa, esse permettono lo sviluppo di attività criminali per vie legali evitando l'esposizione al rischio, due esempi sono la prostituzione legale e la richiesta europea di mano d'opera straniera causando l'aumento di sfruttamento umano e di profitti per i trafficanti tentando di operare in stati membri dell'Unione che abbiamo normative più permissive rispetto ad altri<sup>80</sup>. Per quanto riguarda le rotte e i flussi inerenti allo spostamento di esseri umani all'interno della tratta di persone, è importante affermare che in linea generale le informazioni sono abbastanza conosciute; tuttavia, il volume di questa problematica è talmente grande e talmente sfumato che i dati rischiano di non essere completi e precisi. Il report dell'UNODC inerente alla tratta funge da strumento migliore per l'analisi di queste rotte a livello europeo insieme alla raccolta dati fornita dalla stessa Commissione Europea: la maggior parte delle vittime riconosciute a livello europeo vengono riscontrate nei territori degli stati membri occidentali (65%) e meridionali (50%), le vittime possono

---

<sup>78</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 23

<sup>79</sup> Piotr Bąkowski, *The problem of human trafficking in the European Union*, op.cit., pp. 2

<sup>80</sup> Europol, *Situation Report. Trafficking in human beings in the EU*, Europol public information, febbraio 2016, pp.12. On-Line: <https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/trafficking-in-human-beings-in-eu> (Ultimo accesso:28/03/2022).

provenire da due flussi differenti, il primo è interno e il secondo è esterno. Per quanto riguarda il primo, maggiormente sfruttato dai trafficanti, gli spostamenti delle vittime avvengono dagli stati membri europei orientali, fulcro appunto di questa tratta a livello regionale. Per quanto riguarda i flussi esterni, invece, l'Unione Europea funge da paese di destinazione per i territori di Africa, Asia e Sud America, l'Africa detiene un ricco flusso di vittime femminili verso l'Europa soprattutto dovuto alla Nigeria e dalla mafia nigeriana, rimangono territori di importante approvvigionamento di vittime anche Sudan e Magreb. Nonostante questi dati, è impossibile fornire informazioni precise a riguardo soprattutto perché, come abbiamo visto, i trafficanti di esseri umani utilizzano sempre di più le rotte migratorie illegali per l'approvvigionamento di vittime<sup>81</sup>.

La seconda relazione dei progressi nella lotta alla tratta di esseri umani sancita dalla Commissione Europea (2020) dedica largo spazio alla criminalità organizzata, dalle mie ricerche questo tipo di organizzazioni sono protagoniste nel fenomeno della tratta. Nella stipula del rapporto, infatti, viene affermato che all'interno dell'UE le strategie criminali e le modalità criminali sono essenzialmente un punto cruciale per le politiche anti-tratta, la crescita nell'esperienza e nella competenza professionale di queste organizzazioni porta ad un crescente aumento delle vittime e ad una difficoltà nel tracciamento di questi crimini da parte delle forze impiegate per contrastare questa problematica<sup>82</sup>. La specializzazione e le competenze sempre maggiori subentrano a livello economico, nella valutazione della domanda-offerta, nella presa di coscienza di nuove strategie di marketing, nella crescita dell'uso di internet e, soprattutto, nel valutare le attività che meglio rendono favorevole l'accumulazione di ricchezza. I gruppi criminali essenzialmente sono riconosciuti dai dati europei in due modi differenti, i primi sono caratterizzati da organizzazioni pressoché limitate dove la tratta di esseri umani è radicata a livello locale; il secondo gruppo constatato è quello considerato più pericoloso, la caratteristica base è quella di riuscire a sviluppare l'intero meccanismo di tratta senza l'aiuto di persone terze in territori diversi, dal reclutamento, passando per il viaggio e per l'attività di sfruttamento delle vittime, al ricavo del profitto. Il meccanismo di

---

<sup>81</sup> Informazioni elaborate da: UNDOC, *Global Report on trafficking in person, pubblicazioni delle nazioni unite*, 2020, pp. 136-38 e Piotr Bąkowski, *The problem of human trafficking in the European Union*, op.cit.

<sup>82</sup> Commissione Europea, *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Bruxelles, 20.10.2020. COM (2020) 661 final. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0661&from=EN>

reclutamento delle vittime adoperato da parte di queste organizzazioni criminali avviene prevalentemente nel territorio di provenienza delle stesse, è noto come la capacità di comprensione sia fondamentale nell'adescamento di queste persone grazie alla maggiore comprensione linguistica, lo step successivo è quello di trasporto in un paese successivo al fine dello sfruttamento; tuttavia il reclutamento delle vittime avviene anche in territori stranieri, ma qua persiste la necessità di un rapporto con cellule criminali operanti territorio in cui si trovano. Il perfezionamento di cui si parlava precedentemente fornisce strumenti sempre nuovi per far sì che, una volta intercettate, queste attività si possano spostare illegalmente e anonimamente in altri territori maggiormente proficui. Allo stesso tempo è noto all'Unione Europea che le attività criminali, attraverso le loro cellule, siano sempre più insediate in aziende e attività nella sfera legale quali centri massaggi, attività notturne in club, alberghi, agenzie implicate in varie attività, caffè, allo scopo di reclutare tramite contratto legale le loro vittime e solo successivamente trasportare in un altro territorio per sfruttarle, per di più queste attività sono un mezzo vantaggioso per aggirare le proprie attività illecite<sup>83</sup>. Seguendo gli studi di Europol, le reti criminali maggiormente funzionanti in territorio europeo sono diverse, quali cinesi, bulgare, ceche, ungheresi, nigeriane, rumene e slovacche. La criminalità organizzata cinese si caratterizza per la sua struttura complessa, formata da cellule che lavorano individualmente svolgendo incarichi differenti, molto famose per la capacità di falsificare documenti, per frode e per immigrazione illegale. Le mafie nigeriane invece possiedono un traffico importante all'interno dell'Unione Europea per ciò che concerne lo sfruttamento sessuale; quasi simile sono le reti di etnia Rom, le quali anche a livello familiare, sfruttano donne e bambini prevalentemente a sfondo sessuale e lavorativo<sup>84</sup>. I dati forniti dagli studi della Commissione Europea ci rendono l'idea di quanto affermato in precedenza: nel periodo analizzato, 2017-2018, sostanzialmente la cittadinanza delle vittime di tratta proveniva da Romania (2194), Ungheria (1170), Francia (1041), Paesi bassi (510) e Bulgaria (507); mentre per le vittime provenienti da territori fuori dall'Unione Europea provenivano da Nigeria (3112), Albania (1814), Vietnam (1535), Cina (1064) e Sudan (603)<sup>85</sup>.

Altri due elementi da analizzare, ai fini di contestualizzare il mio elaborato, riguardano le vittime e le forme di sfruttamento adottate dalle organizzazioni criminali. I soggetti

---

<sup>83</sup> Commissione Europea, *Strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025*, Bruxelles, 2021, pp. 10. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52021DC0171> (Ultimo Accesso: 28/03/2022)

<sup>84</sup> Europol, *Situation Report. Trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 15-18

<sup>85</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 23 e 28

impiegati nella tratta di esseri umani sono persone vulnerabili, cioè condizione nella quale una persona non ha una scelta alternativa se non quella di dover cedere all'abuso; le vittime in questione possono essere donne, uomini, bambini che subiscono abusi di diritti umani nel momento in cui vengono adottate azioni come reclutamento, trasporto, abuso di potere, violenza, coercizione, rapimento, sfruttamento a fini di lucro. Nella direttiva anti-tratta 2011/36/UE, oltre alle informazioni precedenti, vengono fornite anche le prime indicazioni riguardo agli sfruttamenti possibili quali prostituzione, lavoro forzato, attività analoghe alla schiavitù e contrabbando di organi<sup>86</sup>; in sostanza le persone una volta reclutate vengono sfruttate in base allo scopo voluto dal proprio trafficante. Le vittime, classificate in base al sesso, nella maggior parte dei dati forniti dagli stati membri risultano donne soprattutto in Francia, Italia, Paesi Bassi, Germania e Romania, nel complesso 72% donne e ragazze, mentre per quanto riguarda ragazzi e uomini risulta una percentuale del 23% ;

Sempre ricordando che gli ultimi dati disponibili a livello europeo si riferiscono agli anni 2017-2018, per quanto riguarda i bambini la percentuale di vittime intercettate all'interno dei territori UE è circa del 22%<sup>87</sup>. Per ciò che concerne le principali forme di sfruttamento, secondo le mie analisi, l'Unione Europea ritiene, in tutte e tre le relazioni redatte dalla Commissione Europea (2016, 2018, 2020), che quello sessuale sia il fenomeno maggiormente diffuso nei suoi territori, infatti, circa il 60% è soggetto a questo abuso ed il 90% è caratterizzato da sesso femminile<sup>88</sup>. Il meccanismo operante per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale avviene attraverso persuasione, inganno o rapimento attuato verso persone in una situazione vulnerabile, perché le possibilità lavorative e di una migliore condizione economica diventano per le vittime delle situazioni potenzialmente proficue. Esistono essenzialmente due modi di operazione: il primo riguarda il reclutamento all'interno della propria città d'origine appartenente all'Unione Europea e lo spostamento per lo sfruttamento in un'altra area dello stesso territorio, senza la necessità di permesso di soggiorno o richiesta di asilo (tratta interna). Europol conferma che i flussi interni all'UE prevalentemente provengono dall'est e sono diretti

---

<sup>86</sup> DIRETTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Art. 2, 5 aprile 2011. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32011L0036> (Ultimo Accesso:28/03/2022)

<sup>87</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp.18-20

<sup>88</sup> Commissione Europea, *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani*, op.cit., pp. 4

verso ovest, appunto perché nei territori europei orientali le vittime vengono sfruttate nel posto oppure mandare verso l'Europa occidentale verso Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna, questo dovuto oltretutto, come ad esempio in Austria, alle politiche non restrittive riguardo alla prostituzione<sup>89</sup>. Seguendo sempre Europol, nel secondo caso, nel momento in cui le vittime vengono reclutate in un paese che non è all'interno dell'UE come Nigeria, Cina, Vietnam, vengono adottati metodi illegali per l'entrata nel paese come documentazioni false, biglietti aerei comprati dai trafficanti e la costrizione da parte di questi ultimi di richiedere permesso di soggiorno o asilo, in modo da consentire lo spostamento libero all'interno dello spazio Schengen permettendo di raggiungere un maggior numero di luoghi scelti per l'attività di sfruttamento. Ma le aspettative non rispecchiano la realtà per le vittime di tratta, nel momento in cui si raggiunge il luogo preposto inizia una vita di prostituzione in condizioni degradanti e ricavando profitti per le attività criminali. Le minacce psicologiche, familiari, l'abuso di potere, strumenti di tracciamento tecnologici e la violenza verso le persone sfruttate sono strumenti fondamentali per i trafficanti fomentando paura di scappare e, allo stesso tempo, soggezione da parte delle vittime. Lo sfruttamento prevalentemente avviene in ambienti legali come night, alberghi, centri massaggio o addirittura appartamenti adibiti per questa tipologia di abuso, lo scopo essenzialmente è quello di limitare il rischio di controlli dalle forze dell'ordine. I trafficanti oltretutto possono decidere di spostare in luoghi diversi le vittime con una modalità costante, evitando contatti con clienti, servizi sociali o enti per la sicurezza pubblica<sup>90</sup>. Lo sfruttamento lavorativo ai fini della tratta di esseri umani all'interno dell'Unione Europea riscontra il 15% di vittime totali e il 68% di sesso maschile; tuttavia, è in aumento anche il lavoro minorile come afferma la relazione della Commissione Europea del 2020<sup>91</sup>. Le vittime in questo sfruttamento raggiungono condizioni disumane e in più, subiscono maggiore violenza da parte dei trafficanti per evitare richieste di aiuto e denunce ai corpi di polizia; le violenze psicologiche sono presenti, comunque, attraverso la minaccia da parte dei trafficanti di denunciare le vittime come migranti irregolari<sup>92</sup>. Come riferito in precedenza, a favorire le attività di tratta inserite nel lavoro forzato sono

---

<sup>89</sup> Europol, *Situation Report. Trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 21

<sup>90</sup> Ibidem, pp. 22-23

<sup>91</sup> Commissione Europea, *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani*, op.cit., pp. 5

<sup>92</sup> Centro Europeo contro il traffico di migranti, *6° report annuale 2022*, Centro pubblicazioni dell'Unione Europea, Luxembourg, 2022, pp. 21

anche favorite dalla richiesta di manodopera a basso costo da parte di alcuni paesi dell'UE. Il *modus operandi* per il reclutamento è simile a quello precedente, pare che molte vittime vengano ingannate con promesse di un lavoro proficuo attraverso giornali, agenzie di collocamento nel proprio territorio, annunci all'interno di pagine web o social media, partendo volontariamente dal loro paese d'origine e per questo senza bisogno di documenti falsi, ma una volta arrivati a destinazione il trafficante dirige e organizza il loro sfruttamento. Le mansioni principali che l'UE ha rilevato per questo tipo di sfruttamento sono agricole stagionali, lavori alberghieri di pulizie, servizi di assistenza, lavoro domestico, nei settori di produzione tessili e di abbigliamento; in tutte questi tipi di mansioni lo sfruttamento del lavoro avviene tramite un livello di paga molto basso, corrispondente ad un livello di ore lavorative stremanti, in aggiunta condizioni di salute ed alimentazione precarie. Nel caso invece ci fossero vittime reclutate al di fuori del paese dell'Unione Europea, saranno i trafficanti a fornire contratti di lavoro falsi per passare la frontiera e documenti d'identità illegali; tuttavia, una volta arrivati a destinazione i documenti vengono eliminati e inizia il loro calvario, molte vittime di sfruttamento lavorativo straniero spesso non sanno quali sono le normative europee riguardo al diritto del lavoro, perciò i trafficanti sono maggiormente liberi di sfruttarli senza che queste vittime straniere se ne rendano conto. Che siano originari di uno stato membro UE o che siano stranieri, oltre a lavoro forzato e condizioni di salute estreme, le vittime sono obbligate da una parte a saldare i loro debiti di viaggio tassati già nelle loro retribuzioni salariali minime, costringendoli ad indebitarsi e ad essere maggiormente dipendenti dai loro trafficanti; oltre a questo, sono costretti a svolgere ulteriori mansioni illegali come documenti o materiale contraffatto, sono sfruttati in attività economiche illecite, sono usati il loro nomi e i loro conti come copertura per le attività illegali di trafficanti come ricevere prestiti, stipulare contratti a loro nome o favorire le loro attività di riciclaggio in società i quali proprietari sono le stesse vittime (questo tipo di sfruttamento è ai fini di beneficio di frode)<sup>93</sup>. Secondo le ultime statistiche disponibili, i cittadini europei maggiormente vittime della tratta a fini di sfruttamento lavorativo provengono da Polonia (97%), Lettonia (62%), Cipro (50%), Portogallo (62%) e Lituania (45%); mentre i maggiori paesi non membri dell'Unione Europea conosciuti per il reclutamento di vittime lavorative sono Sudan (88%), l'Eritrea (54%), l'India (53%) e Bangladesh e Pakistan

---

<sup>93</sup> Europol, *Situation Report. Trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 25-26

(rispettivamente 46 e 39%)<sup>94</sup>. In queste due situazioni descritte, i minori non vengono di certo risparmiati, la tratta di minorenni è un crimine che già nella prima relazione della Commissione Europea datata 2016, inerente agli sviluppi della tratta, veniva rilevata in costante crescita; infatti, tra 2013 e 2014 almeno 2375<sup>95</sup> bambini risultavano trafficati nelle statistiche e all'interno della stessa Unione Europea, gli ultimi dati affermano che il 33% delle vittime minorenni riscontra cittadinanza europea, mentre il 10% non è individuato come cittadino europeo<sup>96</sup>. A volte per le vittime minorenni di tratta non necessitano di essere ingannate, rapite o adescate, le informazioni dell'Unione Europea e delle varie ricerche nel campo specificano la presenza di clan europei che sfruttano i loro stessi figli e i bambini della loro comunità per compiere azioni illegali quali rubare, borseggiare, spacciare o lavorare come domestici in altre famiglie. Per riuscire a procurarsi più minorenni vengono bersagliate anche le famiglie in condizioni precarie, nelle quali i trafficanti offrono aiuti accumulando debiti che dovranno essere ripagati con l'allontanamento dei loro figli dalla famiglia. Analogamente le forme di adescamento da parte dei trafficanti verso queste vittime, nel caso ci siano, risultano più semplici: nelle vittime minorenni che raggiungono l'UE da paesi terzi le condizioni di vulnerabilità sono maggiori dovute al non accompagnamento, la crisi migratoria ha aumentato il lavoro dei trafficanti ingannando e rapendo bambini soli, senza genitori, addirittura all'interno di centri di accoglienza. Altro meccanismo di reclutamento, è utilizzato grazie alla diffusione sempre più specializzata di internet da parte dei trafficanti, i minorenni vengono trovati e adescati tramite il web a causa delle informazioni che loro stessi condividono in vari social, informazioni utili per capire la situazione, le problematiche e le strategie da utilizzare per il reclutamento forzato. La crescita del mondo globalizzato ha, di conseguenza, consentito la capacità delle reti criminali di evolversi anche nei vari tipi di sfruttamento presenti nella tratta di esseri umani a livello europeo. Sia il report di Europol che le informazioni analizzate all'interno dell'ultima relazione della Commissione Europea parlano di "altre forme di sfruttamento", le quali si intrecciano fortemente con la sfera dell'economia illecita e con le prerogative per i permessi di soggiorno legali. Nell'ambito economico la criminalità forzata è una forma di

---

<sup>94</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 27-28

<sup>95</sup> Commissione Europea, *Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Bruxelles, 19 maggio 2016, pp. 8. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0267> (Ultimo Accesso:28/03/2022)

<sup>96</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 31

sfruttamento presente all'interno dell'UE, è tuttavia caratterizzata da molte sfaccettature e in questo contesto il reclutamento tramite inganno è maggiore grazie alla vulnerabilità di persone tossicodipendenti, con problemi fisici come handicap o psicologici come instabilità mentale o emarginazione dalla comunità in cui vivono; tuttavia, è presente la consapevolezza di cedere esseri umani ai trafficanti principalmente da famiglie in difficoltà, vendendo i propri figli di età inferiore ai 18 anni. Le attività svolte in questo sfruttamento sono totalmente illecite e, per la maggior parte, restano inerenti ad altre forme di sfruttamento come, ad esempio, il controllo delle altre persone sfruttate, l'obbligo di favorire il reclutamento di altre vittime. All'interno dello sfruttamento per criminalità forzata si inseriscono anche la produzione e la vendita di sostanze stupefacenti, il traffico di organi, il commercio di bambini attraverso le adozioni illecite e lo sfruttamento di donne ai fini della maternità surrogata. Altra forma di sfruttamento è l'accattonaggio forzato, il meccanismo di reclutamento rimane analogo al precedente, ma il numero maggiore di vittime è minorenni; l'attività prevalente è quella di elemosinare denaro per le reti criminali, ma lo stretto collegamento con la criminalità illecita è alto nel momento in cui le stesse vittime svolgono attività di borseggio e furto sia a persone che all'interno di negozi. I due fenomeni prevalentemente sono soggetti alle tratte interne, i principali nelle ricerche a livello europeo rimangono Paesi Bassi, Polonia, Bulgaria. Uno dei problemi principali che segnala Europol è lo scarso riconoscimento da parte delle forze dell'ordine a causa della fluidità di movimento delle vittime all'interno dei territori UE, una volta rintracciate comunque le vittime vengono accusate per attività criminali illegali violando la Direttiva Anti-Tratta che vieta condanne contro le vittime, costringendo sempre di più queste ultime a non denunciare questi tipi di sfruttamento. La tratta di persone al fine di sfruttamento umano per matrimoni forzati è invece connessa con l'immigrazione e la crisi migratoria per due ragioni fondamentali: la prima è quella di rendere più semplice l'entrata in un paese attraverso l'immigrazione clandestina e far ricevere un permesso di soggiorno non contraffatto al migrante entrato irregolarmente in un determinato stato. Tipicamente le vittime sono donne e minorenni, a volte connesse con lo stesso favoreggiamento della prostituzione illegale; infatti, le vittime per matrimoni fittizi provengono analogamente dall'est e sono costrette ad unirsi con migranti dall'Asia, dal Pakistan e dall'India. Le modalità di reclutamento attraversano due binari differenti, le vittime nel primo caso possono essere reclutate con l'inganno sia per quanto riguarda le donne sia per quanto riguarda l'uomo; tuttavia, nel secondo caso questo tipo di sfruttamento può essere accordato da parte di tutte e due le vittime o da

solo una delle due, mettendosi in contatto con delle cellule criminali che forniscono i servizi per l'attuazione del matrimonio. Spesso e volentieri entrambi, successivamente al matrimonio, possono diventare vittime di sfruttamento sia in ambito lavorativo, sessuale o criminale<sup>97</sup>. In sintesi, perciò, la prospettiva europea riguardo alla tratta di esseri umani viene presentata dalle varie analisi e dai vari studi come un fenomeno gradualmente in espansione, come una situazione sempre più specializzata e ricca di sfaccettature interconnesse in vari ambiti della criminalità organizzata sia nella sfera economico-finanziaria, sia in quella dell'immigrazione illegale. La trasparenza delle cellule criminali, grazie a svariati metodi specifici e tecniche volte a far prevalere una situazione di anonimato, rende progressivamente difficile l'efficacia di concrete misure inerenti al contrasto e al riconoscimento delle vittime di tratta. In ogni caso, sembra opportuno fornire alcuni dati riguardo alle persone intercettate per questo crimine contro l'umanità: nel complesso 11 788 sono state segnalate in tutti i territori dell'Unione Europea per aver commesso crimini di tratta, gli Stati Membri nel quale sono stati trovati il maggior numero di questi criminali restano Italia, Francia, Romania e Spagna, mentre i paesi nei quali si sono riscontrati numeri più alti nei procedimenti penali contro queste vittime sono Francia, Belgio, Romania, Bulgaria e Austria<sup>98</sup>.

La lotta dell'Unione Europea contro la tratta di esseri umani è prevalentemente concentrata sulla comunione di piani politici, giuridici e sociali globali, cioè si denota che combattere la tratta a livello europeo è una sfida attuata su diversi piani; non si tratta solo di porre nelle mani della giustizia le organizzazioni criminali, per mettere fine alla problematica l'UE si concentra su altri meccanismi come la tutela, il riconoscimento e gli aiuti congiunti alle vittime, pone in rilievo l'importanza della sensibilizzazione a livello sociale e nei corpi di giustizia riguardo al problema della tratta, si concentra nell'analisi e richiede studi congiunti a livello nazionale verso questa problematica, ricerca sempre nuove dinamiche emergenti come quella riguardante il web e il COVID-19 cercando di contrastarle ed, oltretutto, cerca sempre di attuarsi anche a livello internazionale, fornendo informazioni e cooperando nell'aiuto a paesi terzi.

I protagonisti principali contro la lotta dell'UE alla tratta sono prima di tutto i suoi organi, quali Commissione Europea, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione Europea

---

<sup>97</sup> Informazioni fornite da: Europol, *Situation Report. Trafficking in human beings in the EU*, op.cit. e Commissione Europea, *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani*, op.cit.

<sup>98</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 36-38

e, anche se istituzione internazionale a sé il Consiglio d'Europa a cui i 27 membri dell'UE partecipano. Importanti per la nostra ricerca sono anche i progetti e le agenzie dell'UE che si impiegano nella lotta per l'eradicazione della tratta sia a livello europeo, sia livello globale. Come vedremo, la lotta alla tratta si basa su vari elementi importanti quali: prima di tutto il quadro giuridico politico, seguita dalle tre pubblicazioni riguardo ai progressi redatta dalla Commissione Europea del 2016, 2018 e 2020 e dalle strategie UE impiegate per migliorare e per incrementare l'efficacia della lotta alla tratta. Altro pilastro importante è il Coordinatore Anti-Tratta (Diane Schmitt dal 1° luglio 2021), istituito nel 2009 esso detiene il compito di rendere più efficace l'organizzazione coordinata tra istituzioni europee, agenzie europee, attori internazionali e stati membri con il fine di rendere più produttive le strategie adottate contro la tratta di esseri umani. Anche il ruolo delle agenzie europee è fondamentale nel progresso al contrasto di questa problematica, in data 13 giugno 2018 le dieci<sup>99</sup> agenzie si sono impegnate nella firma di un'operazione che comprendesse la cooperazione contro la lotta alla tratta impiegandosi in programmi coerenti e coordinati a livello europeo e globale, il nome è "rete di coordinamento dei punti di contatto delle agenzie dell'UE". Gli Stati Membri, rispettando la direttiva anti-tratta hanno l'obbligo di collaborare ed informare riguardo ai progressi e ai dati rilevanti della tratta a livello nazionale, la "rete dell'Unione Europea dei relatori nazionali o dei meccanismi equivalenti sulla tratta degli esseri umani" (NREM) è un elemento fondamentale. Elabora valutazioni congiunte riguardo alle tendenze della tratta e, successivamente, riporta i progressi svolti lavorando e scambiandosi informazioni con le agenzie europee e il coordinatore anti-tratta riuscendo a migliorare sempre di più le proposte e le strategie a livello nazionale e dell'Unione Europea. Anche a livello delle società civili appartenenti ad ogni stato membro la partecipazione è richiesta dalla direttiva 2011/36/EU, dopo la strategia contro la tratta 2012-2016, nel 2013 è stata formata la "piattaforma della società civile dell'UE" con il compito di monitorare i progressi, sensibilizzare la società in seno alla problematica e cercare nuove iniziative politiche per l'eradicazione della tratta; al fine di migliorare lo scambio di dati strategici, l'anno successivo questa piattaforma fu spostata on-line (e-Platform). Anche il programma multidisciplinare europeo EMPACT funge da strumento utile contro le minacce criminali comprendendo una serie di nozioni utili per la sicurezza europea, tra

---

<sup>99</sup> Le dieci agenzie sono: EASO, Europol, eu-LISA, OEDT, Eurojust, EIGE, Frontex, FRA, CEPOL ed Eurofound.

cui l'obiettivo di scovare ed eliminare quelle reti criminali che si occupano della tratta di esseri umani.

Si denota che l'Unione Europea detiene progetti molto complessi e specializzati per riuscire a combattere la tratta di esseri umani. Questo primo capitolo del lavoro funge da contesto per ciò che esamineremo nei capitoli successivi. È stato utile partire dal caso-studio della tratta atlantica per capire il modo in cui gli europei, da popolazioni implicate nel traffico di esseri umani, passassero a potenziali fruitori del movimento abolizionista. Al giorno d'oggi la situazione non è cambiata, è diventata solo molto più complessa, nell'UE troviamo sia cittadini trafficanti che cittadini abusati, troviamo cellule criminali radicate nei territori e troviamo politiche di contrasto volte a scardinare la tratta. Tutto questo pone in me una domanda fondamentale, riusciranno mai le politiche di contrasto europee a scardinare l'aberrante crimine contro l'umanità connesso alla tratta di esseri umani?

## **CAPITOLO 2**

### **POLITICHE DI CONTRASTO, SICUREZZA E PREVENZIONE ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA.**

In questo capitolo, come già riferito, verranno analizzati i principali documenti legislativi, le strategie e direttive concernenti il contrasto, la sicurezza e la prevenzione alla tratta di esseri umani promulgate dall'Unione Europea; i vari atti e documenti esposti in questo capitolo non verranno analizzati tutti interamente, verranno esposti unicamente articoli e le tematiche inerenti al contrasto e alla prevenzione della tratta di esseri umani. Saranno evidenziati i progressi ed i cambiamenti nell'implementazione delle varie strategie politiche, e in ultima istanza verranno esposte le principali problematiche aperte che causano difficoltà nell'eradicazione del problema della tratta. Per questa prima indagine verrà posta in causa principalmente la criminalità organizzata e i vari soggetti esposti ad illecito e le principali azioni di contrasto affiliate ad essi, in quanto principale obiettivo da eliminare per l'efficacia nel contrasto. Ai fini di permettere una maggiore comprensione del capitolo occorre specificare che un quadro giuridico e politico efficace diviene fondamentale nel raggiungimento di tale scopo: la legislazione è uno degli strumenti maggiormente efficaci per la repressione della tratta nella maniera in cui fissa sanzioni e meccanismi per colpire la criminalità organizzata; a livello di strategie

politiche resta efficace promuovere la cooperazione degli stati membri e a livello internazionale attraverso la condivisione di informazioni e dati statistici rilevanti per l'eliminazione della tratta di esseri umani.

## **1. Quadro giuridico e politico per il contrasto alla tratta di esseri umani**

### ***1.1 l'Azione comune del 24 febbraio 1997 per la lotta alla tratta di esseri umani e lo sfruttamento dei bambini (97/154/GAI) e la Decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani***

Partendo con ordine, l'Azione comune del 24 febbraio 1997 (97/154/GAI) entrò in vigore il 4 marzo 1997, cessò la sua validità nel 2004 e fu redatta dal Consiglio dell'Unione Europea. Dalle analisi effettuate riguardo a questo piano d'azione, si denota che fu uno dei primi documenti inerenti alla lotta alla tratta di esseri umani.

L'atto si basa, appunto, nelle normative del Trattato sull'Unione Europea (92/C191/01) in riferimento all'articolo K.1 punti 3 e 7 e K.3 paragrafo 2.b: nel primo punto, in sintesi, viene sancito l'interesse comune degli stati membri riguardo la politica d'asilo e la cooperazione giudiziaria in materia penale con il fine di perseguire in modo efficace gli obiettivi proposti dall'Unione Europea; mentre il secondo articolo afferma la possibilità verso il Consiglio di promulgare azioni comuni, in questo caso quella analizzata in questo momento, ritenendole, ai fini degli obiettivi proposti dall'Unione Europea, maggiormente efficaci applicati con un'azione di tipo comunitario rispetto che con una differente in ogni singolo stato membro, adottando le suddette risoluzioni comuni anche a maggioranza<sup>100</sup>. Rispettando le normative emanate in questi due articoli, una delle prime discipline di riferimento verso la lotta alla tratta di esseri umani fu decretata in questa azione comune, il punto principale è l'azione congiunta degli stati membri, effettivamente l'analisi di questo atto riporta esclusivamente ad una proposta di revisione delle disposizioni nazionali penali contro la tratta. Con l'azione comune del 1997, perciò, si denota una prima concreta politica di contrasto verso tale illecito, attraverso proposte inerenti all'adozione di meccanismi e comportamenti necessari attraverso una pianificazione che comprenda la cooperazione e la coesione di più discipline. L'Azione comune principalmente viene suddivisa in quattro titoli, rispettivamente: Obiettivi (I),

---

<sup>100</sup> Per il testo completo del Trattato sull'Unione Europea: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=EN> (Ultimo accesso: 02/04/2022)

Misure da adottare a livello nazionale (II), Cooperazione tra Stati Membri (III) e, come ultimo, Impegno e controllo (IV).

Il primo titolo affronta il tema degli obiettivi in modo generale, suddividendoli in due sezioni, per ciò che concerne la nostra analisi, è rilevante il significato attribuito alla parola “tratta”, ovvero qualsiasi tipo di azione che agevola movimenti all’interno dei territori degli stati membri come ingresso, transito, soggiorno e uscita, a scopo di lucro attraverso lo sfruttamento sessuale implicando l’uso di violenza, coercizione, minacce abuso di potere o situazioni di pressione che costringono ad accettare suddetta situazione. Si deduce quindi che, rispetto alle definizioni alle quali oggi facciamo riferimento, questa risulti imperfetta per la mancanza nella specificazione di altre forme di sfruttamento ai fini della tratta, in questo primo momento appare che lo sfruttamento sessuale sia l’unico illecito da combattere; inoltre, in tale quadro, rispetto alla normativa anti-tratta 2011/36/UE vigente tutt’ora, non viene usato il termine “situazione di vulnerabilità”, tuttavia viene già riconosciuta la situazione analoga nel momento in cui emerge l’incapacità della vittima nel resistere alle pressioni effettuate. La seconda sezione rammenta l’obiettivo principale di questo atto, ovvero quello concernente l’impegno di ogni stato membro nel rivedere le proprie norme giuridiche rispetto alla tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale, sia che le vittime siano adulte o minorenni.

Il secondo titolo ed il terzo titolo, rispettivamente “Misure da adottare a livello nazionale” e “Cooperazione tra gli Stati Membri”, si prestano a proporre le principali azioni che dovrebbero essere cambiate o modificate nei rispettivi ordinamenti legislativi di cada stato membro e, inoltre, enunciano azioni ritenute efficaci in materia di cooperazione a livello europeo. Le principali azioni pronunciate rimangono essenzialmente nella sfera del contrasto e della condanna giudiziaria: gli stati membri appunto sono tenuti al riesame delle disposizioni legislative in merito ai reati esposti in questo atto; le sanzioni devono essere paragonate al reato stesso e quindi proporzionate e dissuasive e dovranno implicare pene restrittive, confisca dei mezzi usati per l’illecito commesso compresi i locali in cui è stato commesso dato reato; le misure necessarie per il contrasto alla tratta devono essere all’altezza di questi reati, ovvero essere a conoscenza di tecniche e di mezzi efficaci per l’intercettazione di questi illeciti cercando di coordinare tutti gli enti esperti in questo settore, al fine di avere una risposta multidisciplinare in funzione all’eradicazione della tratta di esseri umani. In questa azione comune, vediamo che anche in materia di cooperazione vengono poste le prime basi, successivamente ampliate delle politiche degli anni successivi; agli stati membri è richiesta cooperazione

in materia giudiziaria allo scopo di migliorare le indagini, nello specifico è richiesto uno scambio di informazioni ritenute necessarie per una maggiore traiettoria comune.

Il quarto ed ultimo titolo funge da conclusione affermando che ogni stato membro debba proporre risoluzioni adeguate seguendo il dato testo, queste verranno esaminate ed entro 1999 si enuncia che sarà il Consiglio a valutare l'adempimento degli stati membri agli obblighi esposti in questa azione comune<sup>101</sup>. Come si vedrà, analizzando successivamente le altre direttive, i principali punti di forza per il contrasto e la repressione stessa della tratta sorgono da questa azione comune e solo con gli anni verranno modificati a seconda dell'influenza della tratta e della modernizzazione delle politiche di contrasto. L'adozione delle normative a livello europeo in ogni stato membro e la cooperazione l'un l'altro si rivelano punti essenziali per l'eliminazione di tale problematica attraverso un'azione comune.

Per ciò che concerne la tratta di esseri umani l'azione comune 97/254/GAI cessò di essere in vigore nel momento in cui venne pubblicato il primo vero e proprio atto dell'Unione Europea per l'eradicazione della tratta, la Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta di esseri umani (2002/629/GAI). Tale atto, composto da dieci articoli, fu proposto primariamente dalla Commissione Europea in data 21 dicembre 2000, passarono quasi due anni dall'attuazione effettiva da parte del Consiglio il 19 luglio del 2002, questo perché si cercò di introdurre a livello europeo un quadro di iniziative legislative ai fini di diminuire costantemente le diversità presenti in ogni sfera giuridica degli stati membri, cercare una migliore cooperazione pratica a livello giudiziario nella lotta contro la tratta di esseri umani<sup>102</sup>, differenziandosi nella sua complessità rispetto all'azione comune 97/254/GAI.

Analizzando nel complesso suddetto atto, l'art. 1 riporta essenzialmente il significato di ciò che è la tratta, affiliando i relativi reati. Si stabilisce perciò la pena per ogni illecito riconosciuto come azione relativa alla tratta di esseri umani, quale trasporto, ricovero e proprietà di questa vittima, sulla quale venga fatto uso di violenza, coercizione, abuso di potere trovandosi in una posizione di vulnerabilità. Oltre allo sfruttamento della prostituzione, rispetto all'azione comune del 1997, vengono introdotte altre forme di sfruttamento, quali lavorativo, servizi forzati o pratiche analoghe alla schiavitù.

---

<sup>101</sup> Azione comune 97/154/GAI del Consiglio, Bruxelles, 24 febbraio 1997. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31997F0154> (Ultimo accesso: 02/04/2022).

<sup>102</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A133137> (Ultimo accesso: 02/04/2022)

Un'ulteriore direttiva su cui porre attenzione riguardo al contrasto della tratta ai fini di sfruttamento del lavoro è la Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009: essa all'artt. 9, infatti, considera come reato affiliato ad un datore di lavoro la situazione nella quale ricorra allo sfruttamento di un cittadino appartenente ad un paese terzo il cui soggiorno è irregolare ed, inoltre, che detenga la consapevolezza che esso sia vittima di tratta di esseri umani; da aggiungere a tal proposito, rispetto a tale illecito, è che la Direttiva 2009/52/CE presuppone la disincentivazione dello sfruttamento a fini di lavoro forzato attuate con meccanismi come permesso di soggiorno illegale, lavoro sottopagato, situazioni precarie di vita e salute della vittima<sup>103</sup>. Tornando alla decisione quadro 2002/629/GAI l'atto di consenso da parte della vittima in questione risulta nullo per la condanna di chi effettua questo tipo di azioni, allo stesso modo il solo favoreggiamento o la solo complicità minima risulta egualmente come illecito (artt.2).

L'artt. 3 espone le pene, le quali esplicitamente devono essere efficaci e commisurate al reato commesso. Un dubbio sorto dal mio confronto è quello riguardante il concetto di vulnerabilità, in quanto da una parte viene definita situazione in cui una persona si ritrova *“quando non ha raggiunto l'età della maturità sessuale”* e, secondo viene definita solo in rilevanza alla sfera sessuale senza dare conto delle altre forme di sfruttamento connesse alla tratta di esseri umani. In questo frangente, inevitabilmente, la considerazione di vulnerabilità incorpora un'accezione di genere, molto diversa sia sul piano dell'età, in quanto vulnerabile potrebbe considerarsi una persona con età inferiore a 18 anni e, quindi, minorenni, sia sul piano stesso del significato adottato dalla Direttiva anti-tratta 2011/36/UE, la quale puntualizza che una situazione di vulnerabilità si manifesta nel momento in cui una data vittima non possiede altra scelta se non quella di concedersi allo sfruttamento in atto su di essa<sup>104</sup>. La durata massima della pena non deve essere inferiore agli otto anni di reclusione, in riferimento a reati di tratta in cui la vita delle vittime è messa in pericolo, attraverso la violenza e creando danni ad essa; perciò, qual si voglia atto che vada contro i diritti di ogni essere umano.

Gli artt. 4 e 5 concernono le persone giuridiche e le sanzioni applicabili ad esse come: interdizione dall'attività commerciale, la sottoposizione alla sorveglianza giuridica,

---

<sup>103</sup> Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Bruxelles, 18 giugno 2009. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0052> (Ultimo accesso: 02/04/2022).

<sup>104</sup> Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, op. cit.

provvedimenti giudiziari di scioglimento oppure chiusura dell'attività verso i luoghi usati per commettere illeciti di tratta.

L'artt. 6 invece specifica materie di giurisdizione ed esercizio dell'azione penale, gli stati membri infatti detengono giurisdizione quando gli illeciti sono commessi nel territorio, quando il criminale è cittadino di quel dato territorio o quando la persona giuridica che ha sede in quel luogo sia il fruitore dei guadagni procurati dall'atto criminale in questione. Lo stato membro, inoltre, può avvalersi della decisione di non applicare le regole o applicarle in situazioni specifiche purché sia avvenuto il reato fuori dal suo territorio, in questo caso tali situazioni vanno esplicitate al Consiglio e alla Commissione; agli stati membri, come ultimo, lo stato che non concede l'estradizione dei propri cittadini può adottare la propria giurisdizione sui reati di tratta e promuovere un'azione penale commessa dai suoi cittadini in territori esterni.

Al fine di raggiungere un progetto coeso e comune all'interno dei territori degli stati membri l'artt. 10 pretende che gli atti necessari per conformarsi a tali decisioni sarebbero dovuti arrivare entro il 1° agosto del 2004, e un anno dopo sarebbe stato compito della Commissione promulgare una relazione inerente all'allineamento delle misure adottate da ogni singolo stato membro ai sensi della Direttiva 2002/629/GAI<sup>105</sup>.

## ***1.2 La Direttiva anti-tratta 2011/36/UE***

La Direttiva anti-tratta 2011/36/UE è il principale strumento legislativo dell'Unione Europea in materia di prevenzione, repressione e protezione delle vittime contro la tratta di esseri umani, lo scopo della stessa è quello di fissare delle linee guida in materia giuridica e politica ai fini dell'eradicazione della tratta.

La prospettiva di cambiamento rispetto ai precedenti piani europei contro la lotta a tale illecito ebbe il suo inizio con un documento redatto dalla Commissione in data 17 ottobre 2008<sup>106</sup>, questo documento espone le valutazioni e l'andamento dei vari atti adottati riguardo alle pratiche standard e alle procedure per questa tematica. Dalla mia analisi, i risultati rilevati riconducono una generale difficoltà nell'efficacia delle politiche anti-

---

<sup>105</sup> Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani, Bruxelles, 19 luglio 2002. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002F0629> (Ultimo accesso: 02/04/2022).

<sup>106</sup> Commissione Europea, documento di lavoro, *Evaluation and monitoring of the implementation of the EU Plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings*, Bruxelles, 17 ottobre 2008, COM (2008) 657 final. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0657:FIN:EN:PDF> (Ultimo accesso: 02/04/2022).

tratta, per ciò che concerne la sicurezza, il contrasto e la prevenzione le lacune vengono esposte sul piano dell'adozione di tali normative a livello nazionale e degli organismi dell'UE. Per ciò che concerne gli stati membri la difficoltà principale viene rilevata nel momento dell'attuazione delle direttive, i procedimenti penali non risultano ancora sufficienti per rendere efficace la repressione e la prevenzione della tratta facendo emergere la concezione di questo illecito come a rischio basso per i trafficanti e, inoltre, la cooperazione nazionale, con le agenzie europee e con gli enti di pubblica sicurezza non si rivelano efficaci a causa della mancanza di programmi d'azione concreti. Dall'altra parte, le problematiche affiliate agli organismi dell'UE si rilevano all'interno della conoscenza effettiva del fenomeno della tratta di esseri umani, perciò ne consegue una difficoltà di efficacia nelle procedure penali, nel monitoraggio e nella ristretta proficuità di tutti i sistemi ed i progetti attivati in quegli anni dall'Unione. I suddetti problemi si evidenziano, allo stesso tempo, nelle difficoltà di analizzare il vero impatto procurato dalle diverse politiche anti-tratta causato dalla mancanza di informazioni, monitoraggio e cooperazione effettiva. Seconda motivazione di progresso da me rivelata deriva dalla completezza e dalla specificità della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro tratta di esseri umani redatta nel 2005<sup>107</sup>, leggendo il suddetto documento e ponendolo e confrontandolo con i precedenti analizzati a livello dell'Unione Europea si notano molte differenze sia a livello strutturale, che progettuale ed organizzativo rispetto alle normative annunciate. L'approccio della Convenzione, già nel 2005, si basava effettivamente su una sfera globale, la struttura concettuale e la spiegazione della metodologia da applicare risultavano molto più specifiche ed organizzate rispetto alle normative 97/154/GAI e 2002/629/GAI, di fatto la suddivisione dei capitoli esplicita le azioni principali di prevenzione, cooperazione e diminuzione della domanda attuando programmi di controllo alle frontiere e di documentazioni ritenute già in corso di validità, monitoraggio specifico sia a livello nazionale che internazionale. Anche per ciò che concerne il diritto penale, vengono enunciati punti chiave per ogni tipologia di reato specifica partendo dai principali (inerenti alla tratta) ed arrivando a quelli più sofisticati (insieme di più reati), non enunciati con specificità adatta nelle documentazioni dell'UE, come ad esempio reati relativi a documenti d'identità o di viaggio o complicità nel illecito compiuto; connesso a questo vengono esposti programmi concreti di indagine e di

---

<sup>107</sup> Consiglio d'Europa, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Varsavia, 16 maggio 2005. On-Line: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=197> (Ultimo accesso 02/04/2022)

procedimenti giudiziari, fonte di innovazione rispetto alle documentazioni europee, verso autorità specializzate, nella precisa definizione di ogni tipo di procedura giudiziaria possibile, enunciando le tipologie di competenze attuate a riguardo. Sinteticamente, la struttura organizzativa della Convenzione servì come trampolino di lancio verso maggiori competenze e maggiori discipline normative nelle disposizioni dell'Unione Europea, finalizzate ad un'azione concreta e ad un approccio globale in materia di tratta.

Il primo passo rispetto alla Direttiva anti-tratta si colloca in data marzo 2010, un anno prima dell'effettiva entrata in vigore, con la proposta della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio “*concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime*”, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI<sup>108</sup>. La proposta rappresenta un vero e proprio cambio nelle prospettive di persecuzione della tratta di esseri umani a livello europeo, si denota un'apertura rispetto all'azione congiunta tra organi UE e stati membri, i metodi e le tecniche vengono esposti in maniera più chiara e delineata prendendo in considerazione tutti gli elementi collegati alla tratta come prospettive di genere, nuovi tipi di sfruttamento adattati ad una spiegazione più precisa e nuovi tipi di reati da perseguire. Data quindi, come sottinteso da questo documento, la poca efficacia delle normative precedenti la Commissione si impegna a delineare una proposta che permetta un'azione efficace sia nel perseguire che nel prevenire il reato e, come si analizzerà nel capitolo successivo, nella protezione delle vittime. Citando precedentemente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani, la proposta della Commissione si propone come obiettivo l'inserimento di valori aggiunti: una maggiore precisione nella descrizione tipologica delle varie pene da stipulare in base alla gravità dell'illecito commesso; secondo, una normativa più ampia riguardo alla giurisdizione extraterritoriale obbligando ogni stato membro a perseguire i propri cittadini responsabili di un reato in territori esterni dalla propria giurisdizione; terzo, la Direttiva anti-tratta che verrà promulgata successivamente a questa proposta sarà maggiormente vincolante grazie alla tempestiva entrata in vigore e al monitoraggio della sua attuazione in ogni stato membro. In generale, comunque, i punti d'innovazione e di modernizzazione rispetto alle direttive precedenti ricadono su disposizioni penali, quali esposizione delle possibili aggravanti dell'illecito e delle

---

<sup>108</sup> Commissione Europea, *proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI*, Bruxelles, 29 marzo 2010. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0095&from=IT> (Ultimo accesso: 03/04/2022)

possibili pene; come già detto una maggiore chiarezza riguardo agli obblighi di giurisdizione ed azione penale come extraterritorialità e nuovi strumenti di indagine; la prevenzione deve essere volta a diminuire la domanda europea di possibili forme di sfruttamento come quella sessuale e lavorativa, progettando programmi di formazione ed informazione riguardo alla tratta; come ultimo, ma non meno importante, il monitoraggio deve essere alla base della direttiva con meccanismi che permettano la valutazione dell'ampiezza e dell'efficacia della Direttiva anti-tratta.

Prima di proseguire, è necessario affermare che la procedura seguita riguardo all'atto di delibera di Parlamento Europeo e Consiglio è di carattere legislativo ordinario, fissata dall'articolo 294 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; ai sensi di quest'ultimo, sinteticamente, la procedura standard prevede: l'invio da parte della Commissione della proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento; il parlamento adotta in prima lettura la proposta e la riferisce al Consiglio, se il consiglio approva l'atto viene adottato nel modo sottoscritto da Parlamento, mentre se non approva il Consiglio adotta la sua posizione e la trasmette in prima lettura al Parlamento; essenzialmente, nel caso non si raggiunga un accordo anche in seconda lettura interviene un comitato di conciliazione ai fini del raggiungimento di un risultato comune<sup>109</sup>. Altro soggetto importante in questi eventi fu il Parlamento Europeo che in prima lettura in data novembre 2010 pubblicò, in risposta, le proprie idee inerenti alla proposta della Commissione Europea, la comparazione delle due stesure denota una maggiore organizzazione della struttura della direttiva da parte del Parlamento, molte sono le correzioni e molte sono le aggiunte con la funzione di incidere maggiormente nell'efficacia delle disposizioni a livello di prevenzione, sicurezza e contrasto alla tratta. Il parlamento, appunto, nel suo documento menziona l'istituzione del coordinatore anti-tratta, come ente incaricato di gestire l'azione dell'UE nella lotta alla tratta; l'aumento delle sanzioni per l'illecito diventa fondamentale rispetto a quanto proposto dalla Commissione, scoraggiare la domanda di attività illecite rimane una priorità per il Parlamento Europeo ai fini di prevenzione della tratta; inoltre la risposta alla Commissione si concentra maggiormente nel bisogno di raccogliere dati riguardo al tipo ed al numero di vittime, al numero di criminali e di processi o arresti effettuati e al metodo attraverso il quale sono stati

---

<sup>109</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, Art. 294. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT> (Ultimo accesso: 03/04/2022)

sfruttati<sup>110</sup>; riferendosi quindi ad un meccanismo di disgregazione dei dati. Successivamente a tale data, procedettero gli scambi di opinione tra Parlamento e Consiglio, fino a che si arrivò alla vera e propria adozione da parte del primo della suddetta direttiva in data 14 dicembre 2010. La sottoscrizione da parte del presidente del PE e del Consiglio si colloca in data 5 aprile 2011, e la pubblicazione si ebbe il 15 aprile dello stesso anno.

La direttiva, rispetto all'azione comune e alla decisione quadro, si differenzia per il suo approccio olistico al problema, il punto di svolta, pertanto, risiede in un metodo che comprenda l'unione e l'interezza dei possibili meccanismi di eradicazione della tratta. In ambito generale, la presente direttiva pone basi fondamentali per il rafforzamento del diritto penale in ambito di condotte illecite, di sanzioni ad esse affiliate e sull'attività di investigazione e di giurisdizione. L'insufficienza delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione della tratta e la preoccupazione continua per la crescita di questo fenomeno in ogni stato membro, ha portato ad una definizione contestuale più specifica di tutte le forme di tratta, al respingimento di esse stesse in modo più efficace rispetto agli anni precedenti e, sicuramente, ad una consapevolezza maggiore nel sanzionamento di tali pene commesse volto a prevenire che tali atti siano nuovamente compiuti. Tale direttiva si impegna anche a fornire basi essenziali per la prevenzione all'illecito di tratta e a tutte le forme di sfruttamento ad essa affiliate attraverso la diminuzione della domanda ed il costante studio di possibili nuove forme di tratta cercando di fornire una maggiore istruzione e sensibilizzazione verso tale crimine. La cooperazione diventa fondamentale in questa direttiva soprattutto in sostegno dell'eliminazione e della prevenzione, ogni stato membro dovrebbe avere il proprio sistema di monitoraggio funzionante grazie a soggetti specializzati che ne se occupino, il controllo della crescita/diminuzione o dell'efficacia delle normative a livello nazionale dovrebbe essere ritenuto una priorità, come le stesse politiche di rinnovamento da parte della stessa Unione Europea per l'eradicazione della tratta di esseri umani. È interessante notare come nella stessa direttiva venga accentuato il lavoro efficace degli stati membri a livello cooperativo, aiutati da un coordinatore anti-tratta, in modo che il lavoro non risulti duplicato negli sforzi e che tutti gli organi appartenenti all'UE si impegnino con

---

<sup>110</sup> Parlamento Europeo, *Prima relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI*, 2 novembre 2010. On-Line [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2010-0348\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2010-0348_IT.pdf) (Ultimo accesso: 03/04/2022)

coerenza, efficacia e coordinamento. Ai fini di una maggiore comprensione di ciò che è stato enunciato finora, verranno qui analizzati gli articoli principali.

L'artt. 2 definisce i reati relativi alla tratta quali reclutamento, trasporto, trasferimento e accoglienza applicata con forza, coercizione, abuso di potere e di posizione di vulnerabilità. L'articolo stabilisce una definizione esatta di "*posizione di vulnerabilità*", ricordando la definizione della decisione quadro 2002/629/GAI nella quale tale posizione era riferita al non raggiungimento della maturità sessuale, raffigurata come una situazione al quale una potenziale vittima non ha nessun'altra scelta alternativa se non quella di accettare l'abuso. Vengono anche descritti i fini dello sfruttamento a cui oltre ai principali quali sessuale, lavorativo o schiavile si aggiungono l'accattonaggio, il prelievo di organi e lo sfruttamento di vittime per attività illecite.

L'articolo 3 essenzialmente rimane fedele alla Decisione quadro del 2002, non sono riscontrate ulteriori aggiunte riguardanti attività di favoreggiamento, istigazione o il tentativo di crimini di tratta.

L'articolo 4 pone in esame le pene riguardanti illeciti di tratta, le norme esplicitate in tale direttiva si rivelano maggiormente specifiche. La pena non viene considerata inferiore ai dieci anni, nella decisione quadro risultavano otto, per i reati verso persone vulnerabili (compresi i minori) alle quali sia recato un danno fisico o psichico; per reati commessi da criminalità organizzata; in sede di tale articolo viene aggiunta un'aggravante nell'illecito commesso da pubblici ufficiali usufruendo delle loro funzioni. Le pene detengono l'onere di essere oggettive, proporzionali e deterrenti in modo da diminuire l'intenzione di questi tipi di illeciti.

Analogamente gli art. 5 e 6 esplicitano normative identiche alla Decisione quadro del 2002, senza alcuna modifica in seno a responsabilità e sanzioni applicabili a persone giuridiche. Ai sensi dei seguenti articoli può essere ritenuto giudicabile di illecito qualsiasi soggetto membro appartenente e qualsiasi tipologia di sistema di una data persona giuridica nel commettere reati di tratta. Le possibili sanzioni esplicitate nella direttiva, penali o non penali, perciò rimangono l'esclusione dai benefici pubblici, il divieto temporale o permanente da qualsiasi attività inerenti all'ambito commerciale, l'applicazione di una sorveglianza giudiziaria, provvedimenti per la cessazione di tale attività che prevedano chiusura temporanea o permanente di ambienti usati come strumenti nel compimento dell'illecito.

Tuttavia, un elemento di innovazione lo si vede nell'articolo successivo di tale direttiva (artt.7), viene specificata l'attenzione da parte degli stati membri nel detenere necessarie

misure che permettano la confisca e il sequestro di profitti e mezzi derivati dagli illeciti con lo scopo di dissuadere i trafficanti a non commettere reati, il progresso nel cercare la cooperazione ed il coordinamento di ogni stato membro rimane quindi una condizione essenziale nell'eradicazione e nella persecuzione di tali reati di tratta. L'articolo chiede essenzialmente che ogni nazione sia capace di modellare il proprio ordinamento in base a tale direttiva, in questo articolo diviene importante l'adozione di misure ai fini di garantire l'idoneità di ogni autorità competente, in modo che si riveli adeguata nello svolgere la propria mansione.

Analizzando la presente disposizione l'elemento emergente si rispecchia nella maggior specificità nella suddivisione degli argomenti rispetto alla Direttiva quadro 2002/629/GAI e all'azione comune 97/154/GAI, vengono aggiunte maggiori informazioni per ogni articolo, la suddivisione diviene importante per una maggiore coordinazione da parte di ogni stato membro alla suddetta direttiva. Esempio di questa distinzione si rispecchia ai sensi dell'artt. 9, nel quale vengono comunicate disposizioni inerenti alle indagini e all'azione penale contro gli illeciti di tratta: gli stati membri adottano delle misure efficaci nelle indagini e nelle pene anche nel caso in cui la vittima di tratta ritratti le proprie dichiarazioni; i reati, se richiesto dall'atto in questione, possono essere prolungati anche successivamente al raggiungimento della maggiore età di una vittima minorenne; la formazione diviene necessaria per qualsiasi autorità che si occupi della tratta in materia giuridica e penale e che gli strumenti siano adeguati alla persecuzione della criminalità organizzata e di qualsiasi altro reato di tratta.

Nell'art. 10 vengono espone le direttive inerenti alla giurisdizione, più specifiche dell'azione comune del 1997 e analoghe, anche se strutturate in modo diverso nella suddivisione dei paragrafi dell'articolo alla Direttiva quadro del 2002. Lo stato membro essenzialmente, in primo luogo stabilisce la propria giurisdizione per i reati di tratta commessi interamente o parzialmente nel proprio territorio o se il soggetto che commette il reato è cittadino in quel dato stato membro; secondo, la Commissione deve essere informata dallo stato membro nel momento in cui esso vuole estendere la propria giurisdizione se il reato è commesso da un soggetto risiedente nel proprio territorio, o se è commesso a scopo di lucro a favore di una persona giuridica residente nel proprio territorio. Terzo, viene specificato che il reato commesso in un luogo esterno ad uno stato membro deve essere perseguito dallo stato membro in cui l'autore risiede abitualmente o ha la cittadinanza. Mentre, un dato stato membro può adottare giurisdizione in un altro stato membro solo secondo i procedimenti descritti in precedenza; tuttavia, la propria

giurisdizione non deve essere subordinata quando le azioni sono riconosciute come reato nel luogo in cui sono commesse e quando il reato è perseguibile attraverso querela o denuncia della vittima o dello stato in cui è stato operato.

Il cambiamento innescato dalla Direttiva 2011/36/UE ha la propria evoluzione soprattutto in materia di prevenzione, l'artt. 18 ne pone le basi essenziali da adottare a livello di ogni stato membro. Ai sensi di questo articolo gli stati membri adottano risoluzioni necessarie per prevenire la domanda usando istruzione e formazione, con l'aiuto di internet è necessario adottare campagne di preparazione e sensibilizzazione dell'argomento inerenti alla tratta di esseri umani con il fine di prevenirla e ridurre il rischio per le persone di divenire potenziali vittime. Le autorità e i funzionari competenti sono soggetti a continue formazioni nel campo per la ricerca di illeciti di tratta. L'articolo pone in evidenza anche la possibilità di adottare misure contro le persone che usufruiscano di attività illecite di sfruttamento cercando così di diminuire la domanda di vittime, azione affatto scontata come vedremo durante l'analisi delle problematiche.

Per quanto riguarda la cooperazione e l'organizzazione a livello di ogni stato membro essi, appunto, dovrebbero adottare piani nazionali di monitoraggio e controllo inerenti all'andamento e all'efficacia della tratta raccogliendo dati e statistiche che, successivamente, saranno riferite alla Commissione e al coordinatore anti-tratta facilitando il loro lavoro nella promulgazione di relazioni biennali inerenti ai progressi compiuti nell'eradicazione della tratta a livello dell'Unione Europea (Art. 19 e 20).

Per ciò che concerne il recepimento (art. 22) gli stati membri sono obbligati a conformare le loro leggi in base al decreto 2011/36/UE, le quali devono contenere un riferimento a quest'ultimo e devono essere comunicate tramite disposizioni alla Commissione<sup>111</sup>.

### ***1.3 La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016: quadro politico e principali studi come risultato della strategia.***

La strategia UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani, pubblicata in data 19 giugno 2012<sup>112</sup> funge da strumento utile nell'adozione da parte degli stati membri della

---

<sup>111</sup> Per consultare il testo completo della direttiva: Direttiva anti-tratta 2011/36/UE, Strasburgo, 5 aprile 2011, op. cit.

<sup>112</sup> Commissione Europea, *La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)*, Bruxelles, 19 giugno 2012. COM (2012)286 finale. On-Line: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-strategy-towards-eradication-trafficking-human-beings-2012-2016\\_it](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-strategy-towards-eradication-trafficking-human-beings-2012-2016_it) (Ultimo accesso: 06/04/2022)

Direttiva 2011/36/UE in quanto la legislazione di ogni stato membro e gli adattamenti a tale direttiva potrebbero inconsapevolmente portare a interferenze nell'obiettivo principale, ovvero quello dell'eradicazione della tratta di esseri umani. Pertanto, la presente strategia ha come obiettivo quello di facilitare un meccanismo efficace per l'attuazione delle iniziative già esistenti ed in vigore, colmare possibili incertezze e stabilire le priorità per una maggiore coesione e cooperazione con la direttiva adottata proponendo misure concrete, integrare le attività di governi, enti dell'UE, organizzazioni internazionali e società civili sia all'interno dell'UE che in paesi terzi. Al fine di raggiungere tale scopo la presente comunicazione analizzata esplicita l'intento di adottare una politica pluridisciplinare, raggruppando quindi a più campi di studio ed indagine, e coerente con la totalità delle norme in atto; a tal riguardo si nota che all'interno di tale strategia vengono posti vari obiettivi rispetto a studi successivi al 2012 per ogni priorità esplicitata, la mia intenzione è analizzare e riportare i più importanti in quanto tutt'ora risultano utili nell'eradicazione della tratta di esseri umani a livello europeo e, successivamente, porre le differenze o i miglioramenti con la strategia attuata dalla Commissione Europea 2021-2025. Ulteriore innovazione in questo documento risiede nell'enunciare in modo specifico una diversificazione dei soggetti mai identificati prima: funzionari inerenti al corpo di polizia, organi giurisdizionali, di frontiera, competenti in immigrazione, asilo; avvocati, magistrati e soggetti implicati nella pubblica amministrazione; ispettori edilizi, sanitari, servizi sociali, sicurezza e del lavoro; sindacati, agenzie del lavoro, servizi di assistenza e consolati. Un ulteriore tassello aggiunto è quello di spingere ogni stato membro a ratificare, oltre che la Direttiva anti-tratta, anche il Protocollo di Palermo e la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani. Le priorità elencate in questa documentazione sono cinque, per questo capitolo però quelle rilevanti per la sicurezza, il contrasto e la prevenzione saranno quattro: intensificare la prevenzione alla tratta; rafforzare le pene nei confronti dei trafficanti; delineare il coordinamento, la cooperazione e la coerenza nelle azioni anti-tratta tra i principali soggetti quali stati membri, agenzie ed istituzioni europee, organizzazioni internazionali e società civili; e come ultimo, ma non per importanza, porre in rilievo le conoscenze relative a tutte le forme di tratta emergenti e con il fine di modellare meccanismi di contrasto efficaci ed innovativi.

Per ciò che concerne la prevenzione, la strategia la collega ad un criterio di coerenza sia a livello penale che di intervento in tutte le sfaccettature caratteristiche della tratta, la prima azione si pone come obiettivo la riduzione della domanda, a differenza della

Direttiva 2011/36/UE nel quale vengono enunciate le disposizioni minime da perseguire, in tale strategia viene esplicitata la maniera in cui risulta maggiormente utile agire. Il modo più consono, secondo la Commissione sarebbe quello di esaminare tutte le campagne di sensibilizzazione già esistenti stabilite per: i soggetti che fanno uso di determinati servizi, per iniziative intraprese da parte delle imprese inerenti alla responsabilità sociale e per il rapporto tra sistema lavorativo e diritti dell'uomo ai fini di eliminare possibili azioni ricondotte alla tratta; inoltre per possibili abusi non controllati e servizi che possano nuocere solo la vittima, ottenendo come risultato la diminuzione della domanda e quindi l'eliminazione dell'offerta da parte dei trafficanti. La seconda azione riguardo alla prevenzione resta strettamente connessa alla prima, la Commissione intende cooperare con il settore privato istituendo una coalizione di queste imprese le quali dovrebbero cooperare con piani d'azione per ridurre la domanda di tratta; la scelta del settore privato potrebbe rivelarsi efficace in quanto la criminalità organizzata, come abbiamo visto nel capitolo precedente, opera a stretto contatto con attività legali per rendere maggiormente proficue e trasparenti le proprie azioni illecite, ad esempio ponendo cellule criminali all'interno di sistemi di produzione industriali e, quindi sfruttando vittime ai fini di lavoro forzato ed attività finanziarie illegali, oppure centri massaggi, bar, night come strumenti per il favoreggiamento della prostituzione. Terzo, ma non per importanza, è l'intenzione della Commissione di esaminare complessivamente il risultato e l'efficacia ottenuta dalle varie proposte già perseguite per la prevenzione della tratta attraverso dei sistemi di analisi; questa azione permette il potenziamento di un'azione di prevenzione attraverso la sensibilizzazione delle problematiche emerse da tale indagine, con il fine di evidenziare possibili gruppi di persone maggiormente vulnerabili, controllare le attività di settori privati e nuovi ambienti in cui potrebbero svilupparsi attività di tratta.

Per i trafficanti la Commissione individua come obiettivo quello del rafforzamento dell'attuazione delle pene, sia a livello UE che in ambito transfrontaliero, perché viene constatata l'insufficienza nel perseguire illeciti di tratta, come si vedrà motivo principale della cultura dell'impunità.

Il presente obiettivo mette in risalto l'azione penale, in quanto la mia analisi riscontra una determinata importanza nel rendere efficaci e dissuasive le pene da infliggere verso i soggetti implicati in reati di tratta, in modo da riuscire a scoraggiare le azioni illecite in questo campo, contrastando l'illecito in analisi a livello globale e ampliando le informazioni date nella Direttiva 2011/36/UE. Il primo meccanismo presentato in questo

paragrafo della strategia si pone come fine ultimo un'azione ad ogni livello nazionale, che sia basata sull'associazione di più discipline giuridiche e penali capaci di intervenire direttamente o, addirittura, in anticipo nel momento in cui si debba ricorrere ad una condanna. Arrivati fino a questo punto, le nozioni esposte sembrano essere di gran lunga analoghe alla Direttiva 2011/36/UE; tuttavia, la sua completezza rispetto alla direttiva si instaura nella proposta di riferire ogni dato nazionale ad Europol, proprio questa agenzia diviene l'obiettivo finale per ogni unità nazionale nel trasmettere informazioni, analisi e studi in materia. Europol è ritenuta importante anche per il secondo meccanismo di potenziamento dell'azione penale, perché le stesse informazioni ed i monitoraggi effettuati da ogni stato membro sono ritenuti essenziali anche a livello finanziario, per procedere con indagini verso profitti illeciti che potrebbero essere affiliati ad attività di tratta. Lo scopo finale di ambe due le azioni sembrerebbe quello di instaurare una cooperazione a livello giuridico penale tra stati membri, Eurojust e CEPOL al fine di permettere ad Europol di esporre le principali linee guida nell'indagine di tratta e rintracciare i principali business finanziari delle attività criminali, altro meccanismo che, come vedremo successivamente, rimarrà irrisolto. Le due proposte successive concentrano l'argomento sulla cooperazione penale e giudiziaria tra agenzie dell'Unione Europea (Eurojust ed Europol) e stati membri, creando squadre di investigazione comune (SIC) con l'obiettivo di rendere le indagini maggiormente efficaci qualitativamente sia a livello UE sia a livello transfrontaliero, la coerenza e la congruenza tra normative anti-tratta e strategie politiche di sicurezza divengono importanti in quanto fungono da strumento per una conoscenza amplificata del modus operandi delle attività criminali e dei trafficanti.

La terza priorità posta in analisi è inerente al coordinamento, alla cooperazione e alla coerenza nelle politiche anti-tratta, se queste tre prerogative dovessero mancare non sarebbe possibile l'integrazione delle direttive volte a reprimere la tratta di esseri umani con altre strategie ad essa connesse, ad esempio contro la criminalità organizzata o l'immigrazione clandestina. Rispetto alla Direttiva anti-tratta in questa sezione, come ampliamento, emerge l'importanza nell'organizzazione di ogni funzione e compito verso ogni soggetto coinvolto in tale azione. La Commissione, si propone come primo obiettivo quello del controllo delle agenzie europee che in data 18 ottobre 2011 hanno preso parte ad una dichiarazione congiunta contro la tratta. I relatori nazionali, citati nell'art. 19 della

Direttiva 2011/36/UE<sup>113</sup>, vengono coordinati dalla Commissione e sono implicati nel monitoraggio dell'attuazione e dell'avanzamento delle normative europee anti-tratta a livello di ogni stato membro. Essendo una strategia globale, la Commissione propone l'allestimento di partenariati con organizzazioni internazionali, intergovernative (ONU, Consiglio d'Europa, OIM, OSCE, ecc.) o in paesi terzi impiegati in accordi con l'Unione Europea, volti a collaborare nelle strategie anti-tratta finalizzando una cooperazione a livello di politica estera e in materia di diritti umani, in zone ritenute prioritarie in cui si rilevano attività di partenza, di transito, di arrivo o di sfruttamento delle vittime di tratta. In questo paragrafo viene, inoltre, rappresentata come attività programmata la revisione dei piani d'azione dell'UE al fine di assicurare progetti futuri maggiormente coerenti ed efficaci nell'eradicazione della tratta; successivamente l'intenzione sarà quella di integrare anche i diritti fondamentali all'interno delle normative anti-tratta con la pubblicazione di un potenziale manuale-guida, con lo scopo di aumentare l'interconnessione delle azioni contro tale illecito e i principi fondamentali sanciti dai diritti umani. Per ogni ente impiegato nelle indagini e nella persecuzione dei reati di tratta viene attuata la spinta verso una maggiore formazione professionale per conto delle principali agenzie dell'UE quali, FRONTEX in materia di sicurezza e frontiere, CEPOL per la formazione degli enti di polizia, ed infine Eurojust ed Europol attraverso i progetti spiegati in precedenza.

Per dare importanza in materia di conoscenza del fenomeno, le azioni precedenti divengono fondamentali, soprattutto il monitoraggio e lo scambio di dati che dovranno essere attendibili ai fini dell'eradicazione della tratta, dovranno comprendere informazioni inerenti alla sfera di internet, risultata in crescita, e migliorare le competenze in materia di giurisdizione del lavoro e dello sfruttamento lavorativo cercando di elaborare delle linee guida in ambito pubblico per le agenzie di lavoro; questo perché, come spiegato nel primo capitolo, la facilità nell'inserimento di cellule organizzate anche nelle agenzie lavorative al fine di ingannare potenziali vittime è un modus operandi molto attivo da parte della criminalità organizzata.

Successivamente alla pubblicazione di tale strategia vengono redatte anche le opinioni del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, fondamentali, a mio avviso, per capire le dinamiche generali, i punti di forza e debolezza insiti in tale Strategia. Il primo documento in analisi è quello del Comitato economico e sociale

---

<sup>113</sup> Direttiva anti-tratta 2011/36/UE, op.cit., artt. 19

europeo, il quale pubblica la propria opinione il 13 dicembre 2012<sup>114</sup>, nel quale si trovano possibili complicanze che potranno essere collegate alla parte seconda di questo capitolo, ovvero nell'analisi delle problematiche aperte e ai possibili ostacoli all'efficacia nell'eliminazione della tratta. Come primo concetto viene posto in dubbio il termine "eradicazione" in quanto si ritiene impraticabile data l'estrema complessità del fenomeno, per la presunta tolleranza che viene percepita e soprattutto per i mezzi utilizzati per affrontare questo crimine. Oltre all'osservazione nella mancanza dei finanziamenti, un punto fondamentale resta l'osservazione riguardo alla carente specificità nel definire i diversi tipi di tratta ed i diversi fini di quest'ultima. Infatti, seguendo data proposta, rimane fondamentale porre definizioni precise rendendo l'azione maggiormente efficace attraverso la differenziazione dei campi d'azione; la proposta del Comitato è basata su una risposta trasversale, l'unica maniera fruttuosa rimane, perciò, quella di integrare qualsiasi operazione strategica proveniente dall'apparato sociale, politico ed anche economico. La distinzione tra le diverse forme di tratta assume importanza anche nel contesto della chiarezza, essere chiari sulla problematica combattuta rende meno distante l'irraggiungibilità dell'azione dei trafficanti, inoltre il rapporto con vari soggetti della società diventa importante perché risulta più facile entrare a contatto con vittime o clienti implicati nei diversi tipi di sfruttamento. Si può capire da questa affermazione che il contrasto alla tratta resta una problematica in netta crescita, di pari passo alla preoccupazione delle stesse istituzioni europee. Per ciò che concerne tale proposta, a livello di prevenzione e di persecuzione dei trafficanti le opinioni del Comitato restano analoghe a quelle della Strategia 2012-2016, la prevenzione resta importante per diminuire la domanda di sfruttamento, le vittime sono uno strumento essenziale anche per l'intercettazione dei trafficanti; allo stesso modo, i paesi nel quale la povertà è maggiore dovrebbero essere più controllati e si ritiene essenziale stipulare accordi al fine di scovare i soggetti implicati in tali reati. Nella sfera delle attività finanziarie, analogamente al progetto esplicitato dalla strategia, resta fondamentale controllare e monitorare l'andamento di ogni nazione, oltretutto viene richiesta una maggiore attenzione nelle

---

<sup>114</sup>Comitato economico e sociale europeo, *opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016*, Bruxelles, 13 dicembre 2012, COM (2012) 286 final. On-Line: [https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion?k=\(documentyear:2012\)\(documentnumber:1802\)&lang=it](https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion?k=(documentyear:2012)(documentnumber:1802)&lang=it) (Ultimo accesso: 06/04/2022)

possibili attività di imprese volte allo sfruttamento lavorativo e nell'inserimento di clausole che vietino il lavoro forzato all'interno di accordi commerciali.

Il secondo parere che ho ritenuto essenziale analizzare è stato quello del Comitato delle regioni pubblicato in data 2 marzo 2013<sup>115</sup>, data la caratteristica di una politica multidisciplinare, coerente e cooperativa proposta dalla Strategia 2012-2016, la mancanza dell'esplicito ed effettivo riferimento agli enti locali e regionali rivela una carenza nelle strategie esposte, effettivamente gli enti locali e regionali sono i primi soggetti ad entrare a contatto con vittime, con indagini e con arresti ricondotti alla tratta di esseri umani, potrebbero essere i primi autori di indagini e monitoraggi a livello locale, prevenendo e combattendo in prima linea la tratta. Rispetto alla precedente opinione esposta, anche codesta rammenta l'importanza nella distinzione fra le diverse forme di tratta in modo da rendere efficaci contromisure specifiche per ogni tipologia. Il Comitato, perciò, sottolinea l'importanza dell'ambito locale, impegnandosi lui stesso a fornire linee guida e formazioni adeguate auspicando sia posta in maniera evidente anche all'interno della Strategia stessa 2012-2016. È effettivamente vero che, seguendo ciò che è esplicitato in tale documento, le misure inerenti alla prevenzione non vengono esposte in modo chiaro, ciò che il Comitato chiede sono delle definizioni concernenti la diminuzione della domanda soprattutto dividendoli in sfruttamento del lavoro, sfruttamento sessuale e prostituzione forzata di minori. Il Comitato perciò, in sintesi, chiede un maggiore coinvolgimento a livello di sicurezza, prevenzione e contrasto della tratta, pone in rilievo le principali lacune nelle proposte della Commissione preannunciando, probabilmente, l'inefficacia delle stesse; tutti questi aspetti dovrebbero essere presenti e sensibilizzati fino ai primi livelli, quelli più inferiori, nella sfera della pubblica sicurezza e dei poteri pubblici a livello locale. Maggiore è la profondità e la cooperazione contro la tratta di esseri umani, maggiore può risultare l'efficacia di tali azioni.

Con il passare degli anni vennero pubblicati molti studi richiesti dalla Strategia 2012-2016, ho deciso di analizzare brevemente i più rilevanti, portatori di possibili meccanismi di progresso a livello di specificità in materia di prevenzione, sicurezza e contrasto. Il primo studio è fondamentale nell'ambito della prevenzione, pubblicato dalla Commissione Europea nell'anno 2015 intitolato "*Study on prevention initiatives on*

---

<sup>115</sup> Comitato delle regioni, Jelena Drenjanin, *Parere del Comitato delle regioni «La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)»*, Bruxelles, 31 gennaio 2013, (2013/C 62/05). On-Line: [https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion?k=\(documentyear:2012\)\(documentnumber:1564\)&lang=al](https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion?k=(documentyear:2012)(documentnumber:1564)&lang=al) (Ultimo accesso: 07/04/2022)

*trafficking in human beings*”<sup>116</sup>. L’importanza di questa pubblicazione risiede nell’analisi delle azioni di prevenzione a livello UE, essenziale perché pone esempi concreti ai fini del futuro perseguimento di tale obiettivo. Le valutazioni attuate in questo studio, richieste dalla Strategia 2012-2016, riguardano sensibilizzazione, programmi educativi, strategie per ridurre la domanda e misure mirate per indagare l’origine della tratta all’interno di fenomeni collegati ad essa come criminalità organizzata ed immigrazione illegale. Dalla mia analisi, questo studio riporta delle proposte innovative improntate verso le future misure di prevenzione, instaurando un rapporto tra criminalità organizzata e domanda/offerta, cosa poco esplicitata nelle proposte precedenti; lo sviluppo di ricerche che consentirebbero il miglioramento nella sfera della prevenzione e formazione di agenti, giudici e pubblici ministeri riguardo ad ogni iniziativa presente e futura sono obiettivi posti in essere da tale studio. Inoltre, viene dimostrato come le iniziative si rivelano efficaci se si opera con un sistema di proposte a livello globale; perciò, prevenzione, protezione e azione penale dovrebbero lavorare ed interconnettersi allo stesso livello, permettendo di completarsi a vicenda. Analisi dei mutamenti, degli obiettivi raggiunti e delle problematiche d’intralcio potrebbero essere essenziali per un conseguimento effettivo nel contrasto alla tratta, in ciascuna iniziativa devono essere ben distinte e ben definite sia le problematiche che incentivano la tratta sia le diverse tipologie della stessa, come già affermato. La data di pubblicazione di tale studio risale al 2015, perciò tre anni dopo la pubblicazione della Strategia 2012-2016, si denotano già parecchi sviluppi soprattutto nella chiarezza informativa riguardo le azioni di prevenzione evidenziando, inoltre, i punti di debolezza in quelle già esistenti. Tre sono gli elementi fondamentali toccati da questo studio, quali l’allineamento tra prevenzione e criminalità organizzata, il nesso tra immigrazione clandestina, prevenzione e l’analisi qualitativa delle strategie già in atto. Come esplicitato nel primo capitolo del mio elaborato, la criminalità organizzata è forse l’elemento primo che permette l’incessante sviluppo della tratta di esseri umani, il documento espone che il problema principale di tali reati è il profitto a lungo termine che ne deriva da essi attraverso il riciclaggio. Mai specificato prima, risulta fondamentale adottare una definizione nella sfera giuridica di ogni stato membro di “gruppo criminale organizzato”, essenziale per affidare una giusta condanna

---

<sup>116</sup> Commissione Europea, “*Study on prevention initiatives on trafficking in human beings*”, Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea, Lussemburgo, 2015. On-Line: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/system/files/2015-10/study\\_on\\_prevention\\_initiatives\\_on\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/system/files/2015-10/study_on_prevention_initiatives_on_trafficking_in_human_beings_0.pdf) (Ultimo accesso: 08/04/2022)

a questa tipologia di gruppo, il quale altrimenti non potrebbe essere punito in maniera efficace rispetto al proprio campo d'azione. Di fatto, adottare pene nel modo più congruo, attraverso sanzioni più pesanti o aggravamento, inciderebbe positivamente nella prevenzione e nel contrasto della tratta stessa. Si inserisce in questo contesto anche lo sviluppo nella specializzazione delle indagini a livello finanziario, dovrebbero essere effettuate parallelamente alle condanne e non successivamente ad esse, la sfera finanziaria è fondamentale per il perseguimento delle attività illecite di tratta essendo il suo obiettivo principale. Inoltre, l'importanza del peso delle sanzioni (aggravanti, anni di arresto o tramite importi elevati) diviene fondamentale per dissuadere trafficanti, datori di lavoro e clientela. Altro punto fondamentale, forse specificato concretamente anch'esso per la prima volta, è il ruolo della società civile nella prevenzione alla tratta: infatti le considerazioni passate risultano brevi e precarie riguardo alla funzione che può detenere questa tipologia di attore, essendo quello che per primo entra a contatto con tutte le sfaccettature possibili di tratta. La società civile, appunto, potrebbe rivelarsi utile in una ricerca maggiormente approfondita delle varie tipologie di criminalità organizzata, controllare le adozioni nazionali ed europee nell'ambito delle forze dell'ordine per certificare l'efficacia ed il corretto recepimento delle misure stabilite. La società civile, come già detto è stata introdotta non nella Strategia secondo richiesta del CdR ma da questo studio, detiene un ruolo importante anche per la sensibilizzazione soprattutto a livello della popolazione e dei datori di lavoro; quindi, cercando di ridurre la domanda e, allo stesso tempo, evitare il possibile reclutamento da parte dei trafficanti. Nella Direttiva 2011/36/UE e nella Strategia 2012-2016 vengono spesso nominati il sistema di monitoraggio e dell'impatto innescato dalla prevenzione; tuttavia, non sono mai stati spiegati i meccanismi di misurazione e di valutazione di tale impatto, motivo per il quale risulterà inefficace. Più nello specifico, i dispositivi di misurazione risultano sbagliati, nel presente studio viene appunto spiegato che i metodi concentrati nel breve termine, quali indagini d'impatto a livello pubblico o le tramite questionari o sondaggi, non sono efficaci nel valutare l'influenza della prevenzione; perciò, la maniera più giusta diviene quella di concentrarsi sul lungo termine, nel quale gli obiettivi fondamentali di riduzione della tratta si dimostrano proficui attraverso i cambiamenti comportamentali e strutturali dei trafficanti e della clientela, grazie allo stretto legame d'azione collegato alla prevenzione. Anche per quanto riguarda il programma migratorio, lo studio analizzato rivela informazioni in più rispetto alla Direttiva anti-tratta e alla Strategia 2012-2016, tuttavia non vengono proposti meccanismi per una maggiore risoluzione ma alcune

problematiche. La preoccupazione principale proposta risiede nella difficoltà di congruenza tra politiche migratorie e politiche contro l'eradicazione della tratta di esseri umani: l'intento sarebbe quello di proporre un approccio di migrazione sicura cercando di adattarlo a diverse situazioni di precarietà; contro l'immigrazione illegale l'UE adotta misure abbastanza differenziate; pertanto, il riscontro nell'eradicazione della tratta non potrà mai essere considerato efficace. L'ultimo punto di questo documento esamina i progetti a livello di prevenzione già esistenti al livello europeo, concludendo il discorso e fornendo possibili spunti per il miglioramento delle azioni di prevenzione: i 43 progetti analizzati, sinteticamente, presentano sfaccettature diverse inerenti alla progettazione, al metodo utilizzato e ai risultati ottenuti. Ciò che è importante ai fini della mia analisi è che il riscontro generale sembra al quando indirizzarsi verso una tendenza negativa: la progettazione e i modi di attuazione restano poco specifici e a volte sovrapposti, non vengono specificati in maniera adeguata i campi di attuazione dei vari progetti, il monitoraggio viene molte volte scambiato con una valutazione generale dell'efficacia ed i risultati non vengono analizzati per capire la loro incisività, ma viene attuata una semplice revisione. Perciò, per colmare tali lacune, le proposte per attuare un progetto di prevenzione efficace dovrebbero essere basate su azioni appropriate, risultati rilevanti ai fini dell'eradicazione della tratta, piani di monitoraggio ben specificati, sostenibili anche successivamente alla fine del progetto.

Il secondo ed il terzo documento, redatti da EUROPOL, ritenuti da me utili nel contrasto verso la tratta, rientrano nella sfera della mera informazione, come già detto importante per intercettare trafficanti e adottare una corretta azione penale. Perciò, è importante riportare, anche se brevemente, questi studi per dare prova dell'enorme ricerca effettuata seguendo le proposte della Commissione; cooperazione e scambio di informazioni divengono fondamentali per una sempre maggiore conoscenza del problema da perseguire. Il primo dei due è "*THE THB FINANCIAL BUSINESS MODEL. Assessing the Current State of Knowledge*" pubblicato nell'anno 2015<sup>117</sup>, vuole offrire informazioni in più riguardo al modello finanziario della criminalità organizzata in ambito della tratta di esseri umani. È noto, seguendo il testo, che la difficoltà maggiore risiede tra indagini a livello finanziario e persecuzione da parte delle forze dell'ordine. Lo studio pone maggiori informazioni permettendo di saldare le lacune nelle conoscenze parziali del

---

<sup>117</sup> EUROPOL, *THE THB FINANCIAL BUSINESS MODEL. Assessing the Current State of Knowledge*, 23 settembre 2015. On-Line: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/thb-financial-business-model\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/thb-financial-business-model_en) (Ultimo accesso: 08/04/2022)

modus operandi finanziario dei trafficanti conseguendo una maggiore efficienza nell'attività di indagine riferite ai proventi della tratta di esseri umani. In primo luogo, è importante capire in che modo vengono riciclati i proventi illeciti derivanti dalla tratta, solitamente viene spiegato che il meccanismo di riciclaggio avviene consegnando i contanti in depositi bancari o comprano locali, ambienti di stampo legale. Perciò, il miglior modo per indagare e identificare gli attori della criminalità organizzata sarebbe quello di cercare di individuare movimenti finanziari ad alto contenuto di denaro o transazioni abbastanza frequenti in un dato conto bancario effettuati dalle vittime. Si può denotare che questo documento, più che contenere proposte o suggerimenti di disposizioni da adottare, si presenta essenzialmente come una linea guida rispetto al traffico finanziario illecito adottato dai criminali ai fini di tratta. Si parla del modo di operare in ogni sfaccettatura possibile dal sistema bancario, alle aziende di servizi di denaro, a documentazioni false o intestatari falsi di conti correnti aperti, l'utilizzo del contante è la principale forma meno rintracciabile ed utilizzata dai trafficanti, l'investimento o l'acquisto di immobili, e come ultimo internet. Vengo esposti, per concludere, i fattori rilevanti del crimine, quali tecnologia, crisi economica persistente, spazio Schengen per facilitare il movimento delle vittime con denaro senza il controllo alle frontiere e, più specificatamente, si pone l'attenzione sulle le banconote da 500 euro perché hanno un grande valore ed un minimo peso favorevole per il trasporto. Il secondo documento in questione è "*Situation Report Trafficking in human beings in the EU*"<sup>118</sup> pubblicato nell'anno 2016, tale relazione è forse una delle più specifiche a livello europeo in quegli anni riguardo alla tratta di esseri umani. I contenuti rimangono nella sfera informativa, ma il livello di specificità permette una maggiore consapevolezza del problema sia a livello delle autorità europee, sia a livello nazionale e sociale; il fatto di rendere pubbliche queste ricerche rispecchia oltretutto un lavoro utile per la prevenzione, la sensibilizzazione ed una maggiore percezione della grandezza del problema. Gli elementi chiave esposti sono il risultato di un'indagine globale di cause, effetti, e modus operandi di tutti i diversi tipi di sfruttamento della tratta di esseri umani. Viene illustrata la definizione e la scala di dati a livello europeo rilevata nel 2016, vengono esposti i principali fattori "push" e "pull", i quali diventano essenziali per attuare efficaci politiche di contrasto e di prevenzione intercettando il problema al suo inizio; si specificano anche

---

<sup>118</sup> EUROPOL, *Situation Report Trafficking in human beings in the EU*, febbraio 2016. On-Line: <https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/trafficking-in-human-beings-in-eu> (Ultimo accesso: 08/04/2022).

le principali attività criminali documentando i loro paesi di origine e le loro principali caratteristiche; l'indicazione di ogni forma di sfruttamento è suddivisa per denotare le diverse caratteristiche che comprendono ognuna di queste e, soprattutto, per cada una si rileva la spiegazione dei meccanismi di tratta che vengono adottati ai fini di lucro. Per finire, si spiegano gli effetti prodotti dalla tratta di esseri umani, il ruolo di Europol e di quadri politici e legislativi adottati dall'Unione Europea in materia, non dimenticando di richiedere ad ogni stato membro una maggiore cooperazione nella condivisione di dati ed informazioni per poter tracciare un quadro più ampio della problematica e fornire competenze nell'ambito dell'intelligence a livello strategico ed operativo.

Ultimo studio, come risultato della Strategia 2012-2016, è "*Study on comprehensive policy review of anti-trafficking projects funded by European Commission*"<sup>119</sup> pubblicato dalla Commissione Europea in data 23 settembre 2016. Come si analizza dal titolo, questo studio essenzialmente è volto verso una revisione di tutti i progetti contro la tratta di esseri umani finanziati dalla Commissione stessa. Questo studio si può dire che ingloba tutti i precedenti, è un banco di prova per l'efficacia del funzionamento di tutti i progetti attuati dalla Commissione e, come vedremo, molte problematiche non sono state risolte ancora oggi. Gli obiettivi principali del presente studio sono quattro: il primo consiste nell'analizzare i vari progetti per fornire un duplice obiettivo, una base solida di pianificazione e cooperazione politica; mappare e studiare questi progetti nella loro multidisciplinarietà, ovvero secondo obiettivi, soggetti, aree geografiche, finanziamenti e tutti gli aspetti pertinenti ad essi; comparare il fine del loro obiettivo con i corrispondenti della Strategia 2012-2016 e della Direttiva anti-tratta 2011/36/UE, ovvero protezione, prevenzione, azione penale, coordinamento e cooperazione e maggiore conoscenza della tratta; come ultimo, ma non meno importante, evidenziare le tendenze e le problematiche emerse alla fine dell'analisi per procedere con un'ulteriore crescita strategica nelle future politiche anti tratta. Il risultato finale, tuttavia, ha rilevato ancora molti punti in cui un ulteriore sviluppo sarebbe necessario, essenzialmente queste puntualizzazioni riguardano sempre azioni di cui parla sia la Strategia che la Direttiva anti-tratta: l'ampliamento dei partenariati in istruzione, assistenza sanitaria, imprese e datori di lavoro e comunità in generale; un uso più razionale di decreti e regolamenti anti-tratta per renderli

---

<sup>119</sup> Commissione Europea, *Study on comprehensive policy review of anti-trafficking projects funded by European Commission*, Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, 2016. On-Line: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/system/files/2016-10/study\\_on\\_comprehensive\\_policy\\_review.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/system/files/2016-10/study_on_comprehensive_policy_review.pdf) (Ultimo accesso: 10/04/2022)

maggiormente efficaci riducendo la domanda di prodotti e di servizi di sfruttamento; ampliare la prevenzione ad ogni forma di sfruttamento e non solo quello lavorativo e sessuale; società civile e forze dell'ordine devono ricevere maggiore formazione e ampliare le proprie capacità nel contrasto della tratta; e come ultimo rimane la problematica nel monitoraggio dei dati a livello degli stati membri e delle istituzioni UE, occorre una maggiore chiarezza nella tipologia di informazioni da raccogliere, nel modo in cui esse devono essere analizzate ai fini di prevenzione e contrasto aumentando la coerenza non solo in ambito politico, ma anche a livello sociale ed umanitario. Analogamente, cooperazione e coesione devono essere rafforzate ai fini di nuove strategie politiche sia a livello nazionale che transnazionale, tra agenzie e società civile arrivando fino all'azione prettamente locale all'interno di ogni istituzione appartenente agli stati membri.

Concludendo, qualsiasi siano le strategie, le politiche e le legislazioni adottate nel contrasto della tratta di esseri umani all'interno dell'Unione Europea fin qui analizzate, la ricerca di un'efficienza sempre maggiore si dimostra in ogni studio riguardante l'eradicazione della tratta. Prevenzione, cooperazione, coesione e monitoraggio restano degli elementi importanti che necessitano di una specializzazione continua andando di pari passo con la crescita incessante del problema della tratta e di sempre nuovi meccanismi illegali.

#### ***1.4 Prima relazione della Commissione Europea 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani***

La relazione della Commissione Europea 2016 sui progressi compiuti alla lotta alla tratta di esseri umani<sup>120</sup> è richiesta dalla Direttiva 2011/36/UE. Lo scopo principale di tale documento è quello di esaminare i progressi in atto per l'eradicazione della tratta, propone nuove tendenze e sfide emerse per affrontare questa problematica e riporta gli obiettivi chiave che ogni stato membro ed ogni istituzione dell'Unione Europea dovrebbe perseguire come priorità. Il metodo di lavoro intrapreso nella pubblicazione è l'analisi comparata di tutti i dati forniti da ogni stato membro inerenti alla tratta, successivamente starà alla Commissione e al Coordinatore anti-tratta stabilire i possibili progressi e le possibili carenze individuate nelle singole nazioni referenti. La presente relazione,

---

<sup>120</sup> Commissione Europea, *Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, op.cit

brevemente, si suddivide in tre sezioni che trattano rispettivamente delle principali tendenze rilevate, risultati delle azioni e analisi delle statistiche nazionali. Quello che appare, secondo la mia analisi, è la poca consapevolezza degli stati membri per questa problematica; infatti, viene affermato che le informazioni si basano nelle comunicazioni nazionali del periodo 2011-2013 e che, solo successivamente, sotto richiesta della Commissione sono stati inviati anche dati inerenti al periodo 2013-2014. Tutto ciò sembra non rispecchiare le disposizioni della Direttiva 2011/36/UE, il non conformarsi a tali disposizioni prova una scarsa collaborazione degli stati membri nel rendere efficace il progresso contro l'eradicazione della tratta di esseri umani. Costatare le tendenze e le sfide della lotta alla tratta di esseri umani dovrebbe essere il risultato di una “*strategia consolidata e coordinata*”<sup>121</sup>, tuttavia i dati riportati nella prima relazione si rivelano più ipotetici che certi. Più nello specifico, nel momento in cui viene esposto il periodo a cui le nozioni fanno riferimento (2013-2014) si espone la semplificazione nell'analisi dei dati fornita da Eurostat, e non dagli stati membri, ricordando che l'istituzione di “relatori nazionali o meccanismi equivalenti”<sup>122</sup> si sarebbe dovuta adottare entro l'inizio dell'anno 2013. In totale, comunque, vengono rilevate 15 846 “*vittime accertate*”, non a caso queste due parole vengono messe tra virgolette; infatti, in questo caso si rispecchia una lacuna nella specificità degli elementi da monitorare: alcuni stati membri hanno deciso di calcolare congiuntamente il numero di vittime accertate e non, mentre alcuni hanno deciso di separarle, motivazione per il quale il numero complessivo non può considerarsi esatto. Proseguendo, lo sfruttamento sessuale rimane una problematica molto alta con 67%, seguita dallo sfruttamento lavorativo con il 21% ed il restante per altre forme di abuso. Per il 76% le vittime si riscontrano nel sesso femminile, mentre il 15% dei casi nei minori anche se in questo dettaglio viene specificata la non congruenza dei dati in ogni stato membro a livello di età. Per ciò che concerne l'azione penale la situazione resta analoga, si rivela un'insufficienza nella spiegazione dei meccanismi di monitoraggio in quanto sono complessivamente rilevate 6324 persone entrate in contatto con autorità e sistemi giudiziari; tuttavia, non comprende i dati complessivi di ogni stato membro perché mancanti e tantomeno per ogni singolo individuo, ma solo in base a reati o casi specifici. La Commissione, quindi, chiede maggiore specificità nella raccolta delle informazioni per monitorare il fenomeno, di intensificare l'azione penale e le attività di indagine.

---

<sup>121</sup> Direttiva anti-tratta 2011/36/UE, op.cit., artt. 20

<sup>122</sup> Direttiva anti-tratta 2011/36/UE, op.cit., artt. 19

Successivamente, seguendo il documento, inizia la descrizione di tutte le tendenze rilevate, spiegate nel capitolo primo del mio elaborato. Analizzando i vari documenti precedenti, constato una carenza nell'esposizione di nuove tendenze, esattamente non si presentano informazioni che possano fornire conoscenze in più a livello della tratta di esseri umani e delle proprie forme di sfruttamento. Tantomeno nei risultati delle azioni non si denotano sostanziali progressi, le problematiche rimangono sempre le stesse: la difficoltà nella misurazione dell'incidenza della tratta e delle direttive di contrasto; bassa attuazione di indagini e di azioni penali a causa di strumenti non efficaci; non tutti gli stati membri hanno attuato azioni penali contro le persone giuridiche, situazione negativa in quanto i trafficanti si servono anche di strutture ed attività legali; la mancanza di prevenzione negli illeciti, il tracciamento dei reati solo una volta commessi, e soprattutto, la crescita della domanda portano la Commissione a richiedere, nuovamente, l'adozione di misure volte a ridurre tali problematiche.

Concludendo la presente relazione afferma che *“i contributi forniti da Stati membri e altri portatori d'interessi per la presente relazione consentono di mettere in evidenza una serie di sfide fondamentali che l'UE”*, a mio avviso, non esiste la possibilità di potenziare queste strategie anti-tratta sulla base di dati che, come si è visto, risultano imprecisi e non coerenti con la realtà. Inoltre, non si constatano riscontri positivi e, per di più, le soluzioni appaiono molto generiche e simili a quelle della Strategia 2012-2016 e della Direttiva 2011/36/UE. Come abbiamo visto anche dai pareri riportati dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo inerenti alla Strategia 2012-2016, il vero grande problema non è stato messo ancora in luce da questa relazione, la scarsità nello specificare in modo accurato i diversi dati da analizzare, il metodo con cui farlo, e il risultato da ottenere, distinguendo accuratamente ogni tipologia di tratta, rende ancora queste politiche di contrasto superficiali e inadatte rispetto alla grandezza della tratta di esseri umani.

***1.5 Segnali di miglioramento: la Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete (2017) e Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018)***

In questi due documenti, le relazioni riportate dimostrano segnali di miglioramento e di consapevolezza maggiore verso la tratta di esseri umani e la sua problematicità. Più nello specifico, è stato rilevato il cambiamento sociale, politico e finanziario dalla

promulgazione della Strategia 2012-2016 e dalla Direttiva 2011/36/UE: la crisi economica e finanziaria, la problematica migratoria e la crisi stessa che ha colpito l'UE nel 2015. Tutti questi cambiamenti hanno condotto ad un duplice ostacolo, da una parte l'aumento della vulnerabilità delle vittime a causa delle loro condizioni, dall'altra l'accrescimento nei profitti dei trafficanti di tratta<sup>123</sup>. Ho deciso, inoltre, di analizzare queste due relazioni congiuntamente in quanto la seconda (2018) prende come fonte di ricerca la relazione del 2017.

La relazione del 2017 ha l'obiettivo di definire delle linee guida riguardo alle azioni, dato l'accorgimento dei cambiamenti sostanziali nell'Unione Europea, di intensificazione e di cooperazione ai fini di prevenire la tratta a livello di tutti gli attori UE e non- UE. La prima è rappresentata dallo smantellamento del sistema operativo della criminalità organizzata, indagando e agendo in maniera incisiva verso la cellula primaria di tale organizzazione, rompendo così tutte le altre possibili attività illecite collegate ad essa. L'importanza messa alla luce, contrariamente alle azioni applicate in precedenza, è l'accentramento nel combattere la cultura dell'impunità, ed è proprio qui la svolta, il problema è rilevato dalla mancanza di norme giuridiche che siano omogenee a livello degli stati membri permettendo sia a trafficanti che a clientela delle vittime di tratta di avere un giusta e adeguata pena, scoraggiando così sia la domanda che le attività illecite dei trafficanti. Il proseguire di questa velata "tolleranza" da parte di alcuni stati membri non permetterà mai la vera e propria eradicazione della tratta come si vedrà, il territorio eterogeneo all'interno dell'Unione Europea è pericoloso nella maniera in cui i trafficanti operano in paesi in cui risulta più conveniente e meno rischioso grazie all'accettazione di determinate pratiche quasi in linea con l'irregolarità. Per questo, in questa relazione, si parla "semplicemente" dell'incoraggiamento verso gli stati membri nel rendere illecito l'utilizzo consapevole di servizi nel quale vengono impiegate le vittime di tratta; inoltre, vengono riportate azioni chiave che risultano essere più specifiche e mirate, come iniziative per eliminare l'aspetto finanziario della tratta con attività operative e metodologiche, promuovere condizioni di lavoro sostenibili nei paesi in cui l'economia produttiva è in aumento con sostegni finanziari e garantire situazioni in cui non venga ad inserirsi la tratta di esseri umani. Importanza maggiore viene data anche ai paesi non-Ue,

---

<sup>123</sup> Commissione Europea, *Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete*, Bruxelles, 4 dicembre 2017. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52017DC0728> (Ultimo accesso: 11/04/2022)

in particolare quelli ritenuti maggiormente soggetti a tratta e quelli che cooperano con l'Unione Europea. Quindi, nella relazione, la Commissione spiega che si impegnerà ad analizzare e rintracciare quei paesi maggiormente colpiti e soggetti alla tratta, ritenuti prioritari per attuare l'azione in materia; a promuovere ulteriormente la collaborazione delle agenzie UE; a stipulare programmi di sensibilizzazione, però volti anche verso i paesi non-UE soprattutto nell'ambito della parità di genere e del lavoro dignitoso per entrambi i sessi. Ho deciso per tanto di riportare per primi gli aspetti che, a mio modo di vedere, hanno procurato un netto sviluppo in seno ad azioni politiche contro la tratta. Ovviamente, nel documento, non mancano le sempre maggiori richieste di rafforzamento di obiettivi già in atto, ponendo in rilievo già delle potenziali problematiche: puntualità nel monitoraggio e nell'analisi statistiche; sensibilizzazione all'interno dell'UE, in tutti i livelli sociale, politico, giudiziario, economico e finanziario; maggiore conoscenza delle problematiche e dei tipi di tratta; diminuzione della domanda per prevenire la tratta.

Successivamente fu pubblicata la seconda relazione sui progressi contro la tratta di esseri umani nel 2018<sup>124</sup> voluta dall'articolo 20 per conto della Direttiva 2011/36/UE. Come abbiamo accennato precedentemente, dopo la Direttiva anti-tratta e alla Strategia 2012-2016, i progressi constatati vengono riportati anche in questa relazione. Pur continuando a monitorare l'attuazione di tale direttiva a livello nazionale, si è arrivati alla netta consapevolezza dell'interrelazione tra il fenomeno di tratta e altri possibili illeciti ad essa collegata, si intende per tanto che il lavoro attuato in seno ad una strategia multidisciplinare e multilivello ha ottenuto i risultati richiesti; tale esito viene interpretato come l'elemento primo da tenere in considerazione per ottenere un'adeguata efficienza nell'eradicazione della tratta di esseri umani, mai riscontrato in modo così conciso nei documenti precedentemente analizzati. Il periodo studiato ai fini della seguente relazione si basa negli anni 2015 e 2016, parlando di dati numerici si notano subito dei progressi rispetto alla prima relazione della Commissione del 2016: per ciò che concerne le vittime di tratta le vittime registrate (sia presunte che accertate) i numeri sono in aumento più di 20 000, rispetto ai 15 800 precedenti<sup>125</sup>; si è constatato anche un cambiamento inerente ai

---

<sup>124</sup> Commissione Europea, *RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO. Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Bruxelles 13 dicembre 2018. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:0777:FIN> (Ultimo accesso: 12/04/2022)

<sup>125</sup> Commissione Europea, *Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani*, op.cit, pp. 4

diversi tipi di sfruttamento ai fini di tratta, scende lo sfruttamento sessuale dal 67%<sup>126</sup> al 56% e di conseguenza salgono i dati inerenti allo sfruttamento lavorativo (12%) e di altre forme (18%); un duplice risultato invece riguarda l'azione penale e le indagini, in totale il numero delle persone entrate a contatto con le forze dell'ordine è aumentato, constatando una positività nelle indagini (7 503), analogamente alle azioni penali attuate (5 974 rispetto alle precedenti con 4 079), tuttavia emerge la problematica dell'impunità in quanto il numero effettivo di condanne risulta in diminuzione di 200 unità rispetto alla prima relazione; ultimo cambiamento rilevato è la diminuzione delle vittime con cittadinanza europea, questo spiega l'effettivo cambiamento costante nel modus operandi del reclutamento, quindi richiede un potenziale rafforzamento nelle politiche di contrasto a livello extra UE. Il progresso viene ulteriormente constatato, a livello generale, con la registrazione di nuove metodologie illegali in seno alla tratta e ai metodi di sfruttamento ad essa appartenente; inoltre, si assiste ad uno sviluppo in seno ai metodi di contrasto a livello di ogni stato membro, agendo in particolare sulla problematica dell'impunità. Tuttavia, l'insufficienza nell'attendibilità dei dati forniti resta una problematica che limita la totale efficienza dei dati a livello europeo; più nello specifico, secondo la richiesta della Commissione in tale relazione, le informazioni peccano a livello di registrazione, comparabilità, effettivo possesso di dati e disaggregazione in varie caratteristiche essenziali, quali età, genere, sfruttamento e cittadinanza sia delle vittime che dei trafficanti. Paragonando la prima relazione del 2016 e questa del 2018, si rileva uno sviluppo inerente alla descrizione di ogni tipologia di sfruttamento e di informazioni utili a sviluppare i progressi di contrasto ad essa: in particolare sfruttamento della prostituzione; sfruttamento del lavoro e altre forme di sfruttamento. Nella relazione 2018 viene esposta una problematica basilare, cioè il problema della legalità della prostituzione in alcuni stati membri, la quale spiega la spinta nell'utilizzo illegale di questa normativa per lo stesso sfruttamento delle vittime; inoltre, essendo rappresentata come una delle maggiori conseguenze di tratta, si rileva una carenza nel dare importanza ad essa non facendone una priorità effettiva. Rispetto allo sfruttamento lavorativo, la questione riguardante la richiesta di lavoro a basso salario viene esposta in entrambe le relazioni, ciò che cambia nella seconda è il progresso in seno alle società civili e ad ogni stato membro nelle indagini e nella maggiore cooperazione per rintracciare tali domande a livello

---

<sup>126</sup> Ibidem, pp. 4

imprenditoriale e svariati traffici illegali nascosti dietro ad esse. Le altre forme di sfruttamento individuate (traffico di organi, sfruttamento ai fini della criminalità, maternità surrogata e vendita di neonati) restano analoghe in entrambe le relazioni, si chiede, tuttavia, un ulteriore sforzo riguardo alla sensibilizzazione e all'informazione per queste nuove tipologie di tratta. Se la prima relazione della Commissione (2016) successivamente parla dei progressi a livello generale sia per l'associazione della tratta alla criminalità organizzata e all'immigrazione illegale, la relazione 2018 espone modelli sofisticatamente più mirati in relazione ad entrambe. La questione, come già accennato prima, rimane agganciata alla cultura dell'impunità, la maniera migliore per contrastarla secondo il suggerimento della Commissione rimane l'incoraggiamento a punire le stesse persone che utilizzano i servizi di sfruttamento: infatti, nella relazione si dice che solo tre stati membri sono riusciti a fornire delle informazioni a livello statistico, gli altri si sono limitati solo a editare nuove direttive per contrastare tale presunto reato. Collegandomi a questo, il contrasto perciò risulta inattuabile e, per di più, la difficoltà nelle indagini accresce in maniera spropositata mettendo in secondo piano l'azione penale verso i trafficanti e attuandosi solo a livello di reati secondari connessi alla tratta.

In conclusione, i miglioramenti come si denota sono proficui nell'eradicazione della tratta, ma non sono mai abbastanza efficaci in comparazione con le continue problematiche emergenti ai fini di tratta. Restano sempre alcune lacune difficili da colmare, come vedremo alla fine di questo capitolo.

### ***1.6 Ulteriori sviluppi: terza relazione della Commissione Europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020)***

La terza relazione della Commissione Europea inerente ai progressi nella lotta alla tratta di esseri umani è stata pubblicata nell'anno 2020<sup>127</sup> e, per questo, è l'ultima disponibile. Rispetto alla precedente (2018) riporta rispettivamente alcuni progressi, le materie trattate e i vari tipi di sfruttamento rimangono analoghi; tuttavia, non mancano argomenti innovativi e nuove proposte di strategie alternative. Prima di tutto, i due elementi che spiccano in questa relazione sono il COVID-19 e l'uso di nuove tecnologie internet: la pandemia viene descritta come strumento per intensificare le attività illecite ai fini di tratta aumentando i profitti, infatti la crisi economica e la vita precaria procurata

---

<sup>127</sup> Commissione Europea, *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020)*, op.cit.

dell'evento stesso; mentre i meccanismi internet rappresentano la prima caratteristica inerente a veri e propri cambiamenti nel modus operandi delle vittime, promuovendo le loro immagini su internet o fornendo informazioni riguardo a luoghi privati di sfruttamento delle stesse. I due casi appena esposti vengono riferiti in particolare da società civile, organizzazioni internazionali e agenzie europee, le quali espongono questo tipo di azioni come veri e propri problemi da contrastare. Viene esposto in maniera completa il fatto che oltre un terzo delle vittime sono cittadine dell'Unione Europea ed i primi cinque paesi della loro provenienza sono Ungheria, Francia, Paesi Bassi, Bulgaria e Romania. Inoltre, per la prima volta vengono esposti i primi cinque paesi non-UE di cittadinanza delle vittime (Cina, Nigeria, Marocco, India e Ucraina), questo prova che le indagini e la cooperazione extra-UE ha funzionato per ciò che concerne il monitoraggio statistico ed il passaggio di informazioni transfrontaliere e tra stati membri. Analizzando le tre relazioni della Commissione possiamo percepire che ognuna presenta sempre degli elementi di innovazione e delle informazioni importanti rispetto al periodo in cui sono collocate, per questo il punto principale in questione viene trattato dal cambio nel modus operandi dei trafficanti, problematico, a causa dello sviluppo tecnologico e dell'acquisizione di nuove informazioni riguardo ad esso. Nella tratta a fini di sfruttamento sessuale è constatata la netta crescita dell'uso del web per il reclutamento di internet e per il trasferimento del denaro ricavato dalle attività illecite, come descritto nel capitolo precedente. Tuttavia, rispetto alle altre due relazioni la percentuale delle vittime di questo reato è salito al 90%, questo denota sia uno sviluppo nel monitoraggio, sia un problema nell'attività di eradicazione della tratta, in quanto i numeri dovrebbero scendere e non aumentare, per questo motivo si parla di inefficienza di attenzione riguardo a questo tipo di tratta. Lo sfruttamento lavorativo rimane al 15%, alcuni stati membri sono stati capaci di adottare misure contro questo tipo di sfruttamento responsabilizzando imprese, persone giuridiche in materia di lavoro e diritti umani; tuttavia, oltre che ai progressi, la presente relazione riscontra ancora problematiche effettive alle indagini (con ispezioni nei luoghi di lavoro) e controllo delle normative lavorative ed occupazionali. Per quanto riguarda le altre forme di sfruttamento, ho riscontrato un innovativo metodo di descrizione dettagliata riguardo ad accattonaggio forzato, matrimoni fittizi e tratta di minori: a mio modo di vedere, è importante che in ogni relazione sia anche descritta brevemente la problematica collaborando in materia di sensibilizzazione ed informazione, soprattutto per ciò che concerne i modelli emergenti. Parlando di tecnologia però si riscontra anche una visione positiva in seno alla prevenzione all'eradicazione della tratta,

la Commissione in effetti chiede che sia maggiormente utilizzato lo strumento di internet come mezzo efficace di contrasto seguendo studi concreti sull'uso di tale dispositivo. Anche per ciò che concerne la cultura dell'impunità dove le azioni penali scarseggiano nei confronti dei trafficanti e dove la maggior parte di essi sono sia cittadini europei che uomini, l'innovazione arriva anche in questo campo attraverso la redazione di alcune linee guida da seguire in materia come: strumenti d'investigazione efficaci, formazione urgente per unità che si occupano di azioni penali ed indagini e, infine, non agire sono quanto in atto c'è un'accusa formulata dalle vittime. Un aiuto fondamentale è stato da parte del sistema SIS II<sup>128</sup> per ciò che concerne le indagini, l'identificazione dei trafficanti e soprattutto lo scambio continuo di informazioni in materia penale, giudiziaria e criminale. Ultimo punto, ma non per importanza, è la procedura esplicita verso il modo di agire a livello europeo contro la tratta, mai spiegato in precedenza secondo un elenco sintetico e conciso: la società civile UE provvede a riunioni con relatori nazionali e/o attraverso meccanismi simili; l'importanza risiede anche nelle riunioni delle dieci agenzie firmatarie della dichiarazione congiunta; le ricerche del gruppo della Commissione Europea e le riunioni di quest'ultima con Parlamento e Consiglio.

### ***1.7 Strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025***

Questa Strategia<sup>129</sup> è stata pubblicata e trasmessa al Consiglio e al Parlamento in data 14 aprile 2021, rispetto alla Strategia precedente (2012-2016) le informazioni riguardo alla tratta e ai vari meccanismi di sfruttamento rimangono esplicative, ma allo stesso tempo mirate al contesto in cui la tratta è attualmente attiva; si ricorda, inoltre, che tale Strategia è ancora in fase di attuazione in quanto non si rilevano risposte da parte del Consiglio e del Parlamento. COVID-19, internet e criminalità organizzata sono i tre elementi presi in analisi per una strategia efficace in seno all'eradicazione della tratta negli ultimi anni. Il presente documento in analisi si pone come obiettivo operazioni effettive partendo dalla fase iniziale della tratta, dalle indagini inerenti ai trafficanti cercando di trasformare aumentare rischio di essere soggetti ad azione penale, per di più viene affermato che le disposizioni della normativa anti-tratta potrebbero non essere del tutto efficaci rispetto ai nuovi standard criminali. A proposito di questo, la maggiore

---

<sup>128</sup> Sistema di informazione Schengen di seconda generazione.

<sup>129</sup> Commissione Europea, *Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021- 2025*, op.cit.

preoccupazione della presente Strategia è quella di riuscire ad ottenere iniziative in campo politico, legislativo e sociale efficaci per la lotta alla tratta a livello globale sia per quanto riguarda la prevenzione, fino ad arrivare all'azione penale di condanna verso i trafficanti, in quanto è constatato che il livello di condanne rimane effettivamente molto basso rispetto alla portata di questo atto criminale. C'è una maggiore consapevolezza anche nella difficoltà inerente al tracciamento degli illeciti a livello transfrontaliero, gli stati membri per tanto dovrebbero cooperare maggiormente con le agenzie europee, tra cui Eurojust e Europol; mentre la Commissione in se si propone di coordinare delle operazioni volte a rendere proficue determinate azioni di sviluppo di ulteriori politiche anti tratta. Seguendo il testo della Strategia si parla di finanziamenti, grazie ad essi le azioni di prevenzione e contrasto hanno raggiunto risultati positivi, oltre a questo c'è la necessità di ulteriori finanziamenti per procedere con nuove strategie rispetto ai cambiamenti delle azioni e dei meccanismi di tratta, al fine di avere risposte efficaci verso i trafficanti e verso il contrasto dei vari tipi di sfruttamento; tali finanziamenti si proietteranno anche in ambito transfrontaliero per prevenire la tratta sia per quanto riguarda il livello economico, sia per quanto riguarda il livello geografico di contrasto. Campagne di sensibilizzazione e riduzione della domanda rimangono potenziali operazioni di prevenzione e contrasto da ampliare in tutte le sfaccettature della tratta di esseri umani. Rispetto alla Strategia precedente ho riscontrato alcune risoluzioni mirate al contrasto attraverso ispettorati del lavoro, sindacati e cooperazione con soggetti specializzati quali Autorità europea del lavoro, importante nell'ambito delle ispezioni nei luoghi lavorativi ad alto rischio di sfruttamento e la piattaforma europea contro il lavoro sommerso, favorisce la cooperazione a livello europeo con strutture ed enti specializzati in questo settore. Inoltre, un'innovazione viene rappresentata dall'esplicita richiesta di cooperazione tra enti pubblici e soggetti privati, attraverso appunto iniziative pubblico-private, intraprendendo indagini e ricerche sempre in strutture e campi lavorativi considerati ad alto rischio con lo scopo di denunciare i reati intercettati a livello nazionale, regionale e locale. Sempre in ambito lavorativo, oltre a ribadire l'importanza dei datori di lavoro e delle stesse imprese nel diminuire e controllare la domanda di soggetti a basso costo, viene esposta l'importanza nel controllo delle grandi catene utilizzate per la fornitura globale, nelle quali potrebbero sfuggire potenziali abusi di diritti umani in materia lavorativa a causa della loro grandezza imprenditoriale, prima volta in cui viene menzionata questa questione. Collegato a questo discorso, subentra l'importanza all'associazione di questa strategia con la nuova politica commerciale dell'UE nella

quale, l'obiettivo rimane quello di sfavorire situazioni presunte nelle quali la tratta potrebbe inserirsi. Perciò, secondo la mia analisi, viene messo in atto un meccanismo che non mira solo a risposte concise a nella diminuzione della domanda, ma l'attenzione viene posta ulteriormente nel sostenere, attraverso finanziamenti e parti sociali, quelle situazioni precarie in materia economica che potrebbero facilitare il reclutamento di soggetti ai fini di sfruttamento. Tale strategia, oltre al collegamento con una nuova politica commerciale, è strettamente collegata alla Strategia UE per la lotta alla criminalità organizzata, questo risulta come un elemento nuovo rispetto alla precedente in quanto per la prima volta questa tipologia di attività illecita viene connessa alla tratta ai fini di prevenzione, sicurezza e contrasto. Per creare politiche efficienti viene richiesto un ulteriore sforzo agli stati membri riguardo ai dati, fornirli in modo specifico attraverso una suddivisione per nazionalità, età, tipo di sfruttamento e tipo di criminalità affiliata resta fondamentale. Al fine di rintracciare preventivamente la criminalità il mezzo operativo maggiormente efficace, seguendo la strategia, resta quello di indagare all'interno delle attività legali: metodi, linee guida e strategie efficaci vengono esposti nella suddetta "*Strategia per la lotta alla criminalità organizzata*", diventando essa stessa uno strumento in più in materia di tratta; l'azione di indagine in ambito finanziario viene interpretata come l'approccio migliore per fermare i profitti a livello criminale e per bloccare l'inserimento della criminalità organizzata all'interno della sfera economica, meno profitti ottengono i trafficanti più probabilità si hanno di fermare queste attività di tratta. Altro punto problematico rimane l'impunità, il contrasto a livello di giustizia rimane basso nonostante permanga una delle azioni più importanti per eliminare fenomeno di tratta. La Commissione continua a richiedere una risposta decisa attraverso un netto sviluppo delle capacità giudiziarie, favorite dall'inserimento di conoscenze e competenze operative attraverso esercizi di simulazione volti a valutare la precisione e l'efficacia di determinate disposizioni attive e future. Rimanendo nella sfera del contrasto, come accennato precedentemente, si parla del digitale e di internet; infatti, si denota un cambio nel modus operandi dei trafficanti attraverso il web ed i social network soprattutto durante il periodo della pandemia, per questo la Commissione richiede una modernizzazione attraverso organi giudiziari e nella prevenzione della tratta utilizzando internet, con l'aiuto delle più rinomate imprese a livello tecnologico e del web a livello europeo e internazionale. Inoltre, viene specificata anche l'importanza della dimensione internazionale della tratta, soprattutto si assiste ad una vera e propria presa di consapevolezza della problematica di collegamento tra immigrazione illegale e tratta di

esseri umani; anche qui ci si affida ad uno strumento in più per prevenire e contrastare la tratta ed è il patto sulla migrazione e l'asilo che ha il compito di smantellare le attività di criminali e trafficanti. In ogni caso è necessario uno sviluppo maggiore per quanto riguarda la cooperazione con azioni comparate volte a identificare paesi di origine e provenienza delle vittime sia UE che extra-UE, per tanto viene ribadita anche la cooperazione con paesi terzi.

In sintesi, quindi, seguendo l'analisi dei documenti secondo il mio parere, non si possono negare sviluppi inerenti a meccanismi di contrasto e prevenzione alla tratta di esseri umani. Si nota, tuttavia, che anche dopo undici anni dalla promulgazione della direttiva, non esistano ancora risultati concreti; infatti, i suggerimenti e le strategie comunque richiedono quasi in ogni situazione lo stesso potenziamento riferito agli stessi meccanismi; questo come conseguenza ha portato relativamente alla presenza di problematiche aperte in seno all'eradicazione della tratta di esseri umani a livello dell'Unione Europea.

## **2 Le problematiche aperte risultato dell'inefficienza al contrasto della tratta di esseri umani**

### ***1.2 Contesto generale***

Come già accennato in alcune disposizioni precedenti la Direttiva anti-tratta potrebbe rivelarsi non più idonea per il funzionamento nei processi di contrasto, sicurezza e prevenzione alla tratta di esseri umani; come afferma anche il Parlamento Europeo tale direttiva rimane distante dalla sua effettiva applicazione e realizzazione a causa di alcune "zone grigie", ovvero carenze ed ostacoli, sfavorevoli per la piena applicazione degli obiettivi<sup>130</sup>. Più nello specifico, la stessa comunicazione rispecchia una realtà abbastanza sostenibile, nel senso che si pronuncia sul fatto che la prima problematica è quella sulla tratta stessa, le informazioni e le conoscenze risultano sempre sfavorevoli all'eradicazione della tratta in quanto insufficienti, per questo la realtà stessa della grandezza di tale problematica rimane molto lontana dalla realtà attuale. Ad oggi, undici anni dopo la pubblicazione della legislazione minima nell'eradicazione della tratta, i svariati documenti (Direttiva, Strategie, Comunicazioni della Commissione e del Parlamento) evidenziano maggiormente le continue problematiche esistenti piuttosto che

---

<sup>130</sup> Parlamento Europeo, *Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues*, op.cit

i progressi effettuati nell'arco di questo tempo, tali discrepanze potrebbero essere collegati all'ancora attuale presenza di tale illecito. Alla luce di questo, secondo la mia analisi, ho notato divergenze tra le prospettive enunciate dall'Unione Europea e gli effettivi risultati nel campo, come se ci fosse una presunta inefficacia dovuta a delle lacune inerenti alle stesse disposizioni. In aggiunta, un elemento che ricorre in tutte le sfaccettature problematiche nell'inefficienza del contrasto alla tratta può essere il problema della definizione del concetto stesso di *trafficking*, come spiegato nel capitolo precedente, è molto diverso dal concetto di *smuggling*, tuttavia il problema della connessione tra immigrazione clandestina e criminalità organizzata rende meno accessibile l'assimilazione delle discipline in maniera coesa e differente in base alle diverse azioni operate nei diversi ambiti. La mia constatazione di tale problema sorge dall'analizzare le varie strategie e la Direttiva stessa 2011/36/UE, nonostante i progressi attuati rimane sempre questa velatura tra le diverse forme di criminalità interferendo sia in ambito di contrasto, sia in ambito di prevenzione che di sicurezza comune. Il fatto di avere una visione globale resta fondamentale, ma il problema risiede principalmente nel non avere una visione coerente ed eguale per ognuna di queste attività, consentendo quindi lo sviluppo di alcune normative rispetto ad altre e non ponendo nello stesso piano il contrasto alla tratta di esseri umani, rispetto a criminalità organizzata o immigrazione clandestina. A prova di questo, una risoluzione del Parlamento Europeo espresse lo stesso concetto già nel 2016, anche se inerente alle diverse tipologie di tratta, la stessa affermazione potrebbe essere adattata a livello più generale tutt'ora: *“un'unica strategia valida per tutti non è efficiente e che le diverse forme di tratta (...), devono essere contrastate adottando provvedimenti strategici specifici e mirati”*<sup>131</sup>; perciò l'importanza nella suddivisione di diversi oltraggi alla giustizia è importante in materia di efficacia rispetto agli obiettivi posti, lo stesso Parlamento Europeo, nel 2021 esorta sia la Commissione che gli stati membri a *“garantire la distinzione tra la tratta di esseri umani e il traffico di esseri umani, in quanto richiedono un'analisi più approfondita e risposte differenti a livello normativo e pragmatico”*<sup>132</sup>. Il problema nella riduzione, anche se nel

---

<sup>131</sup> Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere*, Strasburgo 12 maggio 2016. On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0227\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0227_IT.html) (Ultimo accesso:20/04/2022)

<sup>132</sup> Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Strasburgo, 10 febbraio 2021. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0041&from=EN> (Ultimo accesso 21/04/2022).

corso del tempo sempre più minima, in un'unica definizione di tratta rimane una problematica soprattutto in seno a diverse realtà criminali appartenenti a sfere operative differenti, a regolamenti o direttive con diverse disposizioni rispetto ai diversi ambiti; perciò, smuggling, trafficking e criminalità organizzata coincidono, ma non devono essere ridotte ad una soluzione univoca in materia di tratta perché ciò porta ineluttabilmente ad un'inefficienza di fondo. A livello generale, perciò, secondo la mia visione, le normative e le strategie adottate, come vedremo successivamente, l'Unione Europea e le sue istituzioni che si occupano del contrasto alla tratta di esseri umani dovrebbero concentrarsi nella redazione di misure maggiormente concrete per gli stati membri e per le agenzie cooperanti in modo da modificare talune direttive che ormai, nonostante le problematiche permangano, sono risultate inefficienti al contrasto della tratta di esseri umani ormai undici anni dopo la promulgazione della Direttiva anti-tratta.

## ***2.2 La cultura dell'impunità in seno all'azione penale***

La cultura dell'impunità è uno dei problemi maggiormente rilevanti per un contrasto efficace alla tratta di esseri umani. L'impunità consiste, in linea generale, nell'esentare da ogni tipo di condanna un atto rilevato come illecito causando un basso tasso di procedimenti penali in base alla grandezza della problematica, è essenziale il contrasto dell'impunità per tutelare gli interessi europei e per agevolare uno spazio di libertà giustizia e sicurezza privo di blocchi interni. La lotta all'impunità rientra nel campo della giustizia penale, nel quale gli interessi europei dovrebbero essere salvaguardati e non messi a rischio dalla possibilità dell'inefficacia nella condanna di un'azione criminale<sup>133</sup>. L'interazione e il coordinamento delle legislazioni giuridiche a livello nazionale diventa fondamentale, è opportuno quindi un'omogeneizzazione di determinate normative al fine di non favorire l'impunità in determinati stati membri rispetto che ad altri; l'impatto all'interno del diritto nazionale deve rispecchiare gli interessi in materia dell'Unione Europea e deve possedere lo scopo di formare un quadro istituzionale che riesca a fornire risultati efficaci riguardo agli obiettivi dell'Unione Europea. Per ciò che concerne la problematica alla tratta, la cultura dell'impunità rimane da sempre una sfida da risolvere ed eliminare facendo sì che la prevenzione e, soprattutto il contrasto, abbiano la possibilità di essere efficaci nell'eradicazione del problema stesso; ancora prima della Direttiva

---

<sup>133</sup> Marin L., Montaldo S., *The Fight Against Impunity in EU Law*, Bloomsbury Publishing PLC, Oxford, New York, 2020.

2011/36/UE, che avrebbe dovuto stabilire norme minime efficaci in tutti gli ambiti della lotta al contrasto della tratta, questa tipologia di ostacolo veniva caratterizzato come problema nocivo all'interno dell'UE e in ambito di tratta: Conny Rijken nel 2003, a prova di ciò, afferma che le indagini inerenti alla fase di reclutamento o al trasporto non venivano neanche allora indagate correttamente permettendo all'imputato di scappare senza essere punito; l'impunità veniva sviluppandosi anche a causa della non cooperazione e della non concordanza di alcune disposizioni penali in materia di tratta, riferendosi allo sfruttamento sessuale ai fini di tale illecito; successivamente, un punto che secondo la mia visione potrebbe essere ridondante tutt'ora è la colpevolizzazione dei pubblici ministeri nel non attuare una cooperazione in materia penale a causa della lunghezza delle tempistiche, piuttosto si ricorreva all'accusa verso reati secondari connessi. Soprattutto la fase di reclutamento non veniva posta sotto indagine consentendo automaticamente la libertà ai trafficanti impiegati nella tratta di esseri umani<sup>134</sup>. Vediamo, per prima cosa, quali sono le origini di tale fenomeno dell'impunità: la prima è sicuramente la difficoltà nel ricercare tale reato<sup>135</sup>, è noto che gli strumenti usati per indagare siano insufficienti rispetto alla portata della tratta, il modus operandi criminale è molto sottile ed invisibile, intersecato con la legalità, ricco di sfaccettature e con una caratteristica molto pericolosa, l'alta l'impercettibilità.

Fino ad ora, ponendo l'attenzione sulle diverse strategie redatte dalla Commissione Europea inerenti al progresso nel contrasto alla tratta, uno dei problemi principali resta appunto la posizione sfuggente riguardo alla tratta di esseri umani. Il secondo problema, riscontrato come la seconda causa dell'impunità, rimane la difficoltà nella trasmissione e nell'analisi dei vari dati richiesti dalla Direttiva 2011/36/UE<sup>136</sup>, perciò la carenza strutturale nel funzionamento del monitoraggio a livello di stati membri rimane una lacuna irrisolta che ostacola le istituzioni europee nel fornire adeguate strategie di azione penale; inoltre la caratteristica transfrontaliera della tratta di esseri umani si trasforma in problematica nel momento in cui si riscontrano differenze nei diversi sistemi penali a livello di stati membri, procurando delle difficoltà nel stabilire il tipo di reato esatto affine al tipo di illecito commesso. Come vedremo nel capitolo successivo, un enorme sforzo

---

<sup>134</sup> Conny Rijken, *TRAFFICKING IN PERSONS PROSECUTION FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE*, T.M.C. Asser Press, 2003, pp. 38-93-241

<sup>135</sup> Ufficio del Rappresentante e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, OSCE, *Porre fine all'impunità. Garantire giustizia mediante il contrasto penale alla tratta di esseri umani*, Vienna, 20-22 luglio 2020. On-Line: <https://www.osce.org/it/cthb/473529> (Ultimo accesso: 20/04/2022)

<sup>136</sup> Ibidem.

diventa quello della protezione e della prevenzione inerente alle vittime<sup>137</sup>, a mio modo di vedere questo tipo di strategia può contenere un'arma a doppio taglio nel momento in cui si resta concentrati nella vittima stessa e non si pensa alla tipologia di reato (costituendo così una terza problematica), oppure alle stesse indagini per rilevare la rete criminale affiliata allo stesso soggetto sfruttato; inoltre, non adottando un processo penale consono si incombe nella possibilità che, una volta liberata la vittima, essa sia ricondotta ad un processo di vittimizzazione secondaria dalla stessa cellula criminale. Tali cause, secondo le mie analisi, derivano da una mancanza nella volontà politica, o meglio nella concretizzazione, cioè nell'attuazione di strategie e/o direttive nel quale diventi essenziale mantenere gli impegni proposti.

Fornendo un'idea della gravità della situazione gli ultimi dati statistici rilevati dall'Unione Europea riguardo all'impunità rimangono molto sconcertanti; infatti, all'interno degli stati membri vengono registrati 6 163 soggetti denunciati sotto procedimento giudiziario; tuttavia, le condanne effettive per reati di tratta rilevate sono solamente 2 426 e, per di più, solo 1 609 risultano le sentenze dei tribunali relativi ai casi di tratta, ricordando sempre che le vittime all'interno dell'UE raggiungono un numero pari a 26 268<sup>138</sup>. Una prima constatazione efficace nel cercare di descrivere questa problematica potrebbe essere in effetti la "tolleranza", questo elemento è appartenente a due sfere distinte, la prima in materia giuridica e la seconda in materia sociale. In materia giuridica, alcuni stati membri UE legalizzano e regolamentano tutt'ora la prostituzione, causa attraverso il quale i trafficanti sono maggiormente liberi di muoversi in questo contesto senza essere condannati con facilità (riecheggia sempre il problema dell'impunità), i principali paesi sono Germania, Paesi Bassi, Austria, Grecia, Svizzera, Ungheria e Lettonia; per questo è solo apparentemente scontato che i paesi di destinazione delle vittime reclutate siano i paesi in cui l'impresa del sesso e della prostituzione è ancora legale e/o tollerata<sup>139</sup>. Il mio termine "apparentemente" vuole intendere che, non è del tutto certo che le indagini, all'interno degli stati membri, in cui la prostituzione (o qualsiasi altro tipo di sfruttamento) è tollerata siano constatabili ed attuate; questo porta automaticamente ad un contrasto meno efficace e perciò ad un rischio maggiore di impunità verso i trafficanti. Certamente, tale constatazione ne è solo l'esempio di un

---

<sup>137</sup> Ibidem.

<sup>138</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit

<sup>139</sup> Wylie, G. e McRedmond, P, *Human Trafficking in Europe*, Human Trafficking in Europe, Palgrave Macmillan, UK, 2010, pp. 88

concetto generale, ogni tipo di illecito di tratta si riferisce alla legislazione di ogni stato membro, adattata alla Direttiva 2011/36/UE, però esistono delle lacune in termine di tolleranza che possono influire sul rischio di impunità dei trafficanti. Prendendo come esempio l'aspetto lavorativo, possiamo introdurre la questione della "tolleranza" a livello sociale, in quanto lo staff di ricerca della Commissione Europea riferisce che esiste uno stereotipo riguardo ai lavoratori stranieri, quasi di inferiorità, tale idea viene usata come situazione di vulnerabilità nel reclutamento della tratta, aumentando il rischio di essere sfruttati da trafficanti che, obiettivamente, non riscontrano ambienti ostili alle loro operazioni illecite<sup>140</sup>. Lo spronare gli stati membri in materia di controllo in ambito lavorativo all'interno delle imprese, come abbiamo visto, significa che in certi campi il lavoro forzato è ancora richiesto e che questo lavoro è pressoché affiliato a stranieri. Per questo le lacune provengono sia a livello di privati, sia a livello di stati membri che a livello di un'idea sociale sbagliata riguardo a questi soggetti, constatando il fatto che le politiche di sensibilizzazione non siano state efficaci nel lungo periodo. Nell'ambito della tratta, perciò, questi presunti stereotipi portano negativamente ad un principio di tolleranza, quella tolleranza che, di conseguenza, conduce a non denunciare le vittime di tratta, i trafficanti o situazioni nel quale esiste uno sfruttamento di esseri umani, aumentando la cultura dell'impunità. Ragion per cui sarebbe opportuno adottare sinergie con i soggetti della società civile, con la popolazione stessa, il settore privato di qualsiasi tipo di impresa e la cooperazione in seno alla sensibilizzazione a qualsiasi livello dell'Unione Europea per rendere qualsiasi tipo stereotipo esente dal fenomeno della tratta di esseri umani, dove prevalgano le sanzioni penali e "la tolleranza zero" rispetto a codesto tipo di illecito<sup>141</sup>. Un altro esempio, sempre fornito dall'autore Rijken, è una sorta di analisi nel campo attuata in seno alla clientela che usufruisce di servizi sessuali: viene infatti riscontrata una situazione in cui scelgono di non sapere, l'uso della tratta a fini di sfruttamento sessuale permette l'accesso più facilitato alle donne, lasciando la responsabilità di indagare il problema alla polizia, nel caso non riuscisse nel proprio

---

<sup>140</sup> Commissione Europea, documento del personale della Commissione, *REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, Bruxelles, 19 maggio 2016.

<sup>141</sup> Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, Bruxelles 20 ottobre 2020. On-Line: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings_en) (Ultimo accesso: 23/04/2022).

lavoro la colpa non è imputabile al cliente, ma alle lacune appartenenti ad autorità competenti; inoltre un soggetto in particolare afferma che non avrebbe mai riportato questi atti criminali alla polizia, in quanto si definisce come “cliente frequente”, ecco dove si potrebbe rilevare la tolleranza in determinate situazioni di tratta non denunciate<sup>142</sup>. Tale esempio, riportato prima della stipulazione della Direttiva anti-tratta, rimane tutt’ora un problema irrisolto. Altra problematica, nella sfera della tolleranza sociale, come vedremo anche nel capitolo successivo, è la questione di genere, per confutare questo è necessario un’ulteriore accentrimento del discorso nella sfera femminile. Le donne rimangono i soggetti maggiormente sfruttati all’interno del meccanismo di tratta; tuttavia, per ciò che concerne l’impunità dei trafficanti è rilevante specificare che sono le condizioni sociali, gli ideali della popolazione che possono influire in tale senso, patriarcato, religione, condizione di vulnerabilità sociale e discriminazione delle donne che ancora non sono state combattute a livello dell’Unione Europea. Il cambiamento, la denuncia, il contrasto divengono difficili nel momento in cui è la società stessa a discriminare la vittima in questione, qua non parliamo di indifferenza ma parliamo di una staticità di pensiero che purtroppo è ancora insita nelle società attuali. Perciò se diventa fondamentale nell’eradicazione della tratta, nelle indagini e nel contrasto dell’impunità collaborare e cooperare sia a livello legislativo, che politico e sociale la problematica rimane aperta, c’è ancora la persistente presenza di una politica di criminalizzazione inadeguata sia per i trafficanti che per chi abusa di tali servizi illegali risultato dell’aggravante problematica della cultura dell’impunità<sup>143</sup>, la quale spinge maggiormente ed inevitabilmente i trafficanti a delinquere.

L’azione penale in ogni caso dovrebbe basarsi su normative chiare e concise, su indagini efficaci e su monitoraggi efficienti da parte di stati membri ed agenzie UE, la Direttiva 2011/36/UE afferma appunto le caratteristiche essenziali delle pene quali “*dissuasive, proporzionate e che possono dal luogo a consegna*”<sup>144</sup>. Come possiamo allora constatare la veridicità e l’effettiva applicabilità di tali criteri se la problematica principale rimane quella dell’impunità dei trafficanti? In effetti, la risposta è complicata,

---

<sup>142</sup> Conny Rijken, *TRAFFICKING IN PERSONS PROSECUTION FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE*, op.cit., pp. 138-140

<sup>143</sup> Commissione Europea, *assessing the impact of existing national law, establishing as a criminal offence the use of services which are the objects of exploitation of trafficking in human beings, on the prevention of trafficking in human beings, in accordance with Article 23 (2) of the Directive 2011/36/EU*, Bruxelles, 2 dicembre 2016. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0719&rid=2> (Ultimo accesso: 22/04/2022).

<sup>144</sup> Direttiva anti-tratta 2011/36/UE, Strasburgo, 5 aprile 2011, op.cit.

a mio avviso in questo momento impossibile, è una problematica aperta a cui ancora oggi non si riesce a trovare una soluzione; a prova di ciò, un documento del Parlamento Europeo in data 2021 riporta ancora le prove di svariate lacune a livello di giustizia penale sottoforma di preoccupazioni: la prima, già menzionata, è quella della colpevolizzazione di chi fa uso di servizi di tratta; la seconda è l'insufficienza e la mancanza di conoscenze riguardo ai processi giudiziari ai fini di tratta, inerenti pressoché sia ai diretti trafficanti sia ai soggetti utilizzanti di servizi di tratta; le indagini non funzionano, le informazioni fornite non sono al passo con lo sviluppo sempre maggiore del modus operante dei trafficanti e con le pene da adottare in base ai diversi reati perseguiti; gli strumenti di intelligence non vengono utilizzati correttamente, le lacune sono sempre più evidenti rispetto ad investigatori, procuratori e giudici i quali pare non affrontino in modo adeguato tale illecito<sup>145</sup>. Per ciò che concerne tale argomento le valutazioni principali sono state esposte, la mancanza di una modifica all'interno della Direttiva anti-tratta potrebbe essere la causa del proseguito di questa problematica, le disposizioni potrebbero essere effettivamente divenute inefficaci rispetto alla portata del problema e rispetto anche alle simili richieste del Parlamento Europeo e della Commissione Europea durante i vari anni pregiudicano dei divari che non furono e non sono stati sanati tutt'ora, nel 2022.

### ***2.3 Adozione delle disposizioni, monitoraggio dei dati e cooperazione in seno a stati membri ed agenzie UE.***

Come denotato dall'analisi della documentazione europea in seno al contrasto alla tratta di esseri umani l'adozione della Direttiva 2011/36/UE da parte degli stati membri, il monitoraggio e le analisi dei dati inerenti all'efficacia nell'eradicazione della tratta e di diversi sviluppi ad essa relativi, e la cooperazione tra istituzioni europee, agenzie europee e stati membri rimangono tasselli importanti per l'efficacia di tutte le strategie attuate ed in atto. Nonostante i progressi effettuati, anche in queste sfere permangono delle problematiche aperte che io stessa ho rilevato.

La prima, forse maggiormente evidente, è quella dell'adozione della Direttiva anti-tratta tra gli stati membri dell'Unione Europea. In questo frangente, vengono constatate già le prime discrepanze, prima di tutto è opportuno affermare che la direttiva si

---

<sup>145</sup> Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, op.cit.

costituisce come un atto legislativo vincolante per gli stati membri, il vincolo però è rispetto all'obiettivo finale da raggiungere; infatti, ogni legislazione nazionale all'interno dell'Unione Europea è libera di recepire tale atto con mezzi e in forme ritenute maggiormente efficaci ed incidenti per raggiungere tale scopo. Come vedremo successivamente, la problematica dell'adozione della Direttiva 2011/36/UE risiede proprio nello scopo della stessa, sia a livello UE che a livello del suo funzionamento: nel diritto dell'Unione Europea si parla, soprattutto successivamente al Trattato di Lisbona, di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri con lo scopo di avere un maggiore coordinamento volto ad eliminare delle diversità negli ordinamenti nazionali e, di conseguenza, a mettere in luce possibili affinità per raggiungere un obiettivo sostanziale attraverso il metodo "comunitario". Più nello specifico, L'artt. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea afferma che in materia di politica estera e di sicurezza comune, in cui ritroviamo anche il contrasto alla tratta di esseri umani, l'Unione ha una propria competenza, tale però non deve comportare la piena armonizzazione delle direttive nazionali ma è volta al loro coordinamento o completamento<sup>146</sup>; questo viene inteso che l'influenza in seno alle disposizioni nazionali è più lieve, ovvero le adozioni delle direttive non detengono lo scopo di cambiare le norme nazionali, ma semplicemente tendono a creare dei procedimenti per evitare che divergenze possano risultare in contrasto con un dato obiettivo comune. Collegando questa spiegazione alla Direttiva 2011/36/UE, lo scopo quindi rimane quello di un riavvicinamento legislativo minimo, nel quale sono esposte norme minime da introdurre nelle legislazioni nazionali nella maniera qual si voglia (possono essere disposizioni strettamente simili o maggiormente avanzate) in modo da rendere più efficaci l'eradicazione alla tratta di esseri umani. Tuttavia, in materia penale lo stesso procedimento viene riportato anche nell'art. 83 TFUE, ovvero viene sancito che se il riavvicinamento in materia penale viene considerato indispensabile date norme minime potranno essere esposte tramite una direttiva e adottate dagli stati membri<sup>147</sup>. Queste sono le premesse su cui si basano le azioni degli stati membri rispetto alla Direttiva anti-tratta, dalle mie analisi, procedendo per gradi, è emerso che nel 2016 la relazione della Commissione Europea riguardo alle misure intraprese a norma della Direttiva 2011/36/UE da un risultato apparentemente positivo, ovvero che tutti gli stati membri in linea generali apportano nella loro legislazione nazionale tutte le normative

---

<sup>146</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, artt.2, op.cit.

<sup>147</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, artt. 83, op.cit.

promulgate da tale direttiva in atto; già in questo riscontriamo, però, un problema nell'efficienza a livello nazionale, gli stati membri risultano in ritardo nell'adozione del dispositivo anti-tratta, questo potrebbe inevitabilmente significare che potrebbe persistere nel futuro e che ci siano già delle lacune sul primo passo da effettuare, l'adozione appunto a livello nazionale<sup>148</sup>. Le disposizioni sono state adottate, ma non viene menzionato nessun dato e nessun risultato inerente alla loro efficacia o alla loro attuazione effettiva<sup>149</sup>; infatti, come rilevato, si denoteranno in questo frangente lacune principali nella cooperazione con le agenzie europee e tra stati membri (UE e non-UE), monitoraggio dei dati, disposizioni penali verso trafficanti e soggetti utilizzatori di servizi forniti dalla tratta di esseri umani.

Per ciò che concerne il monitoraggio, sia a livello di efficacia delle disposizioni sia a livello di controllo della tratta, le lacune vengono riscontrate dalla prima relazione della Commissione Europea (2016) fino all'ultima (2020), compreso il documento sull'implementazione della direttiva redatto nel 2020 e sulla relazione del Parlamento Europeo inerente all'attuazione della Direttiva 2011/36/UE redatto nel 2021; perciò un arco di tempo talmente ampio che, analogamente all'impunità, tale problematica può considerarsi ancora aperta. In seno al monitoraggio dei dati si aprono due livelli differenti di constatazione: il primo è collegato al funzionamento e all'attuazione della Direttiva 2011/36/UE perché, anche se i dati restano imprecisi, si rivelano delle lacune in materia penale (azioni e condanne) e di riconoscimento delle vittime, risultante l' ancora incessante attività di tratta di persone nei relativi stati membri ed una diminuzione nelle condanne verso i trafficanti<sup>150</sup>; il secondo livello, più specifico, si ritrova nello stesso documento nel quale vengono esposti i dati attinenti al 2017-2018, ultimo documento ufficiale di rilevamento dei dati a livello dell'Unione Europea. Tale documento, rimane forse la prova maggiormente fondata riguardo all'argomentazione da me sostenuta: partendo da una constatazione basilare, i dati forniti in modo ufficiale dall'Unione Europea

---

<sup>148</sup> Obokata, T. e Payne B., *IMPLEMENTING ACTION AGAINST TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS UNDER THE TFEU: A PRELIMINARY ANALYSIS*, New Journal of European Criminal Law, Vol. 3, 1 settembre 2012, pp. 298-320. On-Line: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/203228441200300305?journalCode=njea> (Ultimo accesso 23/04/2022).

<sup>149</sup> Commissione Europea, *assessing the extent to which Member States have taken the necessary measures in order to comply with Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims in accordance with Article 23 (1)*, Bruxelles 2 dicembre 2016. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0722> (Ultimo accesso 23/04/2022).

<sup>150</sup> Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE*, op.cit.

si basano sugli anni 2017-2018 e sono stati pubblicati in data 2020, questo pregiudica sicuramente un gap nella fornitura di dati annuali, coerenti e comparabili, sono passati due anni dalla pubblicazione di questa collezione e non si riscontrano altri documenti relativi agli anni successivi posti in analisi; si potrebbe pensare ad una difficoltà nell'elaborazione dei dati, ma nonostante il 2018 sia stato l'ultimo anno preso in analisi e la pubblicazione sia stata effettuata due anni dopo, nel 2022 sarebbero dovute uscire informazioni inerenti al 2019-2020, seguendo la logica della pubblicazione dei documenti. Dal 2018 in poi non si rilevano dai concreti ai fini di tratta di esseri umani, nonostante le diverse disposizioni nella Direttiva 2011/36/UE richiedessero proprio questo ai fini di contrasto, prevenzione, informazione e sensibilizzazione di possibili nuovi sviluppi in seno alla tratta. Proseguendo, analizzando il documento più a fondo, il riscontro principale della carenza nel monitoraggio dati avviene nell'analisi dettagliata delle note inserite: esaminando le informazioni sotto forma di percentuale viene affermato che il 72% delle vittime è di sesso femminile, mentre il 23%, mentre una nota annessa alla frase afferma che il 5% delle vittime è risultato come "sconosciuto", questo rispecchia principalmente una lacuna strutturale nei dati, ma anche un presunto quesito riguardo alle difficoltà del non riconoscimento del sesso della vittima, denotando quindi una forte imprecisione sostanziale<sup>151</sup>; proseguendo, come richiesto dalla Direttiva 2011/36/UE, si riscontra l'importanza nella disaggregazione di informazioni per sesso ed età, la percentuale di divisione vede le donne al 54%, le ragazze al 17%, mentre uomini e ragazzi rispettivamente 18 e 4 %, seguendo i calcoli la percentuale totale rimane al 93%, la nota a piè di pagina specifica esattamente che il restante 7% delle vittime registrate rimane sconosciuto o non classificato<sup>152</sup>. Sempre restando nel tema dell'importanza della specificazione e della disaggregazione delle informazioni, l'incognita persiste anche nel momento in cui si parla di sistema di giustizia criminale, soggetti sospettati o indagati, arrestati o sotto cauzione: la forma in cui viene specificato è unica non disagregata, si parla infatti di "*formal contact*" restringendo unicamente il campo dati ad un unico elemento. Per contestualizzare l'effettivo problema di fondo, addirittura è la Commissione a specificare l'utilizzo del termine "sconosciuto" nel momento in cui i metadati non sono in grado di fornire distinzioni efficaci inerenti ad età, sesso, cittadinanza, tipologia di reato ecc.; a mio avviso questa possibilità non fornisce un aiuto agli stati membri nello

---

<sup>151</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 18 e nota n°12.

<sup>152</sup> Ibidem., pp. 21, nota n°13.

sviluppare le tipologie di dati in modo efficace, nel disaggregare la maggior parte dei dati possibili per fornire informazioni rilevanti al fine di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani.

Sempre restando nel campo delle lacune all'interno degli stati membri, la mia analisi ha condotto a delle problematiche inerenti al diritto penale e, di conseguenza, alla criminalizzazione verso i trafficanti e i soggetti che utilizzano servizi di tratta. Parte di questo argomento è già stato toccato nella sezione precedente riguardo all'impunità, perciò, sarà più sintetico. Prima di tutto, procedendo per gradi, vorrei concentrarmi maggiormente sull'impunità rispetto ai soggetti utilizzando i servizi di tratta. Successivamente alla Direttiva 2011/36/UE, il numero di soggetti criminalizzati per questo presunto illecito si rivela in aumento<sup>153</sup>; nonostante questa affermazione, nell'anno 2020, vediamo quindi che la situazione non è cambiata, in quanto la relazione della Commissione Europea in data 2016 valutante l'impatto del diritto nazionale esistente in ambito penale, affermava già precedentemente che dieci stati membri (compresa la Gran Bretagna, ora non più parte dell'UE) stabilirono come reato l'uso di servizi di tratta, mentre quattordici di essi hanno riferito di non attenersi alle disposizioni in merito a questo reato stabilendo una tipologia di azione penale che potesse essere, in tal caso, selettiva e limitata; questo prova inconfutabilmente che il livello di avvicinamento alle disposizioni 2011/36/UE rimane basso in questo frangente<sup>154</sup>. Tale elemento, insieme all'impunità dei trafficanti porta inevitabilmente ad una scarsità nel numero di azioni penali e di condanne, sia effettuate che comunicate attraverso dati statistici. In seno all'azione penale per cui, come abbiamo detto precedentemente, la legislazione potrebbe pienamente essere conforme alla Direttiva anti-tratta; tuttavia, la maniera in cui viene attuata presenta lacune a causa delle poche conoscenze in materia giuridica, probabilmente causata dalla poca specificità della direttiva stessa e della particolarità e coordinazione in seno alle norme da seguire.

Cooperazione e monitoraggio sono due elementi strettamente connessi fra loro, l'ultimo elemento che vorrei analizzare in questa sezione è proprio la cooperazione, ulteriore problematica aperta, a mio parere, di grande rilievo. Forse l'unica difficoltà che potrebbe sanarsi in quanto, nell'esplicazione di tale problematica in un documento della

---

<sup>153</sup> Servizio di ricerca del Parlamento Europeo (ERPS), *Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues*, Bruxelles, 2020.

<sup>154</sup> Commissione Europea, *assessing the impact of existing national law, establishing as a criminal offence the use of services which are the objects of exploitation of trafficking in human beings*, op.cit.

Corte dei conti europea, vengono posti anche delle possibili risoluzioni. Precisando che il documento si riferisce al traffico di migranti, si rileva che all'interno di esso viene specificato il collegamento stretto con la stessa problematica della tratta di esseri umani; come sostenuto nella prima parte di questo capitolo, la cooperazione è forse uno dei motori d'azione più importante per l'eradicazione della tratta, cooperazione ovviamente tra stati membri, agenzie europee e, prevalentemente, Commissione Europea. In questo documento viene indagato essenzialmente il ruolo di Europol nella misurazione dei dati per quanto riguarda traffico di migranti e tratta di esseri umani, nonostante questo vengono spiegate molte problematiche che causano questo tipo di fenomeno, utili per contestualizzare la mia supposizione. Nel problema della cooperazione viene prima di tutto riscontrato un intoppo verso la ricezione di informazioni insufficienti da parte degli Stati Membri e perciò, Europol non può agire costantemente nella sua attività; le cause di tutto ciò risiedono nei diversi meccanismi di attività nazionali che non forniscono dati, o se lo fanno non sono precisi, ed il fatto che le informazioni di privati non sono rese accessibili dalle parti private. Se, più nello specifico ci si addentra nel meccanismo di trasmissione dei dati, i gap legati agli stati membri sono riscontrati in alcuni meccanismi di caricamento dei dati, non automatici ma manuali che non permettono una completa velocità ed efficienza nella trasmissione richiedendo un inserimento manualmente secondo la disponibilità e tempistica di ogni stato membro; dall'altra parte Europol si trova in difficoltà nel quando non vengono fornite informazioni esattamente disaggreganti, quindi senza avere una struttura precisa, rallentando i tempi perciò l'Agenzia deve inserirli manualmente provocando ritardi nelle tempistiche e nella precisione della banca dati. In aggiunta, l'aumento dell'imprecisione è dovuto anche dallo scambio di informazioni tra membri dell'Unione Europea secondo accordi bilaterali, senza consegnarli per primi ad Europol; il documento ci dice che questa azione rappresenta il 62% nel 2019. Una funzione importante di Europol è quella di fornire informazioni e dati anche in seno alla criminalità organizzata e al suo contrasto, questo pecca di efficacia nel momento in cui viene riscontrata una carenza di ricezione ed accesso a dati connessi alle indagini, arresti ed azioni penali, provocando così tutte le difficoltà precedentemente analizzate, con l'unico esito di provocare un'azione contraria al contrasto nella tratta di esseri umani. Per di più la negazione all'accesso di tutti i dati possibili in seno alla sfera criminale resta un ostacolo da superare per poter effettuare delle analisi incrociate con tutti i dati disponibili. Perciò, i problemi nell'interoperabilità della fornitura e dell'analisi dei dati causano una mancanza informazioni da parte di

Europol. La lacuna è rilevata anche tra le varie agenzie, non solo tra Europol e stati membri, operanti nel contrasto alla tratta di esseri umani. È esposto, seguendo il testo, che Europol non abbia la possibilità di fornire dati a FRONTEX la quale si occupa del controllo delle frontiere e delle coste, la non condivisione di tali informazioni crea un ostacolo nella cooperazione e nell'eventuale identificazione dei trafficanti e delle loro principali rotte, tantomeno favorisce la possibilità di approfondire ricerche che potrebbero salvare vittime e incriminare i trafficanti, riducendo la cultura dell'impunità presente all'interno dell'Unione Europea. Parlando di azioni penali, anche l'importanza di collaborazione con Eurojust viene messa a repentaglio a causa di difficoltà nelle pratiche di scambio dati che risultano ad accesso indiretto, il sistema di Eurojust, di conseguenza, rimane poco aggiornato e la risoluzione di tale ostacolo permane nel tempo. Si nota, per tanto, la mancanza di coordinamento nel processo di raccolta dati tra tutte le agenzie che dovrebbero occuparsi dell'informativa inerente alla tratta di esseri umani a livello europeo. Tuttavia, la colpa di tale inefficienza non può essere imputata solo a soggetti terzi, bensì la causa di questo divario nei dati proviene anche da Europol stesso: di fatti, il documento conferma che i dati forniti dagli stati membri effettivamente non vengono valutati da Europol nella loro effettiva operabilità a livello nazionale, quindi Europol potrebbe fornire indicazioni errate o non efficaci in quanto non stimati; inoltre l'aggiornamento dei dati della stessa agenzia a volte non viene effettuato integrando tutti i risultati sul campo dell'azione penale riferendo informazioni non corrette e inattendibili. L'ultima situazione, ma non meno importante, riguarda il giudizio personale degli esperti dell'Agenzia, più nello specifico per rendere più sbrigativo il lavoro vengono date delle priorità in seno alla raccolta dati di casi prioritari rispetto ad altri; nessun caso dovrebbe essere prioritario rispetto ad un altro in ambito di tratta, in quanto il contrasto deve essere effettuato a tutti i livelli secondo una strategia multilivello, non basandosi sulla scelta personale, professionale<sup>155</sup>.

#### ***2.4 La pandemia COVID-19: l'aumento della tratta di esseri umani e l'utilizzo di internet***

---

<sup>155</sup> Documento di analisi: Corte dei conti europea, *Il sostegno di Europol nella lotta al traffico di migranti : un partner prezioso, ma l'uso delle fonti di dati e la misurazione dei risultati sono insufficienti. Relazione speciale n. 19, 2021, 2021.* On-Line: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0775eec0-62d8-11ec-a033-01aa75ed71a1/language-it> (Ultimo accesso:24/04/2022)

L'ultimo problema più recente ed ancora aperto a livello di contrasto alla tratta di esseri umani è rappresentato dalla pandemia COVID-19, essenzialmente questo tipo di evento viene collegato anche all'ostacolo di internet; perciò, i due argomenti saranno strettamente collegati fra loro. Durante la pandemia viene riscontrato un aumento inesorabile della tratta di essere umani soprattutto in seno a prostituzione, frode e lavoro forzato. Internet si caratterizza come strumento favorevole ai trafficanti ed alla criminalità organizzata per operare nonostante le restrizioni, le chiusure dei locali e il limitato movimento; gli stati membri, per questo, permangono consapevoli del cambio del modus operandi dei trafficanti nel quale, come già visto nel capitolo precedente, il reclutamento e lo sfruttamento delle vittime avviene on-line, riducendo il rischio di essere intercettati dalle forze dell'ordine<sup>156</sup>. Più nello specifico l'Unione Europea parla di "cybercriminalità", fenomeno in netto aumento successivamente allo scoppio della pandemia COVID-19, utilizzato dalla criminalità organizzata anche per fini di tratta, consiste nell'adattare tutte le tipologie di illecito all'interno di internet consentendo così l'adattamento sempre in crescita di nuove tecnologie per scopi criminali<sup>157</sup>, sfruttando inoltre il tempo più prolungato in causa dovuto alla pandemia e la maggiore attività dei soggetti nello spazio del web. Contrariamente alla pandemia, le attività di tratta a fini di contrasto sono risultate maggiormente carenti, sia per causa del Covid stesso, sia a causa dell'aumento dell'uso di internet. Gli ostacoli maggiormente rilevanti si riscontrano in un ambito apparentemente inconsueto, si potrebbe parlare di questioni di priorità, pur sempre non adatte, in quanto le autorità impiegate nella pubblica sicurezza hanno inevitabilmente ricevuto nuove disposizioni relative al contrasto della pandemia, accantonando le altre rispettive mansioni e capacità operative, tra cui quello del contrasto alla tratta. Collegandomi a questo, anche le attività in materia giudiziaria e penale risentono di questa problematica, non in relazione alle priorità, ma a causa della limitata circolazione e dei diversi lock-down: partendo dai processi giudiziari le difficoltà incontrate riguardano la costrizione alla limitazione dei propri servizi, i quali potrebbero essere ritardati o interrotti a causa dell'impossibilità di spostamento delle vittime o a causa dei contagi da coronavirus. Data la carenza nei processi investigativi, la possibilità che i processi

---

<sup>156</sup> Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020)*, op.cit.

<sup>157</sup> Commissione Europea, *COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza*, Bruxelles, 24 luglio 2020, pp. 4

giudiziari siano attuati ed efficaci permane bassa con il rischio di incombere nella scadenza dei termini di prescrizione o l'impossibilità di arrivo dei soggetti fornitori di assistenza legale; per non parlare poi della cooperazione internazionale, necessaria ai fini del contrasto alla tratta di esseri umani, messa in difficoltà dal periodo di emergenza sanitaria limitando il movimento attraverso i confini<sup>158</sup>. A proposito di questo, Eurojust ha pubblicato recentemente un documento inerente alla cooperazione giudiziaria nel periodo COVID, evidenziando una moltitudine di difficoltà in materia instauratesi negli strumenti di applicazione comuni come: la presenza di persone in aula, l'assistenza giudiziaria di avvocati o magistratura o semplicemente dando priorità a casi più gravi rispetto a quelli affiliati alla tratta date le normative di restrizione. Nel contrasto alla tratta di esseri umani divengono importanti anche le indagini svolte da squadre investigative comuni (SIC)<sup>159</sup>, a causa della crisi pandemica le indagini previste in comune con altri stati membri vengono rimandate causando uno stallo nell'eradicazione di tale crimine. Eurojust afferma di aver istituito una piattaforma comune al fine di riunire on-line queste squadre per attuare in forma diversa tali indagini, ma i risultati non sono stati tanto efficaci come le operazioni direttamente sul campo<sup>160</sup>. In sintesi, perciò l'ostacolo più grande procurato dalla pandemia COVID è stato quello di non permettere alla giustizia di fare il proprio dovere verso la tratta di esseri umani, le restrizioni hanno influito sulle capacità in materia giudiziaria procurando carenza nelle indagini ed automaticamente risulta un aumento dell'impunità verso i trafficanti, per di più internet ha consentito ai trafficanti di mantenere un profilo basso sempre meno intercettabile. Sicché, sia a livello nazionale che internazionale le forze dell'ordine non hanno avuto la possibilità di cooperare nell'eliminare tale crimine, con le disposizioni chieste per contrastare la pandemia, gli altri crimini sembrano passati in secondo piano. La netta divergenza nella risoluzione dell'uno e dell'altro porta a due conseguenze: l'aumento della sicurezza verso la pandemia, ma la diminuzione della sicurezza rispetto alla tratta rendendo il soggetto più vulnerabile a

---

<sup>158</sup> UNDOC, *IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TRAFFICKING IN PERSONS*, 2020. On-Line: [https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS\\_Thematic\\_Brief\\_on\\_COVID-19.pdf](https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID-19.pdf) (Ultimo accesso: 24/04/2022)

<sup>159</sup> Le squadre investigative comuni (SIC) sono delle squadre investigative attuate dalla Direttiva 2002/465/GAI. Tale direttiva detiene l'obiettivo di permettere a determinati gruppi composti da autorità giudiziarie o di polizia di indagare alcuni specifici crimini all'interno dell'UE, dando maggiore efficacia alle indagini grazie alla cooperazione stabilita da un accordo tra i vari stati membri. [http://publications.europa.eu/resource/ellar/7cb7ffe4-0fea-43e8-a7df-a89d0508ef31.0008.02/DOC\\_2](http://publications.europa.eu/resource/ellar/7cb7ffe4-0fea-43e8-a7df-a89d0508ef31.0008.02/DOC_2)

<sup>160</sup> Eurojust, *The Impact of COVID-19 on Judicial Cooperation in Criminal Matters. Analysis of Eurojust Casework*, 17 maggio 2021. On-Line: <https://www.eurojust.europa.eu/publication/impact-covid-19-judicial-cooperation-criminal-matters> (Ultimo accesso: 24/04/2022)

causa della carenza nel contrasto a tali reati. Per questo, la giustizia deve essere sempre garantita, sia per le vittime che per i trafficanti, l'uso della tecnologia diviene fondamentale in un'era nel quale la digitalizzazione è all'ordine del giorno e la stessa pandemia continua a creare scompensi; non vanno perciò dimenticate le disposizioni ed i meccanismi contro lo sviluppo della tratta di esseri umani, a mio modo di vedere lo strumento su cui far leva dovrebbe essere lo stesso internet, è come se ci fosse una realtà parallela tra mondo e web, nella quale i trafficanti operano allo stesso modo contrariamente alle politiche in materia di contrasto. Ma la soluzione, per quando possa sembrare predisposta ad un risultato efficace, in realtà non lo è: considerando internet e scorrendo le diverse disposizioni in materia di tratta, Strategie e documentazioni redatte dall'Unione Europea, si incappa in un'altra problematica non ancora risolta; il contrasto alla tratta di esseri umani attraverso strumenti internet è tutt'ora difficoltoso per gli organismi che attuano questa mansione, il fatto sembra al quanto preoccupante perché il "mondo on-line" ormai non è un elemento nuovo e sconosciuto. L'Unione Europea, sempre in materia di eradicazione della tratta, sembra non riuscire a sanare questo divario tra contrasto nel mondo e contrasto attraverso lo strumento del web: se prendiamo come esempio la recente Strategia 2021-2025 della Commissione Europa viene ancora fatto notare come le lacune in seno alle autorità di contrasto dipendano molto anche dal gestire piattaforme on-line, nell'anno 2021 vengono ancora richieste delle formazioni inerenti ad internet, al ruolo dei social media e indagini inerenti al mondo del web, viene ancora posto in essere l'uso della tecnologia come strumenti di contrasto in un'epoca in cui l'uso di internet assume rilevanza in qualsiasi livello della società<sup>161</sup>.

In conclusione, come risultato della mia analisi, pare che la pandemia COVID-19 abbia aperto un divario maggiore nelle capacità dell'utilizzo di internet in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, il livello di conoscenza in seno alle autorità di contrasto riguardo allo strumento del web non appare in linea con l'uso che ne fanno i trafficanti; perciò le rispettive problematiche ancora aperte e irrisolte descritte in precedenza, quali difficoltà nel diritto penale, impunità, lacune in materia investigativa, di monitoraggio e cooperazione riemergono e si intersecano con gli ostacoli portati dalla pandemia e dall'uso di internet. Tuttavia, è importante affermare che le difficoltà in seno a tale crisi sanitaria e i possibili sviluppi nel contrasto in materia di tratta, siano ancora difficili da

---

<sup>161</sup> Commissione Europea, *Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021- 2025*, op.cit.

contestualizzare, quello che potrebbe portare ad un ragionamento effettivo però sono le difficoltà accumulate precedentemente alla pandemia, le quali inesorabilmente riemergono e comportano un'inefficacia nell'obiettivo principale analizzato: sicurezza, prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani.

### **CAPITOLO 3**

## **POLITICHE DI RICONOSCIMENTO, ASSISTENZA E PROTEZIONE PER LE VITTIME DI TRATTA DI ESSERI UMANI NELL'UNIONE EUROPEA**

Analogamente al capitolo precedente, il tema affrontato in questo ultimo capitolo della mia ricerca si concentra sulle vittime di tratta e sulle politiche dell'Unione Europea in materia di protezione, accoglienza e asilo; i documenti più importanti restano attinenti a quelli del capitolo 2 quali, direttive, strategie, comunicazioni e ricerche che, oltre a concentrarsi in materia di contrasto e prevenzione, pongono l'attenzione sulle vittime, sul loro riconoscimento, la loro protezione ed accoglienza. Analizzando i seguenti documenti, verranno evidenziati i contenuti, i potenziali cambiamenti nel tempo, i progressi e le implementazioni dei vari atti. Le problematiche aperte esposte nell'ultima sezione del capitolo verranno proposte come possibile causa nell'inefficienza del riconoscimento e della protezione delle vittime, le quali caratterizzano la stessa difficoltà nel funzionamento dell'eradicazione della tratta stessa. Parlando di vittime, situazioni di vulnerabilità, a differenza del capitolo precedente, lo studio si discosta lievemente dalla criminalità organizzata e pone in rilievo l'immigrazione clandestina e i diritti umani. Come spiegato in precedenza, anche in questo caso rimane fondamentale l'importanza della legislazione, strumento essenziale per contrastare queste tipologie di reati, inoltre la cooperazione locale, regionale, nazionale ed internazionale assume importanza per un'efficacia maggiore in termini di riconoscimento e protezione delle vittime. Concentrare l'obiettivo dell'eradicazione nella tratta di esseri umani sulle vittime può favorire l'obiettivo stesso, in quanto le vittime sono i primi soggetti che entrano a contatto con le autorità di contrasto, potendo fornire esse stesse degli indizi e dei riconoscimenti essenziali al fine di perseguire le attività criminali ai fini di tratta.

## **1. Quadro giuridico e politico per il riconoscimento, la protezione e l'accoglienza delle vittime**

### *1.1 l'Azione comune 1997, la Decisione quadro 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani e la Direttiva 2004/81/CE*

L'Azione comune del 24 febbraio 1997, come esposto nel capitolo precedente, fu redatta dal Consiglio dell'Unione Europea, considerato come uno dei primi documenti in materia di contrasto alla tratta di esseri umani si basa sugli articoli K.1 e K.3 del Trattato sull'Unione Europea 92/C191/01<sup>162</sup>. Data l'Azione comune in seno al contrasto alla tratta di esseri umani, la quale tenta di rendere efficace il coordinamento e la cooperazione in seno agli stati membri, delineando possibili disposizioni comuni da perseguire al fine di tale obiettivo, pare che i riscontri positivi verso le vittime, tuttavia, non siano presi in considerazione. Più nello specifico, seguendo la mia analisi di tale documento, la considerazione verso la protezione ed il riconoscimento delle vittime risulta scarsa, poco accennata ed imprecisa: osservando il Titolo II paragrafo F di tale atto, primariamente l'argomento assume un'accezione verso una materia penale, in quanto si parla di testimoni (possibili vittime) che detengono la possibilità di protezione (punto a); secondo, per l'assistenza delle vittime viene esposta in maniera superficiale la possibilità di assistenza per esse stesse e per i loro familiari (punto b); terzo, (punti i e ii) richiede ad ogni stato membro di garantire la testimonianza delle vittime in un processo penale, la quale può implicare un permesso di soggiorno temporaneo e una possibilità di ritorno per i soggetti vittime di tratta verso il proprio paese di origine o un ulteriore che le accetti. Tale documento, perciò, non fornisce strumenti adeguati all'assistenza e per la tutela delle vittime, non vengono esposti metodi o meccanismi efficaci per attuare tali disposizioni, le frasi rimangono concise ma non specifiche, si permane ancora stanziati ad un livello di procedura basato prevalentemente sulla giurisdizione e sulle ordinanze di ogni stato membro, senza quindi raggiungere lo scopo preposto per questa direttiva: un azione comune per la lotta alla tratta di esseri umani a livello europeo<sup>163</sup>. Si denota, di fatto, una minor importanza verso i soggetti vittime di tratta, analizzando complessivamente l'Azione comune rispetto all'ampia descrizione in materia di contrasto, cooperazione e prevenzione che risulta maggiormente rilevante a livello di contenuto, ne deriva

---

<sup>162</sup> Per maggiori informazioni vedasi pag. 58 del presente lavoro.

<sup>163</sup> Azione comune 97/154/GAI del Consiglio, op. cit. pp 58-60

essenzialmente l'idea dell'imprecisione e la bassa conoscenza rispetto ai fattori che potrebbero permettere un riscontro multidisciplinare rispetto all'eradicazione di tale fenomeno, quindi riconoscimento delle vittime a cui succede ovviamente protezione e sicurezza.

La Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta di esseri umani (2002/629/GAI) rispetto alla considerazione delle vittime, del loro riconoscimento e del loro diritto di protezione pare effettivamente dare conferma di alcuni passi avanti, se pur minimi, rispetto a questa tematica. Come già riferito nel capitolo precedente<sup>164</sup>, la definizione in seno al concetto di vulnerabilità cambia positivamente in quanto permette di esprimere l'ostilità, o meglio, la rassegnazione da parte delle presunte vittime a sottoporsi a questo tipo di attività illecita, conducendo perciò un abuso di diritti umani, basandosi però su una caratteristica sbagliata, "la maturità sessuale". Inoltre, vengono esposte, rispetto all'azione comune del 1997, altre tipologie di sfruttamento oltre a quello sessuale quali lavorativo, della schiavitù, le quali certamente permettono di riconoscere diverse tipologie di vittime non soffermandosi solamente nella sfera dell'abuso sessuale. L'articolo dedicato alle vittime nella Decisione quadro è l'art.7 "*Protezione ed assistenza delle vittime*", suddiviso in tre paragrafi: il primo afferma che i reati esposti da tale Decisione e le pene ad essi affiliate non debbano essere per forza determinate da una denuncia da parte del soggetto abusato; il successivo sancisce l'importanza nel considerare soggetti maggiormente vulnerabili i bambini vittima di tratta; mentre, come ultimo punto, sempre parlando di soggetti minorenni gli stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire un sostegno congruo sia al soggetto abusato che alla sua famiglia<sup>165</sup>. Perciò, ambe due le disposizioni analizzate riportano ad un ragionamento generale in seno all'importanza delle vittime, peccano essenzialmente nell'atto di fornire chiare disposizioni in linea con un meccanismo efficace di protezione delle stesse e nella tutela dei loro diritti violati, si parla di assistenza ma non vengono fornite informazioni a riguardo per renderle effettivamente congrue al tipo di abuso effettuato su di loro, non si accenna a metodi efficaci di rimpatrio, che consentano la protezione delle stesse causando un possibile secondo atto di violenza sulle stesse e, per altro, la scarsa efficacia nel contrasto e nella prevenzione della stessa tratta di esseri umani crea un danno ulteriore permettendo un maggiore abuso ed un maggiore violenza su di esse. Per questo la scarsità

---

<sup>164</sup> Per maggiori informazioni vedasi pp. 61

<sup>165</sup> Decisione quadro del consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani, art.7, op.cit.

effettiva riguardo alla carenza di disposizioni chiare mette a repentaglio, come osservato nel capitolo precedente, la stessa eradicazione della problematica in materia di tratta causando un grave danno e una carenza di responsabilità anche verso i soggetti vittime di tale illecito.

A proposito del titolo di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi, in riferimento alla tratta di esseri umani, è rilevante porre l'attenzione su un documento che potrebbe fornire informazioni in più a riguardo, la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio con data 29 aprile 2004<sup>166</sup>. Il documento tocca la tematica del permesso di soggiorno sia in materia di immigrazione clandestina, concedendo il rilascio di un permesso di soggiorno ad un soggetto vittima di tratta. Partendo dall'analisi degli articoli per noi rilevanti, l'artt. 1 enuncia l'obiettivo principale della direttiva, ovvero specificare le condizioni che permettano di rilasciare un permesso di soggiorno di durata specificatamente limitata a cittadini di paesi terzi disposti a contribuire contro i fenomeni di tratta di esseri umani e di immigrazione clandestina; viene specificato inoltre, artt.2, il significato titolo di soggiorno, cioè la possibilità di permanenza per la vittima di un paese terzo nello stato membro emanante a patto che siano rispettate le disposizioni esplicitate in tale direttiva. Entrando nello specifico, l'artt. 3 espone la situazione nel quale tale direttiva può essere applicata; quindi, a soggetti di paesi terzi i quali sono considerati vittime di tratta, maggiorenni e per i minorenni in base alle disposizioni giuridiche dello stato membro in questione. Mentre l'artt. 5 spiega che sono gli stati membri a stabilire se una presunta vittima presenti le prerogative adatte per l'applicazione di tale direttiva, l'artt. 6 inserisce il concetto del "periodo di riflessione", cioè gli è concessa la possibilità di allontanarsi dall'influenza dei trafficanti e di decidere se cooperare o meno con le autorità. Inoltre, il presente articolo presenta un'ulteriore prerogativa verso gli stati membri, i quali detengono piena facoltà di porre fine a questo periodo di riflessione nel momento in cui si accerta un riavvicinamento agli autori dei reati oppure per questioni di sicurezza pubblica e/o nazionale. L'artt. 7 riporta le possibilità di trattamento riferite alle vittime prima del rilascio del presunto permesso di soggiorno, gli stati membri assicurano un livello di vita adeguato a permettere alla vittima di vivere la propria vita e accedere a cure mediche urgenti se necessarie, le vittime più vulnerabili hanno la possibilità di ricevere

---

<sup>166</sup> Consiglio dell'Unione Europea, *DIRETTIVA 2004/81/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti*, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 29 aprile 2004. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0081> (Ultimo accesso: 03/05/2022)

anche sostegno psicologico da una persona specializzata. Il secondo paragrafo di tale articolo pone la questione su protezione, sicurezza alle vittime secondo le disposizioni della propria legislazione nazionale; inoltre è presente la possibilità di ricevere sostegno linguistico per favorire una maggiore comprensione e un'assistenza gratuita in materia legale, sempre se l'ordinamento nazionale lo prevede. Per ciò che concerne il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno l'artt.8 fornisce le disposizioni minime da mettere in atto, solo dopo la conclusione del periodo di riflessione lo stato membro può valutare o la prolunga o il rilascio di un permesso di soggiorno, solo con una chiara volontà di cooperazione da parte del cittadino vittima, successivamente al provato distacco da soggetti che hanno compiuto l'illecito. L'artt. 10 risulta importante in quanto si parla di soggetti vittime di tratta minorenni, gli stati membri dovrebbero tenere in considerazione e commisurare il procedimento rispetto all'età del soggetto interessato, l'accesso al sistema scolastico è consentito tanto quanto l'impegno per stabilire l'identità e la provenienza di tale vittima e la ricerca della famiglia di appartenenza nel momento in cui risulta non accompagnato. Il capo IV della presente direttiva, comprendente artt. 13 e 14, espone le disposizioni in materia di non rinnovo e ritiro di tale permesso di soggiorno: il primo articolo concerne l'impossibilità del rinnovo, nel momento in cui non sono più rispettate le disposizioni da parte delle vittime o per mera decisione da parte delle autorità competenti; l'artt. 14 invece parla della possibilità di ritiro di tale documento di soggiorno nel momento in cui la vittima decide di riprendere i contatti con autori di illeciti, se la denuncia della vittima risulta infondata, se le autorità competenti decidono per la sicurezza pubblica il ritiro e se il caso viene archiviato.

Ora, successivamente all'analisi preliminare del testo, si riscontra una discrepanza di fondo, che è quella di concedere questo titolo di soggiorno attraverso una posizione di vantaggio. Più precisamente, pare da questa direttiva che il meccanismo di rilascio del permesso preveda una cooperazione obbligatoria da parte delle vittime di tratta, facendo quindi svanire tutte le prerogative affiliate a tale permesso concernenti la protezione, la sicurezza e l'integrazione della vittima all'interno di un dato stato membro. Perciò, procede verso una situazione di dipendenza per rimanere all'interno del territorio dell'Unione Europea, cioè l'obbligo di cooperare con le autorità giudiziarie in materia di tratta; questo include un campo di limitazione nel rilascio di tali permessi solo ed unicamente ai casi di cooperazione delle vittime all'interno del procedimento penale contro i loro trafficanti. Per questa ragione, anche se tale direttiva appare come uno strumento innovativo rispetto alla considerazione delle vittime di tratta, lo scopo non è

quello di proteggere, dare sicurezza e asilo ad esse ma è quello di chiedere una collaborazione volta a favorire il contrasto alla tratta; perciò, i diritti umani violati appaiono posizionati in secondo piano e subordinati al mero obiettivo penale, la criminalizzazione degli autori dei reati.

Concludendo, questi tre documenti hanno portato a delle considerazioni effettuate dalla Commissione Europea in data 17 ottobre 2008. Nonostante l'aria di progresso le lacune riguardo le vittime di tratta di esseri umani permangono alte in questi anni. Il documento appunto, riporta che la maggior parte degli stati membri, quindi a livello nazionale, hanno adottato la direttiva 2004/81/CE, nonostante questo i risultati inerenti al supporto ricevuto dalle vittime rimangono insoddisfacenti a livello dell'Unione Europea; viene affermato, per di più, che sono necessari maggiori meccanismi di regolazione in seno al supporto delle vittime di tratta<sup>167</sup>.

## ***1.2 La Direttiva anti-tratta 2011/36/UE***

Puntualizzando nuovamente la presente Direttiva anti-tratta, è fondamentale riaffermare che si tratta del principale strumento a livello legislativo (UE) che presuppone le principali disposizioni inerenti al contrasto, alla prevenzione e alla protezione delle vittime di tratta di esseri umani. Se nel capitolo precedente, la puntualizzazione del cambiamento si concentrava nella prevenzione e nel contrasto alla tratta, in questo capitolo l'attenzione si pone prettamente sulle vittime di tratta. Le principali discrepanze non vengono messe in luce in maniera chiara, in quanto precedentemente scarse disposizioni sono state emanate in materia di protezione, asilo e sicurezza delle vittime di tratta, si potrebbe affermare che la lacuna maggiormente rilevata dalla mia analisi è proprio nell'insufficiente specificità delle normative enunciate, nella loro precarietà e superficialità a livello di spiegazione di meccanismi adatti per fronteggiare tale problematica. Anche se si analizzasse solo la direttiva 2004/81/CE, incapperemo comunque nel problema della sovrapposizione tra permesso di asilo temporaneo, per cittadini di paesi terzi, in cambio di collaborazione nelle indagini da parte delle vittime, come se divenisse un premio per la propria meritocrazia. Come vedremo all'interno della Direttiva anti-tratta la differenza si ritrova nel momento in cui assistenza e protezione delle vittime non dipendono dalla collaborazione della vittima in indagini o processi

---

<sup>167</sup> Commissione Europea, *COMMISSION WORKING DOCUMENT. Evaluation and monitoring of the implementation of the EU Plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings*, op.cit.

penali, ma tengono in considerazione la parte sociale ed umana dei soggetti, rispecchiando così la volontà di proteggere e assicurare il rispetto dei diritti umani. Per non affrontare poi la tematica delle vittime nell'azione comune 97/154/GAI e nella Decisione quadro 2002/629/GAI, nelle quali l'attenzione verso i soggetti abusati rimane molto bassa, i concetti di sostegno e protezione vengono esplicitati sommariamente e concentrati prevalentemente sui minori, senza nessuna disposizione chiara e lasciati prettamente alle decisioni dipendenti dalle disposizioni nazionali degli stati membri. Tuttavia, come spiegato nel capitolo precedente, le due motivazioni di innovazione derivano dalla scarsità dei risultati ottenuti dalle precedenti disposizioni paragonate alla crescita del fenomeno della tratta e dalla maggiore specificità in seno alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro tratta di esseri umani redatta nel 2005<sup>168</sup>. In tale Convenzione anche a livello di vittime si denota una maggiore specificità e coerenza nella stesura delle direttive da seguire, i meccanismi e le azioni da compiere vengono suddivise in diversi titoli quali "*identificazione delle vittime*", "*Protezione della vita privata*", "*Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani*", "*Periodo di recupero e riflessione*", "*Permesso di soggiorno*", "*Indennizzo e risarcimento legale*", "*Rimpatrio e rientro delle vittime*" e "*Parità tra donne e uomini*"; inoltre, ognuno dei quali titoli riporta paragrafi rispetto ad ogni tematica toccata<sup>169</sup> permettendo ad ogni soggetto di consultare ed attuare tale direttiva in maniera efficace e coerente.

L'attitudine nel riconoscere e proteggere le vittime verte in materia di diritti fondamentali, l'Unione Europea e gli stati membri sono tenuti ad osservare e a rispettare tali principi in base alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Carta UE) e delle libertà fondamentali (CEDU). Più nello specifico, la Carta UE enuncia articoli fondamentali applicabili in materia di tratta: l'artt. 5 proibisce la tratta di esseri umani; l'artt. 23 e 24 rispettivamente sanciscono la parità di genere in tutti i campi e i diritti dei minori rilevanti per le disposizioni inerenti alla tratta; inoltre per ciò che concerne la giustizia ho riscontrato essenziali gli articoli 47 e 48 i quali affermano il diritto ad un giudice imparziale per ogni individuo, all'innocenza ed alla difesa; collegando questi due articoli alla tematica della tratta risultano fondamentali nel momento del riconoscimento delle

---

<sup>168</sup> Vedasi pp. 63

<sup>169</sup> Consiglio d'Europa, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, op.cit.

vittime e dell'attuazione di un processo penale verso i loro trafficanti<sup>170</sup>. D'altra parte, anche la CEDU contiene articoli che possono essere ricollegati alla tratta: l'artt. 4 che determina la proibizione del lavoro forzato e della schiavitù; l'artt. 5 nel quale vengono espresse le normative inerenti al diritto alla libertà e alla sicurezza, disposizioni fondamentali anche per il sostegno ai soggetti vittime di tratta<sup>171</sup>.

A livello generale è importante riconoscere che le disposizioni esplicitate nella Direttiva 2011/36/UE inerenti alle vittime si caratterizzano, a livello dell'Unione Europea, per il loro carattere innovativo verso: il riconoscimento, l'assistenza durante il processo penale, prima e dopo di esso, il diritto di asilo e di protezione in qualsiasi situazione correlata alla tratta. Inoltre, la salvaguardia della vittima diventa importante in relazione ai diritti umani, impedendo una seconda vittimizzazione e favorendo la cooperazione nei procedimenti penali, ricordando sempre che non è né vincolante né obbligatoria. L'importanza del soggetto vittima diviene fondamentale, non è solamente un oggetto che potrebbe testimoniare in processo penale, ma la svolta in seno alla Direttiva anti-tratta si innesta contemporaneamente anche nella condizione della vittima, nella sua situazione, nelle sue esigenze e nel contesto culturale da cui proviene. In aggiunta, parlando di responsabilità verso le vittime tale direttiva inserisce il concetto di consulenza, sicuramente legale, nel momento in cui si debba affrontare un processo, ma anche assistenziale sottoponendo le misure della direttiva ad una spiegazione dettagliata verso la vittima ponendole sul piano della chiarezza e dell'accettazione, evitando così di incappare nell'obbligatorietà di acconsentire. Un'attenzione particolare viene dedicata anche ai minori, in quanto maggiormente vulnerabili, adattando tali disposizioni verso un soggetto di minore età e con bisogni maggiori a livello umano fornendo assistenza e sostegno specifici. Toccando il concetto di vulnerabilità, che come abbiamo detto nel capitolo precedente, viene esposto in modo concettualmente esatto, ovvero definendolo come una situazione in cui la vittima non ha alternative oltre al cedere agli abusi; si rende innovativa l'attenzione ad ogni singolo essere umano vittima di tratta, richiedendo alle autorità competenti in materia un'analisi comprensiva delle situazioni che hanno portato alla vittimizzazione necessitanti di essere risolte, per non rischiare una seconda ricaduta

---

<sup>170</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, 18 dicembre 2000. On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf) (Ultimo accesso: 04/05/2022).

<sup>171</sup> Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), Roma 4 novembre 1950. On-Line: [https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_ita.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf) (Ultimo accesso:04/05/2022).

negli illeciti di tratta e per rendere la vita di tale soggetto agevole successivamente all'identificazione.

I segni di innovazione rispetto al tema delle vittime di tratta si innestano già nella proposta di direttiva redatta dalla Commissione Europea nell'anno 2010 nella quale la stessa si impegna a delineare meccanismi, disposizioni e proposte che risultino efficaci in tutti i livelli del contrasto alla tratta di esseri umani grazie ad una maggiore specificazione tipologica di sfruttamento possibile e degli abusi subiti dalle vittime. Ricordando le nozioni del capitolo precedente, la stessa direttiva si pone l'obiettivo di innovazione rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 attraverso precisione nella descrizione tipologica, normative più ampie a livello extraterritoriale e un maggiore vincolo per l'inserimento di tale direttiva all'interno di quelle nazionali; la proposta si basa inoltre sui principi di sussidiarietà e proporzionalità al fine di ricavarne un risultato maggiormente efficiente<sup>172</sup>. Concentrandosi su un approccio olistico al problema, considerando l'interesse dei possibili livelli nel quale far rientrare il contrasto alla tratta di esseri umani, un'ampia considerazione si ritiene essenziale anche verso i soggetti vittima. Il primo campo d'integrazione risiede nell'assistenza e nel sostegno delle vittime, la proposta della Commissione Europea è quella di proporre dei meccanismi favorevoli alla più veloce individuazione delle vittime a cui succede l'assistenza, inoltre vengono fissati degli standard riguardo a cure mediche, psicologiche ed assistenza/ consulenza legale e sociale, non dimenticando specifiche disposizioni per i soggetti minorenni. Secondariamente si entra nella sfera del procedimento penale, nella quale la Commissione propone un programma di protezione concentrandosi sull'eliminazione del fenomeno della vittimizzazione secondaria, tale protezione deve essere soggetta a valutazioni del rischio ed applicata di conseguenza e, per ultimo, la consulenza legale deve aiutare la vittima a comprendere ed affrontare un processo equo e giusto. Un cambiamento importante risiede nella proposta quasi obbligatoria di non sanzionare le vittime di tratta di esseri umani, siano esse consenzienti o meno, indipendentemente dal metodo di sfruttamento di cui sono oggetto<sup>173</sup>.

Conseguentemente, come già riferito, il passo successivo sarebbe l'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio e l'adozione di tale direttiva<sup>174</sup>. Per tanto, i

---

<sup>172</sup> Vedasi pp. 64-65

<sup>173</sup> Commissione Europea, *proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI*, op.cit.

<sup>174</sup> Per la spiegazione dettagliata vedasi pp. 65

commenti del PE rispecchiano ulteriori informazioni in materia di indagine, protezione e assistenza alle vittime di tratta: come prima cosa, si ribadisce l'importanza della tutela delle vittime come prerogativa principale, mirando alla salvaguardi dei diritti umani, all'impossibilità di una seconda vittimizzazione e, adeguando le pene agli illeciti compiuti dai trafficanti, convincendo i soggetti vittime di tratta a testimoniare in sede di procedimento penale. Successivamente, si avverte anche un distacco rispetto alla Direttiva 2004/81/CE relativa al rilascio temporaneo di permesso di soggiorno a vittime di paesi terzi, in quanto il PE è intenzionato a sottolineare che la direttiva propone norme minime per la protezione e l'assistenza delle vittime senza interferire con il loro soggiorno all'interno degli Stati membri. La specificità appartenente al PE si dimostra anche nel momento in cui si toccano gli argomenti di assistenza e sostegno verso le vittime: per garantirne l'efficacia viene richiesto che tali disposizioni da applicare alla vittima vengano esplicitate alla stessa e acconsentite, solo così si potrà agire garantendo cure mediche o azioni che possano favorire le indagini verso i trafficanti; inoltre, per la prima volta viene richiesto che ci debbano essere delle norme minime inerenti a protezione ed assistenza e, in tal caso, in base alla situazione (condizioni ed esigenze della vittima) potranno essere ampliate; protezione ed assistenza dovrebbero essere fornite non appena viene accertata la vittimizzazione per reati di tratta e successivamente al processo per un periodo che potrebbe variare da soggetto a soggetto. Perciò, in base a determinate situazioni vengono attuate le stesse disposizioni ma magari in modi e tempistiche differenti, il PE ci fornisce informazioni in più rispetto alla proposta della Commissione in quanto vengono analizzate determinate caratteristiche: età, gravidanza accertata, situazioni di disabilità o di precarietà psicologica. Oltre a ciò, un commento essenziale si rileva anche nell'ambito delle vittime minorenni, come specificato detengono un maggiore bisogno di disposizioni adatte a tale situazione, ma il PE ha conferito inoltre che se il soggetto vittima non viene riconosciuto per età, che si avvicini ai 18 anni, venga considerato minorenne in modo da poter fornire protezione ed assistenza anche con la presenza di un'incertezza di età<sup>175</sup>.

Proseguiamo con l'analisi degli articoli all'interno della Direttiva 2011/36/UE riferiti alle vittime di tratta, il totale nell'insieme è 7, molto di più rispetto a quelli della Decisione quadro del 2002 e dell'azione comune del 1997.

---

<sup>175</sup> Parlamento Europeo, *Prima relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI*, op.cit.

L'artt. 11 è il primo analizzato, ne riporta le disposizioni essenziali in materia di assistenza e sostegno alle vittime, gli stati membri adottano perciò misure di questo tipo prima, durante e dopo il procedimento penale per un tempo definito che deve essere congruo alla vittimizzazione attuata; queste misure devono essere adottate nel momento in cui appaia solo il minimo sospetto che il soggetto in questione sia una vittima di tratta. A differenza della Direttiva 2004/81/UE, non viene subordinata la cooperazione o meno nelle indagini e nei procedimenti penali, al contrario lo strumento non diviene la vittima ma la concreta azione delle autorità di contrasto. I meccanismi in atto devono almeno garantire un livello di vita adeguata e le norme minime che tale articolo esplicita sono: alloggio, assistenza come cure mediche, consulenza psicologica e giudiziaria ed interpretariato tenendo sempre conto delle esigenze della vittima e della propria situazione soggettiva.

L'artt. 12 esplicita le disposizioni verso la tutela delle vittime nella situazione in cui vogliono collaborare ad indagini e procedimenti penali, stabilendo che la sicurezza è fondamentale attraverso programmi di protezione delle vittime in base al rischio, le consulenze legali per il risarcimento e per rendere congruo il processo penale vengono attuate gratuitamente. Sempre in questo ambito le funzionalità per evitare una seconda vittimizzazione soprattutto dopo il processo vengono sancite: audizioni essenziali e non ripetute in corso di processo, proibire il contatto visivo tra vittime e trafficanti possibilmente grazie all'uso di tecnologie di comunicazione, evitare deposizioni in pubblico creando situazioni di imbarazzo alla vittima ed evitando domande non congrue con il processo inerenti alla vita privata.

L'artt.17 chiude l'ambito generale di tali disposizioni toccando l'argomento del risarcimento delle vittime, gli stati membri devono provvedere a favorire un equo risarcimento alle suddette vittime in base alla propria legislazione nazionale.

Gli articoli 13, 14,15 e 16 ho deciso di prenderli in considerazione alla fine per mettere in luce l'importanza fornita nel trattamento delle vittime minorenni da parte di tale direttiva. L'artt.13 è più generico riguardo alle disposizioni su assistenza, protezione e sostegno dei minori vittime di tratta, e assumono un interesse superiore essendo minori; se la vittima non è minorenne accertata in ogni caso gli stati membri adottano le normative per i minori fornendo un accesso immediato per assisterli e proteggerli. L'artt. 14 espone le prerogative, diverse dalle precedenti in seno ad assistenza e sostegno, rispetto all'artt. 11, questo riporta una volontà nell'attenzione per la vittima minorenne, nel suo recupero psichico e fisico, in base alla sua età e alle sue esigenze e dei suoi timori successivi allo

sfruttamento. Inoltre successivamente al riconoscimento, per fornire maggiore assistenza, gli stati membri sono incaricati di trovare un tutore od un soggetto che sia disposto a rappresentare la vittima; per la famiglia, se identificata, ogni sistema nazionale dovrà fornire assistenza e sostegno purché risieda all'interno di uno degli stati membri. L'artt. 15, analogamente al 12, specifica i meccanismi da adottare all'interno di procedimenti penali ed indagini, con la differenza che per la vittima minorenni i fattori diventano maggiormente specifici: il minore deve essere sempre accompagnato da un rappresentante legale nel momento in cui la famiglia non sia abilitata a farlo, vada contro gli interessi della vittima o non sia stata rintracciata. I minorenni hanno un diritto maggiore di accedere a consulenze legali gratuite, le audizioni devono essere attuate successivamente al riconoscimento della vittima, in locali congrui alla tipologia di processo ed età, il minore deve presenziare ed essere ascoltato per parte delle stesse persone e deve essere registrato secondo diritto interno. L'udienza, inoltre, con la presenza di un minorenne vittima di tratta richiede di essere svolta a porte chiuse, il minore non sia presente in aula ma che con l'aiuto di tecnologie possa testimoniare. L'ultimo articolo, inerente ai soggetti di minore età è il 16, che preclude la possibilità di riconoscere come vittima un minore non accompagnato; l'articolo espone che gli stati membri debbano tenere conto di tale situazione e cercare una soluzione che permanga nel tempo al fine di favorire una vita agiata nel frattempo affidandolo ad un tutore o, nella sfera legale, ad un'autorità competente, come già visto precedentemente.

Concludendo, con tale direttiva si pone l'obiettivo principale di progettare meccanismi che siano efficaci anche a livello di protezione ed assistenza delle vittime, si rispecchiano delle direttive che vengono poste sullo stesso piano di un'azione di sicurezza, prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani. La caratteristica multidisciplinare e globale che assume la metodologia di contrasto alla tratta appare chiara ed equilibrata rispetto a tutte le azioni da poter compiere, coesa ed efficace nel momento in cui verrà adottata a livello di ogni stato membro.

### ***1.3 La Strategia UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani 2012-2016***

Come spiegato nel capitolo precedente, questo documento interviene per evitare gli squilibri nell'attuazione della Direttiva 2011/36/UE a livello di ogni stato membro, proponendo un meccanismo pluridisciplinare diretto a rendere efficaci l'attuazione delle disposizioni annunciate nazionalmente all'interno dell'Unione Europea in materia di tratta attraverso misure e studi concreti, efficaci, coesi e basati sulla cooperazione tra tutte

le istituzioni a livello UE<sup>176</sup>. Per tanto, tale Strategia si costituisce come un progetto quadriennale in cui le disposizioni riferite dalla Direttiva anti-tratta verranno chiarite, si instaurerà una situazione nel quale le possibili problematiche emergenti cercheranno di esseri risolte attraverso degli studi e dei documenti portatori di linee-guida da seguire al fine di raggiungere una coesione nell' efficacia all'eradicazione della tratta di esseri umani.

Già a prima vista, tuttavia, affermando che gli obiettivi analizzati sono esposti attraverso cinque punti differenti, quattro sono già stati analizzati in quanto obiettivi verso contrasto, prevenzione e sicurezza, uno solo, eccetto alcune disposizioni inerenti ad altri punti, si riferisce strettamente al sostegno e alla protezione delle vittime ed è “*individuare, proteggere ed assistere le vittime della tratta*”, di cui qui verranno esposte le caratteristiche e i punti che, apparentemente, dovrebbero risultare più chiari rispetto all'attuazione delle disposizioni in materia.

La presente Strategia, non distanziandosi dalle definizione base di “tratta di esseri umani” esplicitata dalla Direttiva anti-tratta, afferma che le vittime assumono la caratteristica di essere selezionate, rapite, trasportate e stanziate in un determinato alloggio attraverso l'uso della forza, della coercizione causando loro abusi in materia di sfruttamento quale, sessuale, lavorativo, in attività criminali illecite o all'interno del commercio di organi. Per questo, un carattere innovativo presenta un'accezione esplicativa esponendo i principali danni in seno alle vittime, ovvero privazione e lesione delle libertà personali, della dignità umana e per questo dei diritti umani, dei quali i singoli stati membri faticano a riconoscere e ad affrontarli in maniere coerente. Inoltre, il tema della transnazionalità nella protezione, sostegno e sicurezza delle vittime viene puntualizzato già nel preambolo di tale Strategia, cosa che non viene rilevata così nella particolarità all'interno della Direttiva anti-tratta e nelle precedenti documentazioni analizzate; le motivazioni spiegate dipendono dalle particolarità in materia di vulnerabilità, favorevoli per il reclutamento della vittima, che ogni paese a livello internazionale assume quali, povertà, assenza di democraticità, nella cultura delle donne e nelle disuguaglianze relative al genere, minima integrazione ed assistenza sociale, nelle situazioni di guerra, nella sfera lavorativa con carenze di posti di lavoro, nella poca cultura dell'istruzione che riconduce ad una cultura favorevole al lavoro minorile. Procedendo più nello specifico, si entra nel vivo del tema trattato in questo capitolo, con quattro azioni

---

<sup>176</sup> Vedasi pag. 70

distinte; prima di procedere, ritengo fondamentale porre l'attenzione sul fatto che per la prima volta siano espresse in maniera chiara i "cinque bisogni delle vittime" in maniera concisa e sotto forma di elenco, essenziali nel momento in cui si viene a contatto con un presunto soggetto abusato da criminali nell'ambito della tratta: riconoscimento e rispetto per il soggetto, assistenza, protezione e la possibilità di accesso alla giustizia per i procedimenti penali e per il risarcimento della stessa vittima in base agli abusi al quale è stata involontariamente sottoposta. Se poniamo in analisi la Direttiva anti-tratta rispetto a questa particolare descrizione dei bisogni di cui necessitano i soggetti in questione, la mia analisi rileva che le intenzioni rimangono le stesse, ma nella direttiva non è presente una sufficiente specificità soprattutto per ciò che concerne il riconoscimento, considerata la fase primaria e maggiormente importante per il rispetto dei diritti umani. Assistenza, protezione e importanza per l'accesso della giustizia, invece vengono espresse e suddivise in vari articoli, attraverso norme minime da stabilire. Vediamo quindi che la Strategia, rispetto alla Direttiva anti-tratta appare come una sorta di spiegazione per una corretta interpretazione delle direttive esplicitate nel documento 2011/36/UE, i meccanismi devono quindi, secondo la Commissione, basarsi sui bisogni individuali delle vittime di tratta, concentrandosi maggiormente nella sfera umana e sociale. A livello testuale, la prima azione si contraddistingue per la sua generalità nell'introduzione delle tematiche, esplicitando i meccanismi necessari che dovrebbero essere considerati efficaci sia a livello nazionale che transnazionale. I meccanismi hanno una funzione di approfondimento verso le procedure che consentono di individuare, proteggere e assistere le vittime di tratta ma con la differenza che, la richiesta della Commissione non si rivolge solo generalmente agli stati membri ma ad ogni ente a livello di autorità pubbliche e società civile; oltre a questo, rimanendo nel contesto generale la prima azione richiede, come già accennato, protezione, assistenza e valutazione a livello individuale secondo dei meccanismi che, a detta della Commissione dovrebbero essere ancora più omogenei a livello nazionale in base alle disposizioni fornite dalla Direttiva anti-tratta; per questo essa si pone come obiettivo la pubblicazione di ulteriori documenti entro il 2015 per definire chiaramente e coerentemente i ruoli e le azioni che ogni soggetto incaricato dovrebbe svolgere. Altra problematica, non espressa e non considerata nella Direttiva anti-tratta è quella in materia transfrontaliera, cioè nel momento in cui sorge un problema in relazione alle vittime di tratta in zone esterne all'Unione gli accordi per la risoluzione vengono eseguiti sempre in modo bilaterale con processi ad hoc che risultano molte volte, a detta della Commissione, insufficienti e laboriosi; perciò un'ulteriore programma è quello di porre le basi per delle

disposizioni che siano unificanti in ambito transfrontaliero creando una situazione maggiormente lineare ed omogenea. Le successive 3 azioni proposte dalla Commissione vertono su argomenti specifici: la prima (azione 2) è inerente all'individuazione delle vittime in quanto vengono riscontrati ancora dei problemi in materia, oltretutto la Direttiva anti-tratta non fornisce informazioni specifiche a riguardo, viene proposto un piano di armonizzazione di linee guida per il riconoscimento e per le autorità di frontiera e consolari saranno pubblicati ulteriori elaborazioni di disposizioni in materia; la seconda (azione 3) si concentra sulla protezione di soggetti minorenni, di cui la Direttiva anti-tratta ne parla in ampia maniera, mostrando però delle carenze nella precisione e nella coerenza delle disposizioni in ambito di assistenza, sicurezza e protezione delle vittime caratterizzate da una precaria multidisciplinarietà sfavorendo la buona riuscita di tale obiettivo. Inoltre, sempre in questa azione, viene esplicitata la problematica del rischio maggiore di una seconda vittimizzazione per i minorenni, ciò implica una lacuna rispetto delle disposizioni anti-tratta e, secondo, non esiste una chiarezza nelle disposizioni comprendenti l'affido di un tutore verso tali soggetti, non specificando il ruolo, l'attitudine e la competenza che questa tipologia di soggetto dovrebbe detenere in materia. La quarta ed ultima azione riporta l'importanza nel fornire informazione sui diritti delle vittime, se è pur vero che la Direttiva anti-tratta fornisce disposizioni minime riguardo assistenza legale, la Commissione riporta problematiche più specifiche come la poca chiarezza verso le vittime per i loro diritti in materia di assistenza, sostegno sanitario, residenza o lavoro e giustizia; per questo l'impegno prevarrà nel riportare delle informazioni basilari e chiare in appositi documenti per favorire una maggiore comprensione alle vittime dei loro diritti, sostenendo e aiutando anche ogni stato membro a compiere tale azione a livello nazionale. Altre due osservazioni fornite dalla Commissione riguardano degli obiettivi già analizzati nel capitolo precedente: il primo è inerente al rafforzamento della cooperazione tra i soggetti interessati al contrasto alla tratta di esseri umani, più nello specifico si dimostra l'importanza della piattaforma sociale e civile nella quale parteciperanno i soggetti prestanti esercizi civili e sociali utili per l'assistenza alle vittime; l'altro è in ambito della priorità ai fini di favorire la costante crescita nella conoscenza delle problematiche della tratta di esseri umani, precisamente l'azione 2 mira al miglioramento delle informazioni di genere e di possibili gruppi di soggetti maggiormente vulnerabili; si riscontra la necessità di concentrarsi sul metodo e sulle forme di sfruttamento per cui sono reclutati donne e uomini e le differenze di situazioni corrispondenti ad ambedue in materia di vulnerabilità. Per questo la

Commissione si impegna ad un progetto che riporti le caratteristiche di genere e di vulnerabilità di donne, uomini e minori in modo da rendere l'identificazione più semplice e reattiva, a differenza della Direttiva anti-tratta vengono perciò esposte maggiori nozioni inerenti ad ogni disposizione, vengono messi in luce i possibili problemi e le più difficili situazioni da affrontare.

Concludendo, la mia analisi ha riscontrato che le disposizioni, le informazioni e le ricerche concernenti le vittime sono minori e più ristrette rispetto a quelle che parlano di contrasto, sicurezza e prevenzione alla tratta in se, solo dalla Direttiva anti-tratta si inizia a parlare concretamente in senso umano delle vittime, a dare disposizioni efficaci in materia di protezione dei diritti umani, il soggetto vittima viene preso in considerazione in maniera minore rispetto al contrasto e alla prevenzione degli illeciti verso la criminalità organizzata, rispetto all'importanza delle pene e dei processi penali contro i trafficanti e rispetto alla grande importanza data al monitoraggio e allo scambio di dati<sup>177</sup>.

Anche per ciò che concerne il tema di questo capitolo rimangono, a mio avviso, importanti i commenti inerenti a tale Strategia 2012-2016 del Comitato economico sociale europeo e del Comitato delle regioni. Quest'ultimo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 2 marzo 2013, mette in luce un punto fondamentale di cui la Strategia non parla in maniera concisa, l'importanza degli enti locali e regionali all'interno di ogni disposizione esplicitata dalla Commissione Europea. Prima di tutto, espone un primo suggerimento da attuare a livello generale, considerando l'importanza delle vittime e della loro protezione ed assistenza, affermando che la questione di genere è un punto importante a cui far fronte, ma allo stesso tempo anche la considerazione delle differenze nella domanda di vittime tra uomo e donna; questo perché, se nel momento in cui la prevenzione diviene importante in questo senso, allo stesso modo anche la possibilità di identificazione e ricerca delle vittime potrebbe essere favorita dallo sviluppo di competenze in base alla questione di genere, per di più come vediamo dai dati forniti dall'Unione Europea, la maggior parte delle donne (adulte e minorenni) viene impiegata nel mercato del sesso, mentre la maggior parte di soggetti con sesso maschile (sia adulti che minorenni) viene impiegata in lavori manuali, quindi seguendo la domanda di sfruttamento di manodopera a basso costo<sup>178</sup>. Le osservazioni successive entrano nel vivo della questione, vedono l'analisi di ogni priorità riferita dalla Commissione Europea, per

---

<sup>177</sup> Commissione Europea, *La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)*, op.cit.

<sup>178</sup> Commissione Europea, *Data collection on trafficking in human beings in the EU*, op.cit., pp. 18

ciò che concerne l'individuazione, la protezione e l'assistenza delle vittime il CdR rileva che gli enti locali e regionali sono le prime persone, nella maggior parte dei casi, ad entrare a contatto con tali soggetti abusati; il problema risiede appunto nell'esplicitare che "tutte le autorità pubbliche"<sup>179</sup>, come scritto nella Strategia, che dovrebbero preoccuparsi di tale meccanismo non è un termine ritenuto sufficiente per dare importanza ad enti locali e regionali competenti in materia, i quali dovrebbero essere coinvolti in maniera concreta in questo frangente. Inoltre, pare che la Commissione pecchi nell'integrazione di tutti i soggetti parte dell'Unione Europea; infatti, è il CdR che esplicitamente richiede di essere coinvolto nell'elaborazione di un meccanismo transazionale e nazionale di riferimento per fornire delle consultazioni che potrebbero rilevarsi utili nell'efficacia di tale priorità. Per di più gli enti locali e regionali sono considerati abbastanza competenti in materia di tratta, seguendo la loro esperienza e la loro mansione, nel poter partecipare al delineamento di linee-guida per il riconoscimento delle vittime, si pecca anche qui nel non tenere conto delle istituzioni che potrebbero essere quelle con cui si entra primariamente a contatto nel momento in cui si è soggetti ad un abuso di tratta e, per di più, le informazioni a livello regionale e locale consentono una maggiore specificità e diffusione nel momento in cui si parla di sensibilizzazione, ricordando che tale aspetto consente sia il riconoscimento delle vittime che la possibile denuncia delle stesse nel momento in cui si accorgono di essere soggette ad abuso. Perciò maggiori diventano le possibilità di subentrare a livello locale in tali progetti, maggiore potrebbe essere la crescita di sicurezza da parte della vittima verso la denuncia di abusi. Quindi, se l'approccio proposto dalla Strategia dovrebbe essere a carattere pluridisciplinare, la considerazione degli enti regionali e locali dovrebbe aumentare, consentendo di rendere efficace tale strumento in tutti i livelli dell'Unione Europea, in materia di informazione riguardo al genere, di scambio di informazioni, di riconoscimento e protezione delle vittime di tratta; tutti questi elementi dovrebbero essere considerati sul piano locale e regionale, cosa che il CdR mette in luce in tale commento e, caratteristica che la Commissione non ha reso abbastanza specifica<sup>180</sup>.

Il secondo documento prevede i commenti del Comitato economico e sociale europeo, redatto in data 13 dicembre 2012. Il primo tema affrontato riguarda l'importanza della

---

<sup>179</sup> Commissione Europea, *La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)*, op.cit., pp. 6

<sup>180</sup> Comitato delle regioni, Jelena Drenjanin, *Parere del Comitato delle regioni «La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)»*, op.cit.

società civile; infatti, la poca specificità e i pochi riferimenti verso tale soggetto nella Strategia 2012-2016 vengono interpretati come un possibile problema nell'efficacia di tale strumento; infatti, la società civile deve mantenere la propria importanza essendo uno dei soggetti che entra primariamente in contatto con possibili vittime di tratta di esseri umani. Collegato a tale osservazione, si mette in luce la necessità di finanziamenti, la mancanza di tali potrebbe rispecchiare una presunta inefficienza nel completo funzionamento delle disposizioni; se la società civile dovrebbe essere impiegata nella maggior parte dei bisogni che la vittima necessita quali, riconoscimento, protezione, assistenza medica, alloggi e qualità di vita che permettano una sussistenza, i finanziamenti dovrebbero essere sempre attivi e consistenti. Successivamente viene evidenziato il bisogno di politica trasversale, che quindi sia composta da più obiettivi e strategie anche in materia di vittime di tratta, come combattere la povertà, l'uso di droghe e l'abuso sessuale nelle industrie della prostituzione sia per donne che per bambini, è la società civile che dovrebbe avere un ruolo chiave in tale prospettiva, le diverse misure per risolvere le problematiche che affliggono le vittime prima e dopo l'identificazione, ma soprattutto dovrebbero sensibilizzare verso una cultura sociale che rispecchi i diritti umani, che li protegga e che non ne favorisca l'abuso. Parlando di cultura sociale, ritorna in seno a tale commento anche la questione della tolleranza, non nominata all'interno della Strategia 2012-2016, in si rileva una situazione di silenzio verso il traffico di esseri umani; più nello specifico, seguendo la mia analisi, pare che appunto quello che il Comitato chieda sia una coesione tra i principi affermati dall'Unione Europea e l'efficienza che viene rispecchiata sul campo, i soggetti operanti in tale situazione quali cittadini, assistenti sociali, medici, autorità di sicurezza possono tutti, allo stesso livello, avere la possibilità di riscontrare possibili vittime di tratta; però la preoccupazione è quella che nonostante i vari ruoli da svolgere, ci sia un'indifferenza basilare nel preoccuparsi per questo tipo di vittime. Per questo è importante che la società civile abbia un ruolo primario in questa tipologia di azione essendo coinvolta nella sua attuazione a tutti i livelli. Per di più, tale commento mette in rilievo, ponendolo su un piano maggiormente importante, la fase di identificazione delle vittime: nel momento in cui avviene tale situazione, esse devono detenere la possibilità di essere riconosciute come vittime, ciò significa che devono disporre nell'immediato delle prerogative in materia richieste, disponibili a livello di velocità solo attraverso l'azione della società civile. La problematica risiede nel fatto che per carenza di competenza nella lingua, per paura di essere intercettate dai propri trafficanti o non conoscono i soggetti a cui rivolgersi,

portano ad una difficoltà di identificazione e di salvaguardia degli stessi soggetti; questo potrebbe provenire da una problema di diffusione di disposizioni interpretate come linee-guida che non raggiungono tutti i livelli della società. Collegandomi a questo, l'ultimo commento che potrebbe rispecchiare una problematica causata dalla Strategia 2012-2016 è di fatto la carenza nella specificità di ogni lavoro o azione che tutti i soggetti competenti in materia di tratta e di assistenza e protezione alle vittime dovrebbero svolgere. Infatti, viene esposto dal Comitato che le vittime rischiano di essere sempre soggette ad un trasferimento di autorità in autorità maggiormente competente rispetto all'altra, da ciò ne deriva che la vittima è costretta a diffondere la propria storia a persone diverse con il rischio di non trovare un soggetto specifico che possa garantire i diritti di cui necessita. Ogni soggetto dovrebbe ricevere le competenze adeguate a riconoscere e stabilire che una vittima è stata soggetta a tratta di esseri umani, ogni autorità competente dovrebbe essere capace di dare sostegno ed informazione sui diritti che spettano alla vittima per garantire il pieno funzionamento degli obiettivi posti sia dalla Strategia che dalla stessa Direttiva anti-tratta.

Continuando la mia analisi ritengo necessario, analogamente al capitolo precedente, riportare i principali studi e le principali pubblicazioni inerenti al tema delle vittime richiesti con la Strategia 2012-2016, a favore della testimonianza di avvenuti progressi richiesti da quest'ultima e soprattutto in seno alla Direttiva 2011/36/UE. Il primo documento in analisi è il meno recente intitolato "*Guidelines for the identification of victims of trafficking in human beings: especially for consular services and border guards*", pubblicato in data settembre 2013. Come stabilito dalla Strategia 2012-2016, questo documento mette in luce i diversi progetti esistenti in seno alle vittime di tratta ed ai loro diritti, ma soprattutto è quello di esplicitare delle linee-guida che servano al servizio consolare e alle guardie di frontiera incoraggiandone l'uso. Perciò l'intenzione, nelle prime pagine del documento, è quella di presentare delle documentazioni già esistenti in materia, cercando di descriverle in modo conciso, rispettando le loro disposizioni e cercando di renderle efficienti senza il rischio che vengano duplicate o non comprese in maniera adeguata; i due documenti presi in considerazione sono "*Anti-trafficking Training for Border Guards – Trainer's Manual*" di Frontex e "*Handbook for diplomatic and consular personnel on how to assist and protect victims of human trafficking*" redatto da CBSS (Consiglio degli stati del Mar Baltico). Proseguendo si entra nel vivo della tematica, con le spiegazioni inerenti alle linee guida per servizi consolari e di frontiera per all'identificazioni delle vittime di tratta. L'aspetto di tale documento,

successivamente alla mia analisi, pare comunque fornire informazioni indispensabili ma che permangono nell'ambito di una generalità di meccanismi. Ambedue gli enti hanno l'obbligo di cooperare con autorità nazionali ed europee competenti e prestare maggiore attenzione a vittime vulnerabili quali, donne incinta, soggetti con handicap o disturbi psichici. Parlando nella Strategia 2012-2016 dell'importanza di valutare soggettivamente ogni vittima, in tale documento viene ribadita l'importanza di riconoscere i sintomi o le lesioni che sono state afflitte a tali vittime, cercando di riscontrare preventivamente tali sintomatologie. Al momento dell'indagine e del colloquio primario con la vittima riferisce che i consolati e le autorità di frontiera devono riferire di primo avviso tutti i diritti del quale dispongono le vittime e del periodo di riflessione, inoltre le difficoltà di comunicazione a causa della differenza della lingua dovrebbero essere ridotte al minimo. Non appena le autorità sono certe che la vittima sia di tratta di esseri umani, essa deve essere indirizzata alle autorità competenti a livello nazionale che si occupano del caso. Come detto nella Strategia 2012-2016, i bambini dovrebbero avere disposizioni a sé stanti, e le ritroviamo anche in questa documentazione: similmente alle disposizioni della Direttiva anti-tratta, i bambini dovrebbero essere interrogati senza sprechi di tempo, dovrebbero aver luogo in locali adatti e con la stessa tipologia di persona, al momento del processo inoltre è necessaria la presenza di un legale e di rendere le deposizioni minori possibili a livello numerico. Questo primo documento, in ogni caso, fornisce delle informazioni utili e necessarie ma non muove da ciò che la commissione ha affermato nella Strategia o da quello che è sancito nella Direttiva 2011/36/UE; la mia analisi di tali linee-guida ha portato alla consapevolezza che un anno dopo la pubblicazione della strategia i progressi inerenti alla specificità rimangono molto bassi e peccano di generalità<sup>181</sup>.

La seconda tipologia di documento è "*The EU rights of victims of trafficking in human beings*" redatto sempre nell'anno 2013. Per la prima volta assistiamo ad una documentazione rivolta sia agli operatori, ma con maggior importanza alle vittime stesse di tratta fornendo una panoramica dei diritti a loro concessi nel momento in cui vengono identificati come soggetti vittima. Il testo viene suddiviso in 6 capi differenti: assistenza e sostegno, protezione delle vittime, risarcimento, integrazione e diritti in ambito

---

<sup>181</sup> Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e Affari interni, *Guidelines for the identification of victims of trafficking in human beings: especially for consular services and border guards*, Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, 2013. On-Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b83a4af3-8578-4d66-aa44-7c94482f587c/language-en> (Ultimo accesso 06/05/2022).

lavorativo, periodo di riflessione e permesso di soggiorno per le vittime di paesi terzi e rimpatrio. Per ogni capo vengono riportati essenzialmente diversi punti, in riferimento alla Carta per dei diritti fondamentali dell'unione Europea, alle Direttiva 2011/36/UE e 2004/81/CE ed alla Corte europea dei diritti dell'Uomo; non riporterò il contenuto del testo, in quanto le disposizioni presentate sono analoghe agli articoli ed alle disposizioni dei documenti descritti sopra. Non viene inserito nulla di innovativo, tuttavia il progresso si riflette proprio nell'aver creato un documento, in parecchie lingue disponibili, che sia strumento per una maggiore interpretazione dei diritti delle vittime, un meccanismo che aiuta ad assistere, informare e tutelare legalmente le vittime di tratta di esseri umani<sup>182</sup>.

“*Study on high-risk groups for trafficking in human beings*” è il terzo documento che ho ritenuto rilevante, sempre successivo alle previsioni della Strategia 2012-2016 della Commissione Europea. È molto spiccato in seno alla sua caratteristica principale, è la prima ricerca che si basa fondamentalmente sullo studio dei soggetti maggiormente vulnerabili ai fini di tratta, concentrandosi particolarmente sui minori, esaminando i rischi e le possibili cause che comportano la vittimizzazione dei minori attraverso dati e documenti forniti da stati membri e dalle testimonianze delle stesse vittime e delle persone entrate a contatto con esse. I dati riportati sono molto frustranti in quanto viene rilevato che il 2% delle vittime ha un'età compresa tra 0 e 11 anni, ed il 17% un'età compresa tra 12 e 17. I fattori di rischio più rilevanti sono il risultato di quattro tipologie differenti: struttura familiare, caratteristiche socioeconomiche, fattori individuali come abuso o stato emotivo vulnerabile, e strutturali. I fattori strutturali, seguendo le ricerche effettuate, riguardano una peccaminosa cultura sociale rispetto alla violenza verso donne e bambini e quindi, si necessita di agire con un ideale che contrasti l'entrata di un minore nello sfruttamento compiuto dai trafficanti. Le cause socioeconomiche prevalgono dalle caratteristiche di povertà, mancanza di lavoro ed emancipazione verso sottogruppi marginali od etnici differenti. La famiglia, dall'altra parte, si rispecchia come strumento maggiormente a rischio nella vittimizzazione dei bambini, abusi, sfruttamenti maltrattamenti del bambino in famiglia sono fattori che portano ad una vulnerabilità maggiore in seno alla tratta. Sia la causa di povertà familiare, che porta a vendere il proprio figlio per sostentamento, sia per l'abbandono o il rilascio dei figli a parenti lontani

---

<sup>182</sup> Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e Affari interni, *The EU rights of victims of trafficking in human beings*, Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, 2014. On-Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/920473bc-0c46-4c08-9492-da7e5094a8be/language-en> (Ultimo accesso 06/05/2022).

o orfanotrofi, sono meccanismi che portano il bambino a fidarsi dell'estraneo senza avere, ovviamente, una consapevolezza di ciò che sta subendo. Tre sono le situazioni rilevate dalle ricerche esposte in tale documento: primo, i bambini hanno già subito abuso da parte della famiglia precedentemente alla loro vittimizzazione; l'accettazione culturale di matrimoni precoci, in famiglia o sfruttamento del lavoro minorile sono motori d'azione che spingono i genitori a far sfruttare i loro figli; e terzo quando i figli sono mandati all'estero anche le famiglie hanno una bassa consapevolezza di quale tipo di sfruttamento sarà attuato verso tali vittime, perché spesso si pensa ad un attività di studio all'estero o ad un lavoro legale e rispettabile, si ritorna quindi al collegamento con il capitolo primo: le aspettative di una vita migliore vengono usate come metodo di adescamento di potenziali vittime di tratta. I fattori individuali sono ritenuti problematici soprattutto riscontrando un attaccamento al soggetto che condurrà la vittima ad essere sfruttata sotto tutela dei trafficanti, molti bambini non si rendono conto di ciò a cui vanno in contro perché si fidano del soggetto che li affianca in tali azioni. Altro fattore che viene rilevato, fonte di innovazione perché mai riscontrato in precedenza, è la carenza nel monitoraggio e nella ricerca della domanda per lo sfruttamento minorile in seno alla tratta, la maggiore è quella inerente al mercato del sesso e sfruttamento lavorativo a basso costo a causa dell'aumento della crisi economica; tuttavia, come già esposto, le vittime minorenni restano i maggiori soggetti anche per lo sfruttamento ai fini di accattonaggio forzato e di compimento di azioni illecite. Questa è una descrizione dell'analisi chiaramente a livello generale, in quanto la mia ricerca mira a soffermarsi sull'analisi delle strategie e delle direttive inerenti alla tratta, tale osservazione riguardo agli studi è un'argomentazione in più per cercare di delineare progressi e non riguardo alla Strategia 2012-2016. Mentre, sommariamente, il primo rispecchia prettamente la generalità delle disposizioni date dalla Commissione Europea, gli altri due studi rispecchiano delle innovazioni: il primo in materia di informazione verso le vittime di tratta, ognuno deve essere informato rispetto ai propri diritti, soprattutto in situazioni di tale gravità; la seconda è uno studio innovativo che si sofferma sull'ambito minorile, sulla tratta di bambini e sui fattori che possono determinare la loro maggiore vulnerabilità, documento che servirà anche per il futuro, per un maggiore chiarimento e per una precoce identificazione di questa tipologia di vittime, le maggiormente colpite e le meno consapevoli<sup>183</sup>.

---

<sup>183</sup> Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e Affari interni, Dimitrova, D., Slot, B., De Micheli, B., *Study on high-risk groups for trafficking in human beings: final report*, Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, 2016, pp. 26. On-Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/>

#### ***1.4 Prima relazione della Commissione Europea 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani***

Come già riferito, a norma dell'art. 20 della Direttiva 2011/36/UE, tale relazione<sup>184</sup> si basa sulla trasmissione di informazioni da parte di ogni stato membro, attraverso i relatori nazionali o meccanismi che si equivalgano, al coordinatore anti-tratta rispettando i criteri sanciti dall'art. 19 della stessa direttiva. Il coordinatore anti-tratta successivamente avrà l'obbligo, insieme alla Commissione Europea, di riferire i progressi monitorati nella lotta alla tratta di esseri umani. L'analisi comparata di tali informazioni, di conseguenza, permetterà di riportare un quadro generale dei progressi a livello europeo, si proporrà di fornire obiettivi e tendenze nuovi per consentire una maggiore efficacia in materia. I dati si basano sul periodo 2011-2013 e, secondo richiesta della Commissione agli stati membri, sono stati inseriti anche alcuni dati inerenti al periodo 2013-2014. A livello generale tale documento è già stata descritta nel capitolo precedente<sup>185</sup>, per ciò che concerne le vittime invece la mia analisi ha rilevato in maggior numero problematiche rispetto che progressi. A livello generale, la prima osservazione messa in campo dalla Commissione Europea è inerente alla migrazione e all'asilo: come è noto, le reti criminali di trafficanti sfruttano molto questa tipologia di trasporto di esseri umani per reclutare possibili vittime a fini di sfruttamento, la problematica resta nell'incoerenza e nell'incompletezza delle pratiche e dei meccanismi che forniscono protezione internazionale a questa tipologia di vittime, il livello di identificazione permane basso e, perciò la possibilità è che non possano ricevere assistenza e protezione secondo ciò che sancisce l'Unione Europea. Pare appunto che si voglia esprimere un'incongruenza di fondo tra meccanismi di asilo, sistemi di protezione internazionale e sistemi anti-tratta, dalla mancanza di comunicazione al rischio che i trafficanti abusino di tali sistemi. Parlando di protezione internazionale, si denota che i soggetti vittime di tratta vengano ricondotti in alloggi per rifugiati, togliendo a loro il diritto di protezione massima, e causando quindi la possibilità di una seconda vittimizzazione o l'intercettazione di queste

---

</publication/0389d9df-7948-11e5-86db-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-257088148>  
(06/05/2022).

<sup>184</sup> Commissione Europea, *RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO. Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani*, op.cit.

<sup>185</sup> Vedasi pag. 82

vittime da parte dei loro trafficanti<sup>186</sup>. Seguendo il testo di questa prima relazione, in materia di diritto penale, indagini e azioni penali, è ancora molto alto il rischio per le vittime di non poter far valere i loro diritti violati da abusi di tratta; viene riferito che molto spesso tali soggetti non riescano a conseguire assistenza presso stazioni di polizia o vengano incriminate per presunto reato, perseguite o condannate, per questo è la stessa società civile ad affermare che l'accusa sancita verso le vittime per aver commesso un reato sotto minaccia rimane ancora, come vedremo, una problematica aperta e che necessita di essere affrontata. La mia analisi, perciò, già in prima istanza non rileva progressi in questo ambito, la Direttiva anti-tratta e la Strategia 2012-2016 pongono come bisogni primari verso la vittima identificazione, protezione ed assistenza, per ciò che concerne l'assistenza si denotano lacune già nell'ambito legale e processuale riguardo a incoerenza nel processo decisionale, rinvii o opzioni limitate di fare ricorso, o addirittura rischiano intimidazioni ed interrogatori che potrebbero provocare danni psicologici. Proseguendo, si rispecchia la peculiarità dell'invisibilità del reato di tratta, che non permette così la facile identificazione della vittima, spiegando che nonostante le misure in atto l'identificazione permangono ad un livello basso. Nonostante tutte le linee guida riguardo all'identificazione e alla necessità di prontezza in seno all'assistenza si rilevano ancora parecchie discrepanze riguardo alle competenze degli attori coinvolti in materia, la maggior parte delle vittime, seguendo le ricerche effettuate dalla Commissione, non viene identificata e perciò non viene consentito di far valere i propri diritti. Per ciò che concerne assistenza e protezione, analogamente alle altre priorità verso le vittime, i progressi faticano a dimostrarsi: i sostegni soprattutto riferiti ai servizi per genere restano ancora incompleti, principalmente verso gli uomini si dimostra una scarsità nei servizi; secondariamente, i luoghi di accoglienza ed alloggio si dimostrano precari, con mancanza di servizi assistenziali per le vittime e di sicurezza causando la possibilità che bambini e adulti scompaiano; il documento di lavoro della Commissione tocca un altro argomento in materia psicologica, più nello specifico in alcuni paesi degli stati membri le donne vittime di violenza fisica e abuso sessuale vengono messe negli stessi alloggi con uomini esponendole a rischio di una seconda vittimizzazione all'interno di tali strutture. Altro

---

<sup>186</sup> Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, 19 maggio 2016. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016SC0159> (Ultimo accesso: 07/05/2022)

tassello fondamentale analizzato dalla Commissione sono i meccanismi nazionali di riferimento con il compito di aumentare la coordinazione negli attori responsabili dell'identificazione, protezione ed assistenza delle vittime; la lacuna permane nella non completa adozione da parte di ogni stato membro verso il meccanismo appena esposto<sup>187</sup>. Inoltre, tale azione dovrebbe essere integrata anche sul fronte transazionale, dove i progressi rimangono esigui, in quanto il numero di vittime di tratta ritrovato in paesi non pertinenti a quelli d'origine è in netto aumento. A tale riguardo viene nominato il sistema d'informazione Schengen (SIS), strumento essenziale per individuare e prevenire vittime e reati di tratta, nel quale vengono riferiti e segnalati tutti i soggetti scomparsi che potrebbero rivelarsi potenziali vittime. Anche tale meccanismo potrebbe rivelarsi essenziale, però la Commissione lo nomina come uno strumento ancora in via di attuazione, per meglio dire, non riscontrato da molti stati membri essenziale per l'individuazione delle vittime di tratta. Ultimo punto, ma non meno importante, è designato per i minori, le vittime minorenni vengono segnalate come problematica in crescita dalla Commissione Europea. Anche qui, piuttosto che progressi si evidenziano lacune: in particolare, nonostante esistano alcuni approcci basati su protezione infantile, il coinvolgimento nei servizi di protezione dei minori rimane limitato; la mancanza di formazione per quanto riguarda il personale incaricato rimane molto bassa e insufficiente, quando invece dovrebbero essere sia funzionali che specifici per questa tipologia di vittime molto più vulnerabili; terzo, permane una problematica nell'affidamento di tutori per i minori, disposizione che dovrebbe essere attuata nel momento del riconoscimento della vittima tuttavia, viene riscontrato il protrarsi di tale azione può essere di un anno. Tale discrepanza che dovrebbe essere stata ampiamente risolta con il documento che espone le linee guida in materia pubblicato dalla Commissione Europea nell'anno 2014 "*Guardianship for children deprived of parental care*"<sup>188</sup>, il quale pone dei suggerimenti per potenziale il sistema di tutela verso i minori, anche qui si rileva una netta prova dello sviluppo di nuove azioni, di pari passo con la poca efficacia nel metterle in atto da parte dell'Unione Europea. La coerenza nelle varie disposizioni inerenti alla protezione ed

---

<sup>187</sup> Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016)*, op. cit., pp. 47

<sup>188</sup> Commissione Europea, *Guardianship for children deprived of parental care. A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking*, Lussemburgo, 2015. On-Line: [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2014-guardianship-children\\_en.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_en.pdf) (Ultimo accesso: 07/05/2022).

assistenza dei minori, sia a livello nazionale che transazionale, causa dei problemi sostanziali di coesione non fornendo la protezione richiesta per questa tipologia di vittime o rischiando di far prevalere disposizioni in materia di migrazione ed asilo piuttosto che quelle anti-tratta. Come ultimo, si enuncia dalle analisi della Commissione un'insufficienza e una carenza di personale a livello di avvocati specializzati in ambito minorile, manca un controllo qualitativo verso questa tipologia di attori e verso il lavoro che svolgono allo stesso tempo i tutori delle vittime. Racchiudendo tutte queste perplessità il problema di fondo risiede anche nell'ambito finanziario, si è riscontrata una mancanza di risorse finanziarie per le misure anti-tratta, nello specifico per quelle riguardo alle vittime, se da una parte pecca l'assistenza preclusa dalle disposizioni e dalla Direttiva anti-tratta a livello normativo, dall'altra parte manca anche un'assistenza a livello pratico nelle organizzazioni governative e non che si occupano delle vittime stesse; dall'alloggio, al pagamento dei tutori, alle cure mediche essenziali gratuite fino a garantire una vita che garantisca un livello umano di vita consono ad ogni tipologia di vittima. Per concludere questa carenza rilevata dalla prima relazione, ricordiamo 5 anni dopo le disposizioni emanate dalla Direttiva 2011/36/UE, non permette il trattamento delle vittime in modo equo a causa della disparità nella considerazione di genere, non permette un'identificazione ed un'assistenza adeguata a causa dell'incompetenza del personale e degli scarsi finanziamenti e non permette una protezione delle vittime efficace a causa del rimpatrio negli alloggi o del rischio di una seconda vittimizzazione.

***1.5 la Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete (2017) e Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018)***

Il primo documento, la Relazione sul seguito dato dalla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete redatto dalla Commissione Europea nel 2017, è un documento che pone in primo piano una svolta sociale, politica e finanziaria in materia di tratta, in quanto si riferisce per la prima volta di un cambiamento in tutte queste sfere, spingendo i trafficanti a cambiare modus operandi e a riconoscere altri tipi di vulnerabilità che potrebbero giocare a loro favore. Diversamente per il capitolo precedente, in cui sicurezza, prevenzione e contrasto subirono dei segni di miglioramento, per quanto riguarda assistenza, asilo, sicurezza e protezione delle vittime la mia analisi non ha rilevato drastici processi di innovazione e/o miglioramento. Nonostante questo si può affermare che le azioni, seguendo il documento,

inerenti alle vittime cercano di essere maggiormente concentrate in pochi obiettivi da considerare come sfide per il futuro: per garantire la titolarità dei diritti verso le vittime viene data importanza al momento dell'identificazione, campo in cui si richiede un maggiore miglioramento, le vittime sono impossibilitate ad esercitare i loro diritti in quanto alla base ci sono delle lacune, già esposte anche a livello della precedente relazione (2016), quali informazioni inadeguate e sbagliate delle vittime, disposizioni nazionali e transazionali che si intersecano e creano disguidi e lentezze nell'attuazione delle stesse e, per finire, non identificazione delle vittime. Per tanto, questi sono gli unici problemi rilevati un anno dopo la prima relazione, senza cambiamenti o incentivi che potrebbero risolvere tali problematiche già esposte, questo riporta inoltre che non sono stati effettuati grandi progressi a livello di efficacia nelle disposizioni da recepire. Successivamente, seguendo il testo, non vengono approfondite suddette problematiche ma vengono riportati ulteriori suggerimenti per il miglioramento di tali, che dovrebbero essere riportati nella relazione successiva (2018) della Commissione; si richiede un rafforzamento nelle capacità a livello di tutti gli operatori impegnati in materia di vittime, difendere e proporre migliori meccanismi per individuare tali soggetti, i mezzi e i finanziamenti dovrebbero essere adeguati rispetto alle azioni da compiere ed intraprendere verso le vittime. Per ognuno di questi prevede un programma di specializzazione per operatori legali, tutori, assistenti sociali, medici, autorità di pubblica sicurezza al fine alzare il livello di professionalità, promuovendo la cooperazione tra di essi e con le autorità nazionali, transazionali e istituzioni europee. Perciò, la mia analisi non ha rilevato differenze dalla precedente relazione, se non una minore specificità e un semplice elenco delle priorità che tutti dovrebbero seguire in materia di vittime, senza disposizioni specifiche che aiuterebbero al fine di maggiore efficienza e senza l'esposizione di progressi effettuati seguendo l'obiettivo stesso di tale documento.

Un anno dopo fu pubblicata la seconda relazione sui progressi contro la tratta di esseri umani nel 2018, il periodo inerente alla seguente documentazione è 2015-2016 e i progressi in tale relazione si notano a livello generale in materia di percentuali e di nuove tipologie di tratta di esseri umani come spiegato nel capitolo precedente<sup>189</sup>. In materia di vittime invece, per la prima volta vengono rilevati dei progressi in seno all'efficacia delle disposizioni, sono per la prima volta evidenziati i progressi e le carenze specificate per ogni tipologia di disposizione. A livello generale, seguendo ciò che è scritto nella presente

---

<sup>189</sup> Vedasi pp. 85-86

relazione, l'impronta di seguire un approccio globale contro la tratta è stata seguita, però viene esplicitato che sono presenti ancora ostacoli; l'unica problematica, secondo la Commissione, rimane nella comunicazione e nella cooperazione per alcune procedure tra tutti gli organi della società civile. Passando in una dimensione più specifica, l'identificazione delle vittime rimane la priorità principale, come sostiene anche la prima relazione 2016, la non possibilità di esercitare i loro diritti dipende dal non riconoscimento o da un malfunzionamento nell'orientamento delle vittime, parlando di sfide perciò si sottintende la persistenza di lacune. Le informazioni per di più rimangono vaghe senza rispecchiare efficienza o inefficienza nelle stesse, inoltre in materia di asilo e rilascio di permessi di soggiorno vengono ancora riscontrate delle difficoltà soprattutto per le vittime risiedenti nei paesi esterni all'Unione Europea, prova di un meccanismo che non è quindi razionalmente adatto. In aggiunta, il documento di lavoro del personale della Commissione aggiunge delle nozioni di innovazione rispetto alla relazione precedente, affermando che i progressi sono stati compiuti per la maggiore cooperazione tra autorità e settori coinvolti con l'aggiunta di una nozione in più, quella nell'attenzione per le guardie di frontiera rispetto all'entrata di clandestini e di soggetti che potrebbero essere vittime di tratta. Ulteriormente, viene aggiunto che la nuova sfida risiede nel cercare l'identificazione delle vittime in nuove forme di tratta emergenti, nella quale l'intimidazione, attraverso abusi psicologici, delle vittime aumenta e le rende meno visibili e percepibili a tutti i soggetti incaricati in questo ambito; in compenso tutti gli stati membri si sono posti di definire norme specifiche riguardo a questa nuova problematica<sup>190</sup>, la definizione di determinate normative però non determina la loro attuazione ed efficacia. Altro passo in favore del possibile progresso riguarda i meccanismi di riferimento, sia transnazionali che nazionali, la cooperazione si rileva aumentata tra tutte le istituzioni che operano in questo ambito, il miglioramento nei meccanismi instaurati dalla Direttiva 2011/36/UE e da tutte le linee guida pubblicate; tuttavia non mancano rispettive lacune e discrepanze, soprattutto in materia di competenze, capacità e di uniformazione delle disposizioni, perciò si crea sempre quello scompenso e quel ritardo per cercare di interpretare quale sia la normativa e l'azione più

---

<sup>190</sup> Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2018) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, Bruxelles, 3 dicembre 2018. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0473&from=EN> (Ultimo accesso: 08/05/2022).

efficace di fronte ad un problema inerente alla vittima; si procede perciò su due livelli di azione differenti, i progressi a livello esplicativo aumentano, mentre i progressi sul campo continuano a presentare un' inefficienza che appare irrisolvibile nel tempo, come vedremo successivamente. Dall'altra parte prendendo in considerazione l'assistenza delle vittime, si riscontrano segni di miglioramento nell'uso di nuove tecnologie per evitare una seconda vittimizzazione, nel miglioramento delle condizioni degli alloggi e nei centri di prima accoglienza; nonostante questo, a livello operativo, la mancanza diviene principale nel momento in cui si parla di diritti umani, le vittime durante l'assistenza non hanno pieno accesso ancora ai loro diritti per mancanza di formazione, aggiornamento, preparazione, esperienza per i bisogni e le accortezze da disporre ai soggetti vittime di tratta. In questa seconda relazione, il cambiamento risiede nel riferire un maggior numero di informazioni, a differenza della relativa del 2016, il risarcimento e il non sanzionamento delle vittime vengono trattati in modo accurato e non solo accennati: tuttavia, per queste due prerogative non vengono esposti segni di miglioramento sul campo, l'ostacolo risiede nella differenza tra i vari sistemi nazionali per risarcire le vittime in materia di pagamento e di tipologia di danno subito. Viene data importanza al risarcimento verso le vittime di sfruttamento sessuale, molte rischiano di non riceverli a causa delle prove inesistenti, senza perciò soddisfare i requisiti richiesti, per questo la Commissione in tale strategia richiede che a livello nazionale sia garantito il risarcimento per i danni subiti ad ogni tipologia di vittima, e che le autorità abbiano delle competenze adeguate a riguardo senza privare i soggetti che ne hanno diritto a tale riscossione di denaro. Anche per il riconoscimento, la protezione e l'assistenza dei minorenni viene esposto un segno di miglioramento anche se continua a rappresentare una sfida, soprattutto per ciò che concerne il peggioramento del rischio di vulnerabilità dei bambini a causa della forte crescita dell'immigrazione clandestina. Analizzando le possibili motivazioni di progresso ne deriva che le problematiche non si sono risolte ampiamente neanche in ambito minorile: le condizioni rimangono precarie, il sovraffollamento dei luoghi di ricovero viene messo in comune con adulti, disposizione non prevista dalla Direttiva anti-tratta, solo un terzo degli stati membri dispone di strutture adatte alle normative disposte in materia di minori vittime di tratta<sup>191</sup>. Per concludere,

---

<sup>191</sup> Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2018)*, op.cit

rispetto alla prima relazione e alla rispettiva in data 2017, la suddetta presa in analisi, insieme al documento di lavoro del personale della Commissione allegato, presenta dei segni di miglioramento a livello concettuale riferito a nuovi possibili meccanismi di operazione contro la tratta di esseri umani. Nonostante questo, permangono degli ostacoli ancora irrisolti che non permettono l'esercizio dei diritti umani delle vittime, la precaria assistenza e la difficile identificazione a causa delle nuove e modificate forme di tratta. Tali ostacoli, secondo la mia analisi, dovrebbero essere interpretati come lacune da sanare, la ripetitività delle stesse discrepanze in queste tre relazioni non dà segni di un progetto di risoluzione schietto e coerente, gli ostacoli pare vengano messi in secondo piano rispetto ai progressi enunciati, che permangono solo nella mera sfera informativa.

### ***1.6 Ricerca e innovazione: terza relazione della Commissione Europea sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020)***

Pubblicata nell'anno 2020 dalla Commissione Europea, tale relazione<sup>192</sup> è l'ultima di cui disponiamo riguardo ai progressi effettuati verso l'eradicazione della tratta di esseri umani a livello europeo. Rispetto alle precedenti relazioni, 2016 e 2018, la più recente presenta degli enormi progressi in materia di innovazione e ricerca, principalmente prendendo in considerazione due caratteristiche attuali quali pandemia COVID-19 e tecnologie internet<sup>193</sup>, sinonimo di cambiamento anche nella sfera di identificazione, protezione, assistenza ed asilo delle vittime di tratta. Questi due elementi, inoltre, hanno portato anche ad un enorme cambiamento rispetto al modus operandi dei trafficanti, rendendo perciò molto più difficoltoso ed impegnativo il lavoro dei soggetti operanti nell'individuazione e nell'assistenza delle vittime, nonostante questo sono presenti molti aspetti di progresso rispetto alle precedenti relazioni della Commissione Europea. Anche per quanto riguarda la struttura del testo di tale relazione, risulta concentrata sui progressi verso le vittime, rispecchiando la caratteristica di essere maggiormente specifico ed integrare in modo sintetico, ma allo stesso tempo specifico, tutti i progressi, le possibili informazioni aggiunte e le innovazioni compiute. Partendo da una descrizione generica delle diverse forme di sfruttamento si nota subito la rilevanza delle vittime, che rispetto alle altre relazioni è posta nello stesso piano della prevenzione, contrasto e sicurezza verso la tratta di esseri umani. Più nello specifico, in riferimento allo

---

<sup>192</sup> Commissione Europea, *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020)*, op.cit.

<sup>193</sup> Vedasi pp. 87-88

sfruttamento sessuale si denota una sicurezza nel riferire che donne e ragazze sono ritenute i soggetti maggiormente vittimizzati dalla tratta ai fini di prostituzione soprattutto attraverso internet, strumento utilizzato per l'adescamento via web. Se tuttavia nelle relazioni precedenti veniva specificato la superiorità di questa tipologia di tratta rispetto alle altre, nella relazione 2020 la situazione non cambia se non per un elemento principale: quasi tutti gli stati membri hanno riferito misure specifiche per salvaguardare le vittime attraverso la loro immediata identificazione e l'assistenza con programmi di sostegno sociale, integrazione e in materia di salute e cure mediche verso questa tipologia di soggetti, soprattutto in Spagna, Francia, Irlanda e Malta, riferendo quindi che un progresso c'è stato ed è sostenibile attraverso prove concrete cosa che nelle rispettive direttive precedentemente redatte non accadeva. Per quanto riguarda, invece, lo sfruttamento lavorativo ai fini di tratta si denota subito l'aumento dei dati inerenti alle vittime minorenni sfruttate lavorativamente, ciò comporta un maggiore funzionamento in seno all'identificazione delle vittime; di fatto, viene affermato il metodo innovativo di utilizzare meccanismi specifici per riconoscere questa tipologia di vittime ai fini di sfruttamento lavorativo, consentendo per di più il miglioramento delle indagini e della cooperazione tra le diverse autorità impiegate nel contrasto e nell'arresto delle cellule criminali. Per quanto riguarda le altre forme di sfruttamento quali criminalità forzata e matrimoni forzati, la Commissione in tale relazione afferma che devono esserci ancora netti miglioramenti anche inerenti alle vittime; tuttavia, per la criminalità forzata vengono rilevati principalmente i soggetti minori come persone sfruttate, mentre per i matrimoni forzati l'identificazione delle vittime ha portato ad un aumento dell'etnia Rom e di donne e ragazze reclutate all'interno di flussi migratori; ciò consente di restringere il campo a livello di meccanismi di operazione mirati verso caratteristiche esposte. Non di meno permangono sfide generali anche in seno alla tratta di minori, in netto aumento, generando delle preoccupazioni anche per le vittime minorenni, gli stati membri sono comunque riconosciuti per avere adottato dei programmi concreti ed efficaci in ambito di orientamenti, meccanismi e disposizioni di assistenza, formazione per le autorità competenti, sensibilizzazione e informazione verso i bisogni specifici di ogni singola vittima minore di tratta.

Come abbiamo riferito nei capitoli precedenti, soprattutto in riferimento alle vittime, il problema della migrazione rimane una sfida aperta anche per il contrasto alla tratta di esseri umani. Infatti, la Commissione riferisce che il problema principale permane nell'identificazione delle vittime all'interno di flussi di immigrazione, in particolare

quelli misti, ove diventa difficile interpretare la soglia tra immigrazione clandestina e vittime di tratta; inoltre lo status delle vittime viene legalizzato dal processo di asilo, senza destare sospetti i trafficanti possono procedere a sfruttare le loro vittime dopo questo conseguimento; per questo molti stati membri riportano la problematica di casi di minori migranti, talvolta non accompagnati, maggiormente vulnerabili per i trafficanti<sup>194</sup>. All'interno del contesto della migrazione, ove la presente relazione dedica uno spazio molto ampio e dettagliato, vengono anche categorizzate le principali vittime vulnerabili ai fini di tratta appartenenti al contesto dell'immigrazione illegale quali donne migranti e/o rifugiate a causa di motivazioni di genere; ricordando che, come afferma il documento di lavoro del personale della Commissione, il traffico di migranti risulta come un reato utilizzato per introdurre la tratta di esseri umani in territori e contesti specifici favorevoli all'abuso delle vittime<sup>195</sup>. Inoltre, richiedendo la protezione internazionale tali soggetti rischiano di essere abusati sessualmente a causa dell'inefficacia nella sicurezza degli alloggi o nelle informazioni fornite dalle consulenze, come enunciato dalle relazioni precedenti. Sempre in questo contesto viene riscontrata la difficoltà nel richiedere protezione internazionale, specificata solo nella relazione 2020, per diversi motivi: per i richiedenti vittime di tratta l'identificazione non è sempre attuata e tanto meno vengono riconosciute le persone a rischio; la mancanza di centri di accoglienza e di sostegno verso le vittime; mentre, la discrepanza inerente a normative nazionali differenti in termini di asilo potrebbe non riconoscere tali soggetti come vittime di tratta e negare loro la protezione internazionale di cui necessitano. Parlando della differenza nelle disposizioni a livello nazionale, anche per le vittime di paesi terzi il rischio è rappresentato dalla mancata protezione dei loro diritti nella situazione in cui si decida di un trasferimento, successivo all'identificazione, verso il paese da cui potenzialmente scappano aumentando il rischio di una seconda vittimizzazione. Entrando più nello specifico nell'analisi di questa terza relazione, vengono espone in maniera chiara alcune informazioni in materia di diritti delle vittime e efficacia nell'accesso ad essi, la Commissione puntualizza che solo uno stato membro non ha disposto e comunicato norme e disposizioni di riferimento nel contesto del riconoscimento, dell'assistenza e del sostegno verso le vittime di tratta;

---

<sup>194</sup> Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL Third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, 2020, op.cit, pp.42

<sup>195</sup> Ibidem, pp. 43

si nota subito un progresso verso il rinnovamento e l'adattamento delle disposizioni nazionali per ogni stato membro, se pur mantenendo delle diversità in seno alle variazioni tra ogni disposizione nazionale, diversità che con il tempo porteranno all'aumento delle problematiche ancora aperte in materia di tratta di esseri umani. Un metodo innovativo di cui si parla, è l'instaurazione di linee telefoniche per l'assistenza ed il previo riconoscimento di potenziali vittime di tratta; tuttavia, vengono riscontrate ancora lacune in materia di riconoscimento di minori, nel quale viene richiesto un adattamento ed una competenza verso ogni tipologia di vittima in base alle esigenze correlate, non ancora attuata nonostante la promulgazione della Direttiva anti-tratta nell'anno 2011. Per ciò che concerne l'identificazione delle vittime, seguendo la mia analisi, i progressi sono stati raggiunti però, successivamente al riesame delle pratiche nazionali si denota che l'efficacia nella specificità di tali disposizioni non è completa e, per di più, i riferimenti sono molto più espliciti verso le vittime di paesi terzi non UE. Inoltre, la prova per un maggiore progresso in materia di identificazione proviene principalmente dal miglioramento nelle procedure e nei progetti informativi e di sensibilizzazione nel lungo periodo per identificazione di donne e bambini; informazioni e nozioni prevalentemente inerenti al contesto di genere e alla violenza di genere, al fine di aumentare le conoscenze del personale sanitario, d'immigrazione e di frontiera. I progressi si sono visti anche in materia di dati nel lungo periodo portando il meccanismi di disgregazione di informazioni per genere ed età a consentire giusti ed equi processi alle vittime di tratta, a stabilire le rispettive esigenze per ogni tipologia di vittima consentendo un'assistenza soggettiva per ognuna.

Due invece, dall'altra parte, solo le questioni ancora da affrontare e non pienamente funzionanti, ovvero il non sanzionamento, di cui un numero esiguo di stati membri hanno riferito l'applicazione di tale disposizione, e il risarcimento come meccanismo per sanare le violenze e gli abusi subiti, il problema risiede nell'incongruenza delle disposizioni nazionali che non permettono, a volte, di riuscire a rendere efficaci e tangibili questi risarcimenti, inoltre se il trafficante della vittima non viene riconosciuto il risarcimento che dovrebbe essere versato da questo non può essere dato<sup>196</sup>.

Concludendo, essendo l'ultima delle tre relazioni i progressi in modo ampio sono stati raggiunti ed esposti, con il passare del tempo dalla prima relazione si sono risanati molti punti problematici; tuttavia alcune sfide rimangono ancora aperte, con la differenza che

---

<sup>196</sup> Ibidem, pp.108

in quest'ultima relazione vengono espone in maniera specifica e con prove tangibili, cosa che nelle relazioni precedenti apparivano solo come semplici ripetizioni, senza raggiungere quel livello di specificità adatto per attuare disposizioni o strategie in grado di sanarli.

### ***1.7 Strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025***

Pubblicata nel 2021, tale strategia assume un carattere esplicativo e mirato per ogni contesto inerente alla tratta di esseri umani. La strategia prevede di ottenere ulteriori obiettivi politici, strategici e finanziari ai fini della tratta di esseri umani, in particolare per il suo contrasto e per il riconoscimento e l'assistenza delle vittime. La pandemia COVID-19 e la migrazione, anche in questo documento, sono due elementi ricollegati alle vittime. In definitiva viene messo in dubbio, dopo dieci anni dalla pubblicazione della Direttiva anti-tratta, che le disposizioni presenti in materia non siano efficaci nel lungo periodo a causa dei cambiamenti innescati a livello globale, soprattutto all'interno di normative che rispecchino le esigenze di ogni singola vittima riconosciuta. Per questo la commissione si propone una revisione della politica globale attuata per l'eradicazione della tratta, con proposte di innovazioni e finanziamento congrue per l'obiettivo da raggiungere. La protezione delle vittime prende un'accezione prioritaria in tutte le fasi del contrasto, nel quale le donne e i minori devono ricevere una maggiore attenzione in quanto vittime maggiormente vulnerabili. Anche a livello operativo si necessita una svolta immediata verso la protezione delle vittime, la Commissione riferisce che le misure di assistenza dovrebbero essere attuate in maniera congrua al momento del riconoscimento e nel momento in cui la vittima rimpatria o decide volontariamente di ritornare nel suo luogo d'origine; questo perché, si cerca di evitare una seconda vittimizzazione, problematica ancora persistente anche in quest'ultima strategia; assistenza, sostegno e integrazione dovrebbero essere garantiti, perciò, anche nel momento in cui il periodo di ripresa della vittima potenzialmente è arrivato alla fine. Queste tipologie di azione richiedono una cooperazione operativa sia tra stati membri, se il rimpatrio o il ritorno ha luogo in un territorio all'interno dell'UE, sia a livello internazionale ove il paese di ritorno si caratterizza come paese terzo non-UE. La cooperazione è spinta all'innovazione proponendo delle piattaforme transfrontaliere per la cooperazione, in modo che le pratiche e i bisogni delle vittime siano visibili e accessibili in modo immediato appena si necessiti, ragionamenti e disposizioni non presenti nella Strategia 2012-2016; per questo in tale strategia la Commissione si pone

l'obiettivo di sviluppare ulteriori attività operative e politiche che siano innovative in materia. Anche per ciò che concerne i finanziamenti, tale documento mette in atto delle priorità che dovrebbero essere seguite con il fine di rendere più efficace protezione ed assistenza delle vittime, considerando prospettive di genere e esigenze soggettive di ogni vittima al fine di fornire assistenze adeguate ad ogni forma di sfruttamento attuata sui soggetti abusati. A livello generale, inoltre si parla della formazione delle autorità, del personale di giustizia e di assistenza delle vittime, le quali detengono il compito di operare in base alla prospettiva ed ai bisogni di ogni singola vittima; nell'insieme devono essere informati più operatori possibili quali giudiziari, medici-sanitari, la società civile, il personale che si occupa di assistenza, il personale che si occupa della tutela delle vittime minorenni, gli ispettorati del lavoro e le autorità di frontiera. Queste azioni, per tanto, saranno finanziate direttamente dalla Commissione Europea al fine di raggiungere l'obiettivo di protezione ed assistenza delle vittime. Più nello specifico si entra proprio nell'ambito delle vittime, con tutte le operazioni ad esse connesse quali identificazione, assistenza e protezione; Rispetto alla Strategia 2012-2016 la Commissione tiene conto dell'aumento della tratta a fini di sfruttamento sessuale nel quale le donne sono ritenute vulnerabili a causa del genere, della disuguaglianza, della precarietà di vita e delle culture che le estromettono socialmente e, inoltre, dei minori vittime di tratta, delle persone con disabilità fisiche e delle comunità LGBTIQ, minoranze etniche ed emarginate. Per quanto riguarda l'individuazione delle vittime, la mia analisi ha riportato ad una differenza rispetto alla Strategia 2012-2016, la più recente sviluppa una contestualizzazione per ogni argomento, cioè viene esposta una premessa su ciò che sarebbe giusto fare per tale obiettivo, ovvero l'individuazione delle vittime si rivela importante per fornire una successiva assistenza e protezione verso di esse. Una caratteristica aggiunta, inoltre, fondamentale in quanto mai riferita è "*l'individuazione precoce proattiva*": cioè si guarda ad un'identificazione immediata delle vittime attraverso metodologie e strategie di supporto che si rivelino utili per raggiungere tale obiettivo con azioni che siano già pianificate per tempo, seguendo i cambiamenti e le tendenze dei trafficanti e del loro modo di agire. Inoltre, essendo una strategia, la maniera migliore per proporre degli obiettivi è quella di riportare i potenziali problemi che rappresentano ancora delle sfide da raggiungere, al contrario nella prima strategia questa peculiarità non è presente.

Tutte e tre le priorità da seguire dopo l'individuazione delle vittime rappresentano ancora una sfida per la Commissione Europea, se è pur vero che si denota un miglioramento nella relazione 2020, alcune lacune permangono: tenere presente il

bisogno e la situazione soggettiva di ogni vittima in base alla tipologia di sfruttamento, all'età e al sesso non vengono totalmente considerate; il risarcimento a causa delle diverse disposizioni nazionali o delle tempistiche dei processi non viene sempre concesso; inoltre, la possibilità di avere una vita proficua all'interno di una determinata società non è sempre un obiettivo che viene raggiunto per tutte le vittime, reinserimento e riabilitazione non sono abbastanza efficaci nel lungo periodo e le possibilità di trovare un lavoro sono molto basse; non di meno, alcune potenziali problematiche rimangono anche a livello di processi penali, con discriminazione o insicurezza da parte della vittima nel testimoniare, data perciò la mancanza di una congrua protezione. Anche per quanto riguarda i minori dovrebbe essere adottata una maggiore attenzione, sia in merito ai soggetti scomparsi sia in merito al riconoscimento di potenziali vittime, il tutore dovrebbe essere disponibile in tempo celere e l'assistenza, la rappresentanza nei processi penali dovrebbero essere congrui alle tipologie di vittime trattate, le quali ricordiamo detengono bisogni speciali. Per di più, si denota un possibile margine di miglioramento anche rispetto gli alloggi, i quali dovrebbero rappresentare dei luoghi sicuri, differenziati per sesso e, se possibile, suddivisi rispetto allo stesso trauma favorendo un recupero più efficace. Per questo in tale Strategia, la Commissione si impegna nel sostenere gli stati membri nell'individuazione precoce e proattiva delle vittime, nel formare in modo sensibile riguardo alla parità di genere e riguardo ai diritti verso i minori vittime di tratta attraverso informazioni e scampi di pratiche a tutti i livelli concernenti gli operatori attivi in questi ambiti. Rispetto alla Strategia 2012-2016 quindi si denota che il cambiamento durante gli anni è presente rispetto agli obiettivi verso le vittime, e le sfide che rimangono sono esposte in maniera chiara con programmi più specifici e mirati. Perciò si rileva che il livello di tale strategia e della relazione della Commissione 2020 non sia più concentrato nella constatazione dei recessi e delle problematiche non ancora risolte, i progressi ci sono e le proposte innestate in tali documenti riportano essenzialmente dei possibili miglioramenti che possono essere effettuati. L'ultima caratteristica per un'efficace riconoscimento, protezione e assistenza delle vittime si basa su un sistema di cooperazione di riferimento, con l'obiettivo di essere rafforzato da parte della Commissione, comprendendo le dieci agenzie dell'UE impegnate nella tratta di esseri umani, le autorità nazionali, regionali e locali, azione che avrebbe dovuto essere attuata già negli anni precedenti. Come descritto in precedenza, l'opinione del Comitato delle Regioni chiedeva una specifica attenzione soprattutto per le autorità regionali e locali, non considerate, invece, nella presente Strategia si denota un coinvolgimento anche per questa tipologia di autorità. La sfida, tuttavia, permane

maggiormente per le vittime di paesi terzi non UE nelle quali si riscontrano maggiori difficoltà, l'incongruenza risiede nelle diverse disposizioni a livello nazionale in materia di permesso di soggiorno o in materia di tempistiche lasciate per il periodo di riflessione, inoltre il trasferimento delle vittime nel paese da cui sono arrivate non viene preso in considerazione rischiando di rendere nuovamente il soggetto vittima degli stessi trafficanti; altra caratteristica che la Commissione si proponeva di risolvere già in anni precedenti. Alla fine del paragrafo riguardante le vittime si torna a parlare della Direttiva anti-tratta, la Commissione afferma di impegnarsi a concentrarsi nelle norme minime emanate da tale direttiva al fine di risolvere le sfide e migliorare alcuni punti incongruenti che permangono da tempo.

Concludendo, la mia analisi ha riportato ad un netto cambiamento rispetto alla strategia precedente, l'ambito generale viene lasciato in disparte per permettere l'esposizione di disposizioni e sfide che necessitano di essere migliorate adottando una visione globale e multidisciplinare in materia; si rileva una maggiore considerazione di tutti gli operatori impegnati in questo settore, i quali vengono nominati e sostenuti attraverso programmi mirati di sensibilizzazione e di ulteriore informazione. Si denota, tuttavia, molti anni dopo la Direttiva anti-tratta, la Strategia 2012-2016, le linee guida pubblicate dalla Commissione in materia di vittime e di diritti, la necessità di un ulteriore potenziamento in diversi ambiti. Le vittime, perciò, non possono ritenersi totalmente protette, assistite e tutelate dell'Unione Europea in materia di tratta, molti campi d'azione presentano delle lacune, mentre in materia di contrasto, prevenzione e sicurezza sono i trafficanti a non essere riconosciuti e processati, per quanto riguarda le vittime sono loro i soggetti più colpiti da queste potenziali discrepanze, rischiando così che i loro diritti non siano protetti e che le loro vite restino in pericolo. Per questo, nonostante i progressi, restano delle problematiche ancora aperte anche in questo frangente, dove però i principi della stessa Unione Europea sono messi in difficoltà, soprattutto sicurezza e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in questo caso delle vittime di tratta di esseri umani.

## **2 Le problematiche aperte rispetto alla precaria efficienza verso le vittime di tratta di esseri umani**

### ***2.1 Contesto generale***

Come già affermato nell'ambito del contrasto alla tratta di esseri umani alle vittime viene riconosciuta un'importanza maggiore all'interno di tutto il meccanismo,

riconoscimento, protezione ed assistenza sono le prerogative di cui necessitano in modo immediato. L'attuale persistenza e crescita dell'illecito di tratta aumenta, automaticamente, il numero di vittime anche se la loro identificazione, dopo undici anni dalla promulgazione della Direttiva anti-tratta e delle successive strategie e linee guida in favore dello sviluppo di tecniche essenziali in materia di vittime, rimane molto bassa. Non si parla solo di identificazione, si parla anche dell'impossibilità di tali soggetti di esercitare i propri diritti, in quanto successivamente al riconoscimento le disposizioni minime in materia di tratta favoriscono ma non esplicitano le operazioni da attuare per l'assistenza sanitaria, psicologica, sociale e legale a tali vittime e, cosa più importante, la protezione rispetto ai loro trafficanti ed al rischio di una vittimizzazione secondaria. Analogamente alle problematiche aperte esposte nel capitolo precedente, oltre alla constatazione di un divario tra le operazioni che dovrebbero essere messe in atto in materia e la verificabilità della loro applicazione ed efficacia, per ciò che concerne l'ambito delle vittime, altro punto da porre in rilievo è la minima specificità in seno alla direttiva, ma anche alle linee guida che molte volte rispecchiano solo le normative già esplicitate, senza aggiungere argomentazioni ed informazioni per ampliare il campo di competenza e di operatività. Secondo, restano le inesorabili lacune nelle competenze del personale operante in materia di prerogative delle vittime, come esposto nelle varie relazioni sui progressi (2016-2018-2020), inerenti a riconoscimento delle vittime, competenze nell'assistenza in materia legale sia per adulti che per minori, pratiche discrepanti tra immigrazione illegale e tratta di esseri umani, carenze in materia di non punibilità delle vittime e mancanza di protezione internazionale. Inoltre, come già riscontrato, con la pandemia COVID-19, l'aumento dei casi di vittime di tratta corrisponde all'aumento nell'incapacità di assistere e proteggere le vittime rese ancora più vulnerabili da questa pandemia; tuttavia, la mancanza della possibilità di accedere in presenza a processi penali e di sostenere la vittima al fine di salvaguardare i suoi diritti porta la stessa vittima a non essere tutelata nella maniera migliore, a non vedere i propri diritti rispettati e alla maggiore difficoltà di esporsi durante la propria testimonianza. Il problema che resta maggiormente aperto ed esposto alla possibile inefficacia nella protezione nell'assistenza e nel riconoscimento delle vittime è l'intersezione che può generarsi tra tratta di essere umani e immigrazione clandestina: la compatibilità fra i due fenomeni che porta, come si vedrà, ad un rischio che i soggetti migranti diventino vittime di tratta sono la inefficace ricezione della loro vulnerabilità, la disinformazione riguardo alle normative nei paesi di destinazione, l'incapacità da parte delle autorità per

l'identificazione di essere potenziali vittime e le richieste di asilo e le mancanze di canali migratori sicuri<sup>197</sup>. Come nel capitolo precedente, anche in questo caso, seguendo le affermazioni del Parlamento Europeo, permangono delle “zone d'ombra”, tutte le discrepanze ancora aperte in tale ambito si accomunano per le seguenti caratteristiche: mancanza di equilibrio nella coordinazione nell' avvicinamento dei diversi quadri giuridici nazionali; in materia di assistenza alle vittime si rileva la mancanza di meccanismi e competenze sociali legati alle diverse forme di sfruttamento in materia di tratta di esseri umani<sup>198</sup>, le quali non permettono un aiuto costante, efficace e continuo verso i soggetti vulnerabili identificati provocando la conseguente non protezione di essi e la carente sicurezza da parte delle vittime di confessare gli abusi subiti o in corso. Le tre seguenti problematiche che verranno esposte in questo capitolo, secondo le mie analisi, rispecchiano le tutte le problematiche rimaste aperte a causa dell'efficacia delle disposizioni anti-tratta e dei progressi annunciati dalle diverse documentazioni, ricordando che ognuna delle quali rappresenta un tassello mancante rispetto ad un programma che dovrebbe essere sempre garantito e funzionante; perciò ognuna è inesorabilmente collegata all'altra.

## ***2.2 La mancata identificazione delle vittime e le sue conseguenze in materia di diritti umani negati***

Analizzando la Direttiva 2011/36/UE, all'articolo 11 paragrafo quattro, vengono fornite le disposizioni minime per ciò che concerne l'identificazione delle vittime. Agli Stati membri è richiesta l'adozione di meccanismi ed operazioni necessari per rendere efficace un'identificazione precoce delle vittime di tratta con un successivo percorso di assistenza e protezione. Il riconoscimento delle vittime, perciò, è il primo passo verso tali soggetti, senza un livello adeguato si rivela impossibile ricorrere ad un'assistenza ed ha una protezione di loro stesse e dei loro diritti umani. Recentemente tale problematica viene dibattuta anche dal Parlamento Europeo, dando prova della costante permanenza di tale discrepanza in ambito di identificazione e, in aggiunta, ripercuotendosi anche nella rappresentanza e considerazione stessa del problema della tratta di esseri umani interpretata come un evento di minore importanza all'apparenza a causa dei pochi soggetti

---

<sup>197</sup> Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE*, op.cit, pp. 6

<sup>198</sup> Parlamento Europeo, *Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues*, op.cit pp. 9-10

riconosciuti come vittime all'interno dell'Unione Europea<sup>199</sup>. A livello generale, la problematica insita nella mancata identificazione di questi soggetti si rivela ancora aperta: la principale motivazione, seguendo le mie analisi, prima di tutto diviene dalla carente specificità in seno alla Direttiva anti-tratta e alle linee guida elaborate per questa tipologia di attività da parte della Commissione Europea; più precisamente, se alla base di questo riconoscimento dovrebbero essere presenti delle caratteristiche che permettano di stabilire che tale soggetto debba essere riconosciuto come vittima, al contrario non vengono esplicitati in maniera congrua e specifica quali caratteristiche debba detenere tale persona, i soggetti vulnerabili dovrebbero essere identificati secondo la propria impossibilità di opporsi agli abusi subiti. Un'ulteriore motivazione potrebbe essere data dal fatto che sempre più spesso i soggetti vittime di tratta e risultano "invisibili": le tecniche di reclutamento e di sfruttamento via Internet rilevate prima e successivamente la pandemia COVID-19, come già spiegato, procurano una difficoltà nell'identificazione delle vittime attraverso siti web ben strutturati e invalicabili, diviene per cui difficile per gli Stati membri attuare un precoce riconoscimento di tali soggetti causando la loro continua vittimizzazione e la loro impossibilità di ricevere assistenza e protezione; inoltre, da parte delle vittime, la loro invisibilità è data prevalentemente dalla sfera culturale appartenente alla loro società civile, più nello specifico in un determinato territorio e/o società sfruttamento, violenza di genere e abusi sessuali non vengono considerati come violazioni dei diritti umani e per questo i soggetti vittime faticano a denunciare la loro condizione provocando conseguentemente una più difficile identificazione per le autorità competenti dello Stato membro in cui si manifesta tale situazione. Attualmente seguendo le mie analisi, sviluppate dallo studio dei vari documenti dell'Unione Europea, le autorità competenti in materia appartenenti ogni stato membro e ad ogni organizzazione governativa rivelano un'incapacità nell'individuare e riconoscere le vittime attraverso il web, pare che questa incapacità non sia stata risolta dopo molti anni; questo comporta un danno alle vittime che necessitano di essere assistite, come nel capitolo precedente Internet sembra rivelarsi un mondo a sé, non sono state rilevate linee guida o disposizioni in materia di riconoscimento delle vittime di tratta umani che comprendano il web, in un mondo dove questo strumento è utilizzato per scopi sociali, politici ed economici. Anche per quanto riguarda l'ambito nazionale, le disposizioni a livello di ogni stato membro non

---

<sup>199</sup> Parlamento Europeo, *Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues*, op.cit., pp. 4

risultano abbastanza omogenee a livello di riconoscimento e di un successivo sostegno e protezione; come affermano Bosma e Rijken nel loro articolo, risulta particolarmente difficile sia a livello di sfruttamento sessuale che a livello di sfruttamento lavorativo stabilire una distinzione pressoché necessaria tra soggetti sfruttati ed abusati internamente o esternamente al fenomeno della tratta di esseri umani<sup>200</sup>. Tuttavia, dopo la mancanza di norme e disposizioni ben specifiche, il divario maggiore per le vittime rimane insito nell'incapacità di individuare e di sanare i fattori che portano al loro abuso e al precoce sviluppo della tratta in sé quali: violenza e disuguaglianza di genere soprattutto verso le donne, povertà che porta ad una forte disoccupazione e ad una precarietà a livello sociale ed economico, discriminazione ed emarginazione di diverse etnie e popolazioni. Ponendo in considerazione le vittime, la problematica nella difficoltà verso il loro riconoscimento non deve essere motivazione plausibile di diminuzione della protezione e salvaguardia dei loro diritti; la difficoltà nel conseguimento positivo di tali meccanismi porta, tuttavia, ad una difficoltà nelle vittime stesse di riconoscersi come soggetti vulnerabili e sfruttati. Inoltre, il problema è insito nel fatto che alcuni stati membri dell'Unione Europea riconoscano gli sfruttamenti afflitti su tali soggetti come illeciti compiuti dalle vittime scoraggiando la denuncia da parte di chi subisce tali azioni verso il personale competente in materia di tratta di esseri umani, non permettendo di conseguenza un'efficace identificazione delle vittime<sup>201</sup>. Rimanendo nella sfera nazionale l'ultima relazione della Commissione Europea con data 2020 riporta margini di miglioramento nella sfera identificativa, tuttavia permangono ancora molti problemi inerenti delle disposizioni, le vittime non vengono rilevate per la maggior parte come soggetti ai quali appartengono determinati diritti ma vengono ancora utilizzati come strumenti per raggiungere e di identificare i trafficanti: questo significa che configurare un'azione come illecito o come reato appare maggiormente importante che tutelare e far rispettare i diritti delle vittime sottoposte ad abusi e a sfruttamento. Nonostante lo sforzo della Commissione Europea nel sostenere gli Stati membri, nel formarli seguendo caratteristiche di genere e dando orientamenti per raggiungere una maggiore efficacia dei meccanismi in questo ambito, lo

---

<sup>200</sup> Bosma A, Rijken C., *Key Challenges in the Combat of Human Trafficking: Evaluating the EU Trafficking Strategy and EU Trafficking Directive*, New Journal of European Criminal Law, 2016;7(3), pp. 315-330. On-Line: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/203228441600700306> (Ultimo accesso: 20/05/2022).

<sup>201</sup> Parlamento Europeo, *la lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione. Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'unione*, 5 luglio 2016. On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0205\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0205_IT.html) (Ultimo accesso: 20/05/2022)

studio effettuato dalla stessa istituzione europea “*Study on reviewing the functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms*”<sup>202</sup> e del Parlamento Europeo “*Trafficking in Human Beings from a Gender Perspective Directive 2011/36/EU*”<sup>203</sup> forniscono, in maniera in diretta, delle motivazioni valide riguardo all'inefficacia delle disposizioni in materia di riconoscimento delle vittime. A livello generale la problematica più importante rimane quella insita nelle diverse disposizioni a livello di ogni stato membro dell'Unione Europea, si rivelano lacune inerenti agli indicatori che favoriscono il processo di identificazione delle vittime, la formazione delle autorità impiegate nel riconoscimento di tali soggetti rimane carente secondo la dimostrazione di entrambi i documenti. Inoltre, come affermato in precedenza, la maggior parte degli stati membri è disposta successivamente all'identificazione a fornire assistenza solo dopo la disposizione delle vittime a collaborare nell' identificazione dei loro trafficanti, causando la negazione dei loro diritti rispetto alla situazione in cui la tale collaborazione non è garantita, principio che ostacola l'attuazione dell'artt. 11 della Direttiva anti-tratta il quale sancisce che riconoscimento il sostegno e l'assistenza alla vittima non dovrebbero dipendere dalla volontà di collaborazione o meno nelle indagini in materia penale. A questo proposito, il documento citato in precedenza che si occupa dello studio dei meccanismi nazionali e transnazionali di ogni Stato membro riporta l'esempio della Bulgaria: il documento rileva due definizioni diverse per le vittime di tratta di esseri umani la prima riguarda la criminalizzazione con conseguente aiuto nei processi penali, mentre la seconda riguarda l'assistenza e la protezione delle vittime; rispettivamente nella prima il soggetto se collabora è considerato inesorabilmente vittima, mentre nella seconda il soggetto è sporadicamente considerato come tale, per quanto riguarda l'identificazione vengono rilevati due metodi differenti uno informale e uno formale, rispettivamente il primo rispecchia la volontà della vittima di segnalare l'abuso, mentre il secondo è di tipo formale in quanto richiede l'intervento di autorità competenti o pubblici ministeri. Nel territorio bulgaro la protezione è definita “speciale” e non

---

<sup>202</sup> Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e Affari interni, Gregulska, J., Healy, C., Petreska, E., et al., *Study on reviewing the functioning of Member States’ National and Transnational Referral Mechanisms*, Publications Office, 2020. On- Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-255617126> (Ultimo accesso 22/05/2022)

<sup>203</sup> Parlamento Europeo, Servizio di ricerca del Parlamento Europeo (ERPS), A. Scherrer, H. Werner, *Trafficking in Human Beings from a Gender Perspective Directive 2011/36/EU*, Valutazione dell'attuazione europea, aprile 2016. On- Line: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581412/EPRS\\_STU\(2016\)581412\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581412/EPRS_STU(2016)581412_EN.pdf) (Ultimo accesso 22/05/2022)

destinato a tutte le vittime di tratta di esseri umani, ma prevalentemente ai soggetti interessati a collaborare in materia di azione penale<sup>204</sup>. Confermando il principio attraverso il quale le vittime sono viste come strumento di processi penali, esse stesse non vengono trattate come vittime, l'identificazione assume solo ed unicamente un aspetto pratico scongiurando un'efficacia assistenza e protezione, motivo per il quale le stesse vittime si trovano in una situazione di paura e sfiducia verso le autorità evitando di collaborare, nella situazione in cui volessero, o addirittura di denunciare la loro condizione di soggetti sotto sfruttamento di tratta di esseri umani. Anche in questo caso un esempio concreto di tale supposizione, analogamente al precedente, viene preso in considerazione il territorio della Grecia: lo studio effettuato pone in rilievo il fatto che non ci siano prove a favore verso l'importanza della tutela delle vittime, pare che la polizia non si adatti né a una prospettiva di genere né ad una importanza effettiva verso i diritti umani, a questo proposito tale territorio detiene un basso numero di vittime identificate, questo perché si afferma che la tratta è maggiormente interpretata come una minaccia piuttosto che come un abuso dei diritti umani fondamentali verso i soggetti identificati, il che non permette un'efficacia e incisiva prospettiva di assistenza e protezione<sup>205</sup>. La condizione in cui un soggetto decida di non identificarsi come vittima di tratta potrebbe derivare da situazioni in cui l'assistenza legale, i programmi di supporto e la protezione negli alloggi viene a mancare: un esempio fornito dal documento del Parlamento Europeo cita la Bulgaria come stato in cui permangono dei particolari problemi nell'assistenza delle donne provenienti da gruppi considerati svantaggiati; sempre nello stesso territorio, con l'aggiunta di Spagna, Lituania e Grecia la problematica deriva anche dall'ambito finanziario, nel momento in cui quest'ultima permane bassa o mancante l'incisività dell'assistenza non può ritenersi alta creando delle situazioni precarie e sgradevoli per le vittime necessitanti di assistenza; come ultimo, ma non meno importante, successivamente ad un'identificazione le condizioni della protezione negli alloggi si rivelano precari e mancanti di programmi di supporto, un esempio ne è l'Irlanda ove le indagini portano ad un provato rischio per le vittime di una seconda vittimizzazione a causa della domanda di servizi sessuali da parte di soggetti uomini e dall'infiltrazione di possibili trafficanti all'interno di alloggi predestinati, inoltre in alcuni Stati membri si rileva l'impossibilità di alloggi sicuri con distinzione per sesso o motivazioni simili di

---

<sup>204</sup> Parlamento Europeo, *Trafficking in Human Beings from a Gender Perspective Directive 2011/36/EU*, op.cit., pp. 27-60

<sup>205</sup> *Ibidem*, pp. 61-84

abuso. Per ciò che concerne il secondo documento citato in precedenza l'identificazione dipende dalle disposizioni di ogni singolo stato membro, come accennato in precedenza, non risulta un'omogeneizzazione minima delle disposizioni anti-tratta sancite dalla Direttiva 2011/36/UE; tali discrepanze potrebbero causare differenti problematiche nell'obiettivo ultimo di tali disposizioni. Il riconoscimento delle vittime si dimostra lungo a livello tempistico e senza una chiarezza verso i ruoli del personale operante in materia: A Malta, ad esempio, il riconoscimento formale può essere effettuato solo da un corpo di polizia specializzato in tratta di esseri umani, causando così l'impossibilità di un'assistenza precoce ed esaustiva nel minor tempo possibile; diversamente da questo stato, la Finlandia stabilisce che le vittime possono essere intercettate dalle forze dell'ordine, da servizio di immigrazione o da un ente preposto per l'assistenza delle vittime, tale situazione detiene una conseguenza sia positiva che negativa, positivamente la vittima può essere riconosciuta nel minor tempo possibile, tuttavia negativamente un maggior numero di autorità necessita di una specializzazione in materia di tratta, situazione rilevata negativamente da tutte le relazioni fornite dalla Commissione Europea<sup>206</sup>.

Concludendo la problematica aperta in seno all'identificazione delle vittime di tratta permane come una sfida, prova attraverso il quale inconfutabilmente le disposizioni della Direttiva anti-tratta presentano delle lacune non ancora risolte, le quali con il passare del tempo hanno raggiunto un livello di complessità che sembra non trovare fine; con la mancanza nel riconoscimento di tali soggetti è chiara l'impossibilità di fornire assistenza e protezione e da assicurare il pieno rispetto dei diritti umani, prerogativa e obiettivo essenziale dell'unione europea.

### ***2.3 La non punibilità delle vittime di tratta di esseri umani***

Il principio di non punibilità verso le vittime di tratta è sancito dall'articolo 8 della Direttiva 2011/36/UE, il quale esplicita che le disposizioni nazionali di ogni stato membro dovrebbero conformarsi al potere di non perseguire né sanzionare penalmente i soggetti vittime di tratta, costretti ad essere coinvolti in attività criminali illecite da parte dei loro trafficanti. Una sentenza affrontata nell'anno 2009 da parte della Gran Bretagna potrebbe fornire un esempio concreto di ciò che significa la non punibilità delle vittime di tratta: i

---

<sup>206</sup> Commissione Europea, *Study on reviewing the functioning of Member States' National and Transnational Referral Mechanisms*, op.cit, pp.40-44

due soggetti (V.C.L. e A.N.) di origine vietnamita in data 2009 vennero scoperti dalle autorità competenti britanniche a lavorare all'interno di coltivazioni di cannabis, i due furono condannati per azioni illecite collegate al traffico di droga, successivamente al processo penale e al risultato dato furono riconosciuti come soggetti vittime di tratta di esseri umani; solo nell'anno 2021 questo caso fu ripreso e la corte EDU ritenne inappropriata l'azione dello stato, a quel tempo membro dell'Unione Europea, ponendo in rilievo la mancanza di protezione verso le vittime di tratta, la non punibilità infatti sancisce anche che ci debba essere un'assistenza successiva al riconoscimento delle vittime, non fornita a causa della sentenza attuata in data 2009<sup>207</sup>. Riallacciandomi ad un documento in analisi redatto dal Parlamento Europeo, nel 2021 si denota l'invito verso gli stati membri a disporre di normative chiare rispetto alla non perseguibilità e alla non punizione delle vittime di tratta di esseri umani<sup>208</sup>; in materia di diritto internazionale è importante valutare fino a che punto la non punibilità di una vittima è riconosciuta, Piotrowicz e Sorrentino riportano nel loro saggio una nozione importante: una non punibilità si attua per il diritto internazionale penale nel momento in cui il reato minaccia o viola l'incolumità di un soggetto, però l'applicabilità di tale principio riguarda crimini di guerra, genocidi o altri crimini contro l'umanità di questa portata. Ponendo una visione rispetto alla tratta di esseri umani, nel momento in cui uno stato decide di punire un reato commesso sotto costrizione da parte della vittima, nello stesso momento punisce lo stesso soggetto per essere stato abusato e trafficato; questo denota sicuramente una violazione dei loro diritti, ma soprattutto delle loro dignità fondamentali. Per cui, la punibilità delle vittime porta di conseguenza lo stato a perseguire tali soggetti, provocando danni alla vittima e non ai trafficanti, i quali dovrebbero essere Indagati e processati; in questo caso l'accezione che assume la vittima è quella di essere criminale e non soggetto necessitante di far valere i propri diritti violati<sup>209</sup>. Più nello specifico, concentrando l'attenzione sulla Direttiva anti-tratta dell'Unione Europea, L'articolo 8 citato in precedenza afferma

---

<sup>207</sup> Silvia Bernardi, *Il problema della criminalizzazione delle vittime di tratta: la Corte europea dei diritti dell'uomo su "non-punishment clause" e obblighi positivi di tutela discendenti dall'art. 4 Cedu*, 2 marzo 2021. On-Line: <https://criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-problema-della-criminalizzazione-delle-vittime-di-tratta-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-su-non-punishment-clause-e-obblighi-positivi-di-tutela-discendenti-dallart-4-cedu?out=print#:~:text=la%20sentenza%20V.C.L.-e%20A.N.,determinare%20la%20violazione%20dell'Art.> (Ultimo accesso: 24/05/2022)

<sup>208</sup> Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE*, op.cit, pp. 30

<sup>209</sup> R. W. Piotrowicz, L. Sorrentino, *Human Trafficking and the Emergence of the Non-Punishment Principle*, *Human Rights Law Review*, Volume 16, Issue 4, December 2016, Pages 669–699. On-Line: <https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/16/4/669/2581354> (Ultimo accesso: 24/05/2022)

*“adottano le misure necessarie per garantire che le autorità competenti abbiano il diritto di non perseguire o infliggere sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani (...)”*<sup>210</sup> ponendo in rilievo la caratteristica della discrezionalità: non è posto in evidenza l'obbligo di non perseguire tali vittime, ma piuttosto il possibile diritto di attuare tale azione; per cui tale fenomeno riporta ad una delle tante motivazioni e rilevanti in seno alla problematica della non punibilità della vittima, la facoltà di attuare posizioni in maniera autonoma rispetto a tale funzione riconduce ad un giudizio soggettivo attuato dal pubblico ministero in base alla situazione posta, tale situazione potrebbe comportare un rischio per i soggetti vittime affiliando una punizione incoerente rispetto alla situazione denunciata. Per questo, ricollegandomi alle affermazioni di Piotrowicz e Sorrentino, nel momento in cui discrezionalità e soggettività vengono a discapito di una punizione ingiusta verso le vittime, attuate da parte delle autorità che dovrebbero garantire la loro protezione e i loro diritti, le vittime non vengono più riconosciute per il loro sfruttamento ma per gli illeciti causati dalle loro azioni<sup>211</sup>. Due in questo frangente si caratterizzano come questioni principali: la difficoltà nella chiarezza di tale disposizione a causa del principio di discrezionalità, portando o la prevalenza di norme nazionali comuni in difesa di tale normativa, carenti di attenzione riguardo alla tratta e lasciando libera la decisione in merito alla punibilità o meno della vittima dopo le accuse; la seconda si interseca con l'importanza dell'identificazione precoce di un soggetto vittima di tratta, la difficoltà nelle tempistiche e, soprattutto, nel riconoscimento stesso di una vittima concernente abusi provocati dai meccanismi di tratta la porta inesorabilmente ad essere punita senza tenere conto della sua situazione di vulnerabilità, nella quale l'accettazione dell'abuso rimane l'unica soluzione per il soggetto in questione. Mentre la prima di queste caratteristiche è stata spiegata precedentemente, la seconda merita un approfondimento; i reati che possono essere commessi dalle vittime di tratta procedono su due binari distinti, provocando conseguentemente due decisioni che non sono tuttora chiare in questo ambito, considerando in ogni caso l'impossibilità di stabilire tutte le tipologie di reati che possono essere compiuti da questi soggetti. La prima tipologia di illeciti si caratterizza nel momento in cui il soggetto compie delle azioni sottoposte a coercizione da parte dei trafficanti, trovandosi in una situazione di completa vulnerabilità e non potendo evitare tale situazione di sfruttamento, in questo caso il principio di non punibilità dovrebbe

---

<sup>210</sup> Artt. 8, Direttiva 2011/36/UE, op.cit.

<sup>211</sup> Ibidem, pp. 681

essere garantito. Dallo studio ERPS le donne, implicate nel fenomeno dello sfruttamento sessuale, vengono rappresentate come le vittime maggiormente colpite da tale situazione; i soggetti coinvolti nella tratta di persone ai fini di prostituzione sono spesso e volentieri criminalizzati in base alla tipologia di attività non vantaggiosa e immorale secondo le ideologie della società e di alcuni stati membri. La caratteristica di genere, tuttavia, denota l'impossibilità di un processo efficace di non punibilità, un esempio proviene dalla Spagna, Stato membro nel quale sono presenti delle leggi che puniscono la prostituzione e l'adescamento nei luoghi pubblici sanzionando i soggetti implicati in tale reato; seguendo la testimonianza in tale documento, queste disposizioni nascono dalla volontà di assicurare protezione e aspetto consono nelle strade cittadine, le vittime di tratta di esseri umani però non vengono prese in considerazione; accade che vengano arrestate per reati di prostituzione dandole una discriminazione indiretta verso le donne considerate i maggiori individui reclutati e abusati dai trafficanti. Seguendo il documento viene esposto un caso studio che testimonia la situazione appena esposta: il soggetto implicato in questo caso studio è Maris Ossaro cittadina nigeriana sbarcata in Spagna sopra ad una barca partita dal Marocco, viene identificata tenendo in braccio un bambino che non era suo figlio e accusata di contrabbando senza condurre le indagini del caso rispettivamente alla tratta di esseri umani, situazione presente in altri soggetti identificati nella stessa barca. Rispetto alle altre a questo soggetto, pertanto, è stata negata la possibilità di far valere i propri diritti a causa della presunta mancanza di prove, costretta a riscattare 9 mesi e 12 giorni di reclusione la ricerca riporta che i trafficanti sono ancora liberi e che essa all'interno della Spagna è ancora abusata sessualmente<sup>212</sup>.

Sorge un'altra problematica, tuttavia, che rimane aperta ed è quella della considerazione del livello di autonomia che un determinato soggetto vittima applica nel momento del compimento di tali illeciti; in questo frangente diviene difficile per le autorità competenti esporsi ad un possibile principio di non punibilità rispetto alla vittima, dimenticando il fatto che una possibile autonomia nell'ambito della tratta di esseri umani potrebbe non esistere. Ciò che ne consegue quindi è l'utilizzo del mezzo di discrezionalità, per volere o per mancanza di disposizioni chiare, in un modo pressoché inappropriato peccando di garanzia verso le vittime e i loro diritti; la motivazione utilizzata verso un complesso ordinamento a livello nazionale ed una minore omogeneizzazione a livello

---

<sup>212</sup> Parlamento Europeo, *Trafficking in Human Beings from a Gender Perspective Directive 2011/36/EU*, op.cit., pp. 229-230

dell'Unione Europea, potrebbe raffigurarsi come una problematica, ma non una scusante vista come impedimento verso la non punibilità della vittima di tratta di esseri umani. Nella discrezionalità, per cui, si rivela un'arma a doppio taglio, ma nel momento in cui dopo undici anni della Direttiva anti-tratta la situazione non cambia questa caratteristica probabilmente dovrebbe diventare un obbligo, soprattutto per l'obiettivo di assistere e proteggere le vittime garantendo la protezione dei loro diritti umani fondamentali, la non punibilità non è percepita come fenomeno inerente al non sanzionamento o alla non reclusione di una vittima, ma anche verso la propria protezione che viene a mancare nel momento in cui non viene assistita ma lasciata in balia dei propri trafficanti violando gli obblighi stabiliti per gli stati membri dalla stessa Direttiva anti-tratta.

#### ***2.4 le vittime di tratta nel contesto dell'immigrazione***

La questione dell'intersezione tra tratta di esseri umani e immigrazione legale ma soprattutto illegale è una sfida tuttora aperta nell'ambito dell'Unione Europea, in particolare per ciò che concerne il riconoscimento, l'assistenza e la protezione delle vittime. È constatato che anche le vittime di tratta di esseri umani arrivano nel territorio europeo tramite “flussi migratori misti”, ovvero rotte nelle quali sono compresi richiedenti asilo, rifugiati e migranti economici; con l'inizio della crisi migratoria le principali rotte erano due, la prima del Mediterraneo orientale (dalla Turchia verso Bulgaria, Cipro e Grecia) e la seconda inerente al Mediterraneo centrale (dal Nord Africa all'Italia). È proprio dai principali luoghi di partenza di queste due rotte, Libia e Turchia, che i soggetti rischiano di essere adescati e diventare vittime di tratta. Frontex nel 2018 pubblica una ricerca nella quale vengono esplicitate le principali caratteristiche delle vittime di tratta riconosciute nei movimenti migratori misti: prima di tutto le donne rappresentano la maggior parte delle vittime; successivamente un dato preoccupante si contraddistingue nell'arrivo dei minori all'interno dei flussi migratori misti non accompagnati o separati dalle loro famiglie; E terzo, le rotte nigeriane rappresentano una preoccupazione particolare, nelle quali le vittime donne vengono sfruttate durante il viaggio e successivamente all'arrivo in Europa<sup>213</sup>. Per questo, le istituzioni dell'UE evidenziano che la larga crescita dei flussi migratori potrebbe aumentare il rischio di tratta di esseri umani, i fattori principali che potrebbero aumentare la vulnerabilità di tali

---

<sup>213</sup> Frontex, Risk Analysis Unit, *Risk Analysis for 2018*, Varsavia, February 2018, pp. 36. On-Line: [https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk\\_Analysis/Risk\\_Analysis/Risk\\_Analysis\\_for\\_2018.pdf](https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf) (Ultimo accesso: 26/05/2022)

soggetti risiede in un accesso limitato alle procedure di immigrazione e asilo, mancanza di comprensione dei sistemi di occupazione e di assistenza dei paesi di destinazione e la precarietà di canali migratori sicuri e legali. Questa problematica e rimane ancora aperta e presenta due binari collegati ma distinti: da una parte, sono i criminali ad utilizzare le rotte migratorie al fine di permettere l'entrata delle loro vittime nell'unione europea; dall'altra parte, il COVID-19 e le crisi umanitarie presenti nel mondo rendono ancora più vulnerabili i soggetti migranti, i profughi o i richiedenti asilo<sup>214</sup>. Permanendo nel livello generale della questione si denotano anche delle lacune, più specifiche, come la scarsa precisione e conoscenza nel contesto della migrazione mista di indicatori di tratta che potrebbero portare alla non identificazione di un soggetto abusato, obbligo giuridico in seno agli stati membri definito dalle disposizioni della direttiva anti-tratta<sup>215</sup>. Nelle normative dell'Unione Europea in materia di migrazione e diritti delle vittime si prevede un approccio basato sul rispetto e l'assicurazione dei diritti umani e multi-agenzia, nonostante questo rimangono delle problematiche aperte rispetto a procedure principali: asilo, protezione internazionale, e mancata assistenza individuazione delle vittime di tratta nei sistemi di hotspot.

In materia di asilo, nel momento in cui le autorità competenti detengono delle motivazioni valide e dei ragionevoli motivi per riconoscere il migrante come vittima di tratta sono tenuti ad informarlo ai sensi della Direttiva 2004/81/CE e della Direttiva anti-tratta, della possibilità di ottenere protezione internazionale e della direttiva inerente alle procedure di asilo; per quanto riguarda quest'ultima gli stati membri anche per le vittime di tratta hanno la possibilità di garantire delle “garanzie procedurali speciali” verso le persone considerate vulnerabili. Soprattutto la Direttiva anti-tratta, per le persone vulnerabili richiede agli stati membri di tenere conto delle circostanze e delle situazioni soggettive di ogni potenziale vittima. Nonostante questa breve descrizione dei meccanismi da attuare in questo contesto viene rilevato che i migranti soggetti all'abuso della tratta di esseri umani sono considerati maggiormente privati dei loro diritti a livello europeo<sup>216</sup>. Il primo livello delle incongruenze riguardo a questa problematica è tra migrazione, asilo e tratta di esseri umani in ambito di riconoscimento dei soggetti, livello di vulnerabilità, destinazione in alloggi, protezione ed assistenza; questi elementi

---

<sup>214</sup>Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE*, op.cit, pp. 24

<sup>215</sup> Parlamento Europeo, *Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues*, op.cit

<sup>216</sup> Ibidem, pp. 64

appaiono effettivamente distanziati dall'obiettivo comune di far valere i diritti umani, pare che all'interno dei sistemi di accoglienza e d'asilo i meccanismi e le disposizioni anti-tratta non siano integrati in modo efficace, procurando così l'incapacità di operatori in materia nel identificare e indirizzare le diverse tipologie di soggetti verso ma i meccanismi più adatti per la loro situazione. Con l'aumento della crisi migratoria del 2015 una ricerca a cui mi sono affidata di Roberto Forin ferma che le autorità impiegate in tale ambito si dimostrarono impreparate all'arrivo di decine di migliaia di persone, questo fu problematico, e rimane tuttora tale, in quanto il problema della tratta risultò passato in secondo piano rispetto ad altre condizioni precarie per l'arrivo di tali migranti comportando risorse finanziarie e umane limitate per il riconoscimento la protezione e l'assistenza delle sole vittime di tratta. Per di più, sempre in questo contesto, si è rivelato difficoltoso identificare le vittime di tratta a causa della richiesta di accelerazione dei processi di asilo, in particolare per quanto riguarda la protezione internazionale negata dal respingimento della domanda di asilo per il non riconoscimento degli abusi di tratta; infatti è risaputo, seguendo il documento, che tali soggetti hanno bisogno di maggior tempo per esporre le proprie problematiche, la preparazione in questo ambito deve essere specifica e professionale in modo da poterli identificare nel modo migliore<sup>217</sup>. Entrando nello specifico, la mia analisi ha rilevato due livelli di situazioni che rendono tale problema ancora aperto: il primo riguarda i meccanismi attuati dall'Unione Europea e dalle autorità competenti in materia di riconoscimento e d'assistenza dei soggetti vittime di tratta, riguardano il livello sistemico e sono disaggregate da stato membro a stato membro; il secondo pone l'attenzione sul blocco individuale che detengono le stesse vittime a denunciarsi come tali. Partendo dai meccanismi di identificazione delle vittime di tratta nelle procedure di asilo, la prima problematica assume le sue forme nella loro pre-identificazione fornita ai migranti al momento dell'arrivo, la quale non fornisce spiegazioni chiare e può presupporre un comportamento successivo verso le vittime non congruo alla loro situazione; come succede nella tratta di esseri umani i meccanismi di identificazione verso i migranti dovrebbero tenere conto di valutazioni su base individuale, rilevando una possibile vulnerabilità, eliminando tale possibilità la causa è il

---

<sup>217</sup> R., Fiorin, H., *Claire, Trafficking Along Migration Routes to Europe: Bridging the Gap between Migration, Asylum and Anti-Trafficking*, Vienna, 2018, pp.83. On-Line: [https://www.icmpd.org/file/download/48387/file/Trafficking0along0Migration0Routes0to0Europe\\_0Bridging0the0Gap0between0Migration0Asylum0and0Anti-Trafficking06full0study60EN.pdf](https://www.icmpd.org/file/download/48387/file/Trafficking0along0Migration0Routes0to0Europe_0Bridging0the0Gap0between0Migration0Asylum0and0Anti-Trafficking06full0study60EN.pdf) . (Ultimo accesso:26/05/2022)

possibile non riconoscimento di una vittima di tratta di esseri umani<sup>218</sup>. In seguito alla possibile rilevazione, le autorità in materia di asilo riferiscono alle autorità competenti in materia di tratta, nel momento in cui si richiede una valutazione secondaria tale azione potrebbe rivelarsi negativamente a discapito della vittima, in quanto viene constatato che la maggior parte delle informazioni vanno perse e il livello di stress per la vittima potrebbe farle decidere di non proseguire<sup>219</sup>. Come già detto, il problema potrebbe essere causato da una poca formazione specializzata degli agenti incaricati nel riconoscimento delle vittime di tratta, tuttavia la formazione non è obbligatoria, per cui in molti Stati membri decidono di non effettuarla provocando un danno a discapito delle vittime. Anche nelle procedure di protezione internazionale il Parlamento Europeo riferisce che permangono limitati riconoscimenti di vittime di tratta di esseri umani, le informazioni risultano carenti e non specifiche, ad oggi gli ultimi dati rimangono concernenti il periodo 2017-2019<sup>220</sup> e non comprendenti tutti gli stati membri, in cinque di questi nessuna vittima di tratta è stata identificata nelle procedure di protezione internazionale; questo denota sicuramente una problematica soprattutto nel riconoscimento, meccanismo principale che consente l'avvio di protezione e assistenza per tali vittime, questa è un'altra motivazione che determina una problematica nell'individuazione delle vittime di tratta nel contesto della migrazione togliendole la possibilità di essere protette e di evitare una seconda vittimizzazione. Anche nelle strutture di accoglienza, dove i soggetti vengono ricondotti successivamente al loro riconoscimento, non si presentano né come luoghi sicuri né come luoghi di protezione e di riconoscimento per le vittime di tratta di esseri umani, il Parlamento Europeo rileva ancora un'ampia lacuna nell'organizzazione e nella metodologia di assistenza all'interno di questi luoghi dove le vittime sono mandate o come richiedenti asilo o come vittime stesse; ma ciò non toglie che il rischio di vittimizzazione secondaria o primaria sia molto alto a causa dell'inefficienza e dei pochi finanziamenti forniti dall'Unione Europea e dagli stati membri. Questa discrepanza tra l'intersezione di meccanismi di asilo e meccanismi di tratta si ripercuote anche nel momento in cui il soggetto è costretto al rimpatrio, il non riconoscimento della propria vulnerabilità come vittima di tratta potrebbe portare la vittima a tornare nel paese in cui è stata sfruttata o reclutata, non permettendo una protezione internazionale o un'assistenza che sia

---

<sup>218</sup> Parlamento Europeo, *Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues*, op.cit, pp 74.

<sup>219</sup> *Ibidem*, pp. 76

<sup>220</sup> *Ibidem*, pp. 75

all'altezza dei propri bisogni; alcuni soggetti potrebbero non rivelarsi capaci di pagare i debiti di trafficanti che hanno consentito la loro entrata clandestinamente diventando anch'essi vittime di tratta per pagare la propria somma di denaro cadendo in situazioni di sfruttamento sessuale o lavorativo. Il secondo livello di contestualizzazione di tale problematica proviene essenzialmente da un blocco individuale che potrebbe derivare dallo stesso soggetto potenzialmente vittima di tratta: la paura e la sfiducia verso le autorità competenti è molto alta sia per il fatto di essere identificati in un paese di transito e quindi non avere la possibilità di raggiungere la destinazione prevista temendo i loro trafficanti stessi, sia per la loro paura in seno alla criminalizzazione della tratta nella maniera in cui c'è la possibilità che vengano accusati finalmente di un crimine commesso sotto costrizione<sup>221</sup>. Per di più, in tale contesto è possibile che le vittime non si considerino tali o non siano al corrente dei vantaggi che potrebbero ricevere nell'essere identificate come tali, credendo che la loro situazione non potrebbe essere migliorata verso protezione assistenza o status giuridico preferendo così richiedere una domanda di asilo nella quale ricevono informazioni più chiare<sup>222</sup>.

L'ultimo punto che si riflette problematico all'interno della tematica tra immigrazione e vittime di tratta riguarda l'identificazione e la protezione di tali nei meccanismi di hotspot, di questo argomento se n'è occupato il Parlamento Europeo in uno studio del 2019<sup>223</sup>. Prima di tutto gli hotspot rappresentano dei luoghi nel quale è fondamentale l'identificazione dei cittadini stranieri migranti, stabiliti nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione nel 2015. I requisiti richiesti per gli hotspot rilevanti per le vittime della tratta sono la Direttiva del 2013 sulle condizioni di accoglienza, la Direttiva 2011 che stabilisce i meccanismi per garantire lo status di rifugiato e la Direttiva anti-tratta del 2011. Le prime problematiche nel momento dell'accoglienza dei tali soggetti si rivelano già in un primo momento contrastanti nel rilevamento di potenziali vittime di tratta: nel momento dello sbarco i moduli di screening che vengono effettuati servono solo per raccogliere dati sull'identità e non comprendono indagini riferimento alla vulnerabilità di una persona; secondo, le interviste all'interno degli hotspot vengono attuate in maniera

---

<sup>221</sup> R., Fiorin, H., *Claire, Trafficking Along Migration Routes to Europe: Bridging the Gap between Migration, Asylum and Anti-Trafficking*, op.cit., pp. 92

<sup>222</sup> Ibidem, pp. 93

<sup>223</sup> Parlamento Europeo, Servizio di ricerca del Parlamento Europeo, A., Scherrer, *Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots*, luglio 2019. On-line: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631757/EPRS\\_STU\(2019\)631757\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631757/EPRS_STU(2019)631757_EN.pdf) (Ultimo accesso: 26/05/2022)

rapida e superficiale con un numero di lingue molto limitato e in modi non congrui per il livello di stress e di shock che detengono i migranti in quel momento; la terza problematica riguarda le cure mediche, nel momento in cui il soggetto potrebbe rivelare potenziali informazioni e testimonianze di un possibile abuso a volte da precaria competenza delle autorità sanitarie non riferisce queste ulteriori informazioni; come ultimo, il soggetto identificato come vittima non ha la possibilità di seguire un percorso esplicito di protezione. Considerando che questi luoghi dovrebbero essere maggiormente riconosciuti per la loro protezione verso soggetti in arrivo all'interno dell'Unione europea, sia in Italia che in Grecia, dove risiedono queste infrastrutture, si rivelano preoccupanti le situazioni in cui non si presentino zone e spazi sicuri, esponendo le persone più vulnerabili a rischio di essere adescati dai trafficanti; per cui non si considera solo una mancanza di attenzione verso le vittime di tratta, ma anche per quei soggetti migranti che potrebbero essere considerati vulnerabili reclutati ai fini di sfruttamento. In Grecia ad esempio, seguendo il testo, si denota che la maggior parte di queste strutture non sia progettata per fornire protezione, donne e bambini sono messi in una grave situazione di difficoltà e vivono in situazioni precarie subendo violenze sessuali e di genere. Dall'altra parte, in Italia, si pone la stessa problematica, in cui i bambini vittime sono i principali soggetti, in tale paese si rivelano abbassamenti per i finanziamenti verso questi hotspot, sono tolti i servizi per le persone vulnerabili lasciandoli solo ad una protezione in caso gli ulteriori finanziamenti.

In conclusione, analogamente alle politiche di contrasto sicurezza e prevenzione verso la tratta di esseri umani, anche le normative in seno alle vittime si rivelano inefficaci, carenti di specificità e di modelli da seguire; la tutela dei diritti umani verso questi soggetti per cui, ad oggi, non è ancora del tutto garantita, lasciando uno degli obiettivi principali della Direttiva anti-tratta ancora incompleto, con la presenza di problematiche che permangono aperte e alle quali non si trova una soluzione congrua.

## **Bibliografia**

*Azione comune 97/154/GAI del Consiglio, Bruxelles, 24 febbraio 1997.* On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31997F0154>.

Bosma A, Rijken C., *Key Challenges in the Combat of Human Trafficking: Evaluating the EU Trafficking Strategy and EU Trafficking Directive*, *New Journal of European Criminal Law*, 2016;7(3), pp. 315-330. On-Line: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/203228441600700306>.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, 18 dicembre 2000. On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

Cécile Quéval, *A comparative report Czech Republic, France, Ireland and Italy*, TRIPS Project, 2018. On-line: [https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/trips-project-publishes-toolbox-and-report-integration-trafficked-refugees\\_en#:~:text=TRIPS%20is%20a%202%2Dyear,the%20EU%20and%20national%20level](https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/trips-project-publishes-toolbox-and-report-integration-trafficked-refugees_en#:~:text=TRIPS%20is%20a%202%2Dyear,the%20EU%20and%20national%20level)

Comitato delle regioni, Jelena Drenjanin, *Parere del Comitato delle regioni «La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)»*, Bruxelles, 31 gennaio 2013, (2013/C 62/05). On-Line: [https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion?k=\(documentyear:2012\)\(documentnumber:1564\)&lang=all](https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion?k=(documentyear:2012)(documentnumber:1564)&lang=all).

Comitato economico e sociale europeo, *opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016*, Bruxelles, 13 dicembre 2012, COM (2012) 286 final. On-Line: [https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion?k=\(documentyear:2012\)\(documentnumber:1802\)&lang=all](https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion?k=(documentyear:2012)(documentnumber:1802)&lang=all).

Commissione Europea, *assessing the extent to which Member States have taken the necessary measures in order to comply with Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims in accordance with Article 23 (1)*, Bruxelles 2 dicembre 2016. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0722>.

Commissione Europea, *assessing the impact of existing national law, establishing as a criminal offence the use of services which are the objects of exploitation of trafficking in human beings, on the prevention of trafficking in human beings, in accordance with Article 23 (2) of the Directive 2011/36/EU*, Bruxelles, 2 dicembre 2016. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0719&rid=2>.

Commissione Europea, *COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza*, Bruxelles, 24 luglio 2020.

Commissione Europea, *“Data collection on trafficking in human beings in the EU”*, Lussemburgo, Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, Settembre 2020. On-Line:

<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b93c49f-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1>.

Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e Affari interni, Gregulska, J., Healy, C., Petreska, E., et al., *Study on reviewing the functioning of Member States' National and Transnational Referral Mechanisms*, Publications Office, 2020. On-Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5542e9c-0e92-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-255617126>.

Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e Affari interni, *Guidelines for the identification of victims of trafficking in human beings: especially for consular services and border guards*, Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, 2013. On-Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b83a4af3-8578-4d66-aa44-7c94482f587c/language-en>.

Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e Affari interni, *The EU rights of victims of trafficking in human beings*, Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, 2014. On-Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/920473bc-0c46-4c08-9492-da7e5094a8be/language-en>.

Commissione Europea, Direzione generale Migrazione e Affari interni, Dimitrova, D., Slot, B., De Micheli, B., *Study on high-risk groups for trafficking in human beings: final report*, Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, 2016, pp. 26. On-Line: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0389d9df-7948-11e5-86db-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-257088148>.

Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, 19 maggio 2016. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016SC0159>.

Commissione Europea, documento di lavoro, *Evaluation and monitoring of the implementation of the EU Plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings*, Bruxelles, 17 ottobre 2008, COM (2008) 657 final. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0657:FIN:EN:PDF>.

Commissione Europea, documento di lavoro del personale della Commissione, *third report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, Bruxelles 20 ottobre 2020. On-Line: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/third-report-progress-made-fight-against-trafficking-human-beings_en).

Commissione Europea, *Guardianship for children deprived of parental care. A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking*, Lussemburgo, 2015. On-Line: [https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra\\_uploads/fra-2014-guardianship-children\\_en.pdf](https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-guardianship-children_en.pdf).

Commissione Europea, *La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)*, Bruxelles, 19 giugno 2012. COM (2012)286 finale. On-Line: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-strategy-towards-eradication-trafficking-human-beings-2012-2016\\_it](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-strategy-towards-eradication-trafficking-human-beings-2012-2016_it).

Commissione Europea, *proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI*, Bruxelles, 29 marzo 2010. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010PC0095&from=IT>.

Commissione Europea, *Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Bruxelles, 19 maggio 2016, pp. 8. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0267>.

Commissione Europea, *RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO. Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Bruxelles 13 dicembre 2018. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:0777:FIN>.

Commissione Europea, *Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete*, Bruxelles, 4 dicembre 2017. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52017DC0728>.

Commissione Europea, *Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2020) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Bruxelles, 20.10.2020. COM (2020) 661 final. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0661&from=EN>.

Commissione Europea, *Strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani 2021-2025*, Bruxelles, 2021, pp. 10. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52021DC0171>.

Commissione Europea, “*Study on prevention initiatives on trafficking in human beings*”, Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, Lussemburgo, 2015. On-Line: <https://ec.europa.eu/anti->

[trafficking/system/files/201510/study\\_on\\_prevention\\_initiatives\\_on\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/antitrafficking/system/files/201510/study_on_prevention_initiatives_on_trafficking_in_human_beings_0.pdf).

Commissione Europea, *Study on comprehensive policy review of anti-trafficking projects funded by European Commission*, Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, 2016. On-Line: [https://ec.europa.eu/antitrafficking/system/files/201610/study\\_on\\_comprehensive\\_policy\\_review.pdf](https://ec.europa.eu/antitrafficking/system/files/201610/study_on_comprehensive_policy_review.pdf).

Conny Rijken, *TRAFFICKING IN PERSONS PROSECUTION FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE*, T.M.C. Asser Press, 2003.

Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, Varsavia, 16 maggio 2005. On-Line: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=197>.

Consiglio dell'Unione Europea, *DIRETTIVA 2004/81/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti*, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 29 aprile 2004. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0081>.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), Roma 4 novembre 1950. On-Line: [https://www.echr.coe.int/documents/convention\\_ita.pdf](https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf).

Corte dei conti europea, *Il sostegno di Europol nella lotta al traffico di migranti : un partner prezioso, ma l'uso delle fonti di dati e la misurazione dei risultati sono insufficienti. Relazione speciale n. 19, 2021, 2021*. On-Line: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/0775eec0-62d8-11ec-a033-01aa75ed71a1/language-it>.

Davide Recanati, *“Siamo davvero liberi?” effetti socio-giuridici della globalizzazione sul traffico di persone e sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo* in «I volti della giustizia», Società e diritti- rivista telematica, Università di Milano, V. 5 N. 9, 4 aprile 2020, pp. 40. On-Line: <https://riviste.unimi.it/index.php/SED/article/view/13270>.

Decisione quadro del consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani, Bruxelles, 19 luglio 2002. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002F0629>.

*DIRETTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Art. 2, 5 aprile 2011. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32011L0036>.

Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Bruxelles, 18 giugno 2009. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0052..>

Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani, Bruxelles, 19 luglio 2002. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002F0629>.

Eurojust, *The Impact of COVID-19 on Judicial Cooperation in Criminal Matters. Analysis of Eurojust Casework*, 17 maggio 2021. On-Line: <https://www.eurojust.europa.eu/publication/impact-covid-19-judicial-cooperation-criminal-matters>.

EUROPOL, *THE THB FINANCIAL BUSINESS MODEL. Assessing the Current State of Knowledge*, 23 settembre 2015. On-Line: [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/thb-financial-business-model\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/thb-financial-business-model_en).

EUROPOL, *Situation Report. Trafficking in human beings in the EU*, Europol public information, febbraio 2016, pp.12. On-Line: <https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/trafficking-in-human-beings-in-eu>.

Frontex, Risk Analysis Unit, *Risk Analysis for 2018*, Varsavia, February 2018, pp. 36. On-Line: [https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk\\_Analysis/Risk\\_Analysis/Risk\\_Analysis\\_for\\_2018.pdf](https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf).

J. Salt, *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*, in «International Migration», 38: 31-56, 2000, pp. 35. On-Line: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2435.00114>.

Karen E. Bravo, *Exploring the Analogy between Modern Trafficking in Humans and the Trans-Atlantic Slave Trade* in Boston University International Law Journal, 2007, Vol. 25, No. 2.

Lisa A. Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, il Mulino, Bologna, 2011.

Luis Angeles, *On the causes of the African Slave Trade*, in «Kyklos», vol. 66, 2013, pp. 1-26.

Olivier Pétré-Grenouilleau, *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale.*, Il Mulino, Bologna, 2006.

Obokata, T. e Payne B., *IMPLEMENTING ACTION AGAINST TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS UNDER THE TFEU: A PRELIMINARY ANALYSIS*, New Journal of European Criminal Law, Vol. 3, 1 settembre 2012, pp. 298-320. On-Line: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/203228441200300305?journalCode=njea>.

Parlamento Europeo, *la lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione. Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'unione*, 5 luglio 2016. On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0205\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0205_IT.html).

Parlamento Europeo, *Prima relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI*, 2 novembre 2010. On-Line [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2010-0348\\_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2010-0348_IT.pdf).

Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere*, Strasburgo 12 maggio 2016. On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0227\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0227_IT.html).

Parlamento Europeo, *Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Strasburgo, 10 febbraio 2021. On-Line: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0041&from=EN>.

Parlamento Europeo, Servizio di ricerca del Parlamento Europeo, A., Scherrer, *Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots*, luglio 2019. On-line: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631757/EPRS\\_STU\(2019\)631757\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631757/EPRS_STU(2019)631757_EN.pdf).

Parlamento Europeo, Servizio di ricerca del Parlamento Europeo (ERPS), A. Scherrer, H. Werner, *Trafficking in Human Beings from a Gender Perspective Directive 2011/36/EU*, Valutazione dell'attuazione europea, aprile 2016. On-Line: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581412/EPRS\\_STU\(2016\)581412\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581412/EPRS_STU(2016)581412_EN.pdf).

Paul E. Lovejoy, *Storia della schiavitù in Africa*, Giunti Editore S.p.A./Bompiani, Firenze, 2019. P. Degani, C. Donadel, *Movimenti migratori e nuove vulnerabilità. Scenari di politiche pubbliche*, CLEUP, Padova, 2011, pp.35. On-Line: <https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/quaedernon21.pdf>.

Pior Bakowsky, Servizio di ricerca del Parlamento Europeo, *The problem of human trafficking in the European Union*, 2014.

Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini, ONU, 15/11/2000. On-Line: [https://www.unodc.org/pdf/crime/a\\_res\\_55/res5525e.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf).

R., Fiorin, H., Claire, *Trafficking Along Migration Routes to Europe: Bridging the Gap between Migration, Asylum and Anti-Trafficking*, Vienna, 2018, pp.83. On-Line: [https://www.icmpd.org/file/download/48387/file/Trafficking0along0Migration0Routes0to0Europe\\_0Bridging0the0Gap0between0MigrationC0Asylum0and0AntiTrafficking06full0study60EN.pdf](https://www.icmpd.org/file/download/48387/file/Trafficking0along0Migration0Routes0to0Europe_0Bridging0the0Gap0between0MigrationC0Asylum0and0AntiTrafficking06full0study60EN.pdf).

R. Väyrynen, *Illegal Immigration, Human Trafficking and Organized Crime*, in Borjas, G.J., Crisp, J, Poverty, International Migration and Asylum, Studies in Development Economics and Policy, 2005. On-Line: [https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230522534\\_7](https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230522534_7).

R. W. Piotrowicz, L. Sorrentino, *Human Trafficking and the Emergence of the Non-Punishment Principle*, Human Rights Law Review, Volume 16, Issue 4, December 2016, Pages 669–699. On-Line: <https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract/16/4/669/2581354>.

Salvatore Bono, *Neri africani schiavi in Europa: dalla circumnavigazione dell’Africa alla proibizione della tratta (1444-1815)* in *Il Politico*, Rubbettino Editore, Maggio-Agosto 2013, Vol. 78, No. 2, pp. 207-208

Silvia Bernardi, *Il problema della criminalizzazione delle vittime di tratta: la Corte europea dei diritti dell’uomo su "non-punishment clause" e obblighi positivi di tutela discendenti dall’art. 4 Cedu*, 2 marzo 2021. On-Line: <https://criminaljusticenetwork.eu/it/post/il-problema-della-criminalizzazione-delle-vittime-di-tratta-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-su-non-punishment-clause-e-obblighi-positivi-di-tutela-discendenti-dallart4cedu?out=print#:~:text=la%20sentenza%20V.C.L.-e%20A.N.,determinare%20la%20violazione%20dell'Art.>

Thomas Hug, *The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade 1440-1870*, Weidenfeld & Nicolson, 2015.

Ufficio del Rappresentante e Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani, OSCE, *Porre fine all’impunità. Garantire giustizia mediante il contrasto penale alla tratta di esseri umani*, Vienna, 20-22 luglio 2020. On-Line: <https://www.osce.org/it/cthb/473529>.

UNDOC, “*Global report on trafficking on person*”, United Nation, New York, 2020, pp.10. On-line: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP\\_2020\\_15jan\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf).

UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, United Nations publication, gennaio 2021, pp. 119-120. On-Line: <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>.

UNDOC, *IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TRAFFICKING IN PERSONS*, 2020. On-Line: [https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS\\_Thematic\\_Brief\\_on\\_COVID-19.pdf](https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID-19.pdf).

### **Sitografia:**

<https://op.europa.eu/it/web/general-publications>

[https://ec.europa.eu/info/index\\_it](https://ec.europa.eu/info/index_it)

<https://www.europarl.europa.eu/portal/it>

<https://www.osservatoriodiritti.it/>

<https://www.europol.europa.eu/>